



Associazione Nazionale Urbanisti
Pianificatori Territoriali e Ambientali

urbanistica

INFORMAZIONI

Osservatorio Assurb 2006 - 2016

Cosa pensano gli urbanisti

a cura di Giuseppe De Luca

Book predisposto per l'incontro del
Coordinamento nazionale tra i Corsi di Laurea in Pianificazione e urbanistica
Empoli, 8 novembre 2016 – Giornata Mondiale dell'Urbanistica

INDICE

Cosa pensano di urbanisti , <i>Giuseppe De Luca</i>	4
1. Il perché di questa rubrica, <i>Daniele Rallo</i>	12
2. La professione di pianificatore verso un riconoscimento europeo, <i>Virna Bussadori</i> Urbanistica Informazioni n. 207 (2006)	12
3. Recognition of the profession of the planner and professional qualification by the European Union, <i>Consiglio Europeo degli Urbanisti</i> Urbanistica Informazioni n. 208 (2006)	13
4. 6° Premio europeo di Pianificazione urbana e regionale, <i>Enrico Fontanari</i> Urbanistica Informazioni n. 209 (2006)	16
5. Riflessioni sulla classe di laurea in Scienze della pianificazione, <i>Domenico Patassini, Gino Cesare Mauro</i>	17
6. Sisifo e i pianificatori territoriali/urbanisti, <i>Beppe Vitale, Giuseppe De Luca</i> Urbanistica Informazioni n. 210 (2006)	18
7. Un'italiana alla presidenza del Ceu per il biennio 2008-2009, <i>Virna Bussadori</i> Urbanistica Informazioni n. 211 (2007)	20
8. L'offerta formativa universitaria in pianificazione territoriale e urbanistica, <i>Daniele Rallo</i> Urbanistica Informazioni n. 212 (2007)	22
9. Il MIUR accetta le modifiche proposte dall'Assurb per la nuova laurea magistrale, <i>Redazionale</i>	25
10. Aumento degli iscritti alle lauree in pianificazione territoriale e urbanistica, <i>Giuseppe De Luca</i> Urbanistica Informazioni n. 213 (2007)	25
11. Primo incontro del Coordinamento nazionale Corsi di studio in pianificazione e urbanistica, <i>Giuseppe De Luca</i>	27
12. Per un'agenda comune nella riorganizzazione degli studi universitari in pianificazione e urbanistica, <i>Domenico Patassini, Roberto Gambino, Alberto Magnaghi, Anna Marson</i> Urbanistica Informazioni n. 214 (2007)	27
13. Continua il dibattito all'interno del Coordinamento nazionale Corsi di studio in pianificazione, <i>Giuseppe De Luca</i>	30
14. Come va cambiando la formazione universitaria del pianificatore e urbanista, <i>Anna Marson</i> Urbanistica Informazioni n. 215 (2007)	30
15. Codice di deontologia dei pianificatori territoriali italiani, <i>Daniele Rallo</i> Urbanistica Informazioni n. 216 (2007)	32
16. Nuove lauree magistrali in pianificazione territoriale e urbanistica. L'offerta di Venezia, <i>Domenico Patassini</i> Urbanistica Informazioni n. 217 (2008)	33
17. Codice deontologico dei pianificatori territoriali italiani (prima parte), <i>Assurb</i> Urbanistica Informazioni n. 218 (2008)	34
18. Codice deontologico dei pianificatori territoriali italiani (seconda parte), <i>Assurb</i> Urbanistica Informazioni n. 219 (2008)	36
19. La Coesione Territoriale: nuova prospettiva europea per la pianificazione. Ma cos'è, <i>Virna Bussadori</i> Urbanistica Informazioni n. 220 (2008)	40

20. La professione del pianificatore è costituzionalmente rilevante. Serve un percorso di studi autonomo, <i>Giuseppe De Luca</i>	42
21. Nuove lauree magistrali in Pianificazione urbanistica. L'offerta di Firenze/Empoli, <i>David Fanfani</i> Urbanistica Informazioni nn. 221/222 (2008)	43
22. Il Premio Europeo di Pianificazione Urbana & Regionale e la Biennale delle Città e degli Urbanisti, <i>Virna Bussadori, Franco Migliorini</i> Urbanistica Informazioni n. 223 (2009)	45
23. Pianificatore territoriale e urbanista: il valore legale del titolo di studio, <i>Daniele Rallo</i> Urbanistica Informazioni n. 224 (2009)	48
24. Nuove lauree magistrali in pianificazione urbanistica. L'offerta del Politecnico di Milano, <i>Gabriele Pasqui</i>	50
25. L'offerta formativa della Facoltà di Architettura della «Federico II» di Napoli, <i>Alessandro Dal Piaz</i> Urbanistica Informazioni n. 225 (2009)	51
26. Cosa resta del profilo del Project Manager? L'esperienza del CdL e CdLS interfacoltà PGTA e PIVAT Della "Sapienza" di Roma, <i>Francesco Karrer, Bruno Monardo, Saverio Santangelo</i> Urbanistica Informazioni n. 226 (2009)	53
27. Il corso di laurea in PTUA di Palermo, <i>Nicola Giuliano Leone</i> Urbanistica Informazioni nn. 227/228 (2009)	56
28. A Reggio Calabria il Corso di Laurea torna a chiamarsi "Urbanistica", <i>Enrico Costa</i> Urbanistica Informazioni n. 229 (2010)	58
29. Il corso di laurea triennale in Urbanistica e Sistemi informativi territoriali della Sapienza di Roma, <i>Cristina Imbroglini</i> Urbanistica Informazioni n. 230 (2010)	60
30. Pratiche e norme nella professione, <i>Giuseppe De Luca</i> Urbanistica Informazioni n. 231 (2010)	62
31. Nuove figure professionali: il Pianificatore Junior e il Geometra laureato, <i>Massimo Gronich</i> Urbanistica Informazioni n. 232 (2010)	65
32. Programma del corso di Progettazione Urbanistica, <i>Giovanni Astengo</i> (inedito) Urbanistica Informazioni nn. 232/234 (2010)	67
33. La Pianificazione è una disciplina accademica?, <i>Simin Davoudi</i> Urbanistica Informazioni n. 235 (2011)	70
34. La formazione universitaria del "tecnico del territorio" a Torino, <i>Silvia Saccomani</i> Urbanistica Informazioni n. 236 (2011)	73
35. I corsi di laurea in urbanistica e pianificazione falciati da Gelmini, <i>Francesco Domenico Moccia</i> Urbanistica Informazioni n. 237 (2011)	75
36. Chi è abilitato a coordinare la VAS?, <i>Giuseppe De Luca, Daniele Rallo</i> Urbanistica Informazioni n. 238 (2011)	77
37. 1971-2011. Quarantennale del percorso formativo universitario, <i>Daniele Rallo</i> Urbanistica Informazioni nn. 239/240 (2011)	79
38. Ingegnere-Urbanista (?), <i>Daniele Rallo, Luca Rampado</i> Urbanistica Informazioni n. 241 (2012)	81

39. Architetto-Urbanista o Architetto e Urbanista (?), <i>Daniele Rallo, Luca Rampado</i> Urbanistica Informazioni n. 242 (2012)	83
40. Geometri/architetti, pianificatori territoriali junior, <i>Daniele Rallo, Luca Rampado</i> Urbanistica Informazioni n. 243 (2012)	85
41. Riforma degli Ordini?, <i>Daniele Rallo, Luca Rampado</i> Urbanistica Informazioni n. 244 (2012)	87
42. Aiutare i giovani alla professione di urbanista, <i>Daniele Rallo, Luca Rampado</i> Urbanistica Informazioni nn. 245/246 (2012)	89
43. Tariffe professionali: massimo ribasso vs giusto compenso, <i>Daniele Rallo, Luca Rampado</i> Urbanistica Informazioni n. 247 (2013)	91
44. Trasformare il territorio: dalla valutazione edilizia a quella urbanistico ambientale, <i>Daniele Rallo, Luca Rampado</i> Urbanistica Informazioni n. 248 (2013)	93
45. La nuova legge urbanistica del Piemonte. Una conferma del progetto di Astengo, <i>Daniele Rallo, Luca Rampado</i> Urbanistica Informazioni n. 249-250 (2013)	95
46. Urbanisti vs Edilizia, <i>Daniele Rallo, Luca Rampado</i> Urbanistica Informazioni n. 251 (2014)	97
47. Urbanisti e perizie, <i>Daniele Rallo, Luca Rampado</i> Urbanistica Informazioni n. 252 (2014)	99
48. Suap: una ulteriore opportunità per i pianificatori, <i>Daniele Rallo, Luca Rampado</i> Urbanistica Informazioni nn. 253/254 (2014)	101
49. Urbanisti e "riserve", <i>Daniele Rallo, Luca Rampado</i> Urbanistica Informazioni n. 255 (2014)	103
50. I bandi di gara per l'urbanistica, <i>Daniele Rallo, Luca Rampado</i> Urbanistica Informazioni n. 256 (2014)	105
51. Chi sono gli urbanisti? <i>Daniele Rallo, Luca Rampado</i> Urbanistica Informazioni n. 258 (2014)	107
52. Urbanista e pubblico impiego, <i>Daniele Rallo, Luca Rampado</i> Urbanistica Informazioni n. 259/260 (2015)	109
53. AUA AIA SIN e urbanisti, <i>Daniele Rallo, Luca Rampado</i> Urbanistica Informazioni n. 261/262 (2015)	111
54. Urbanisti e consumo di suolo, <i>Daniele Rallo, Luca Rampado</i> Urbanistica Informazioni n. 263 (2015)	113
55. Perequazione vs contributo straordinario, <i>Daniele Rallo, Luca Rampado</i> Urbanistica Informazioni n. 264 (2015)	115
56. Per l'istituzione di una Facoltà di urbanistica e di pianificazione territoriale ed economica, di Enrico Sisi, a cura di <i>Giuseppe De Luca</i> Urbanistica Informazioni n. 265 (2016)	116
57. Il DPR 328 e la professione di urbanista, <i>Daniele Rallo, Luca Rampado</i> Urbanistica Informazioni n. 266 (2016)	118

COSA PENSANO GLI URBANISTI

Giuseppe De Luca

Cosa pensano gli urbanisti è un progetto di lavoro lungo dieci anni, reso possibile dalla rivista *Urbanistica Informazioni* dell'INU che ha messo a disposizione di Assurb, fin dal 2006, due pagine su ogni numero pubblicato, per riflettere sul ruolo e l'attività dei laureati in Urbanistica italiani dopo la chiusura di un conflitto trentennale con gli Ordini professionali degli Architetti e degli Ingegneri su chi doveva firmare i piani urbanistici, sia di livello territoriale che di livello locale.

Il conflitto è iniziato fin dalla prima metà degli anni Settanta del Novecento, dopo che i primi laureati del Corso di Laurea in Urbanistica, attivato dal 1970 presso l'Università IUAV di Venezia¹, cominciarono ad affacciarsi sul mercato del lavoro pubblico. È stata proprio questa difficoltà alla base della nascita di Assurb nel 1977².

Nella realtà la figura dell'urbanistica non è mai stata formalmente regolamentata in Italia, anche se di fatto praticata fin dagli anni Venti del Novecento dagli iscritti agli Ordini degli Architetti e degli Ingegneri, e dal 1975 anche praticata in forma libera dai laureati in Urbanistica. Proprio questa "attività libera" è stata fortemente contrastata dagli Ordini professionali, almeno fino al 1996, quando la *Sentenza* n. 1087/96 del Consiglio di Stato ha posto fine alle pretese di esclusività all'esercizio professionale in materia urbanistica. Alla Sentenza è poi seguita la *Direttiva* del Ministero dei Lavori Pubblici del 9 febbraio 1998, contenente indirizzi e chiarimenti alla pubblica amministrazione per la redazione di strumenti urbanistici di qualsiasi livello, che dispone alle Pubbliche amministrazioni: «per i canoni di buona amministrazione, di rivolgersi a quei soggetti che, ancorché non monopolisti e non iscritti a qualsivoglia Albo professionale, posseggono la più vicina competenza tecnica e la maggiore esperienza in materia, in modo da garantire il soddisfacimento dell'interesse pubblico generale ad una pianificazione adeguata sotto il profilo tecnico».

La Sentenza e la Direttiva hanno posto le premesse affinché anche l'attività dell'urbanista venisse regolamentata, così come quella dell'architetto e dell'ingegnere. Ciò è stato fatto con il DPR 328/2001 che ha modificato l'accesso all'esame di Stato per le materie riservate, adeguandosi anche alla riforma degli studi universitari italiani con l'introduzione del modello 3+2 (laurea triennale e laurea magistrale). Così facendo ha innestato nell'Ordine degli Architetti altre 3 nuove figure professionali: il Pianificatore, il Paesaggista e il Conservatore. Da allora l'ordine degli Architetti ha cambiato nome in Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori (in acronimo APPC).

¹ Il *Corso di laurea in Urbanistica* viene ufficialmente istituito nel nostro Paese con DPR n. 1009 del 14 ottobre 1970, come modificazione allo Statuto dell'Istituto Universitario di Architettura di Venezia (Iuav) e alla tabella XXX del Corso di laurea in Architettura. Il Corso di laurea è il punto di arrivo della stagione della programmazione italiana, nata con l'approvazione della legge sull'edilizia economica e popolare, la n. 167 del 1962, con la *Nota aggiuntiva* di Ugo La Malfa al Bilancio dello Stato del 1962 e conclusa con il Progetto '80 del 1969. In seguito il Corso di laurea è stato, nel 1974, attivato anche all'Istituto Universitario Statale (ora Università "Mediterranea") di Reggio Calabria e più recentemente, conseguente alla riforma universitaria degli anni '90 al Politecnico di Milano (1995) e all'Università di Palermo (1999) e via via in altre sedi. Non è l'unica proposta di Corso di laurea in Urbanistica, è quella che giunge alla fine. Un'altra, meno articolata ma più ambiziosa, fu quella di Emilio Sisi, presentata nel 1969 per l'Università di Firenze: *Per l'istituzione di una Facoltà di urbanistica e di pianificazione territoriale ed economica*, Zelli Ed., Arezzo 1970, ora in *Urbanistica Informazioni*, n. 265, 2016.

² Una breve storia del contenzioso e dell'attività svolta dai primi laureati si trova in D. Rallo, «Il ruolo e gli obiettivi di Assurb», in Consiglio Europeo degli Urbanisti/Assurb, *La nuova Carta di Atene 1998*, Alinea, Firenze 2000, pp. 13-19.

L'urbanista è stato identificato con il Pianificatore territoriale e il Pianificatore Junior, che non sono altro che la ridenominazione contemporanea della figura dell'Urbanista.

Assurb nasce, quindi, dopo che i primi laureati cominciarono a trovare difficoltà nell'entrare nel mercato del lavoro professionale. Ha come obiettivo prioritario quello di rappresentare, promuovere e tutelare la professione dell'urbanista e del pianificatore territoriale e ambientale, il riconoscimento del titolo professionale (raggiunto proprio nel 2001), la formazione professionale continua, nonché il raccordo con tutte le istituzioni europee e nazionali, regionali e locali e con le varie associazioni di categoria che si occupano di questioni rilevanti per la professione dell'urbanista e del pianificatore territoriale e ambientale. A livello Europeo nel 1985 Assurb è stata la prima firmataria dell'accordo che ha dato vita all'*European Council of Spatial Planning* - ECSP, del quale è membro effettivo.

In questa attività si iscrive la Sezione Assurb all'interno della rivista *Urbanistica Informazioni*³ che, dal 2006, costituisce un osservatorio sia dei percorsi formativi universitari del pianificatore che delle questioni inerenti la professione e la sua riconoscibilità nel mercato delle professioni.

L'Urbanista: una figura contesa

L'importanza della Sezione Assurb nella rivista *Urbanistica Informazioni* è legata proprio alla figura dell'urbanista. Nel campo della pianificazione territoriale e urbanistica, a partire dal 2001 – come abbiamo ricordato prima – si è passati da una professione non regolamentata ad una professione regolamentata, cioè essa è riservata ad un numero definito di persone iscritte ad un Ordine. Più precisamente l'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, Sezione A, Settore «Pianificazione territoriale» per i laureati quinquennali e magistrali; Sezione B, Settore «Pianificazione» per i laureati triennali.

Il passaggio tuttavia non ha creato una esclusiva 'forte' (solo gli iscritti a quel determinato Ordine e Sezione possono esercitare la professione di urbanista, pianificatore), ma sicuramente 'tendenziale', perché lo stesso DPR ha esplicitamente previsto la salvaguardia delle posizioni precedentemente assunte o diritti acquisiti.

L'ambiguità è dovuta perché la figura del «pianificatore territoriale» (così come del «paesaggista» e del «conservatore» d'altronde) è stata in parte innestata e in parte affiancata in un tronco (la figura dell'architetto) già esistente. Ciò significa che la riforma del 2001 – ricordiamo una riforma che ha modificato sia l'esame di Stato per l'accesso alle professioni regolamentate, sia gli ordini professionali, tra cui quello degli architetti (che per l'appunto ha cambiato denominazione) – si può considerare come una (quasi)-riforma, che deve essere ancora concertata con la legge istitutiva delle figure di Ingegnere e Architetto (L. 24 giugno 1923, n. 1395 Tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti) e con il relativo regolamento di attuazione (RD 23 ottobre 1925, n. 2537 Approvazione del regolamento per le professioni d'ingegnere e di architetto) e relative modifiche; ma soprattutto necessita di un regolamento applicativo. Regolamento a tutt'ora non emanato e, a quanto è possibile saperne, nemmeno tracciato nelle sue linee essenziali da nessuno dei Governi che si sono succeduti in questi quindici anni. In assenza di questo passaggio politico-istituzionale, la definizione reale dei campi professionali è lasciata o al 'buon vivere' di vicinato (molto italico) o ai vari tribunali della Repubblica. Fermo restando che qualsiasi posizione è attaccabile giuridicamente, la posizione di Assurb su questo argomento è la seguente:

- la professione di pianificatore territoriale e urbanista è di competenza del laureato in tale disciplina iscritto all'Ordine APPC di competenza, se laureato dopo l'entrata in vigore del DPR

³ La Sezione è stata diretta da Daniele Rallo dal n. 207/2006 al n. 215/2007; da Giuseppe De Luca dal n. 216/2007 al n. 237/2011; da Alessandro Calzavara dal n. 238/2011 al n. 241/2012; e poi dal n. 242/2012 nuovamente da Daniele Rallo.

328/2001;

- per il laureato ante DPR 328/2001 vige la doppia possibilità di iscriversi o non iscriversi all'Ordine APPC, in quanto lo stesso DPR ha fatto salvi i diritti acquisiti precedentemente, cioè la possibilità di esercitare la professione senza iscrizione;
- per il laureato in architettura e ingegneria (edile) prima e post DPR, per fregiarsi del titolo di Pianificatore territoriale, è necessario superare l'apposito esame di stato, concetto ribadito dall'ultima sentenza del TAR del Lazio del 2007 che ci interessa direttamente.

Questa posizione ufficiale, in realtà, dovrebbe avere un robusto aggancio deontologico: ognuno deve esercitare la professione per la quale ha ricevuto una formazione adeguata (tutti sono dottori in medicina, ma se qualcuno vuole curarsi per problemi di cuore non va dal ginecologo; tutti sono avvocati, ma se qualcuno ha bisogno di assistenza legale per divorziare, non va dall'avvocato amministrativista. Così se un Comune deve predisporre uno strumento urbanistico, un piano territoriale o qualsiasi azione politica collegata al governo del territorio non deve andare dall'architetto o dall'ingegnere, che nel loro percorso formativo hanno fatto – quando proprio va bene – uno o al massimo due-tre esami di pianificazione e urbanistica, ma proprio dal pianificatore territoriale e urbanista). Tuttavia, di norme deontologiche nazionali su questo argomento nessun cenno, solo Assurb ha proposto e adottato un testo fin dal 2007. Su questi temi, comunque, Assurb è da diversi anni che sta proponendo:

- una piattaforma comune europea per l'individuazione di percorso formativo minimo per accedere alla professione, in Italia questa piattaforma è rappresentata dai Corsi di laurea in Pianificazione territoriale e urbanistica che finalmente hanno dato vita ad un Coordinamento nazionale;
- la possibilità di 'certificare' i professionisti laureati in architettura o in ingegneria ex DPR attraverso una Commissione paritetica con ordini e Assurb. Non è una novità, avviene già ora per l'iscrizione all'Albo degli Esperti in Urbanistica e Tutela del paesaggio della Provincia Autonoma di Trento, dove questo Albo esiste (art. 12, LP n.22/1991). L'iscrizione è subordinata alla presentazione di un adeguato curriculum e valutata da una Commissione mista dove è presente anche l'Assurb.

L'urbanista non è un vigile urbano

Quando decisi di iscrivermi al Corso di Laurea in Urbanistica di Venezia un mio compagno di liceo – molto meravigliato e in parte deluso per quella mia scelta – confessò di non sapere che: «per fare il vigile urbano ci volesse una apposita laurea». Ricordo questo fatto realmente avvenuto ogniqualvolta sono costretto a definire il campo d'azione della materia o a distinguerlo da altre pratiche ben più consolidate e ben più presenti nel tessuto sociale.

Una figura costituzionalmente rilevante, visto che tra i poteri regionali (art. 117 Cost. fino al 2001 vi era la materia «Urbanistica», poi elevata e forse resa incerta nella nuova dizione di «Governo del territorio» a seguito di modifica costituzionale), ma di scarso appeal sociale; con uno statuto disciplinare debole; difficile da spiegare, perché storicamente associata ad altre figure più solide e più penetranti come quelle dell'Ingegnere o dell'Architetto, e per certi versi anche dello stesso Geometra, al quale viene riconosciuta una forte utilità sociale quantomeno come interfaccia di collegamento con gli uffici tecnici locali nel disbrigo delle pratiche edilizie più minute o con gli uffici statali periferici per l'assistenza nelle pratiche catastali ed ereditarie.

Eppure l'urbanistica (o il governo del territorio, che in questo scritto sono trattate come sinonimi) è un processo decisionale con il quale le istituzioni (il potere pubblico, quindi) regolano le modalità di uso dello spazio e i relativi diritti di uso e di trasformazione del suolo attraverso vari strumenti urbanistici (il potere tecnico, cioè). Proprio per questo il procedimento urbanistico non è altro che una decisione politica tecnicamente assistita; dove l'avverbio è un rafforzativo del ruolo della cultura tecnica rispetto all'input di partenza che è politico. Ciò perché costruire uno strumento urbanistico, sia di livello territoriale che soprattutto di livello locale, è un investimento di natura pubblica che deve funzionare ed

essere coerente in quanto è innanzitutto una “struttura tecnologica” verbo-disegnata di organizzazione cosciente e consapevole dello spazio che serve per governare paesi, città e territori. Governare non solo nell’immediato presente, ma soprattutto in una prospettiva futura, dove la capacità di saper prevedere diventa fondamentale e scientificamente necessaria: non basta essere quindi abilitati, quanto scientificamente e professionalmente preparati per predisporla.

Se questo è lo sfondo entro cui dovrebbe prendere corpo la pratica urbanistica, la figura non è irrilevante, né dal lato formativo né da quello etico-professionale. Concordo con Federico Oliva quando afferma che: «La costruzione di un Piano Strutturale, specie riguardo il sistema ambientale e quello infrastrutturale, comporta specifiche responsabilità tecniche e disciplinari, dell’urbanista e degli specialisti che egli coordina, che in buona misura costituiscono scelte scientificamente fondate, e comportano le conseguenti decisioni, non negoziabili dalla politica. Basta ripensare agli effetti drammatici delle ultime emergenze ambientali nel nostro Paese, accentuate dai cambiamenti climatici – ai quali non sono certo estranee le responsabilità di cattive pianificazioni e della scarsa gestione del territorio – per rendersi conto di quanto dovrebbe essere considerata la responsabilità professionale degli urbanisti, spesso, troppo spesso, dimenticata dagli stessi. Una responsabilità seriamente pregiudicata anche da una formazione universitaria che abilita architetti e ingegneri a occuparsi di qualsiasi forma di pianificazione, dopo solo due esperienze didattiche nelle rispettive carriere, mentre gli assai più preparati studenti delle neglette scuole di pianificazione stentano a trovare una collocazione professionale e un riconoscimento sociale adeguati alle loro competenze»⁴.

Questo è il nodo principale, solo in parte esplorato nel dibattito pubblico e certamente non risolto nel sistema degli Ordini professionali nazionale che, pur prevedendo norme deontologiche professionali, non distingue tra le pratiche che prendono corpo nel dominio pubblico, e sono di interesse collettivo, rispetto alle pratiche che invece si esplicano esclusivamente nel dominio privato, e sono di interesse squisitamente privato.

La distinzione è tutta qui.

Proprio per questo Assurb si è preoccupata di proporre prima e di adottare dopo – per prima in Italia – un vero e proprio *Codice Deontologico Professionale*, cui devono attenersi gli aderenti all’Associazione, ma che dovrebbe fare proprio l’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori⁵. Basterebbe questa distinzione per fare del pianificatore una figura socialmente riconoscibile e con una robusta utilità sociale. Ed invece la figura è avvolta ancora in uno stadio grigio e in parte negletta, seppur inserita dal 2001 nel sistema ordinistico, e la pratica storicamente affollata di molte figure che non hanno quella robustezza e terzietà richiesta da una professionalità che inizia e si esaurisce all’interno della sfera pubblica. Tanto per essere molto chiaro, i disastri ambientali e territoriali a cui abbiamo assistito e assistiamo anche di recente non sono solo l’esito dei cambiamenti climatici globali, né solo della natura che si ribella, quanto soprattutto da cattive pianificazioni, predisposte da tecnici probabilmente a debole o scarsa formazione disciplinare o da tecnici che operavano contestualmente sia nella sfera pubblica che in quella privata. Il che ha reso la figura dell’urbanista incerta e problematica da capire nei contesti sociali.

Una figura poliedrica, ma cacofonica

La cacofonia delle figure ne è una conseguenza sia nella comunicazione attraverso i media – soprattutto quelli specialistici e on line – sia nell’articolazione delle competenze richiamate ufficialmente da alcune agenzie specializzate.

Se prendiamo la *Guida Consumatore*, che ha come sottotitolo «la rivista on line che rende il cittadino consapevole e informato» alla voce “come diventare architetto”⁶ vengono elencate queste specializzazioni: a) *Architetto edile*; b) *Architetto d’interni*; c) *Bio-architetto*; d) *Architetto del paesaggio*;

⁴ F. Oliva, «Semplificare la pianificazione, cambiare il piano», *Urbanistica*, n. 149, 2012, p. 99.

⁵ Il «Codice deontologico dei pianificatori territoriali italiani» è stato adottato da Assurb nel 2007 e divulgato nei numeri 218 e 219 di *Urbanistica Informazioni* del 2008. Ora scaricabile anche dal sito <http://www.urbanisti.it/professione/deontologia-professionale>

⁶ <http://www.guidaconsumatore.com/professioni/diventare-architetto.html>

e) *Architetto pianificatore*; f) *Architetto conservatore*. Praticamente tutte le scale della progettazione sono ascritte alla figura (“multiservizi” e “multiruolo”, si potrebbe dire) dell’architetto, richiamando – fin troppo esplicitamente – la proposta formativa di Walter Gropius di un architetto che doveva saper progettare a tutte le scale e misurarsi con tutti i livelli della creatività: dagli oggetti alla città. Figura rilanciata in Italia da Gustavo Giovannoni e finita nel Regio Decreto n. 2537 del 23 ottobre 1925 che approva il regolamento per le professioni di Ingegnere e Architetto. Il testo è ancora vigente, nonostante “qualcosa” sia da allora cambiato nel pur lento Paese Italia e nonostante il riordino dell’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio delle professioni tecniche e dei relativi Albi professionali operato – come già citato – con Dpr 328/2001.

Se poi ci spostiamo nel sistema della comunicazione istituzionale specializzata la cacofonia non cambia molto. Per esempio l’ultima *Indagine Isfol-Istat sulle professioni (2014)*⁷ dapprima propone una “speranzosa” divisione tra *Architetti*, da una parte, e *Pianificatori, Paesaggisti e specialisti del recupero e della conservazione del territorio*, dall’altra. Ma quando si passa alle declaratorie delle competenze ingloba nella categoria degli “Architetti”: «Le professioni (che) conducono ricerche ovvero applicano le conoscenze esistenti in materia di design, pianificazione, conservazione e restauro, progettazione, costruzione e manutenzione di opere civili e di siti industriali. Ne disegnano e progettano la forma, gli interni e i loro arredamenti; disegnano mezzi di trasporto e altri beni prodotti su scala industriale curandone gli aspetti funzionali, simbolici ed estetici; conducono ricerche sulle caratteristiche tecnologiche di particolari materiali e processi; definiscono e progettano standard e procedure per garantire la funzionalità e la sicurezza delle strutture. Sovrintendono e dirigono tali attività». Mentre nell’altra categoria si limitano a scrivere che essi: «applicano le conoscenze esistenti in materia di pianificazione, conservazione e recupero urbanistico e territoriale. Sovrintendono e dirigono tali attività».

Tuttavia quando si passa alla declaratoria delle competenze ingloba nella categoria anche quelle di: 1. *Architetto paesaggista*; 2. *Architetto progettista di strutture e servizi ambiente compatibili*; 3. *Conservatore dei beni architettonici e ambientali*; 4. *Esperto in gestione ambientale e recupero del territorio*; 5. *Paesaggista*; 6. *Pianificatore territoriale*; 7. *Urbanista*.

Sottolineo la figura n. 7, *Urbanista*, che sembra essere autonoma rispetto a quella del *Pianificatore territoriale*, insinuando in chi legge questo tipo di ricerche differenze nelle competenze che nella realtà non dovrebbero esserci.

Cioè propone una cacofonia incomprensibile, senza porsi il problema dell’operare concreto nella società e in quale sfera d’azione queste figure sono chiamate ad operare, né se vi è una distinzione tra loro.

Quindi anche l’informazione ufficiale, ripropone la figura dell’architetto omnibus senza porsi il problema dell’operare concreto nella società e in quale sfera d’azione questo avvenga. Nonostante l’autorevole fonte sia sotto l’egida del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la sua capacità dirimente è tutt’altro che soddisfacente. L’unico aspetto di un certo interesse dell’*Indagine* è che non rileva nessuna competenza territoriale e urbanistica specifica per l’Ingegnere.

L’ambiguità su chi opera nell’ambito del governo del territorio è problematica se si tiene conto che la stessa *Indagine* prevede una robusta crescita professionale ascritta soprattutto a due domande amministrative: a) la territorializzazione delle politiche europee (dai bandi alla gestione e monitoraggio dei fondi europei), che richiedono professionisti che abbiano una capacità analitica sistemica con una buona dose di valutazione tecnica e una altrettanto robusta capacità di *visioning* delle implicazioni ambientali, sociali, economiche e territoriali che le azioni comportano, quindi devono saper costruire non solo una agenda di discussione pubblica ma anche saperne valutare le ricadute; b) il recupero e la manutenzione del territorio che, in una fase di rallentamento della crescita per aggiunta e dopo i disastri ambientali e idrogeologici, diventa una delle domande d’azione più rilevanti e deve, per sua natura, essere intersettoriale e interdisciplinare, caratteristiche queste che hanno pochi percorsi formativi universitari, proprio come quelli dei Corsi di Laurea in Pianificazione e Urbanistica.

Verso queste prospettive bisognerebbe forse meglio strutturare, e con più convinzione indirizzare, la formazione universitaria, come d’altronde propone da tempo Cliff Hague, Emeritus Professor di

⁷ http://professionioccupazione.isfol.it/profession_i_raggruppamenti.php?div=red&where=PROFESSIONI&id=2.6.1&limite=1

urbanistica alla Heriot-Watt University di Edinburgo⁸, ma anche l'Associazione europea degli urbanisti⁹ e diversi studiosi¹⁰ di matrice europeista; ma che richiama anche i presupposti della Laurea in Urbanistica in Italia proposta da Giovanni Astengo fin dalla seconda metà degli anni Sessanta ed attivata nel 1970 a Venezia¹¹; e poi ripresi con diverse sottolineature, come nel caso di Empoli, nato nell'alveo della Scuola Territorialista¹².

Una domanda professionale ancora tradizionale e incerta, ma con qualche apertura

Guardando tuttavia al mercato vero dei bandi pubblici e degli avvisi professionali in Italia la realtà non sembra quella delineata dall'*Indagine Isfol-Istat sulle professioni*. Nell'anno solare 2015 sono stati 199 bandi pubblici nella tipologia di appalto "Urbanistica, Piani regolatori, Valutazione ambientale"¹³, dove le professionalità richieste sono raggruppabili in quattro grandi contenitori: a) servizi tecnici di urbanistica, che vanno dalla consulenza alla progettazione di strumentazione urbanistica generale; b) predisposizione di Valutazioni ambientali strategiche, di Impatto, ecc.; c) progettazione di strumentazione urbanistica attuativa; d) attività di ricerca conoscitiva di supporto alla pianificazione.

Il dato globale sembra, comunque, molto sottostimato rispetto agli enti territoriali che hanno tra i loro compiti istituzionali la produzione della strumentazione urbanistica che sono circa 9 mila in Italia, suddivisi tra: 8.000 comuni, 100 province, 20 regioni, cui si aggiungono gli enti parco, le autorità di bacino, i consorzi di bonifica, le aree di sviluppo industriale, oltre a diversi altri enti funzionali, sia statali che regionali. Ma è da considerare sia che molti enti producono varia strumentazione urbanistica *in house*, ricorrendo al mercato privato solo per consulenze generali e/o specialistiche; sia che l'attività urbanistica è molto particolare rispetto ad altre professionalità, perché può svilupparsi in diverse annualità.

Tuttavia, quando si leggono i bandi, poi, le principali figure indicate sono quelle di Architetto e Ingegnere, molto raramente vi è esplicitamente quella del pianificatore. Tanto che in Assurb è attiva una squadra di persone che prestano il loro tempo anche per la segnalazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato di tutti quei bandi esplicitamente collegati alle competenze del pianificatore che non vedono questa figura inserita nell'elenco delle professioni richieste¹⁴.

Il problema dei bandi tuttavia apre altre questioni, che l'economia di questo contributo non permette di affrontare, perché sovente la formulazione del bando richiede una serie di prestazioni specialistiche tra loro collegate che necessitano di apparati tecnico-professionali complessi che i laureati di Urbanistica non sempre possono avere. Specializzarsi nel solo mercato professionale dell'urbanistica significa indirizzarsi, infatti, verso un segmento del mercato ristretto e di natura istituzionale, "tagliato"

⁸ C. Hague, *Teaching generic skills to planners*, http://geo.ku.dk/Forskning/netvaerk/lfb/tekst/bilag/cliff_hague_5_sep.pdf/

⁹ ECTP-CEU, *La Nuova Carta di Atene/The New Charter of Athens*, 2000, Alinea, Firenze 2004², dove vengono individuate queste figure di pianificatore: a) come studioso; b) come progettista di scenari futuri; c) come consulente politico e mediatore; d) come amministratore e manager urbano. Cfr. http://www.ectp-ceu.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=85

¹⁰ Cfr. *Future Planners: Propositions for the next age of planning*, Report by Peter Bradwell, Inderpaul Johar, Clara Maguire e Paul Miner, February 2007, che individuano queste figure di pianificatore: a) Facilitatore; b) Costruttore di scenari; c) Provocatore; d) Giudice. <http://www.demos.co.uk/publications/futureplannersreport>

¹¹ Rimandiamo a F. Indovina «La scuola per i pianificatori territoriali», in Id., a cura di, *La ragione del piano. Giovanni Astengo e l'urbanistica italiana*, F. Angeli, Milano 1991.

¹² Rimandiamo a M. Giusti e A. Magnaghi A., «L'approccio territorialista allo sviluppo sostenibile», *Archivio di studi urbani e regionali*, n. 51, 1994; e A. Magnaghi, *Il progetto locale*, Bollati Boringhieri, Torino 2000.

¹³ Cfr. http://www.infoappalti.it/site/ricerca_avanzata.php?action=progettazione. Certo è un segmento molto ristretto e soprattutto si riferisce ai soli bandi di gara, quindi non contemplano incarichi diretti che hanno importi sicuramente più modesti ma numericamente consistenti e assai diffusi per consulenze e lavori circoscritti sia nelle fasi preparatorie delle politiche pubbliche che nel loro monitoraggio. Per la verità il numero dei bandi è davvero esiguo. In una simile rilevazione per il 2011 i bandi pubblicati erano stati 597. Il crollo si spiega solo con la politica di restringimento dell'investimento pubblico operato dal governo centrale a partire dall'autunno 2011.

¹⁴ Sul ruolo di Assurb e sulle sue battaglie in difesa della professione del pianificatore rimandiamo a sito ufficiale <http://www.urbanisti.it/>.

sull'esigenza delle pubbliche amministrazioni che non permettono né economie di scala né integrazioni da altri mercati paralleli, come quello dell'edilizia privata, certamente più fluidi e fluttuanti, ma almeno più "accomodanti" in termini di pagamento¹⁵.

Da una indagine – ancora in corso – presso l'Assurb¹⁶ la domanda pubblica è frammentata, ma presenta alcune particolarità che sono la spia delle trasformazioni che questa sta avendo nel mercato reale. Una di questa spia è legata all'irrompere nella giustificazione delle politiche pubbliche della Valutazione ambientale strategica (VAS). Forse più della Valutazione di Impatto Ambientale, collegata alle singole opere, la VAS è parte integrante del processo di pianificazione e/o programmazione; è lo strumento attraverso il quale è possibile garantire l'integrazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale nelle scelte operate ai diversi livelli di governo e assicurare al contempo che gli effetti sull'ambiente derivanti dall'attuazione di piani e programmi siano presi in considerazione sin dalla fase preparatoria, seguendone, con strumenti appropriati, tutte le fasi, compresa l'attuazione, giungendo fino alla fattibilità degli interventi di piano. Il processo richiede non solo conoscenze integrate e interdisciplinari, quanto agganciate al sistema territorio che la laurea in pianificazione sembra garantire, tanto che la legge nazionale affida proprio ai pianificatori territoriali questo compito di coordinamento.

La curiosità, o meglio la spia assai significativa, è che questo tipo di domanda proviene anche dal mondo professionale privato (studi di architettura e ingegneri) che sovente scorrono queste fasi valutative da più ampi incarichi di pianificazione per affidarle (in una sorta di subappalto) a giovani laureati in Pianificazione territoriale e urbanistica. La VAS d'altronde è una riserva esclusiva del pianificatore¹⁷.

Nella più ampia famiglia delle valutazioni rientrano anche le operazioni dei quadri conoscitivi e della loro restituzione su appositi Sistemi informativi territoriali. È un tipo di domanda quest'ultima, soprattutto privata, che si rivolge prioritariamente ai laureati triennali, tanto che alcuni corsi di laurea triennale hanno concentrato l'attività formativa proprio intorno a questa tecnicità.

Un'offerta universitaria che purtroppo accentua lo stato di smarrimento

I Corsi di laurea in Urbanistica hanno avuto un notevole – e forse eccessivo – sviluppo a seguito nell'entrata in vigore della cosiddetta riforma 3+2 con lo sdoppiamento del percorso formativo tra laurea e laurea specialistica/magistrale (DM 509/1999 e DM 270/04). In pochissimi anni a partire dal 1999 si è passati pochi corsi laurea in Urbanistica esistenti (Venezia-luav dal 1970; Reggio Calabria dal 1974; Politecnico di Milano dal 1995; Palermo dal 1999, che anticipa la riforma nazionale) a 22 corsi di laurea triennali, distribuiti in 21 sedi universitarie; e in 12 corsi di laurea specialistici, distribuiti in 11 sedi universitarie¹⁸.

Un'esplosione dettata più da logiche accademiche di posizionamento degli insegnamenti universitari che non da una vera e propria richiesta proveniente dal mercato delle professioni e da quello amministrativo. Tanto che in meno di un decennio il numero dei corsi di laurea si è significativamente ridotto¹⁹, cancellando anche il polo romano, che aveva il più alto numero di immatricolazioni²⁰, ma

¹⁵ Cfr. D. Rallo, «Mercato dell'urbanistica e professione dell'urbanista» in Id., *Divulgare l'urbanistica*, Alinea, Firenze 2002.

¹⁶ <http://www.urbanisti.it/lavori-in-corso/632-lic12007censimento-urbanisti-e-pianificatori>

¹⁷ Così recita, in merito alle competenze del Pianificatore territoriale, il DPR 328/2001: «lo svolgimento e il coordinamento di analisi complesse e specialistiche delle strutture urbane, territoriali, paesaggistiche e ambientali, il coordinamento e la gestione di attività di valutazione ambientale e di fattibilità dei piani e dei progetti urbani e territoriali», art. 16 sulle competenze professionali, c. 2, lettera b). Per l'interpretazione rimando a: G. De Luca, D. Rallo, «Chi è abilitato a coordinare la VAS?», *Urbanistica Informazioni*, n. 238, 2011.

¹⁸ La tabella è in: D. Rallo, «L'offerta formativa universitaria in pianificazione territoriale e urbanistica», *Urbanistica Informazioni*, n. 212, 2007, p. 92.

¹⁹ Cfr. F.D. Moccia, «I corsi di laurea in urbanistica e pianificazione falciati da Gelmini», *Urbanistica Informazioni*, n. 237, 2011, p. 75 (la tabella completa è in http://www.urbanisticainformazioni.it/IMG/pdf/offerta_formativa_gelmini.pdf).

²⁰ G. De Luca, «Aumentano gli iscritti alle lauree in pianificazione e urbanistica», *Urbanistica Informazioni*, n. 213, 2007, p. 92.

l'interpretazione di questa vicenda esula da questo contributo (per questo rimandiamo alle riflessioni di Fabio Lucchesi, in questo steso numero della rivista).

Quello che interessa qui è la sola titolazione della laurea che contraddistingue anche il tipo di laureato. Contrariamente a quanto ci si potesse aspettare la creatività delle università è stata incredibile: ben 17 diverse titolazioni su 22 corsi di laurea triennali; e 9 diverse titolazioni su 12 corsi di laurea magistrali. Una indistinta cacofonia difficilmente spiegabile anche agli addetti ai lavori.

Eppure vi erano due possibili agganci normativi e pratici cui fare riferimento: la presenza obbligatoria nelle piante organiche degli enti locali della figura dell'*Urbanista*, inserita all'interno di un apposito *Ufficio Urbanistica*, e sovente facenti riferimento ad un apposito *Assessorato all'Urbanistica*; la presenza nel mercato universitario della laurea in *Urbanistica* fin dal 1970; e se non bastasse la figura professionale richiamata nella stessa titolazione a partire dal 2001 dell'Ordine degli Architetti, *Pianificatori*, *Paesaggisti*, *Conservatori* a partire dal 2001.

Le titolazioni dei corsi di laurea avrebbero dovuto prendere in considerazione questi input di partenza. Le uniche che avrebbero reso la figura del laureato più coesa con il mercato del lavoro e sicuramente più certa nel "rappresentarsi" sia socialmente che individualmente. Eppure, ancora oggi, sono pochi i residui Corsi di Laurea che hanno titolazioni socialmente riconoscibili e facilmente comunicabili.

Una ipotesi speranza

Come uscire da questa cacofonia? Rilanciando il processo di dialogo all'interno dei percorsi formativi universitari²¹ e avendo come fulcro di discussione l'art. 80 del DPR 616/77, dove si afferma che «le funzioni amministrative relative alla materia urbanistica concernono la disciplina dell'uso del territorio comprensiva di tutti gli aspetti conoscitivi, normativi e gestionali riguardanti le operazioni di salvaguardia e di trasformazione del suolo nonché la protezione dell'ambiente». Intorno a queste funzioni ridefinire non solo i percorsi formativi, quanto anche la figura tecnica che non può non avere il termine "urbanistica" nella sua titolazione Triennale e Magistrale. Per entrambe, la speranza è che si chiamino **Laurea in Urbanistica** triennale e **Laurea in Urbanistica** magistrale. Il percorso formativo diventerebbe così chiaro e riconoscibile; e la stessa figura tecnica, quella del **Pianificatore Urbanista**, socialmente comunicabile, ancorata com'è ad un ordine professionale esistente.

Sono questi i temi e gli argomenti trattati in questi dieci anni nella Sezione Assurb della rivista *Urbanistica Informazioni*, che attualmente rappresenta l'unica autorevole voce di livello nazionale nel panorama delle riviste specializzate italiane.

²¹ Riannodando le fila del Coordinamento nazionale dei Corsi di studio in pianificazione e urbanistica, il cui incontro inaugurale si è tenuto ad Empoli l'8 giugno 2007, cfr. *Urbanistica Informazioni*, n. 214, 2007.



ASSOCIAZIONE NAZIONALE URBANISTI PIANIFICATORI TERRITORIALI E AMBIENTALI

Membro effettivo del Consiglio Europeo degli Urbanisti
www.urbanisti.it

Con questo primo articolo si apre una finestra sulla attività svolta dall'associazione nazionale degli urbanisti. L'AssUrb nasce a metà anni 70 dopo la proclamazione dei primi laureati in Urbanistica del Corso di laurea fondato da Giovanni Astengo e da un gruppo di docenti dell'Istituto Universitario di Architettura di Venezia. Riunisce i laureati provenienti da queste scuole "specialistiche". Le finalità della Associazione, espresse nello Statuto, variano tra quelle di "promuovere la professione dell'urbanista", al suo "riconoscimento giuridico", "alla formazione e all'aggiornamento professionale" a "promuovere iniziative intese a sviluppare il dibattito sulle principali politiche comunitarie, nazionali, regionali e locali sui temi che riguardano l'urbanistica e la pianificazione territoriale e ambientale".

In questi trentanni ha svolto una attività importante per il riconoscimento legale e de facto del titolo di studio da una parte e per diffondere la cultura urbanistica dall'altra. L'inserimento del Pianificatore territoriale all'interno del rinnovato Ordine degli Architetti, con il DPR 328/01 rappresenta una delle ultime tappe del primo caso. La co-stesura assieme al Consiglio Europeo degli Urbanisti della Nuova Carta di Atene, nelle versioni del 1998 e del 2003, è uno dei prodotti del secondo caso. L'INU da diversi anni ci ha affiancato e sostenuto per cui devo ringraziare in modo particolare gli ultimi due presidenti, Stefano Stanghellini e Paolo Avarello, oltre ovviamente Federico Oliva e il direttore della rivista che ci ospita.

Il Presidente Daniele Rallo

La professione di pianificatore verso un riconoscimento europeo

Virna Bussadori*

Con la Direttiva 92/51/CEE relativa ad un secondo sistema generale di riconosci-

mento della formazione professionale, che integra la precedente Direttiva 89/48/CEE, l'Unione Europea ha approvato alcune chiare definizioni concernenti la regolamentazione delle professioni che è bene ripercorrere brevemente: Per «professione regolamen-

tata», si intende l'attività o l'insieme delle attività professionali regolamentate che costituiscono una data professione in uno Stato membro.

Per «attività professionale regolamentata», si intende un'attività professionale, per la quale l'accesso o l'esercizio o una delle modalità di esercizio in uno Stato membro siano subordinati, direttamente o indirettamente mediante disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di un titolo di formazione o attestato di competenza. In particolare, costituiscono modalità di esercizio di un'attività professionale regolamentata:

- l'esercizio di un'attività a titolo professionale qualora l'uso del titolo sia limitato a chi possieda un dato titolo di formazione o un attestato di competenza previsto da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;
- l'esercizio di un'attività professionale nel settore sanitario qualora la retribuzione e/o il relativo rimborso siano subordinati dal regime nazionale di sicurezza sociale al possesso di un titolo di formazione o di un attestato di competenza.

Quando non si applica il comma di cui sopra, è assimilata ad un'attività professionale regolamentata anche l'attività professionale esercitata dai membri di un'associazione od organizzazione che, oltre ad avere segnatamente lo scopo di promuovere e di mantenere un livello elevato nel settore professionale in questione, sia oggetto, per la realizzazione di tale obiettivo, di un riconoscimento specifico da parte di uno Stato membro e:

- rilasci ai suoi membri un titolo di formazione,

- esiga da parte loro il rispetto di regole di condotta professionale da essa prescritte e

- conferisca ai medesimi il diritto di un titolo professionale, di un'abbreviazione o di beneficiare di uno status corrispondente a tale titolo di formazione.

Con la direttiva relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali approvata l'anno scorso, la Commissione Europea non ha solo inteso riordinare la materia assemblando ben 15 direttive settoriali relative a professioni regolamentate, ma ha anche inteso prevedere un meccanismo di compensazione per quelle professioni non già incluse nella stessa direttiva, ma "regolamentate" in base a quanto stabilito precedentemente. Questo meccanismo prevede la creazione di piattaforme comuni da parte di associazioni professionali europee. Per piattaforma comune s'intende l'insieme dei criteri delle qualifiche professionali che attestano un livello di competenza adeguato all'esercizio di una certa professione e in base ai quali tali associazioni accreditano le qualifiche acquisite negli Stati membri; questo per garantire la libera circolazione dei professionisti ed il loro accreditamento sulla base di criteri comuni. Il Consiglio Europeo degli Urbanisti (CEU/ECTP), di cui l'AssUrb e l'INU fanno parte, ha iniziato la procedura per la realizzazione di una piattaforma per l'accREDITAMENTO dei pianificatori in Europa. Qui di seguito la relazione presentata durante l'ultima Assemblea Generale del CEU/ECTP.

* Consiglio Nazionale AssUrb e Vice-presidente CEU/ECTP.



ASSOCIAZIONE NAZIONALE URBANISTI PIANIFICATORI TERRITORIALI E AMBIENTALI

Membro effettivo del Consiglio Europeo degli Urbanisti
www.urbanisti.it

Recognition of the profession of planner and professional qualification by the European Union

To organise and facilitate free circulation of professionals in the Europe, the European Union has worked to identify the nature of the professions, their levels of education and training and the skills and competences required to practice in all Member States.

I Professional recognition since 1989

Recognition first by the European Community and then by the European Union of the variety of professions practised in the Member States has gone through several phases.

The General System:

- Two directives instituted the principles of the general system of professional recognition:
- Directive 89/48/EEC, on recognition of higher education diplomas concerning education and professional training lasting at least 3 years,
- Directive 92/51/EEC, completing the first and introducing the concept of the

regulated profession.

Annexes C & D of the second directive primarily listed by country the education and training by various diploma-giving and/or regulatory bodies. One is forced to acknowledge that these lists are very incomplete and most Member States did not even bother to respond.

The two fundamental directives 89/48/EEC and 92/51/EEC were followed by:

- 5 directives modifying Annexes C and/or D (Directive 95/43/EC; D.97/38/EC ; D.2000/05/EC; D.2001/19/EC; D.2004/108/EC) amending, adding or removing entries from the list of regulated professions
- one completing Directive relating to people in some craft, industry and commercial activities to enable them work without getting the relevant national qualification for that trade or craft in the host Member State, to avoid discrimination in the delivery of services (D.99/42/EC).

In applying these various directives, each Member

State must provide the Commission with a list of education and training requirements of the professions which they would like to be recognised as specific professions. For each profession, the Member States must give the Commission the documents setting out the requirements in national legislation.

So by successive complementary listings of education and training, an inventory of the professions has been established, which is inevitably incomplete, mainly because it seems (unfortunately) that few of the Member States took the information request seriously. It is worth noting that at no point in this process was the profession of planner mentioned by any Member, except for one reference to R.T.P.I. in an annex to Directive 89/48/EEC.

In addition, the first Articles of Directives 89/48/EEC and 92/51/EEC set out the meaning of terms used in the specific vocabulary of professional recognition. These terms are covered: (a) diploma, (b) certificate, (c) proof of competence, (d) Host member state, (e) regulated profession, (f) regulated professional activity, (g) regulated education and training, (h) professional experience, (i) adaptation period, (j) aptitude test etc.

Among these definitions, *regulated professional activity* should be of particular interest to ECTP. This is the definition from the official document:

- "*regulated professional activity: a professional activity, in so far as the taking up or pursuit of such activity or one of its*

modes of pursuit in a Member State is subject, directly or indirectly by virtue of laws, regulations or administrative provisions, to the possession of a diploma. The following in particular shall constitute a mode of pursuit of a regulated professional activity:

- *pursuit of an activity under a professional title, in so far as the use of such a title is reserved to the holders of a diploma governed by laws, regulations or administrative provisions"...*

Where the first subparagraph does not apply, a professional activity shall be deemed to be a regulated professional activity if it is pursued by the members of an association or organization the purpose of which is, in particular, to promote and maintain a high standard in the professional field concerned and which, to achieve that purpose, is recognized in a special form by a Member State and:

- *awards a diploma to its members, ensures that its members respect the rules of professional conduct which it prescribes, and confers on them the right to use a title or designatory letters, or to benefit from a status corresponding to that diploma.*

Note that between the first and the second directive, the word diploma was replaced by "evidence of education and training". The definition of *regulated professional activity* had clearly moved on by the time Directive 2001/19/EC was drafted. In fact under Section 1, Article 1 of this Directive, the definition of

regulated profession incorporates an obligation to take into consideration experience acquired after obtaining a diploma when scrutinising a request for recognition, and admits the possibility of regulated education and training. Such education and training must be specific to the practice of a particular profession, must consist of post-secondary education study lasting at least three years. That same Directive introduces the notion of professions for which diplomas may benefit from automatic recognition. These professions are regulated by Sectoral Directives e.g. the one for Architects. Before Directive 2001/19/EC two intermediate Directives helped to avoid certain problems of recognition. Directive 1999/42/EC of 7 June 1999 brought in a mechanism for recognition of diplomas for professional activities covered in liberalisation directives and it was envisaged that there would be a regular report on implementation. Then on 14 May 2001, Directive 2001/19/EC brought in the notion of "Sectoral Directives", with transitional measures for certain health professionals and architects. We can see at this stage of the process that only the professions with a sectoral directive were clearly defined and the framework for their operation fully organised. For the other professions, notably planners, the "General system of recognition of diplomas" could not be seen as a system of automatic recognition of qualifications, especially since the definition of "town planner" had no official visibility.

The system of "sectoral directives"

Twelve sectoral directives have been adopted. They cover in particular certain health professions, veterinary surgeons, pharmacists and architects. Since the profession of planner does not have this status, we will not pursue this notion here.

That said, it might be worth knowing why the profession of architect was covered by this system, particularly since one of the main arguments invoked to justify the need for a specific directive was that: *"architecture, the quality of buildings, the way they blend in with their surroundings, respect for the natural and urban environment and the collective and individual cultural heritage are matters of public concern"*.

It continues that architects are able to *"understand and give practical expression to the needs of individuals, social groups and communities as regards spatial planning, the design, organization and construction of buildings, the conservation and enhancement of the architectural heritage and preservation of the natural balance"*

That definition leads to two reflections:

- whether the profession of planner is a matter of public concern,
- whether architects can exercise the prerogatives of planners.

Planners are conspicuous by their absence: they are not mentioned in any of the directives adopted so far, with the exception of the reference to Royal

Town Planners Institute. We should be glad that in the course of defending their own interests they ensured that our profession was mentioned at least once. It is regrettable that simple recognition of public interest demonstrated by the practice of the planning profession and its specific character were not put forward as convincing arguments for a sectoral directive for planners.

II Reports on the application of the general system of recognition of diplomas in higher education

Two reports have been published by the European Commission aimed at a phased evaluation of the application of the Directives mentioned above and the General System of recognition of the professions.

23 July 1996, Report COM (1996) 46 under Article 13 of Directive 89/48/EEC.
3 February 2000, Report COM (2000) 178, under Article 18 of Directive 92/51/EEC.

These reports allow us to assess the situation so far, to draw conclusions as to any modifications to the present system which might be necessary, and perhaps to submit proposals intended to improve the existing regulations to facilitate free movement of professionals in the EU and uphold the right of establishment and the freedom to offer services as envisaged by the Directives.

The main conclusion of these reports was that the present arrangements are complex and difficult to

administer. So it was agreed (in mid-2001) to embark on a wide consultation of Member States with a view to simplifying the regulations and defining the future European system of recognition of professional qualifications.

III The future system of recognition of professional qualifications

On 2 July 2001, DG Internal Market of the Commission started an open consultation on the future European system of recognition.

On 7 March 2002, the Commission proposed to the Council and the European Parliament:

- consolidation measures applying to the existing directives regarding recognition of professional qualifications,
 - simplification of the existing regulations, management of the system of recognition,
 - subsidiary application of a general approach to some remaining situations not covered by the "General System" of recognition or the rules on automatic recognition under the "Sectoral" directives.
- The draft introduced the notion of "common platforms" managed by the professions and intended to make it easier for there to be more automatic recognition of professional qualifications within the framework of the general arrangement.
- On 12 February 2004, the European Parliament approved the draft directive, indicating acceptance of simpler approach.
 - On 20 April 2004, the proposal was modified by

European Parliament and the Council.

- On 11 May 2005, the Directive was passed by European Parliament with some amendments to the Common Position of the Council.

- On 6 June 2005, the Council adopted the Directive and opened the consultation for constituting the Common Platforms, along with the requirement on Member States to integrate the arrangements into the relevant national legislation.

The planning profession must now seize the chance to obtain (as a minimum) recognition of the distinctiveness of the profession. ECTP must be at the forefront here, taking on the task of constituting and administering the common platform for planners. It is not beyond the bounds of possibility that ECTP could set itself the ambitious task of using the Platform to demonstrate that all-important "evidence of public concern" of the profession of planner at the same time as its distinctive characteristics: two necessary and sufficient criteria for the creation of a Sectoral directive.

From the text of the Directives we can take among other things these basic elements which would be useful for our reflections on the profession of planner:

- Article 11: this article sets out 5 levels of qualification which could be envisaged. Level 5 corresponds to a diploma demonstrating successful completion of a course of post-secondary education of more than four years. It is the highest

level envisaged. We must obtain Level 5 for planners.

- Article 15: this allows for common platforms for all Member States. Such a platform must "facilitate the mutual recognition of professional qualifications. European professional associations ... which represent a profession, can communicate to the Commission the common platforms which they establish at European level. "Common platform" is understood to be a set of criteria for professional qualifications which attest to a sufficient adequate level of competence for the pursuit of a given profession and on the basis of which those associations accredit the qualifications obtained in Member States."

In this context ECTP must put forward its own platform, which will be rigorous and taken all the more seriously because it arises out of wide and indisputable representation of the profession in every Member State.

ECTP must whole-heartedly adopt its chosen role of representing the profession at European level and promoting and raising the profile of the profession.

Presentato all'incontro di Bled (Slovenia), 18 novembre 2005.

INU
Lombardia

Seminario

"Il problema della casa oggi"



"La torre di Babele"

elaborazione digitale su tela di Milena Barberis

*Giovedì 05 ottobre 2006
Centro Congressi Stelline
Sala Bramante
Milano, C.so Magenta, 61*

INU Istituto Nazionale di Urbanistica
sezione Lombardia
via Monviso, 10 - 20154 Milano Italy
tel +39 02.33605130
e-mail: lombardia@inu.it - www.inu.it



ASSOCIAZIONE NAZIONALE URBANISTI PIANIFICATORI TERRITORIALI E AMBIENTALI

Membro effettivo del Consiglio Europeo degli Urbanisti
www.urbanisti.it

6° Premio europeo di Pianificazione urbana e regionale

Enrico Fontanari

Consiglio Europeo degli Urbanisti - Siviglia 2006
Tra le diverse manifestazioni che a livello europeo si svolgono con l'intento di identificare e premiare i lavori meritevoli nel campo della pianificazione e progettazione urbanistica, il Premio Europeo di Pianificazione Urbana e Regionale organizzato dal Consiglio europeo degli urbanisti ha ormai assunto un grande rilievo¹. Il Premio ha come obiettivo la segnalazione delle *best practices* realizzate, in diversi settori della pianificazione urbana e regionale, nei paesi membri del Ceu². La competizione si articola in due fasi: la prima fase si svolge a livello nazionale, le associazioni di ciascun paese selezionano i candidati da inviare al premio³; nella seconda fase, una giuria internazionale sceglie tra i candidati proposti quelli da premiare o da segnalare in base a diverse categorie. Possono inviare i lavori urbanistici, realizzati con forze

proprie o con il supporto di professionisti esterni, le pubbliche amministrazioni di diverse entità territoriali (dal comune alla regione). Vengono inviati i piani o progetti urbanistici che sono in grado di:

- mostrare, al pubblico ma in particolare al mondo professionale, pratiche di pianificazione e di sviluppo innovative e in grado di migliorare effettivamente, da un punto di vista sociale, economico e ambientale, la qualità di vita dei cittadini europei;
- promuovere una *vision* delle future città europee che risponda ai criteri elencati nella "Nuova Carta di Atene", in grado di favorire la creazione di condizioni che permettano uno sviluppo urbano sostenibile;
- rappresentare la diversità e l'ampiezza degli obiettivi e delle azioni della pianificazione contemporanea in diversi campi: riqualificazione di aree urbane e non, gestione economica, culturale e ricreativa della città, gestione del traffico e dei trasporti, così come promozione della solidarietà e coesione economica e sociale e della costruzione di identità culturale;
- dimostrare i vantaggi del processo di pianificazione partecipata, evidenziando

sinergie e convenienze della concertazione tra i diversi attori;

- illustrare il valore crescente del concetto di "*territorial cohesion*" e mostrare *best practice* nel campo della pianificazione "transfrontaliera".

Dopo un lungo lavoro di selezione iniziato nel 2005, nel corso della primavera di quest'anno si è conclusa la sesta edizione del Premio, che ha visto la partecipazione di numerosi paesi europei, ivi inclusi alcuni paesi che solo recentemente sono entrati a far parte dell'Unione Europea. La giuria⁴ si è riunita a Siviglia per esaminare i piani selezionati (in tutto 35 in rappresentanza di 13 nazioni). Va sottolineato come alcuni paesi, che pure hanno partecipato alla prima fase di selezione, non hanno ritenuto opportuno inviare alcun piano o progetto urbanistico, non riscontrando nei piani sottoposti al loro esame quegli elementi di eccezionalità e rappresentatività tali da permettere di considerarli come un buon modello da generalizzare.

Dopo un processo di selezione progressiva, i vincitori e i progetti segnalati o menzionati (che verranno comunicati a novembre a Siviglia) sono stati scelti sulla base dei seguenti criteri:

- applicazione dei principi dello sviluppo sostenibile, in tutti gli aspetti ambientali, economici e sociali;
- originalità e innovazione del processo di realizzazione;
- alta qualità del lavoro professionale di progettazione, sviluppo e applicazione di concetti e tecniche di pianificazione;
- la validità del piano in quanto modello riproducibile e come riferimento per futuri piani;
- il ruolo significativo e il

valore aggiunto apportato dal pianificatore all'avvio e al coordinamento del processo di pianificazione;

- il livello e il successo della partecipazione comunitaria;
- il livello e i benefici dell'integrazione interdisciplinare nel processo di pianificazione.

Per quanto concerne la partecipazione italiana, (sei casi), va segnalato come, accanto ad alcuni fattori positivi, siano emersi in particolare due aspetti negativi. Da un lato la eccessiva autoreferenzialità di gran parte dei piani selezionati (tutti di livello comunale), che venivano presentati dai diversi enti proponenti come un grande esito nell'applicazione di principi e indicazioni delle nuove Lur. Una volta messi a confronto con la realtà europea, questi piani apparivano esempi di ordinaria applicazione di principi ormai considerati standard a livello europeo, senza che emergessero elementi di particolare eccezionalità (*outstanding*) o significatività, tali da giustificare un primato. Dall'altra, erano assenti esempi di *pianificazione di area vasta*, proprio il livello di pianificazione che invece, a giudizio unanime della giuria, ha rappresentato una delle sorprese positive del Premio, con piani che contenevano diversi elementi di innovazione e di eccezionalità.

Note

1. Il premio, interamente organizzato dal Consiglio Europeo degli Urbanisti, si svolge regolarmente dal 1990-1991.
2. Il Ceu è composto da 23 associazioni in rappresentanza di 21 stati europei; l'Italia è rappresentata dall'Assurbanisti e dall'Inu.
3. A volte organizzando premiazioni nazionali che servono come meccanismo di selezione.
4. La giuria era composta da: Rachel Kenny (Irlanda, presidente), Maciej Chojnacki (Polonia), Enrico Fontanari (Italia), Georges Phedonos (Cipro), Joris Scheers (Belgio).



ASSOCIAZIONE NAZIONALE URBANISTI PIANIFICATORI TERRITORIALI E AMBIENTALI

Membro effettivo del Consiglio Europeo degli Urbanisti
www.urbanisti.it

Riflessioni sulla classe di laurea in Scienze della pianificazione

Domenico Patassini, Gino Cesare Mauro

L'ultimo decennio è stato interessato da profondi e significativi mutamenti nei settori della formazione universitaria, delle professioni, della ricerca scientifica e tecnologica, determinando, conseguentemente, una nuova "architettura" della formazione all'interno delle Università italiane e dell'esercizio di talune professioni. Un processo ancora in corso che vede, oggi, una rideterminazione delle *classi di laurea triennali e magistrali*, che sancisce modifiche ed accorpamenti, con l'obiettivo di razionalizzare i percorsi formativi e renderli sempre più aderenti al mondo del lavoro.

A questo punto risulta quanto mai opportuno e necessario fare alcune considerazioni richiamando l'attenzione di fronte ad un duplice cambiamento, da un lato i mutamenti riferibili alla didattica, dall'altro quelli relativi all'ordinamento professionale, in particolare in riferimento alla pianificazione e progettazione territoriale, urbanistica e ambientale.

La consapevolezza che lo sviluppo del territorio e la tutela dell'ambiente costituiscono una delle più importanti sfide di questo momento storico, determina la necessità di formare tipologie professionali nuove, trasversali rispetto ai tradizionali percorsi formativi, capaci di gestire i delicati processi di trasformazione del territorio e vivacemente sensibilizzate alle logiche in atto.

Con la riforma universitaria che individua due livelli formativi, il cosiddetto 3+2, (oltre ai dottorati di ricerca e ai master), vengono introdotte la classe di laurea triennale in *Urbanistica e Scienze della Pianificazione territoriale* (classe 7, oggi L21) e quella specialistica in *Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale* (classe 54S, oggi LM48) consentendo, con successivo provvedimento legislativo (Dpr 328/2001), l'iscrizione ai rispettivi albi professionali, portando a compimento un lungo percorso di riconoscimento professionale della figura dell'urbanista e del

pianificatore territoriale e ambientale.

Dovendo circoscrivere il campo di interesse alla classe di laurea in *Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale* - L 21 - già classe 7, è utile ribadire che gli obiettivi formativi qualificanti si riferiscono alle conoscenze di base per analizzare i processi di trasformazione della città e del territorio; alle competenze teoriche e pratiche per l'analisi delle forme e delle relazioni funzionali dell'ambiente fisico e dei suoi processi evolutivi; alle conoscenze di base relative alla pianificazione e progettazione urbanistica, territoriale, ambientale; alla capacità di analizzare il monitoraggio e la gestione di progetti complessi e di programmi di opere pubbliche; alle conoscenze di base per valutare gli effetti delle azioni di pianificazione sul contesto insediativo, ambientale, paesaggistico, sociale ed economico; alla capacità di utilizzare efficacemente, almeno una lingua dell'Unione Europea, oltre all'italiano, nell'ambito specifico di competenza e per lo scambio di informazioni generali.

La normativa in vigore consente ai laureati della classe 7 oggi L21, l'accesso, previo superamento dell'apposito Esame di Stato, a diversi albi professionali [ordine dei dottori agronomi e dottori forestali (settore agronomo e forestale, sezione B); ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori (settore pianificazione, sezione B); agrotecnico; geometra; perito agrario; perito industriale (sezione edilizia)].

In considerazione di ciò, gli ulteriori obiettivi specifici

della classe, sono costituiti dalla formazione nei settori tipici e qualificanti della pianificazione territoriale, urbanistica, ambientale e del paesaggio, della topografia e cartografia, ma anche in quelli economico-estimativi, del diritto urbanistico e delle opere pubbliche, in modo da formare una professionalità in grado di affrontare le problematiche di interesse dal punto di vista non solo puramente tecnico, ma anche multidisciplinare. Tali obiettivi possono essere esplicitati nell'acquisizione di:

- una adeguata preparazione culturale scientifica di base;
- una buona preparazione interdisciplinare di base sulle tematiche urbanistiche, paesaggistiche, ambientali, cartografiche e topografiche;
- un'adeguata preparazione culturale economica e giuridica di base;
- un'adeguata preparazione nel campo delle tecnologie informatiche nel campo territoriale e ambientale;
- un'adeguata preparazione ingegneristica di base nel campo delle opere edilizie, con riferimento agli aspetti costruttivi, strutturali ed architettonici;
- un'adeguata preparazione di base nel campo delle costruzioni stradali ed idrauliche;
- conoscenza di alcuni aspetti di economia applicata (urbana, regionale, del turismo, etc) e dell'estimo rurale ed edilizio;
- conoscenza di alcuni profili dell'ordinamento giuridico nel campo privatistico, amministrativistico e penalistico in urbanistica, in edilizia ed in tematiche ambientali ed agrarie, e della conseguente capacità di applicare concretamente la relati-

va specifica normativa indispensabile nell'esercizio della professione.

Questa prospettiva determina la necessità di tendere verso una nuova cultura della progettazione, basata sull'acquisizione di competenze specifiche che, unitamente a quelle tradizionalmente intese, consenta di avere una compiuta conoscenza dei processi di controllo e di trasformazione del territorio e del suo governo. Il tutto in un'ottica di sviluppo basato sul coinvolgimento delle società locali, sulla determinazione dei reali bisogni e aspirazioni che dal territorio emergono, allargando l'orizzonte in direzione di settori scientifici e professionali affini.

Sisifo e i pianificatori territoriali/urbanisti

Beppe Vitale,
Giuseppe De Luca

La rivisitazione del preesistente ordine monoprofessionale degli architetti avvenuta con il Dpr 328/01 ha significato, nel panorama ordinistico italiano, una vera e propria modernizzazione non solo lessicale (come qualcuno aveva inizialmente creduto o voluto credere), ma sostanziale. Essa, infatti, ha inciso nella "demografia" professionale, in quanto ha segnato la nascita del primo ordine interprofessionale, pariteticamente rappresentativo, di architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori.

Quel provvedimento – seppur di natura regolamentare – non ha fatto parte di un processo lineare, ma è stato determinato da una serie di costanti pronunce giurisprudenziali, sia del giudice amministrativo che di quello ordinario, dall'indagine antitrust sugli ordini professionali, che rappresentò la prima vera e propria denuncia di dominanti impegnate posizioni solamente a porre paletti ostativi alle attività professionali fino a quel tempo non tipizzate all'interno di alcun ordine professionale e quindi esercitabili non solo da chi fino ad allora le aveva praticate, ma a maggior ragione dagli urbanisti *che ancorché non monopolisti, posseggono la più vicina competenza tecnica e la maggiore esperienza in materia, in modo da garantire il soddisfacimento dell'interesse pubblico generale ad una pianificazione adeguata sotto il profilo tec-*

nico (C.d.S., Sez. IV, n. 1087/1996).

Non ultimo per importanza, ma solo per ragioni temporali, il costante richiamo delle autorità comunitarie al rispetto dei principi di liberalizzazione e concorrenza nell'offerta dei servizi professionali, anche di quelli aventi rilevanza pubblica, egregiamente compendiato nella Relazione *sulla concorrenza nei servizi professionali* del febbraio 2004 COM(2004) 83 dell'allora commissario Mario Monti. Il fattore sostanziale della svolta regolamentare al pieno riconoscimento dei pianificatori territoriali/urbanisti è rappresentato dal superamento del vecchio ordinamento degli studi universitari basato sulle facoltà ed i corsi di laurea a cui succede il modello del cosiddetto 3+2, che riconosce piena dignità scientifica rispettivamente alla Classe di laurea 7 (*Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale*) e di laurea specialistica 54/S (*Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale*). È stato un traguardo notevole a cui tutta l'Assurbanisti, e parte del mondo accademico, ha profuso impegno ed attenzione nel contribuire a delineare i campi formativi caratterizzanti e tipizzanti del laureato in urbanistica. Ciò ha rappresentato naturalmente il quadro di riferimento per delineare in perfetta coerenza con gli obiettivi formativi i campi di intervento professionale, sinteticamente trasfusi nell'articolato di interesse specifico del Dpr 328/01. Tutto dovrebbe volgere al meglio, da questo momento per i pianificatori/urbanisti.

Ma non è così perché parte della cultura professionale, facente capo ai vecchi Ordini professionali, cercano permanentemente di far arretrare e confondere il quadro normativo, approfittando, forse, del disinteresse e della distrazione della burocrazia ministeriale. Un solo esempio vale a chiarire tutto: nella prima proposta di revisione del regolamento per gli esami di Stato approvato dal Consiglio dei Ministri nel marzo 2006 (ed ancor oggi non pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*), per sostenere l'esame di stato per l'esercizio della professione di pianificatore territoriale/urbanista, incredibilmente, solo in via subordinata era necessario possedere la laurea della classe 54/S. Versione immediatamente modificata solo dopo l'appello dell'Assurbanisti presso il Presidente della Repubblica per evitare disparità di trattamento, nella formazione e nella professione, in violazione delle regole costituzionali della piena parità nella vita sociale, culturale, economica e professionale.

Le stesse "anomalie" si riscontrano adesso nello schema di Decreto ministeriale che modifica ulteriormente le Classi dei Corsi di studio universitarie. La modifica ha riguardato non solo la numerazione delle classi, ma anche la loro titolazione e contenuto disciplinare: la laurea triennale n. 7 è diventata Laurea n. 21 con questo nuovo titolo *Scienze della pianificazione, urbanistica, paesaggistica ed ambientale*; mentre la laurea specialistica 54/s è diventata la Laurea Magistrale LM-48, mantenendo lo stesso titolo di prima, *Pianificazione territoriale, urbanistica e*

ambientale.

Le novità, tuttavia, non sono solo nella diversa distribuzione delle materie caratterizzanti (di cui parleremo in un prossimo numero), quanto anche nella declaratoria contenente gli obiettivi formativi qualificanti della classe, che sembra creare una paradossale subordinazione professionale dei pianificatori territoriali/urbanisti rispetto ad altre professioni tecniche sia consolidate (come quella degli architetti), che di recente istituzione (come quella dei paesaggisti) allorché prevede, grossolanamente, solo per questi ultimi lo svolgimento di funzioni di "elevata responsabilità e coordinamento" in seno alle istituzioni ed enti pubblici. E' evidente che si tratta di un maldestro tentativo di ridimensionare una figura professionale che ha, invece, acquisito autonomia rappresentativa professionale caratterizzandosi sempre più come presenza di eccellenza formativa, che ha saputo creare ulteriore valore aggiunto dall'originario disegno del *cursus studiorum* concepito da Giovanni Astengo.

Per questo motivo è stato immediatamente interessato sia il Ministro dell'Università e della Ricerca che gli organi tecnici e consultivi dello stesso ministero e le commissioni di Camera e Senato per colmare tale manchevolezza che altri (e sono tanti e ben strutturati) avrebbero preso come documento di indirizzo generale, per dare una involuzione di controtendenza alla naturale espansione dell'offerta formativa e professionale che, relativamente ai corsi di laurea afferenti la pianificazione territoriale urbanistica

e ambientale, crea figure professionali capaci ad intervenire nella pianificazione territoriale e urbanistica; in quella che la cultura di derivazione anglosassone definisce *urban and regional planning*, col solo campo di intervento comune agli architetti rappresentato dall'*urban design*.

L'iniziativa dell'Assurbanisti ha trovato immediata eco presso le sedi dei percorsi formativi delle Facoltà di Architettura. Ha iniziato a prendere posizione la sede di Empoli dell'Università di Firenze, per poi estendersi alle sedi di Venezia-IUAV, Reggio Calabria, Roma 1, Milano e Torino Politecnico, Palermo e Napoli.

Tutte hanno inviato una protesta agli organi ministeriali e parlamentari. Questo il tenore della presa di posizione comune. In riferimento allo Schema di cui all'oggetto, il Consiglio di Corso di Laurea, prendendo in considerazione la declaratoria degli obiettivi formativi qualificanti il laureato della classe LM-48, ha evidenziato una manchevolezza nella figura del laureato magistrale che, qualora permanga, potrebbe generare involontarie confusioni e diversità di trattamento nell'esercizio della libera professione e nell'attività pubblica.

Si chiede perciò la seguente integrazione:

"Gli ambiti di attività tipici del laureato magistrale sono costituiti dalla libera professione e da attività e *funzioni di elevata responsabilità (quali il coordinamento e la direzione di gruppi interdisciplinari nel governo del territorio e nella pianificazione territoriale e urbanistica)*, in istituzioni, enti pubblici, privati e

del terzo settore operanti per le trasformazioni e il governo della città, del territorio e dell'ambiente".

Dicitura simile è già presente nelle declaratorie delle Lauree Magistrali LM-3 *Architettura del Paesaggio* e LM-4 *Architettura e Ingegneria Edile-Architettura*; la sua assenza nella declaratoria della LM-48 *Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale* potrebbe generare ingiuste differenziazioni e diversità di trattamento in figure professionali che trattano attività simili.

Il Governo del territorio e la pianificazione territoriale e urbanistica (cuore di riferimento della LM-48) appartengono alla sfera degli interessi pubblici generali, per questo i Corsi di Laurea che preparano laureati magistrali della Classe 48, così come della precedente Classe specialistica 54/s e dei precedenti Corsi di Laurea in Urbanistica e in Pianificazione territoriale e urbanistica, si preoccupano di formare figure professionali altamente sensibili e qualificate per il bene comune e con elevata responsabilità per i fatti, le politiche e gli strumenti ordinativi e regolativi per il governo del territorio e della città".

Per concludere questo breve resoconto, va anche detto che il carattere esclusivamente pubblicistico dell'urbanistica contenuto nella pur sempre vigente legge fondamentale del 1942 o in quello che oggi si definisce governo del territorio, (Titolo V della Costituzione) come declinato nelle varie leggi regionali, fa scaturire direttamente alla prestazione professionale esercitata dai Pianificatori

territoriali/Urbanisti *il carattere di interesse generale*, recentemente ribadito dalla stessa Corte dei Conti in una pronuncia della 2^a Sez. Giurisdizionale Centrale (n. 109 del 2005), per cui le agende del ministro dell'Università e della Ricerca e del Ministro della Giustizia dovrebbero forse porsi il nodo dell'opportunità di creare un autonomo Ordine professionale degli Urbanisti/Pianificatori, che accanto al compito prioritario di qualificazione e certificazione permanente della professione abbia quello di rappresentarne le esigenze; e nelle more, ridefinire le regole elettive dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori per garantire la presenza di tutte le categorie professionali come esigenza di effettiva democrazia partecipativa e rappresentativa nelle relazioni esterne ed interne.



ASSOCIAZIONE NAZIONALE URBANISTI PIANIFICATORI TERRITORIALI E AMBIENTALI

Membro effettivo del Consiglio Europeo degli Urbanisti
www.urbanisti.it

Un'italiana alla presidenza del Ceu per il biennio 2008-2009

Virna Bussadori

Venerdì 17 novembre 2006 è una data che non dimenticherò. Non perché io sia superstiziosa, ma poiché in quella data sono stata eletta con voto unanime quale prossimo Presidente del *Consiglio europeo degli urbanisti (Ceue/Ectp)* dall'Assemblea Generale svoltasi a Siviglia.

A dieci anni dall'inizio della mia attività all'interno del Ceue/Ectp per conto dell'Assurbanisti ed a sei anni dalla mia elezione come membro del Comitato Esecutivo (ExCo) è arrivata l'elezione a prossimo presidente. L'elezione non ha tuttavia effetto immediato sull'inizio della mia nuova carica poiché il regolamento Ceue/Ectp stabilisce che ogni presidente sia eletto con un anno di anticipo (President Elect) rispetto al biennio di presidenza, così da poter affiancare il presidente uscente per almeno 12 mesi e garantire un corretto passaggio di competenze. Solo al termine di quest'anno assumerò dun-

que il ruolo a tutti gli effetti per i successivi due anni e lo manterrò ancora per un terzo come "Past President", coadiuvando l'eventuale nuovo presidente.

Considerando dunque l'intero periodo come President Elect, presidente effettivo e Past President, l'incarico dura complessivamente 4 anni, sempre che non si sia eletti per un secondo mandato consecutivo, eventualità alla quale sicuramente ora non penso.

Non è la prima volta che l'Italia esprime un presidente. Già nel 1998 un membro dell'Assurb, Alberto Cagnato, aveva ricoperto questo importante incarico, tuttavia allora di durata annuale e con nomina a rotazione tra i membri del Ceue.

Come detto, la mia elezione avviene dopo 10 anni di servizio, di cui gli ultimi 6 come Tesoriere, fornendo una collaborazione continua che i delegati di 16 diverse nazioni presenti a Siviglia hanno riconosciuto

con voto unanime. Questa nomina non ha solo un valore per l'Assurb, che io da sempre rappresento all'interno del Ceue, ma dev'essere intesa come espressione della professione di pianificatore in Italia e dell'intera comunità che svolge l'attività nella libera professione, in ambito amministrativo e in ambito accademico. L'Italia gode, tra l'altro, di una doppia rappresentanza all'interno del Ceue grazie alla contemporanea presenza dell'Assurb e dell'Inu (i cui delegati non erano tuttavia presenti a Siviglia).

Questo nuovo incarico mi consentirà dunque di rinsaldare ancor più il già ottimo rapporto di collaborazione tra queste due associazioni affinché gli urbanisti italiani siano realmente ed attivamente rappresentati a livello europeo.

L'elezione a presidente avviene ovviamente anche sulla base di una "lettera di intenti" con la quale ogni candidato s'impegna a presentare il proprio programma di azione.

Tra i punti fondamentali del mio programma quelli che intendo perseguire sono i seguenti:

1) il riconoscimento delle qualifiche professionali dei pianificatori a livello europeo attraverso la creazione di una "platform", così come stabilito dall'art. 15 della recente direttiva europea (1) che ha inteso raggruppare 15 direttive settoriali sulle professioni regolamentate escludendo tuttavia la professione del "pianificatore".

La Commissione europea

con questa nuova direttiva ha voluto facilitare il riconoscimento delle professioni già regolamentate, tuttavia - seppure richiesto più volte ufficialmente alla Ce - la figura del pianificatore non ha trovato espressione diretta all'interno della nuova direttiva in quanto non precedentemente regolata da altre direttive. Nonostante ciò le autorità di Bruxelles hanno consigliato di ricorrere all'applicazione dell'art. 15 della medesima direttiva, che prevede la possibilità di istituire una piattaforma per il riconoscimento e la certificazione a livello europeo di tutte quelle professioni regolamentate dagli Stati Membri, ma non direttamente incluse nella nuova direttiva. Il Ceue da un paio di anni si è attivato in tal senso, grazie soprattutto all'impulso in questa direzione fornito proprio dall'Assurb e che io intendo portare a termine.

2) Il rafforzamento del ruolo del Ceue come referente europeo per i pianificatori e la pianificazione è il mio secondo obiettivo. In tal senso intendo rafforzare l'immagine come punto di riferimento principale a livello europeo nelle questioni afferenti lo sviluppo territoriale, la pianificazione e la coesione. Non bisogna dimenticare, infatti, che la Commissione europea non ha competenze dirette in materia di pianificazione; tuttavia una serie di programmi e di direttive settoriali hanno forti ricadute in materia di assetto e governo del territorio, mentre a livello nazionale la pianificazione è sempre più

competenza regionale. Il Ceu deve in tal senso funzionare da riferimento europeo sia per le amministrazioni locali e regionali sia per quelle comunitarie fornendo consulenza e collaborando con istituzioni ed altre associazioni. L'attuale presidenza ha già predisposto una strategia di azione che prevede tra l'altro la collaborazione (già attivata) con la Commissione europea, il Consiglio d'Europa (2) ed Espo (3), ma anche con l'Aesop (4) e l'ISoCaRP(5) per citarne solo alcuni. In questo senso si sta già lavorando ad una definizione delle implicazioni a livello regionale dell'agenda di Göteborg e di quella di Lisbona, ed in particolare delle implicazioni degli obiettivi di coesione con particolare attenzione alla coesione territoriale. Il ruolo di referente europeo sulla pianificazione deve tuttavia funzionare a doppio senso, ovvero non solo nei confronti delle amministrazioni locali o europee, ma anche e soprattutto nei confronti degli associati, cioè dei membri delle singole associazioni facenti parte del Ceu. Sono a tutt'oggi circa 30.000 gli urbanisti rappresentati dal Ceu e verso questi professionisti si devono in futuro concentrare azioni specifiche. Progetti in tal senso sono già predisposti, altri in fase di definizione. Il Ceu fornisce infatti già ora una serie di servizi ai soci organizzando annualmente conferenze, predisponendo testi disponibili sul sito internet, organizzando ogni due anni un *Concorso Europeo di Pianificazione*

per premiare i migliori esempi di pianificazione urbana e regionale, ma soprattutto per fornire esempi di pratiche eccellenti che possano essere d'ausilio ad altri urbanisti, e collaborando per l'organizzazione della Biennale delle Città e dei Pianificatori europei. Tutte queste azioni dovranno continuare anche in futuro; a queste tuttavia intendo aggiungere anche un nuovo servizio di consulenza (advice & expert service) da fornire con i soci ai soci. È chiaro che il Ceu possiede un enorme potenziale di conoscenze e competenze rappresentato dai suoi 30.000 pianificatori e questo potenziale deve essere messo a disposizione di chiunque (amministrazioni locali in particolare) necessiti di consulenza su problemi specifici o per convegni, corsi, ecc.

3) Il terzo ed ultimo obiettivo che ritengo importante è quello del rafforzamento della struttura del Ceu, ovvero sia della sua base associativa, sia del suo segretariato. Attualmente fanno parte del Ceu 25 associazioni in rappresentanza di 23 nazioni europee, alcune delle quali non facenti parte dell'Unione Europea come ad esempio la Turchia, la Repubblica Serba o l'Islanda. La forza del Ceu sta però proprio nell'allargamento della sua base associativa a tutti gli Stati rappresentati nel Consiglio d'Europa o almeno a quelli nei quali è presente un'associazione di pianificatori. Solo con una base associativa più ampia si potranno assicurare introiti maggiori e garanti-

re quindi una struttura organizzativa più funzionale e professionale. Uno dei problemi più gravi in tal senso è l'organizzazione della segreteria, attualmente ben gestita dal Royal Town Planning Institute, ma con base ovviamente nel Regno Unito. In futuro si dovranno concentrare tutti gli sforzi possibili per attivare un proprio segretariato, indipendente dal sostegno di un'associazione in particolare, e che sarà di base a Bruxelles, ove tra l'altro il Ceu ha non solo la sua sede legale, ma dispone già di un ufficio e quindi delle strutture necessarie ad ospitare la segreteria.

Allargare la base associativa a quegli Stati non ancora rappresentati è una priorità per il Ceu non solo da un punto di vista economico, ma soprattutto per fornire consulenza, tutela e sostegno a tutti gli urbanisti europei, così come per rafforzare nel contempo il profilo di una professione, quella del pianificatore, in forte evoluzione e chiamata sempre più a rispondere alle esigenze di una società in bilico tra spinte verso la globalizzazione e ricerca di autonomia e regionalizzazione. Nel 21° secolo il continente europeo sta affrontando enormi trasformazioni economiche e culturali che necessitano di una gestione accurata e consapevole del territorio e quindi dell'azione congiunta di professionisti in grado di tradurre alle diverse scale le sfide per un'Europa sostenibile, competitiva e solidale. La necessità di instaurare un dialogo comune tra i

pianificatori europei e di favorire il reciproco scambio professionale saranno dunque le priorità che guideranno il prossimo biennio di presidenza italiana del Consiglio europeo degli urbanisti.

A tutti i colleghi italiani dell'AssUrb e dell'Inu chiedo dunque impulso e sostegno in tal senso.

Note

1. Direttiva 2005/36/EC sul riconoscimento delle qualifiche professionali.
2. La collaborazione con il Consiglio d'Europa di Strasburgo avviene attraverso la consulenza del Ceu presso il CEMAT (Consiglio delle autorità regionali) sulle questioni attinenti la pianificazione urbana.
3. ESPON - European Spatial Planning Observation Network (www.espon.eu).
4. AESOP - European Association of Schools of Planning.
5. International Society of City and Regional Planners.



ASSOCIAZIONE NAZIONALE URBANISTI PIANIFICATORI TERRITORIALI E AMBIENTALI

Membro effettivo del Consiglio Europeo degli Urbanisti
www.urbanisti.it

L'offerta formativa universitaria in pianificazione territoriale e urbanistica

Daniele Rallo

Il Decreto Ministeriale n. 509 del 1999 ha avviato la nuova riforma universitaria con l'approvazione del *Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei* a firma dell'allora Ministro dell'Università e della Ricerca scientifica Ortensio Zecchino. Il regolamento detta "disposizioni concernenti i criteri generali per l'ordinamento degli studi universitari e determina la tipologia dei titoli di studio rilasciati dalle università" e all'art. 11 fissa i criteri a cui si devono attenere gli atenei nella stesura e approvazione dei propri "regolamenti (o ordinamenti) didattici". L'ordinamento didattico, approvato con Decreto Rettoriale, deve determinare:

- le denominazioni e gli obiettivi formativi dei corsi di studio, indicando le relative classi di appartenenza;
- il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula;

- i crediti assegnati a ciascuna attività formativa,
- le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio.

Tali determinazioni devono essere assunte dalle università "previa consultazione con le organizzazioni rappresentative a livello locale del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni" (comma 4).

La consultazione delle parti sociali, con l'attivazione di un Comitato di indirizzo, rappresenta una importante innovazione procedurale per (ri)definire un processo di ascolto e consultazione con la finalità di raccordare l'offerta formativa alla domanda espressa dal territorio e dalla società civile.

Interrogarsi sulla domanda diventa indispensabile per attivare e produrre una offerta tendenzialmente in linea con le richieste del mondo economico e professionale. E' questo uno stru-

mento utile, ancorché necessario, per avviare un processo di ridefinizione del modello di governance delle facoltà con il coinvolgimento diretto degli attori esterni alla realtà accademica. L'obiettivo deve essere quello di immettere sul mercato laureati "professionalizzati" facilmente inseribili nel mondo del lavoro. In altre parole bisogna interrogarsi assieme al "mondo della produzione, dei servizi e delle professioni" su quanti laureati sono necessari e su quali curricula offrire agli studenti in una fase storica in cui, con l'autonomia di ateneo, l'università si sta sempre di più regionalizzando (con tutti gli aspetti contraddittori che ciò produce).

L'offerta

Per trent'anni i Corsi di laurea in urbanistica attivati nelle Università italiane sono stati essenzialmente solo due: quello "storico" fondato da Giovanni Astengo a Venezia nel 1970 e quello aperto pochi anni dopo a Reggio Calabria (artefice Enrico Costa). Entrambi attivati con decreto ministeriale all'interno delle Facoltà di Architettura. La nascita del Corso di laurea in urbanistica (questa la denominazione originaria) si rese necessaria per la creazione di una nuova figura professionale capace di leggere e progettare i fenomeni territoriali in un periodo in cui si iniziava a discutere di programmazione (con i primi governi di centro-sinistra) e dopo gli eventi catastrofici che avevano colpito il Paese (l'alluvione di Venezia e Firenze, la tragedia del Vajont, lo scacco della valle dei templi di

Agrigento). Nuova figura professionale completamente diversa da quella dell'architetto e dell'ingegnere civile/edile mirata alla realizzazione del manufatto fisico.

Questa situazione di partenza nel mondo universitario italiano rimase sostanzialmente inalterata fino alla metà degli anni Novanta, quando venne attivato un coevo Corso di laurea al Politecnico di Milano (1995) e poi all'Università di Palermo (1999). Ma è solo con i cosiddetti "decreti Zecchino" che l'offerta formativa germoglia in modo significativo.

In cinque anni, con il nuovo regolamento universitario, i corsi di laurea sono proliferati e sono diventati 36 (vedi tabella) tra triennali e quinquennali, sparsi in tutte le regioni. In 8 atenei sono attivi sia i corsi di laurea triennale (Classe 7), sia i corsi di laurea specialistica (Classe 54/S). In 12 atenei sono attivi solo i corsi di laurea triennali, in 2 solo quelli quinquennali (a Venezia ve ne sono 4; due triennali e due quinquennali).

La maggior parte dei corsi sono stati attivati all'interno delle scuole di architettura (20) o legati a queste con le scuole dell'ingegneria (2), dell'ingegneria e della formazione (1), dell'economia (1), della giurisprudenza (1), delle scienze naturali (1). Gli altri seguono percorsi formativi partendo da altre scuole: agraria (3), agraria e scienze naturali (1), economia, ingegneria e scienze naturali (1), scienze e tecnologie applicate (1), giurisprudenza e scienze ambientali (1). A Venezia, unico

Tabella: Offerta formativa in pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale in Italia

<i>Sede</i>	<i>Titolo corso laurea triennale</i>	<i>Titolo corso laurea specialistica</i>
<i>Percorsi formativi nelle scuole di architettura</i>		
Firenze/Empoli	Urbanistica e pianificazione territoriale e ambientale	Pianificazione e progettazione della città e del territorio
IUAV/Venezia	<ul style="list-style-type: none"> • Scienze della pianificazione urbanistica e territoriale • Sistemi informativi territoriali 	<ul style="list-style-type: none"> • Pianificazione della città e del territorio • Pianificazione e politiche per l'ambiente
Milano Politecnico	Urbanistica	Pianificazione urbana e politiche territoriali
Napoli 1	Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale	Pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale
Palermo	Pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale	Pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale
Reggio Calabria	Pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale	Pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale
Roma 1/Bracciano	Progettazione e gestione dell'ambiente	
Roma	Urbanistica e sistemi informativi territoriali	Pianificazione territoriale e ambientale
Sassari/Alghero	Pianificazione territoriale, urbanistica ed ambientale	
Torino Politecnico	Pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale	Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale
<i>Percorsi formativi nelle scuole dell'architettura e dell'ingegneria</i>		
Genova	Tecniche per la pianificazione urbanistica, territoriale e ambientale	
Palermo	Sistemi informativi territoriali	
<i>Percorsi formativi nelle scuole dell'architettura, dell'ingegneria e della formazione</i>		
Trieste/Gorizia	Politica del territorio	
<i>Percorsi formativi nelle scuole dell'architettura e della giurisprudenza</i>		
Camerino	Pianificazione del territorio e dell'ambiente	
<i>Percorsi formativi nelle scuole dell'architettura e dell'economia</i>		
Roma 1	Pianificazione e gestione del territorio e dell'ambiente	Pianificazione e valutazione ambientale, territoriale e urbanistica
<i>Percorsi formativi nelle scuole dell'architettura e delle scienze naturali</i>		
Chieti-Pescara	Tecniche dell'ambiente e del territorio	
<i>Percorsi formativi nelle scuole dell'agraria</i>		
Padova/Legnaro	Tutela e riassetto del territorio	
Sassari		Pianificazione e gestione dell'ambiente e del territorio rurale
Tuscia/Viterbo		Pianificazione del territorio e dell'ambiente rurale
<i>Percorsi formativi nelle scuole dell'agraria e delle scienze naturali</i>		
Catania	Tecnologie e pianificazione per il territorio e l'ambiente	
<i>Percorsi formativi nelle scuole dell'economia, dell'ingegneria e delle scienze naturali</i>		
Calabria/Rende	Scienze Geo-topo-cartografiche, territoriali, estimative ed edilizie	
<i>Percorsi formativi nelle scuole delle scienze e tecnologie applicate</i>		
Telematica Marconi	Scienze Geo-topo-cartografiche, territoriali, estimative ed edilizie	
<i>Percorsi formativi nelle scuole di giurisprudenza e scienze ambientali</i>		
Urbino	Tecnico del territorio	

caso, l'ateneo ha istituito la Facoltà.

Pur rimanendo all'interno delle Classi fissate dal ministero, le denominazioni assunte dai vari corsi sono leggermente diversificate, soprattutto nelle triennali, prospettando percorsi formativi differenziati. La denominazione più ricorrente è quella ministeriale: *Pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale* con le varie declinazioni di Scienze della pianificazione urbanistica e territoriale (Venezia), Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale (Napoli 1), Urbanistica (Milano Politecnico), Pianificazione dell'ambiente e del territorio (Camerino), Pianificazione e gestione del territorio e dell'ambiente (Roma 1).

Le altre privilegiano invece la locuzione delle "tecniche": Tecniche per la pianificazione urbanistica, territoriale e ambientale (Genova), Tecniche dell'ambiente e del territorio (Chieti-Pescara), Tecnologie e pianificazione per il territorio e l'ambiente (Catania), Tecnico del territorio (Urbino).

Altre ancora risentono maggiormente della base di partenza delle scuole diverse dalla architettura: Scienze geo-topo-cartografiche, territoriali, estimative ed edilizie (Calabria/Rende e Telematica Marconi), Tutela e riassetto del territorio (Padova/agraria).

Tre percorsi formativi sono legati ai Sistemi informativi territoriali (Venezia, Palermo, Roma).

Tutte però dovrebbero assegnare il titolo di "pianificatore territoriale junior" che,

con il superamento dell'esame di stato, permettono l'iscrizione all'Albo rinnovato degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, sezione B. Nella classe delle lauree specialistiche (o Magistrali, secondo la più recente titolazione) le denominazioni sono meno variegate: Pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale è sempre presente con l'aggiunta talvolta della locuzione "valutazione" (Roma 1), "gestione" e "ambiente rurale" (Sassari e Viterbo/Tuscia). A Firenze e Venezia è introdotto anche il riferimento alla città: Pianificazione e progettazione della città e del Territorio nella prima, Pianificazione della città e del territorio nella seconda.

Non ancora sono disponibili dati aggiornati sugli iscritti e sui laureati, anche se una stima grossolana può essere fatta. Facendo una media di 50 iscritti al primo anno ne deriva un dato complessivo (triennale e quinquennale assieme) di 1.700 studenti/anno che corrispondono ad una "produzione" di laureati/anno di 1.400 circa (stima 15% di abbandono). Di contro i laureati con il previgente ordinamento (trent'anni) possono essere stimati attorno ai 3.000. Una riflessione sulla quantità e sul recepimento del mercato diventa a questo punto ineludibile.



2nd ANNOUNCEMENT

MAKING PLACES

**7th Biennial
of European Towns
and Town Planners**

21–23 June, 2007
Budapest, Hungary

www.makingplaces.hu



ASSOCIAZIONE NAZIONALE URBANISTI PIANIFICATORI TERRITORIALI E AMBIENTALI

Membro effettivo del Consiglio Europeo degli Urbanisti
www.urbanisti.it

Il MUR accetta le modifiche proposte dell'Assurb per la nuova laurea magistrale

Il Ministero dell'Università e della Ricerca, attraverso il sottosegretario prof. Luciano Modica, ha annunciato con lettera del 21 marzo scorso all'Associazione nazionale degli urbanisti e dei pianificatori territoriali e ambientali l'accettazione dell'integrazione alla declaratoria della nuova classe di laurea magistrale LM 48, che raccoglie le classi di studio in *Pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale* (lettera scaricabile sul sito www.urbanisti.it). Nell'ottobre scorso l'Assurb aveva fatto notare con un appello al Ministro - cui hanno successivamente aderito gli organi gestionali dei Corsi di Laurea attivi nelle sedi di Torino, Milano, Venezia, Firenze, Roma, Napoli, Reggio Calabria e Palermo - una "manchevolezza" negli obiettivi formativi qualificanti riportati nella scheda di accompagnamento al nuovo percorso che *in nuce* avrebbero potuto generare ingiustificate ed illegittime supremazie culturali e formative tra le classi di laurea che afferiscono in qualche maniera al governo del territorio. In

estrema sintesi mentre per la classe delle lauree magistrali in Architettura del paesaggio (LM3) e in Architettura e Ingegneria Edile-Architettura, il percorso formativo formulato, oltre alla libera professione, portava anche a "funzioni di elevata professionalità (..) in istituzioni ed enti pubblici e privati"; la stessa dizione non compariva nella declaratoria della laurea magistrale in Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale. La "manchevolezza" era macroscopica, non perché poteva generare paradossali incongruenze tra lauree che hanno, per molti aspetti, i medesimi sbocchi professionali; quanto perché la pianificazione territoriale urbanistica e ambientale è svolta essenzialmente nell'ambito della pubblica amministrazione o in seno a strutture consorziali di interesse pubblico. Ed è indubbio che sono le lauree più specificatamente indirizzate a ciò che possono garantire la più vicina competenza tecnica e la maggiore esperienza formativa necessaria al soddisfacimento dell'interesse pubblico.

Aumento gli iscritti alle lauree in pianificazione e urbanistica

Giuseppe De Luca

Quasi mille, per la precisione 993 sono stati gli immatricolati nei corsi di laurea della classe di studio n. 7 (Urbanistica e Scienze della pianificazione territoriale e ambientale) nell'anno accademico 2006/07¹. Il dato è tanto significativo se confrontato con il totale degli immatricolati nei corsi laurea della classe di studio n. 4 (Scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile) che nel complesso, nello stesso anno accademico, ammontano a 8.676. Un così elevato peso degli iscritti in urbanistica, il 10,2% del totale degli immatricolati in entrambe le classi di studio, non si era mai verificato. E' possibile trarre da questi dati alcune prime considerazioni sullo stato di attrazione della disciplina e, analizzando la tabella sulla distribuzione degli immatricolati nelle varie sedi, l'evoluzione che questa potrebbe avere nelle macro-aree regionali? L'aumento dell'attrazione verso questo tipo di studi è certamente legato ad una stabilizzazione della figura professionale a seguito della riforma dell'Ordine degli Architetti operata nel 2001², con la sua ridenominazione e quatripartizione delle figure al suo interno, una della quale è quella del "pianificatore territoriale". Questo ha sicuramente aumentato la penetrazione nel mercato del lavoro di questa figura e diminuito sensibilmente le controversie, anche giudiziarie, tra le figure professionali. Al con-

tempo è anche legata al riposizionamento nell'agorà politico-amministrativo della nozione di "governo del territorio" a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione. Tuttavia una spinta fondamentale è stata data da quella politica spontanea dell'accademia che, approfittando della riforma universitaria del 1999, ha "elasticizzato" i percorsi formativi, anche quelli legati all'urbanistica e alla pianificazione del territorio, allontanandoli dall'alveo originario delle scuole di architettura (su questo vedi UI 211). Una spia quest'ultima non solo della continua dilatazione dell'originario significato di urbanistica e di pianificazione territoriale che via via ha finito per inglobare saperi e contenuti dei più diversi; quanto anche dello scarto sempre più evidente tra le pratiche pubbliche di controllo e governo delle trasformazioni fisiche regolate da specifiche leggi che definiscono percorsi applicativi tendenzialmente riconoscibili, che richiedono conoscenze e tecniche appropriate; e la necessità sempre più evidente di figure neo-professionali nuove, esperte sì di "fatti" urbani e territoriali, ma più attente ai saperi contestuali, alle capacità di mettere in atto e sostenere agende di discussione politiche e alla processualità discorsiva e costruttiva dell'agire amministrativo³. In questa forbice sembra

Tab. 1 - Immatricolati al primo anno alla classe di laurea 7 (urbanistica) - tutte le facoltà

Ateneo	Immatricolati
Università della CALABRIA	100
Università degli Studi di CAMERINO	13
Università degli Studi di CATANIA	29
Università degli Studi "G. d'Annunzio" CHIETI-PESCARA	43
Università degli Studi di FIRENZE	36
Università degli Studi di GENOVA	30
Politecnico di MILANO	82
Università degli Studi di NAPOLI "Federico II"	34
Università degli Studi di PADOVA	68
Università degli Studi di PALERMO	87
Università degli Studi "Mediterranea" di REGGIO CALABRIA	30
Università degli Studi di ROMA "La Sapienza"	209
Università Telematica GUGLIELMO MARCONI	47
Università degli Studi di SASSARI	25
Politecnico di TORINO	54
Università degli Studi di TRIESTE	5
Università degli Studi di URBINO "Carlo BO"	21
Università IUAV di VENEZIA	80
Totale	993

Tab. 2 - Immatricolati al primo anno alla classe 4 (architettura e ingegneria) - tutte le facoltà

Ateneo	Immatricolati
Università Politecnica delle MARCHE	163
Politecnico di BARI	280
Università degli Studi della BASILICATA	56
Università degli Studi di BERGAMO	104
Università degli Studi di BOLOGNA	117
Università degli Studi di CAGLIARI	117
Università degli Studi di CAMERINO	145
Università degli Studi di CATANIA	153
Università degli Studi "G. d'Annunzio" CHIETI-PESCARA	211
Libera Università della Sicilia Centrale "KORE" sede Enna	92
Università degli Studi di FIRENZE	373
Università degli Studi di GENOVA	212
Università degli Studi di MESSINA	60
Politecnico di MILANO	1704
Università degli Studi del MOLISE	57
Università degli Studi di NAPOLI "Federico II"	563
Seconda Università degli Studi di NAPOLI	121
Università degli Studi di PADOVA	168
Università degli Studi di PALERMO	188
Università degli Studi di PARMA	233
Università di PISA	174
Università degli Studi "Mediterranea" di REGGIO CALABRIA	470
Università degli Studi di ROMA "La Sapienza"	926
Università degli Studi di ROMA "Tor Vergata"	85
Università degli Studi ROMA TRE	224
Università degli Studi di SASSARI	36
Politecnico di TORINO	827
Università degli Studi di TRIESTE	129
Università degli Studi di UDINE	105
Università IUAV di VENEZIA	583
Totale	8676

muoversi l'offerta formativa nelle università italiane.

Certo pesa anche il numero chiuso nelle Facoltà di Architettura e di Ingegneria Edile-Architettura che dirotta un certo numero di studenti esclusi dalle prove di accesso a "non allontanarsi troppo" dai percorsi formativi che speravano di intraprendere. Ma questo non giustifica il considerevole aumento delle iscrizioni al primo anno che, come facilmente leggibile nella Tab. 1 è legato anche al significativo contributo proveniente dai percorsi formativi diversi dalle scuole dell'architettura e dell'ingegneria, che sfiorano il 30% degli immatricolati⁴.

Se poi passiamo ad una veloce considerazione della distribuzione geografica sia dei corsi che degli immatricolati, è evidente lo spostamento della crescita dalle tradizionali aree storiche della disciplina: l'asse Venezia-Milano per il nord e l'area di Reggio per il sud. A favore di nuove polarità come quella romana; quella della Calabria del nord ed, infine, quella siciliana. Certo stiamo parlando di immatricolati al primo anno della laurea triennale. Non ci sono ancora rilevazioni significative sul numero degli studenti che completano il percorso e quanti di questi poi transitano nella laurea magistrale. Tuttavia una significativa trasformazione sta interessando la disciplina, il suo sapere e, forse, anche la sua riconoscibilità pubblica. Interrogarsi su questi processi, sulle modalità dell'insegnamento e sulle figure nuove che si affacceranno nel mercato del lavoro

diventa una necessità impellente per tutti.

Note

1. I dati sono stati reperiti nel sito del Ministero dell'Università e della ricerca all'indirizzo <http://cercauniversita.cineca.it/>
2. DPR 328/01 recante modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti
3. Su questo tema lo stesso Consiglio europeo degli urbanisti si interroga da ormai un quinquennio, cfr. *La nuova Carta di Atene 2003* - edizione italiana - Alinea, Firenze 2003, parte B2; ma è tradizionalmente presente nella cultura anglosassone da molto tempo. Per l'ultima interessante riflessione si può vedere P. Bradwell, I. Johar, C. Maguire e P. Miner, *Future Planners: Propositions for the next age of planning*, Demos Publications, London 2007.
4. Sono i Corsi offerti nelle sedi di Urbino, Catania, Padova, Trieste, della Calabria e Marconi di Roma.



**ASSOCIAZIONE NAZIONALE URBANISTI
PIANIFICATORI TERRITORIALI E AMBIENTALI**

Membro effettivo del Consiglio Europeo degli Urbanisti
www.urbanisti.it

a cura di Daniela Rallo

**Primo incontro
del Coordinamento nazionale
Corsi di studio
in pianificazione e urbanistica**

Il giorno 8 Giugno 2007 si è tenuto ad Empoli – sede dei corsi di laurea triennale e magistrale in urbanistica e pianificazione territoriale dell'Università di Firenze – un incontro tra i Presidenti, i Direttori, i membri di giunta, e i docenti dei diversi Corsi di Studio delle nuove classi di laurea L21 (Scienze della pianificazione, urbanistica, paesaggistica ed ambientale) e LM48 (Pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale), per istruire in modo condiviso le questioni poste dal progetto di riassetto dei corsi di laurea in attuazione del DM 270/04 e relativi aggiornamenti (vedi UI 210). Il seminario è stato organizzato dalle sedi universitarie di Firenze, Venezia, Roma 1, Milano e Torino, che hanno predisposto un documento di discussione, che pubblichiamo in questo stesso numero. Tra gli invitati anche l'Assurb e l'European Council of Spatial Planning, che hanno presentato due memorie sui nodi del mercato del

lavoro italiano e del riconoscimento del titolo a livello europeo.

Dall'incontro è nata l'idea dar vita ad un *Comitato nazionale dei Corsi di studio in pianificazione e urbanistica* presenti in Italia (22 triennali e 12 magistrali), con il duplice scopo: di costruire una minima base formativa comune che permetta riconoscibilità di percorso e di figura, senza con ciò pregiudicare l'articolazione e i profili di offerta di ciascun Ateneo; di avere specifica e chiara rappresentanza di gruppo nei diversi organi e commissioni di lavoro nazionali.

Il seminario si è chiuso con un Comunicato stampa e l'organizzazione di una agenda di incontri che seguiranno l'iter della riforma degli studi universitari. Nel prossimo numero pubblicheremo la relazione introduttiva al seminario e le prime indicazioni che emergeranno dall'agenda degli incontri. (gdl)

**Per un'agenda comune
nella riorganizzazione degli studi
universitari in pianificazione e
urbanistica**

*Domenico Patassini, Roberto Gambino,
Alberto Magnaghi, Anna Marson*

Le prossime scadenze istituzionali (nazionali e comunitarie) consigliano un momento di riflessione congiunta su progetti scientifico-culturali e assetti dei corsi di studio nelle classi L21 e LM48 (ex 7 e 54s), aperta alla classe di architettura del paesaggio. I riferimenti, brevemente descritti di seguito, consentono di proporre un'agenda comune.

Nuova disciplina delle classi

La discussione sulla nuova disciplina delle classi dei corsi di laurea e di laurea magistrale sembra giunta in dirittura d'arrivo. La Commissione "didattica" della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) ha svolto (a partire da Settembre 2006) un accurato esame dei testi, ora trasmessi per il parere alla Corte dei Conti dal Ministero dell'Università e della Ricerca, e delle questioni legate alla riconsiderazione dell'offerta didattica e formativa in applicazione del DM 270/2004 e dei relativi aggiornamenti. Particolare attenzione è stata prestata ai risvolti istituzionali e di più diretta competenza degli organi centrali di governo degli atenei.

L'esame condotto dalla CRUI è finalizzato all'elaborazione di linee di indirizzo e di interpretazioni condivi-

se ai quali gli atenei possano fare riferimento per consentire la revisione dei corsi di laurea e di laurea magistrale a partire dall'anno accademico 2008/9.

Le principali novità introdotte dai nuovi decreti ministeriali riguardano le modalità istitutive dei corsi di laurea, anche interclasse; i vincoli di classe (differenziazione e integrazione in termini di cfu) e i minimi di copertura con docenti e ricercatori di ruolo; il numero massimo di esami o valutazioni finali di profitto; le possibilità di scelta di attività libere, affini e integrative da parte dello studente e il riconoscimento dei crediti già maturati in caso di trasferimento di conoscenze e abilità acquisite; la previsione per i corsi di laurea magistrale di una pluralità di curricula al fine di favorire l'iscrizione di studenti in possesso di lauree differenti.

Importante è anche il rinvio al sistema di descrittori adottato in sede europea nell'ambito del "processo di Bologna". Questi ultimi informano i requisiti di attivazione dei corsi di studio (in gran parte ancorati alla disponibilità di docenza strutturata per ssd base e caratterizzante per le lauree, caratterizzanti per le lauree magistrali), "misurano" l'efficienza in termini di risorse/risultati, il grado di internazionalizzazione, il

sostegno al territorio. Sulla base degli esiti delle valutazioni periodiche il Ministero procederà agli accreditamenti FFO agli atenei.

Processo di Bologna

Il “processo di Bologna” (avviato nel 1999) è finalizzato alla costruzione dello spazio europeo dell’istruzione superiore (*European Higher Education Area*, EHEA). Nell’incontro svoltosi a Bergen nel 2005 i ministri si sono impegnati a completare entro il 2010 il *National Framework of Qualifications* redatto in una forma che ne consenta l’inserimento nell’*Overarching Framework*.

A tal fine, gli ordinamenti didattici dei corsi che conducono ad ogni titolo di studio dovranno definire gli obiettivi formativi in termini di “risultati di apprendimenti attesi” (*learning outcome*) nel linguaggio dei cosiddetti ‘descrittori di Dublino’¹. Ciò viene richiamato nei decreti che definiscono le classi, sia per le lauree che per le lauree magistrali.

Il gruppo dei “Bologna promoter”, operante in Italia su iniziativa della

Commissione Europea concordata con i governi nazionali, assieme all’Interconferenza della Conferenza dei Presidi e con l’appoggio del Ministero competente, ha avviato un lavoro istruttorio con tavoli analoghi a quelli che hanno elaborato i progetti relativi alle classi². L’obiettivo è fornire agli atenei suggerimenti in merito a interpretazione, definizione operativa e impiego dei ‘descrittori’

corrispondenti alle diverse aree disciplinari.

Agenzia nazionale per la valutazione (Anvur)

Il Consiglio dei Ministri del 4/4/2007 ha approvato lo schema di Dpr per il regolamento dell’Anvur, “valutatore esterno” proposto in legge finanziaria 2007³. Lo schema non si discosta sostanzialmente da quello distribuito nell’incontro del 13/3/2007 e lascia aperti alcuni problemi, come la nomina governativa dei componenti, i poteri ispettivi e sanzionatori, il requisito di terzietà dell’agenzia, le modalità di riconoscimento del “valore” scientifico dei risultati della ricerca, i requisiti di attivazione annuale dei corsi di studio, il rapporto con i nuclei di valutazione interna agli atenei.

Il processo di Bologna (assieme a quello avviato a Lisbona) e l’istituzione della nuova Agenzia produrranno effetti sul “riposizionamento” degli atenei nel panorama italiano e internazionale, sugli ordinamenti di classe, sulla “cultura” della valutazione e l’autonomia “reale”.

Ordinamenti didattici

La pubblicazione delle classi definitive e del decreto di accompagnamento renderà pienamente operativo il DM 270/04. Successivamente, diventerà operativamente possibile (obbligatorio entro l’a.a. 2009/10) procedere al miglioramento dei progetti formativi (come da discussione già avviata in varie sedi) e alla riorganizzazione dei relativi corsi di studio. Sui progetti formativi è urgente attivare una duplice

riflessione, in particolare sui problemi che l’urbanizzazione contemporanea, e più in generale le trasformazioni d’uso del territorio nella crisi dei modelli di sviluppo consolidati, pongono all’urbanistica, alla pianificazione e al governo del territorio, e di conseguenza all’offerta di formazione degli atenei italiani (nel quadro del contesto internazionale).

Nei progetti formativi dei corsi di studio in urbanistica e pianificazione in Italia rimangono tracce e in certi casi convivono diversi programmi scientifico-culturali. In estrema sintesi, e rinviando per approfondimenti ai singoli ordinamenti vigenti, si può notare come vi siano sedi che presentano una forte caratterizzazione (in *policy design* piuttosto che *physical planning*, pianificazione statutaria e identitaria del territorio, pianificazione degli spazi aperti ecc.), altre in cui il formato è ibrido. In ogni caso è in corso, nella maggior parte delle sedi, uno sforzo di integrazione e ricomposizione di linguaggi disciplinari diversi, andando a ridefinire il quadro concettuale e operativo della pianificazione. Il quadro risulta arricchito (ancorché spesso complicato) dalla varietà dei percorsi, dalle loro diverse origini e appartenenze, come di seguito indicato.

Percorsi e appartenenze

La banca dati Mur registra a dicembre 2006 oramai 22 corsi di laurea triennale (classe 7, ora L21) e 12 corsi di laurea specialistica (classe 54/s, ora LM48). Il quadro per facoltà di

appartenenza è il seguente: architettura (9L, 7Ls) architettura e ingegneria (2L) architettura, ingegneria e formazione (1L) architettura e giurisprudenza (1L) architettura e economia (1L, 1Ls) architettura e scienze naturali (1L) agraria (1L, 2Ls) agraria e scienze naturali (1L) scienze e tecnologie applicate (1L) giurisprudenza e scienze ambientali (1L) pianificazione (2 L, 2 Ls).

I corsi nascono in contesti culturali e organizzativi diversi (con specifiche matrici culturali a volte riconducibili a vere e proprie “scuole”) secondo due logiche non sempre connesse: come risultato di interpretazioni nei/dei rispettivi ambiti disciplinari o come aggregazione di ambiti disciplinari diversi⁴. La prima logica cerca di evidenziare il ‘contributo’ che alcune discipline possono offrire alla comprensione dei problemi della città, del territorio, dell’ambiente e del paesaggio e alla definizione di strumenti e strategie di intervento. Si tratta di discipline un tempo ‘incardinate’ nel progetto formativo dei corsi di laurea in urbanistica (quinquennale), in PTU e quindi PTUA (quadriennale), ma che per propria evoluzione e con la spinta autonomistica del Dm 509/99 si sono in parte svincolate da queste origini, offrendo nuove interpretazioni e cercando nuove legittimità. L’offerta formativa in atto

rivela alcune tendenze significative. In sintesi: la scuola di architettura propone (anche se con accentuazioni e coerenza diverse) un profilo di urbanista-pianificatore in alcuni casi più legato alle discipline della facoltà di provenienza, in altri più integrato con discipline di altre facoltà (agraria, ingegneria, scienze naturali ecc.); la scuola di ingegneria affianca al profilo dell'ingegnere edile quello di urbanista/pianificatore jr., limitandosi al primo livello e privilegiando conoscenze e capacità di tipo tecnico (tecnica urbanistica e Sit), rapporti fra progettazione e saperi della costruzione (v. iniziative in merito della facoltà di architettura e ingegneria edile a Pescara). Questa tendenza riconosce, come per la costruzione, che anche per territorio e città è richiesto un dialogo e uno stretto rapporto con l'ingegneria (relazione progetto-engineering); le scuole di agraria pongono al centro dell'attenzione l'ambiente rurale (e i relativi paesaggi) sia al primo livello che al secondo, in una fase di transizione delle politiche di settore (il periodo di programmazione 2007-13 segnerà probabilmente la fine del ciclo dell'agricoltura europea "protetta" e il suo rilancio multifunzionale); una scuola di scienze e tecnologie applicate aggiorna gli approcci alla rappresentazione, alla produzione e gestione dell'informazione territoriale; più occasionali o di 'nicchia' sembrano altre aggregazioni (come a Trieste/Gorizia e Urbino);

i progetti formativi limitati alle lauree triennali sono prevalentemente di indirizzo 'tecnico' professionalizzante; il ciclo completo (3 e 2) segnala qualche difficoltà nella gestione operativa (per contenuti e assetti) dei binomi "professionalizzazione-specializzazione", "base-avanzato".

Il panorama italiano dell'offerta formativa delinea pertanto una pluralità di figure con profilo più o meno specifico. Questi profili si precisano con l'evolversi di una pluralità di pratiche accolte con qualche difficoltà dagli ordini professionali⁵.

Questa evoluzione complessiva dei profili e delle pratiche avviene con una certa rapidità e mette alla prova gli impianti disciplinari tradizionali in tutti i settori afferenti. Laddove le discipline aderiscono all'evoluzione, e producono innovazione, hanno probabilità di rinnovarsi con successo. In caso contrario rischiano di essere marginalizzate, generando pericolose inerzie nei programmi di studio.

Agenda di discussione

I temi trattati consentono di definire la seguente agenda di discussione:

- a) progetti formativi: domande sociali, programmi scientifico-culturali e rapporti con la ricerca, varietà curriculare;
- b) progetti formativi: livelli e assetti (proposte);
- c) partnership inter-ateneo: innovazioni curricolari, mobilità (debiti formativi) e requisiti minimi (esperienze in corso e prospettive);
- partnership multilaterali

- con atenei stranieri;
- d) conoscenze, capacità, 'mestieri' e ordini professionali; rapporto con il territorio (imprese, istituzioni, società civile) e le sue domande "locali";
- e) sfide competitive con gli altri corsi di studio, interni (all'ateneo, al territorio) ed esterni;
- f) organizzazione e gestione dei nuovi cds (management didattico).

Note

1 I descrittori dovrebbero fornire informazioni utili alla valutazione di *performance* degli atenei sia sul versante della ricerca che su quello didattico. Sul versante didattico, è opportuno non dare per scontata la "logica dei descrittori" che enfatizza il valore strumentale dell'istruzione. Il controvalore di quest'ultima può essere di tipo diffusivo, legato all'esperienza e differito nel tempo. Sarebbe auspicabile che l'attenzione della valutazione si spostasse verso la qualità dell'opportunità di apprendimento, ovvero il merito intrinseco dell'esperienza formativa. Sembra che questa prospettiva non sia del tutto accolta nella "logica dei descrittori" anche laddove si invoca la determinazione dei requisiti in ordine all'adeguatezza dei programmi di insegnamento. Alcune critiche (come quella dell'Associazione Nazionale Docenti Universitari - Andu) ribadiscono la "libertà costituzionale della didattica".

2 I tavoli tecnici operano per macro-aree (Area Scienze matematiche, fisiche, naturali e della vita; Area Scienze della salute; Area tecnica; Area Umanistica; Area Scienze sociali e gestionali). Gli atenei che ospitano Corsi di studio in classi 7 e 54s (future L21 e LM48) appartengono a diverse macro-aree.

3 La legge 286/2006 (commi 138-142) prevede le materie oggetto di regolamento (struttura e funzionamento dell'Anvur, nomina e durata dei componenti). Sono riprese nel decreto fiscale collegato alla finanziaria 2007.

4 Vincoli "di classe" su istituzione e attivazione dei cds non ammettono ipotesi transdisciplinari, poco plausibili anche in progetti formativi inter-classe (si veda il discusso obbligo per lo studente di scegliere una delle classi di appartenenza del cds).

5 Ciò crea problemi di coerenza fra prove degli esami di stato (sez. A e B) e pluralità di mestieri.



ASSOCIAZIONE NAZIONALE URBANISTI PIANIFICATORI TERRITORIALI E AMBIENTALI

Membro effettivo del Consiglio Europeo degli Urbanisti
www.urbanisti.it

a cura di Daniele Rallo

Continua il dibattito all'interno del Coordinamento nazionale Corsi di studio universitari in pianificazione

Il giorno 25 Giugno 2007 si è tenuta a Roma, presso il Dipartimento di Urbanistica e Pianificazione territoriale dell'Università di Roma "La Sapienza" la seconda riunione del Coordinamento nazionale dei corsi di studio in pianificazione territoriale e urbanistica, dopo quella di Empoli (vedi UI 214). Scopo dell'incontro è stato quello di approfondire i contenuti guida per la costruzione di un *core curriculum* condiviso, al fine di garantire una formazione sostantiva comune, ottenendo con ciò anche un più agevole reciproco riconoscimento delle lauree triennali.

Sono stati individuati *quattro "nuclei" di conoscenza tipico della laurea triennale:*

analisi delle diverse componenti di contesto e delle loro reciproche relazioni, correlando e integrando i diversi contributi disciplinari; metodi e tecniche di rappresentazione del territorio, ambiente e paesaggio; attitudine alla definizione e costruzione del progetto di territorio;

analisi della decisione collettiva e gestione dei processi, con particolare attenzione alle forme della programmazione negoziata e della democrazia rappresentativa. Ad ogni "nucleo" corrisponde una quantità di crediti formativi comuni per l'intero territorio nazionale oscillante tra 60 e 90 crediti sui 180 della triennale. Questo ha portato anche a tracciare una prima bozza di risultati attesi nel percorso formativo della laurea triennale:

il primo anno deve portare gli studenti a saper svolgere una analisi di contesto e a saperla rappresentare in modo adeguato;

il secondo anno deve portare gli studenti a saper costruire uno schema di progetto e a saperlo rappresentare e argomentare;

il terzo anno gli studenti devono essere in grado di applicare le metodologie e le tecniche di base per l'interpretazione e la progettazione, tenendo conto delle componenti territoriali, ambientali e paesistiche e sapendo argomentare le scelte compiute. Le prossime tappe riguarderanno le lauree magistrali.

Per informazioni:
c dl.pianificazione@unifi.it. (gdl).

Come va cambiando la formazione universitaria del pianificatore territoriale e urbanista

Anna Marson

Nei prossimi mesi il profilo formativo dei futuri urbanisti e pianificatori italiani sarà ridisegnato per dare attuazione alla riforma introdotta dal D. lgs 270 del 2004, che potrà essere recepita a partire dall'anno accademico 2008-09, e in ogni caso dovrà esserlo entro l'a.a. successivo.

L'organizzazione complessiva della formazione universitaria mantiene l'articolazione in tre cicli: la formazione di base (i tre anni che si concludono con la laurea); una formazione più avanzata (i due anni che portano alla laurea finora "specialistica", d'ora in poi "magistrale"); la formazione alla ricerca (i tre successivi anni del dottorato di ricerca). Ciò che cambia sono i vincoli che oggi legano fra loro primo e secondo ciclo, considerevolmente allentati; i crediti minimi di ciascun insegnamento che si conclude con una prova d'esame, destinati ad aumentare; i requisiti, calcolati in docenti strutturati di discipline caratterizzanti, che ogni ateneo deve possedere per attivare nuovi corsi di studio. Non solo i singoli corsi di studio, ma lo stesso quadro dell'offerta complessiva di formazione universitaria alla pianificazione è quindi destinata entro un

paio d'anni a rinnovarsi in modo considerevole. Oggi l'insieme delle Università italiane offre 22 corsi di laurea (I ciclo) e 12 corsi di laurea specialistica (II ciclo) in pianificazione. I primi due cicli di studi, frequentati all'interno di un programma sinteticamente definibile "urbanistica e pianificazione"², sono quelli che danno diritto a sostenere l'esame di Stato per l'esercizio della professione, con riferimento rispettivamente alle sezioni B e A, pianificatori, dell'Albo nazionale degli architetti, pianificatori e paesaggisti. Le modalità d'insegnamento sono in larga maggioranza convenzionali (a contatto), con l'eccezione di due corsi triennali che funzionano in teledidattica (il corso in Sistemi Informativi per il Territorio di Venezia e quello della G.Marconi, Roma). L'organizzazione è generalmente semestrale, salvo per la laurea triennale offerta dall'Università della Calabria, articolata in trimestri. Vi è un unico corso di studio (triennale) attivato da un'università privata, la G.Marconi di Roma.

La distribuzione territoriale dei corsi di studio in urbanistica e pianificazione è relativamente paritetica tra Nord, Centro, Sud e isole, come si può evincere dai riferimenti che seguono (L=laurea; Ls= laurea specialistica) Tab. 1.

Il rapporto generale di 2:1 fra lauree e lauree specialistiche si ritrova grosso modo tale e quale a livello di macroaggregazioni territoriali.

Il dato relativo al totale immatricolati³, pur scontando alcune imprecisioni⁴, è

Tab. 1 - Distribuzione territoriale dei corsi di studio delle classi di pianificazione

Nordest	4L + 1,5 Ls (Ve 2L+1,5Ls ; Pd 1L, Ts 1L)
Nordovest	3L + 2Ls (Mi 1L+1Ls, To 1L + 1 Ls, Ge 1L)
Centro	8L + 4 Ls (Fi 1L + 1Ls, Chieti-Pescara 1L, Camerino 1L, Urbino 1L, Roma 4L + 2Ls, Tuscia 1Ls)
Sud	3L + 2Ls (Na 1L + 1 Ls, Rc 1L + 1 Ls, Rende 1 L)
Isole	4L + 2,5 Ls (Pa 2L + 1Ls, Ct 1L, Ss 1L+ 1,5Ls)

Tab. 2 - Facoltà che hanno attivato corsi di studio in pianificazione

- architettura (9L, 7Ls)
- architettura e ingegneria (2L)
- architettura, ingegneria e formazione (1L)
- architettura e giurisprudenza (1L)
- architettura e economia (1L, 1Ls)
- architettura e scienze naturali (1L)
- agraria (1L, 2Ls)
- agraria e scienze naturali (1L)
- scienze e tecnologie applicate (1L)
- giurisprudenza e scienze ambientali (1L)
- pianificazione (2 L, 2 Ls)

intorno al migliaio di unità, con una larga prevalenza (due terzi del totale) di studenti maschi. Le diverse sedi sono aggregabili, per quanto riguarda il numero degli immatricolati, in tre grandi classi: quelle da meno di venti a circa quaranta immatricolati, generalmente corrispondenti a sedi prive di una tradizione consolidata nel campo della pianificazione; quelle con un numero d'immatricolati prossimo al centinaio, in genere corrispondenti ad atenei con una forte tradizione nel campo disciplinare; infine il caso unico di Roma la Sapienza, che con i diversi corsi offerti da più facoltà supera i duecento immatricolati complessivi. Le facoltà di riferimento per i diversi corsi di studio in pianificazione sono varie e plurali, evidenziando una certa vivacità d'iniziativa e contaminazioni potenzialmente assai interessanti, pur essendo a volte ricon-

ducibili a contingenze opportunistiche quali il soddisfacimento dei requisiti minimi richiesti dal Ministero in termini di docenti o l'occupazione di nicchie di mercato: Al di là delle Facoltà di riferimento, è comunque interessante considerare la presenza, nei diversi corsi di studio in urbanistica e pianificazione offerti da qualsivoglia ateneo, la presenza degli insegnamenti cosiddetti "caratterizzanti": per l'appunto Urbanistica (corrispondente alla sigla ICAR/21) e Tecnica e pianificazione urbanistica (ICAR/20). Le altre materie costituiscono infatti un sempre fertile e spesso necessario arricchimento del bagaglio culturale e delle tecniche operative, ma presuppongono comunque un riferimento insostituibile alle basi disciplinari. Da una rapida analisi dei diversi ordinamenti dei corsi di studio, depositati

nella banca dati del Ministero, emergono invece alcuni dati curiosi, se non inquietanti. Se la maggioranza dei corsi di studio offre infatti un congruo numero di ore per entrambi gli insegnamenti di Urbanistica e Tecnica e pianificazione urbanistica, e un numero più ridotto ne prevede soltanto uno dei due, vi sono casi (sia pur sporadici) di corsi di laurea in pianificazione che non prevedono nessuno di questi insegnamenti, oppure che li prevedono ma non hanno docenti strutturati del settore. In compenso, molti corsi di studio dichiarano docenti in deciso soprannumero (in assenza del vincolo di 'incardimento' in un unico cds) per altri settori scientifico-disciplinari non sempre coerenti rispetto al progetto formativo.

Una certa pluralità dei progetti formativi è peraltro evidenziata dalla semplice lettura dei titoli dei 22

Corsi di laurea della classe *Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale*.

Se insieme a questi consideriamo i titoli dei 12 corsi di laurea specialistica della classe di *Pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale*.

...questa pluralità tende ahimé a divenire confusione, perlomeno nella corrispondenza tra denominazione e livello della laurea. In ogni caso sarebbe opportuno un riallineamento "sensato" tra denominazione e obiettivi formativi dichiarati, spesso eccessivi e non sempre pertinenti con le classi di studio di riferimento⁵.

Relativamente ad alcuni dei problemi fin qui assai sinteticamente richiamati la riforma di cui si sta avviando l'attuazione offre alcuni correttivi mirati, aprendo tuttavia spazi di libertà ancora maggiori.

Il coordinamento nazionale dei corsi di studio in urbanistica e pianificazione (il riferimento organizzativo è la sede dei cds in pianificazione di Empoli: cdl.pianificazione@unifi.it), sta lavorando da alcuni mesi per costruire un percorso condiviso di ridefinizione dei diversi progetti formativi in pianificazione. L'obiettivo è in particolare quello di individuare una base formativa comune capace di garantire le specifiche competenze della figura del pianificatore (junior e senior), pur rilevando la ricchezza di una articolazione cui concorrono i diversi profili di ciascun Ateneo, la pluralità dei progetti culturali e la crescente territorializzazione dei percorsi formativi.

Note

1. I dati riportati fanno riferimento alla banca dati OFFF del Miur, aggiornata al 31.12.2006.

2. In realtà la classe di laurea triennale di riferimento per urbanisti e pianificatori è ufficialmente denominata "urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale", mentre la classe di laurea specialistica è in "pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale".

3. Studenti che si iscrivono per la prima volta a un corso di studi.

4. Attribuibili al fatto che le rilevazioni sono state compiute quando alcuni corsi di studio avevano i termini per l'iscrizione ancora aperti.

5. Tra gli obiettivi dei corsi di laurea offerto dall'Università G.Marconi di Roma figura ad esempio che "...il laureato potrà svolgere attività professionale riguardante...progettazione, direzione dei lavori e dei cantieri nel campo delle costruzioni civili...".



ASSOCIAZIONE NAZIONALE URBANISTI PIANIFICATORI TERRITORIALI E AMBIENTALI

Membro effettivo del Consiglio Europeo degli Urbanisti
www.urbanisti.it

a cura di Daniele Rallo

Codice di deontologia dei pianificatori territoriali italiani

L'Assurb, in vista della predisposizione di appositi Codici deontologici per le nuove figure professionali inserite in appositi Ordini, propone il seguente articolato che si fonda su due presupposti: a) che i pianificatori territoriali esercitano la loro professione esclusivamente per il bene e l'interesse pubblico e quindi che il loro operare ha come fulcro di riferimento il patrimonio e i beni comuni; b) che i pianificatori territoriali hanno responsabilità non solo verso la loro clientela, quanto anche verso pubblico e, soprattutto, verso le generazioni future, per questo devono esercitare la professione in modo etico e responsabile. Per questi motivi, il pianificatore territoriale italiano si conforma ai seguenti principi:

1. Rispettare ed integrare le necessità delle generazioni future. I pianificatori territoriali riconoscono che

il loro lavoro ha implicazioni intersettoriali e di lungo termine. Affrontando problematiche e rispondendo a bisogni di breve termine, i pianificatori territoriali, riconoscono le necessità future delle comunità, l'esistenza di altre specie e dei loro ambienti, ed evitano di compromettere risorse irripetibili o insostituibili. Essi devono, pertanto, garantire l'equilibrio degli spazi umani, socio-economici e fisici, nonché l'integrità dell'ambiente naturale e di quello antropico nel rispetto di tutte le invarianti territoriali come risorse di interesse pubblico limitate, fragili e insostituibili da consegnare alle generazioni future.

2. Superare o compensare le limitazioni dei confini. I pianificatori territoriali sono consapevoli che il loro lavoro ha un impatto potenziale su numerose giurisdizioni e campi disciplinari, su molteplici interessi e settori di intervento; devono dunque realizzare la loro pratica professionale in modo olistico e riconoscendo la necessità di ampliarne i confini di interesse.

3. Valorizzare l'ambiente naturale e culturale. I pianificatori territoriali credono che l'ambiente, le risorse naturali ed il patrimonio culturale debbano essere valorizzati. Assumono il loro ruolo di "sovrintendenti" di questi ambienti, equilibrando conservazione e sviluppo duraturo.

4. Riconoscere e reagire positivamente di fronte all'incertezza. I pianificatori territoriali credono che le previsioni di lungo periodo siano molto spesso imprevedibili, e che occorre sviluppare risposte adattabili e flessibili per fare fronte positivamente a quest'incertezza.

5. Rispettare la diversità. I pianificatori territoriali rispettano e proteggono la diversità dei valori, delle culture, delle economie, degli ecosistemi, degli ambienti costruiti e dei luoghi distintivi, unici e caratterizzanti.

6. Equilibrare le necessità delle Comunità e degli individui. I pianificatori territoriali cercano di equilibrare gli interessi delle Comunità con quelli degli

individui, e riconoscono che le Comunità comprendono tanto Comunità geografiche che Comunità di interessi.

7. Stimolare la partecipazione del pubblico per una condivisione consapevole. I pianificatori territoriali credono in una partecipazione pubblica significativa da parte degli individui e dei gruppi, e cercano di articolare le necessità di tutti quelli le cui necessità non sono state rappresentate. Assumono l'imperativo della co-pianificazione e condivisione delle scelte.

8. Applicare e comunicare i valori. I pianificatori territoriali credono nell'applicazione esplicita di questi valori al loro lavoro ed impegno professionale, e nella comunicazione della loro importanza alla loro clientela, ai loro datori di lavoro, ai loro colleghi ed al pubblico.
(bv, dr)



ASSOCIAZIONE NAZIONALE URBANISTI PIANIFICATORI TERRITORIALI E AMBIENTALI

Membro effettivo del Consiglio Europeo degli Urbanisti
www.urbanisti.it

a cura di Daniele Rallo

Nuove lauree magistrali. L'offerta di Venezia

Domenico Patassini

È in corso il dibattito all'interno del sistema universitario italiano per il riordino degli ordinamenti didattici. UI si è interessata già del tema relativo alla laurea triennale (numeri 214 e 215). Di seguito si presenta il percorso formativo proposto nella Facoltà di Pianificazione del territorio dell'Università Iuav di Venezia.

Com'è emerso nei due incontri di coordinamento nazionale (Empoli e Roma 2007), la geografia dei programmi di formazione e ricerca è composita. Alcuni corsi ribadiscono impostazioni proprie del 'metodo della pianificazione', ereditato dai modelli di programmazione messi a punto nella metà del secolo scorso e adottati dall'urbanistica del riformismo. Altri, incerti sulla plausibilità e tenuta di questi modelli e convinti dell'importanza delle dimensioni locali, si orientano alla pianificazione statutaria e identitaria del territorio o privilegiano la costruzione di quadri strutturali e di schemi di uso del suolo, delimitando così il 'campo' della

pianificazione. Con un prevalente ancoraggio alla matrice compositiva, alcuni corsi privilegiano tecniche urbanistiche aggiornate, l'interpretazione progettuale e la ricomposizione di linguaggi di matrice diversa. Vi sono, infine, approcci più sensibili alle trasformazioni giuridiche, programmatiche e della società civile avvenute in questi ultimi anni. In essi prendono forma corsi di studio orientati al progetto di territorio a forte connotazione economico-sociale, in cui si integrano diverse forme di programmazione. Un orientamento promettente è costituito dal *policy design* da qualche anno sperimentato al Politecnico di Milano.

La Facoltà di Pianificazione del Territorio (Università Iuav di Venezia) ha recentemente approvato (marzo 2008) il nuovo ordinamento. A partire dall'anno accademico 2009/10 si passerà da una struttura 2+2 (due corsi di laurea in *Scienze della pianificazione* e *Sistemi informativi territoriali* in ex classe 7 e due specialistiche in *Pianificazione della città* e in *Pianificazione e politiche per l'ambiente*, ex classe 54s) ad una struttura 1+3 (un corso di laurea in *Pianificazione, progettazione e politiche per la città e il territorio*, nuova classe L21, e tre corsi magistrali in

Pianificazione della città e del territorio, in *Pianificazione e politiche per l'ambiente* e in *Sistemi informativi territoriali e telerilevamento*, nuova classe LM48).

Si tratta di un 'albero' il cui tronco è costituito da una Laurea triennale e da una Laurea Magistrale in 'filiera', orientate allo studio e alla rappresentazione delle dimensioni rilevanti della città contemporanea. Su queste basi si innestano i problemi di governo e gestione privilegiando due aspetti: l'azione 'plurale' e la sua costruzione. Il primo deriva dalla contrapposizione di prospettive conflittuali, ancorate a diversi sistemi di valore. Essi possono orientare scenari e strategie in cui il gradiente pubblico-privato e il rapporto fra "territori delle comunità" e "spazi dell'economia" mutano di continuo e in modo imprevedibile. Gradiente e rapporto oscillano. Ad esempio, i problemi incontrati dalle pratiche di perequazione, di gestione dei crediti edilizi o dalla privatizzazione dei servizi collettivi (contrariamente alle aspettative) possono dare più peso al pubblico, mentre la dilatazione di spazi e reti presidiati dall'economia può marginalizzare l'operatore pubblico con effetti notevoli sulla struttura e il funzionamento della città.

Il secondo aspetto rilevante per la formazione del *planner* è la 'costruzione su misura' dell'azione e dello strumento di pianificazione e programmazione. Una sorta di "pianificazione di servizio", che rischia tuttavia di essere in balia del diritto formale e dell'economia d'assalto se non viene ancorata a principi generali ben definiti. Su questi due caratteri si fonda l'asse portante della facoltà. Le due Lauree Magistrali si caratterizzano per formato e contenuto.

Il corso di laurea magistrale in sistemi informativi territoriali e telerilevamento (a formato ibrido e in partnership con altre sedi) pone al centro una questione oggi ineludibile: come la ricchezza di dati messi a disposizione dalle nuove tecnologie di osservazione della terra (con piattaforme e sensori in continua evoluzione) generino informazioni rilevanti ed utili per gestire il territorio in tempo reale o differito, come rendano più robusto il significato spaziale (multi-scalare) del dato, come influiscano su economia, sociologia e democrazia dell'informazione. Il terzo corso di laurea magistrale in pianificazione e politiche per l'ambiente è offerto assieme alla Facoltà di Architettura di Sassari (sede di Alghero) e al Dipartimento di Geografia della Università Autonoma di Barcellona. Con il suo formato "itinerante" cerca di rispondere a due quesiti specifici, partendo da una drammatica constatazione: i cambiamenti climatici e l'effetto serra insistono su un territorio degradato da un uso intensivo del suolo e dalla distruzione delle risorse naturali. In Italia questi processi hanno già superato le soglie di non ritorno in molti ambienti insediativi. Il primo quesito può essere così formulato: come la pianificazione del territorio possa contribuire alla modifica dei modelli di consumo (soprattutto energetico e di suolo) in una logica di sobrietà e di impatto ambientale decrescente. Con il secondo si cerca di identificare quali azioni possano orientare la pianificazione per adattare gli insediamenti umani ai cambiamenti climatici che ci attendono.



**ASSOCIAZIONE NAZIONALE URBANISTI
PIANIFICATORI TERRITORIALI E AMBIENTALI**

Membro effettivo del Consiglio Europeo degli Urbanisti
www.urbanisti.it

**Codice di Deontologia dei
pianificatori territoriali italiani**

L'Assurb, in vista della predisposizione di appositi Codici deontologici per le nuove figure professionali inserite in appositi Ordini, dopo aver richiamato le premesse (UI 216), propone il seguente testo che si fonda su tre presupposti: a) che *i pianificatori territoriali e urbanisti hanno un ruolo costituzionalmente rilevante (art. 117) perché il loro lavoro è destinato a prendere corpo all'interno di un'azione di livello istituzionale;* b) che *i pianificatori territoriali e urbanisti esercitano la loro professione esclusivamente nel dominio pubblico, dunque nell'interesse generale, quindi il loro operare ha come fulcro di riferimento il patrimonio e i beni comuni;* c) che *i pianificatori territoriali e urbanisti hanno responsabilità non solo verso la loro clientela, quanto anche verso pubblico e, soprattutto, verso le generazioni future, per questo devono esercitare la professione in modo etico e responsabile.* (gdl)

Sezione I - Disposizioni generali

1.01 Nel presente regolamento, a meno che il contesto indichi un senso diverso, si intende con:

- a) "Ordine": l'ordine professionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori;
- b) "pianificatore territoriale": una persona che detiene l'abilitazione all'esercizio professionale e che è iscritta al relativo Settore dell'Ordine.

1.02 Le leggi ed i regolamenti interpretativi con le loro modificazioni presenti e future, si applicano nel presente regolamento.

Sezione II - Doveri ed obblighi verso il pubblico

2.01 Il pianificatore territoriale deve, eccetto per valide e motivate ragioni, sostenere ogni misura suscettibile di migliorare la qualità e la disponibilità dei servizi professionali nel settore in cui esercita.

2.02 Nell'esercizio professionale, il pianificatore territoriale, deve tenere in considerazione l'insieme delle eventuali e prevedibili conseguenze che possono avere le sue scelte contenute in piani, programmi, studi, ricerche, atti di pianificazione territoriale, urbanistica, ambientale e lavori, in genere, sulla società, ed in particolare, nell'interesse generale della popolazione interessata direttamente o indirettamente da tali lavori.

2.03 Nell'esercizio professionale, il pianificatore territoriale deve anche tenere conto della qualità dello spazio e dei luoghi interessati e deve sempre considerare il territorio, nel significato più ampio del termine, come una risorsa naturale d'interesse pubblico, limitata ed insostituibile.

2.04 Per ogni opzione studiata, nell'ambito di un progetto o di un atto di pianificazione, il pianificatore territoriale deve informare la committenza sulle conseguenze che ciascuna opzione di scelta può avere sulla popolazione e sul territorio, tanto in quello immediatamente interessato dalla pianificazione che nei territori esterni ma interconnessi o correlati con l'atto di pianificazione.

2.05 Il pianificatore territoriale deve favorire le iniziative di istruzione, approfondimento, formazione ed informazione nel settore in cui esercita, cosa che costituisce per lui un dovere sociale. Eccetto che per valide ragioni, deve anche, nell'esercizio della professione, predisporre atti ed iniziative appropriati affinché sia favorita tale funzione di formazione, istruzione ed informazione permanente.

Sezione III - Doveri ed obblighi verso il cliente

§ 1. Disposizioni generali

3.01.01 Prima di accettare un incarico, il pianificatore territoriale deve tenere in considerazione i limiti delle sue attitudini, delle sue conoscenze e dei mezzi di cui dispone rispetto, in particolare, all'importanza, al carattere od a motivi di urgenza dell'incarico da intraprendere. Deve anche assicurarsi che gli elementi d'informazione necessari siano disponibili e che possono essere acquisiti e/o forniti.

3.01.02 Il pianificatore territoriale non può precludere al committente il diritto di consultare un collega, un iscritto ad un altro ordine professionale, o un'altra persona, comunque, competente.

3.01.03 Il pianificatore territoriale deve astenersi dall'esercizio professionale allorquando vi sono condizioni o motivi suscettibili che possano compromettere la qualità dei suoi servizi professionali.

3.01.04 Il pianificatore territoriale deve cercare di fissare una relazione di fiducia reciproca tra sé stesso ed il proprio cliente. A tale scopo, deve, in particolare, astenersi di esercitare la professione in modo impersonale.

3.01.05 Il pianificatore territoriale deve astenersi di intervenire negli affari personali del cliente per non restringere indebitamente l'autonomia di quest'ultimo.

§ 2. Integrità

3.02.01 Il pianificatore territoriale deve assolvere i propri obblighi professionali con assoluta integrità.

3.02.02 Il pianificatore territoriale deve evitare qualsiasi rappresentazione falsa tanto rispetto alle proprie competenze quanto all'efficacia dei propri servizi professionali. Se il bene del cliente lo esige, deve, su autorizzazione di quest'ultimo, consultare un collega, un membro di un altro ordine professionale od un altro professionista competente, o indirizzarlo verso una di queste persone.

3.02.03 Il pianificatore territoriale deve, prima dell'accettazione di un incarico, informare il cliente dell'ampiezza e delle modalità dell'incarico. Se durante l'espletamento dell'incarico, si verificano fatti e nuove condizioni che possono influire e/o modificare l'ampiezza o le modalità dell'incarico iniziale, il pianificatore territoriale deve adoperarsi di avvertire il proprio cliente ed ottenerne, a tal proposito, il suo esplicito accordo.

3.02.04 Prima di accettare un altro incarico che interessa parzialmente o totalmente un territorio sul quale effettua già uno studio, il pianificatore territoriale deve informare tutte le parti interessate ed ottenere a tale riguardo il loro esplicito accordo o consenso.

3.02.05 Parimenti non appena viene a conoscenza che l'oggetto dell'incarico contrattuale che gli propongono o che sta svolgendo riguarda il territorio di pertinenza o interessato in tutto o in parte con un incarico in fase di esecuzione affidato ad un altro collega o professionista, il pianificatore territoriale deve informare la committenza ed il collega o professionista incaricato.

3.02.06 Il pianificatore ter-

ritoriale ha il dovere di esporre al cliente in modo completo ed obiettivo la natura e la portata dei problemi che, a proprio parere, costituiscono un insieme di fatti e circostanze determinanti di cui è a conoscenza.

3.02.07 Il pianificatore territoriale deve astenersi da esprimere pareri o emettere consigli contraddittori o incompleti. A tale scopo, deve cercare di essere a completa ed approfondita conoscenza di fatti e circostanze, prima di esprimere un parere o un consiglio.

3.02.08 Il pianificatore territoriale deve informare, non appena possibile, il cliente di ogni errore pregiudizievole e difficilmente riparabile che ha commesso nell'espletamento dell'incarico professionale.

3.02.09 Il pianificatore territoriale deve svolgere con impegno e cura l'incarico affidatogli e non deve divulgare notizie riservate di cui viene a conoscenza o che gli vengono riferite né può utilizzare queste per finalità diverse da quelle per le quali è stato incaricato.

3.02.10 Il pianificatore territoriale quando viene a conoscenza durante l'espletamento dell'incarico di ogni atto illegale che può portare un beneficio al cliente stesso deve avvertirlo.

The Town Planning Review centenary

Call for papers Centenary Papers – AESOP

In 2010 the Town Planning Review will be celebrating its centenary. To mark this important milestone, the Editors are proposing to publish a series of review papers that record and reflect on the state-of-the-art in a range of topics within the general field of town and regional planning. Appropriate topics include urban regeneration, environmental planning and management, strategic and regional planning, sustainable urban development, rural planning and development, transport planning, planning and urban governance, planning methods, planning theory, urban design, planning history and planning education.

The review papers should be written for an international audience and should therefore communicate in clear straightforward English, avoiding wherever possible the extensive use of academic and professional jargon. Papers may focus on research, on professional practice or on a combination of the two. The preferred length of papers is 8,000 – 10,000 words.

The Editors would welcome expressions of interest and would be pleased to discuss the scope and content of proposed papers. If you would like to contribute to these centenary issues of the Review, please get in touch with one or other of the Editors before 30th September 2008.

Submission deadline: 30th September 2008

Professor Peter Batey:
pwjbatey@liv.ac.uk

Dr David Massey:
dwmassey@liv.ac.uk

Professor David Shaw:
daveshaw@liv.ac.uk

Professor Cecilia Wong:
cecilia.wong@manchester.ac.uk

Visit the official site:
<http://www.aesop-planning.com/>



**ASSOCIAZIONE NAZIONALE URBANISTI
PIANIFICATORI TERRITORIALI E AMBIENTALI**

Membro effettivo del Consiglio Europeo degli Urbanisti
www.urbanisti.it

**Codice di Deontologia dei
pianificatori territoriali italiani**
(seconda parte)

L'Assurb, in vista della predisposizione di appositi Codici deontologici per le nuove figure professionali inserite in appositi Ordini, dopo aver richiamato le premesse (UI 216), presenta la seconda parte (la prima è su UI 218) del testo che si fonda su tre presupposti: a) che *i pianificatori territoriali e urbanisti hanno un ruolo costituzionalmente rilevante (art. 117) perché il loro lavoro è destinato a prendere corpo all'interno di una azione di livello istituzionale*; b) che *i pianificatori territoriali e urbanisti esercitano la loro professione esclusivamente nel dominio pubblico, dunque nell'interesse generale, quindi il loro operare ha come fulcro di riferimento il patrimonio collettivo e i beni comuni*; c) che *i pianificatori territoriali e urbanisti hanno responsabilità non solo verso la loro clientela, quanto anche verso pubblico e, soprattutto, verso le generazioni future, per questo devono esercitare la professione in modo etico e responsabile.* (gdl)

§ 3. Disponibilità e diligenza

3.03.01 Il pianificatore territoriale deve dare prova, nell'esercizio della professione, di disponibilità e diligenza considerevoli.

3.03.02 Il pianificatore territoriale deve mettere al servizio del cliente tutte le risorse e tutto il tempo richiesti dall'importanza, dal carattere e dalla natura dell'incarico.

3.03.03 Oltre ai pareri ed ai consigli, il pianificatore territoriale deve fornire al cliente le spiegazioni necessarie per la comprensione ed il giudizio dei servizi oggetto dell'incarico.

3.03.04 A meno che non sia diversamente precisato nel contratto, il pianificatore territoriale, quando il cliente lo richiede, deve spiegare le modalità di esecuzione dell'incarico.

3.03.05 Il pianificatore territoriale deve dare prova di obiettività e di oggettività quando persone suscettibili di diventare potenziali clienti gli chiedono informazioni.

3.03.06 Il pianificatore territoriale non può, eccetto per una giusta e ragionevole ragione, cessare di agire per conto di un cliente. Costituiscono a tale particolare fine ragioni giuste e ragionevoli:

- a) la perdita della fiducia del cliente;
- b) l'incitamento, da parte del cliente, di compiere atti illegali, ingiusti o fraudolenti o contrari alle norme di legge e dell'arte;
- c) il fatto che il pianificatore territoriale sia in situazione di conflitto di interesse o in un contesto tale che la sua indipendenza professionale potrebbe essere messa in dubbio;
- d) il fatto, per il cliente, di non adempiere sistematicamente agli obblighi previsti dal contratto stesso;
- e) uno stato di salute che rende il pianificatore territoriale incapace di eseguire l'incarico professionale.

3.03.07 Prima di rinunciare all'incarico, il pianificatore territoriale, deve fare pervenire un preavviso di rinuncia entro un termine ragionevole ed assicurarsi per quanto possibile che questa cessazione di servizio non sia pregiudizievole nei confronti del cliente.

§ 4. Responsabilità

3.04.01 Il pianificatore territoriale, nell'esercizio della professione, assume interamente ogni responsabilità civile e penale. Gli è dunque vietato inserire in un contratto di servizi professionali clausole che escludano direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, tali responsabilità.

3.04.02 Il pianificatore territoriale deve identificare con la sua firma e timbro tutti i documenti da lui stesso redatti e preparati o sotto la sua direzione e responsabilità o ai quali collabora.

§ 5. Indipendenza

3.05.01 Il pianificatore territoriale deve anteporre gli interessi del cliente a qualsiasi altro interesse anche di natura personale.

3.05.02 Il pianificatore territoriale deve ignorare qualsiasi intervento di terzi che potrebbe influire sulla corretta esecuzione dei propri doveri professionali e che possa arrecare pregiudizio verso il cliente, a meno che tali interventi siano fatti nell'esclusivo interesse pubblico.

3.05.03 Il pianificatore territoriale deve salvaguardare sempre la propria indipendenza e dignità professionale ed evitare ogni situazione dove possa trovarsi in conflitto di interessi. Senza restringere la generalità di ciò che precede ed a titolo meramente esplicativo, il pianificatore territoriale:

- a) è in conflitto di interessi quando gli interessi in oggetto sono così come può essere portato a preferire alcuni di loro a quelli del suo cliente o che il suo giudizio e la sua onestà verso quest'ultimo possono essere sfavorevolmente destinati;
- b) non è indipendente quando per un determinato atto, vi trova un vantaggio personale, diretto o indiretto, attuale o eventuale.

3.05.04 Appena constatato che si trova in una situazione di conflitto di interessi, il pianificatore territoriale deve avvertire il cliente e può continuare a svolgere l'incarico solamente se vengono rimosse le cause che hanno determinato il conflitto di interessi.

3.05.05 Quando il pianificatore territoriale ha nel territorio interessato dall'incarico professionale degli interessi persona-

li, in particolare fondiari, suscettibili di influenzare i propri servizi professionali, è obbligato ad informare il cliente e, se necessario, rifiutare l'incarico o proporre l'annullamento.

3.05.06 Il pianificatore territoriale può condividere i propri onorari con altri professionisti soltanto nella misura in cui questa divisione corrisponde ad una ripartizione dei servizi e delle responsabilità.

3.05.07 Il pianificatore territoriale, fatta eccezione per la remunerazione alla quale ha diritto, deve astenersi di ricevere, di versare o promettere di versare ad altri somme relative all'espletamento dell'incarico professionale.

3.05.08 A fronte del servizio professionale offerto, il pianificatore territoriale deve accettare le somme relative all'onorario pattuito dal solo cliente, a meno d'intesa esplicita o diversa tra tutte le parti interessate. Deve accettare il pagamento dell'onorario soltanto del cliente o suo rappresentante.

3.05.09 Il pianificatore territoriale deve generalmente agire, nello stesso incarico, soltanto per una delle parti in causa. Se i propri doveri professionali esigono che agisca diversamente, deve precisare la natura delle proprie responsabilità e deve tenere tutte le parti interessate informate cessando di agire se la situazione diventa inconciliabile con il proprio dovere d'imparzialità.

3.05.10 Quando il pianificatore territoriale agisce come consulente nominato nelle materie di competenza, per conto di una pubblica amministrazione, non può effettuare studi o predi-

sporre atti, piani, progetti o relazioni per conto di un altro cliente che riguardano anche una parte qualunque del territorio facente parte di quella pubblica amministrazione, senza essere stato autorizzato in anticipo e per iscritto in ogni caso dall'organo consiliare dell'ente pubblico. Tale autorizzazione non è tuttavia necessaria dopo l'intervenuta approvazione degli studi, piani, progetti o relazioni effettuate per conto della pubblica amministrazione.

3.05.11 Ai sensi dell'art. 41 bis della Legge n. 1150 del 17 agosto 1942, come integrata e modificata, i professionisti incaricati della redazione di un piano regolatore generale o di un programma di fabbricazione possono, fino alla approvazione del piano regolatore generale o del programma di fabbricazione, assumere nell'ambito del territorio del Comune interessato soltanto incarichi di progettazione di opere ed impianti pubblici.

§ 6. Segreto professionale

3.06.01 Il pianificatore territoriale deve rispettare il segreto di ogni informazione di natura confidenziale ottenuta nell'esercizio della professione.

3.06.02 Il pianificatore territoriale può essere esonerato dal segreto professionale soltanto con l'autorizzazione esplicita del suo cliente o del suo datore di lavoro o quando gli viene ordinato dalla legge.

3.06.03 Quando un pianificatore territoriale chiede ad un cliente di rivelargli informazioni di natura riservata o quando tali informazioni gli sono affidate, deve assicurarsi che il cliente sia interamente al corrente dello scopo di tali infor-

mazioni riservate e delle diverse utilizzazioni che di esse possono essere fatte.

3.06.04 Il pianificatore territoriale non deve rivelare che una persona ha fatto ricorso ai propri servizi professionali quando dalla conoscenza di questo fatto può derivarne motivo di pregiudizio nei confronti della persona stessa.

3.06.05 Il pianificatore territoriale deve evitare le conversazioni indiscrete su un cliente e sui servizi professionali che gli sono resi.

3.06.06 Il pianificatore territoriale non deve usare informazioni di natura confidenziale per arrecare un qualsiasi pregiudizio o danno ad un cliente o, per ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio per sé stesso o per altri.

§ 7. Accessibilità agli atti oggetto dell'incarico

3.07.01 Il pianificatore territoriale deve rispettare il diritto del cliente di prendere conoscenza dei documenti che lo riguardano e di rilasciargliene copia.

§ 8. Fissazione e pagamento degli onorari

3.08.01 Il pianificatore territoriale deve chiedere ed accettare onorari giusti e ragionevoli.

3.08.02 Gli onorari sono giusti e ragionevoli se sono giustificati dalle circostanze e sono proporzionati ai servizi resi. Il pianificatore territoriale deve tenere conto, in particolare, dei seguenti criteri per la fissazione del proprio onorario professionale:

- a) il tempo dedicato all'esecuzione del servizio professionale;
- b) la difficoltà e l'importanza del servizio;

c) la prestazione di servizi di grande rilevanza o che esigono una competenza o una celerità eccezionali.

3.08.03 Il pianificatore territoriale deve fornire al cliente tutte le spiegazioni necessarie alla comprensione dei criteri per la fissazione dell'ammontare dell'onorario e delle modalità di pagamento.

3.08.04 A meno che non sia diversamente previsto nel contratto, il pianificatore territoriale deve astenersi da esigere in anticipo il pagamento dei suoi servizi. Deve d'altra parte evitare di dare al cliente indicazioni di costo approssimativi sui servizi professionali che gli sono richiesti.

3.08.05 Il pianificatore territoriale non può percepire interessi sulle richieste di pagamento in sofferenza soltanto dopo avere debitamente avvertito con mezzi certi il cliente.

3.08.06 Prima di ricorrere a procedure giudiziarie, il pianificatore territoriale deve esaurire gli altri mezzi di cui dispone per ottenere il pagamento delle proprie spettanze.

3.08.07 Il pianificatore territoriale può cedere i propri crediti soltanto nelle forme previste dalla legge.

3.08.08 Quando il pianificatore territoriale affida ad altri il credito derivante dai propri onorari, deve assicurarsi che questi procedano di solito con tatto e discrezione.

Sezione IV - Doveri ed obblighi verso la professione

§ 1. Incarichi e funzioni incompatibili

4.01.01 Le attività di mediazione immobiliare e fondiaria

sono incompatibili con l'esercizio della professione di pianificatore territoriale nel territorio oggetto di incarico.

§ 2. Atti in deroga

4.02.01 Oltre a quelli che costituiscono violazione delle norme di legge, sono in violazione della dignità della professione, i seguenti atti:

- a) il fatto di indurre qualcuno in maniera insistente o ripetutamente a ricorrere ai suoi servizi professionali;
- b) l'impiego di agenti per procacciare o per sollecitare eventuali clienti;
- c) il fatto di comunicare con il soggetto reclamante senza il permesso scritto dell'Ordine, quando è informato di un'indagine sulla propria condotta o la propria competenza professionale o quando ha ricevuto notizia di un reclamo sul proprio conto;
- d) non segnalare all'Ordine, quando ne viene a conoscenza, che un pianificatore territoriale deroghi dalle norme di deontologia professionale;
- e) corrompere o colludere allo scopo di ottenere un incarico professionale o qualsiasi altro vantaggio personale diretto o indiretto;
- f) colludere con chiunque allo scopo di favorire o impedire la realizzazione o la modifica di un progetto.

§ 3. Rapporti e relazioni con l'ordine ed i colleghi

4.03.01 Il pianificatore territoriale a cui l'Ordine richiede di eseguire il tutoraggio in un'occasione del tirocinio, di partecipare ad un collegio arbitrale, etc. , deve accettare questa funzione a meno che non vi siano ragioni eccezionali.

4.03.02 Il pianificatore territoriale deve rispondere non appena possibile a qualsiasi

corrispondenza che proviene dall'Ordine.

4.03.03 Il pianificatore territoriale deve rispettare i propri colleghi ed in genere tutti i professionisti iscritti ad albi ed elenchi. Se li critica, deve dare prova di obiettività, di giustizia e di moderazione.

4.03.04 Il pianificatore territoriale non deve carpire la buona fede di un altro collega o rendersi colpevole verso lui di un abuso di fiducia o dell'adozione di metodi sleali. Deve in particolare astenersi da:

- a) comportamenti che tendono ad ottenere da un cliente un incarico per il quale, come già a sua conoscenza, è stato interpellato e presa in considerazione l'offerta di servizi di un altro collega;
- b) qualsiasi offerta di servizi professionali a persone con le quali il proprio datore di lavoro ha regolari rapporti professionali inerenti un atto di pianificazione in corso di elaborazione, quando quest'offerta riguarda tale medesimo atto.

4.03.05 Il pianificatore territoriale non deve attribuirsi il merito di un lavoro svolto da un altro collega. È obbligato a citare le fonti utilizzate per l'elaborazione dei piani, progetti, relazioni che elabora.

4.03.06 Il pianificatore territoriale che viene consultato da un collega deve fornire non appena possibile a quest'ultimo la propria opinione e le proprie raccomandazioni.

4.03.07 Il pianificatore territoriale che collabora con un collega deve garantire la propria indipendenza professionale. Se gli viene affidato un compito contrario alla propria coscienza o ai propri principi, può chie-

dere di essere esonerato.

4.03.08 Il pianificatore territoriale, nella necessità che vi è oggi di una sempre maggiore integrazione fra diversi apporti disciplinari e pratiche professionali che non deve intaccare i fondamenti di ogni professione o portare all'omologazione, ma semmai arricchire e dotare di flessibilità ed apertura ogni singola professione, si adopera per dare visibilità ed eventualmente consolidare la propria professionalità, nella convinzione che solo attraverso una solida e chiara identità professionale è possibile cooperare con altri per costruire progetti, piani, programmi ed interventi integrati.

4.03.09 Il pianificatore territoriale, è consapevole che le diverse professioni hanno norme etiche e deontologiche che orientano e guidano il loro lavoro. La reciproca conoscenza diviene una responsabilità etica di ogni professionista per meglio comprendere i valori, i principi operativi, i doveri cui ogni professione si vincola, per valorizzare i contenuti comuni, per sostenerli insieme nell'esercizio professionale a vantaggio del bene comune in tutte le sue dimensioni.

4.03.10 Il pianificatore territoriale, nel lavoro in équipe mono o pluriprofessionale, deve adoperarsi affinché si giunga a decisioni, progetti, programmi, interventi, scelte condivisi, dei quali ogni componente professionale si senta e sia personalmente responsabile, e l'équipe assuma responsabilità comune e la gestisca come tale.

4.03.11 Il pianificatore territoriale, è consapevole che nella collaborazione tra professioni-

sti è necessario che vengano esercitate una cultura e delle modalità di lavoro idonee a rispettare le specificità e l'autonomia di ogni professione e la pari dignità di ogni professionista.

4.03.12 Il pianificatore territoriale è consapevole che nel lavoro interdisciplinare i singoli professionisti rispettano i paradigmi scientifici, metodologici e tecnici delle diverse discipline, si adoperano per renderli chiari, comprensibili e condivisi ai professionisti di altre discipline, si impegnano a considerare le differenze disciplinari come una ricchezza da utilizzare per affrontare bisogni, domande e problemi della società e a discernere gli approcci disciplinari che possano meglio sostenere l'impegno professionale.

§ 4. Contributo all'accrescimento della professione

4.04.01 Il pianificatore territoriale deve, nella misura delle sue possibilità, favorire ed aiutare lo sviluppo della professione mediante l'interscambio delle conoscenze e dei saperi acquisiti e della propria esperienza con i colleghi, gli studenti ed ogni persona che opera anche in altri settori disciplinari, e partecipare a corsi e stages di formazione continua ed a programmi di informazione afferenti la pianificazione territoriale, urbanistica ed ambientale.

4.04.02 Il pianificatore territoriale in considerazione della complessità dei problemi di cui si occupa ha il diritto-dovere di curare la propria formazione continua, personale e professionale, e l'aggiornamento rispetto alle evoluzioni disciplinari ed al progresso scientifico e tecnologico al fine di garan-

tire prestazioni qualificate, competenti ed appropriate. Si impegna per tale motivo anche per promuovere il coinvolgimento di chi ha la responsabilità di favorire azioni formative e di cercare le condizioni migliori per attuarle.

Sezione V - Restrizioni ed obblighi relativi alla pubblicità

5.01.01 Il pianificatore territoriale non può fare o permettere che sia fatto, con qualunque mezzo, pubblicità falsa, ingannevole, incompleta o suscettibile di indurre in errore.

5.01.02 Il pianificatore territoriale non può attribuirsi qualità o capacità professionali particolari, in riferimento sia verso il proprio livello di competenza o nei riguardi della dimensione o dell'efficacia dei propri servizi professionali, soltanto se è in grado di giustificarli dietro specifica richiesta.

5.01.03 Il pianificatore territoriale non può utilizzare metodi pubblicitari che possono denigrare o sminuire un altro pianificatore territoriale o un altro collega, in genere.

5.01.04 Il pianificatore territoriale, nella pubblicità, deve preoccuparsi che le precisazioni ed indicazioni del messaggio pubblicitario devono essere tali da informare una persona che non è a conoscenza del settore della pianificazione territoriale, urbanistica ed ambientale.

5.01.05 Il pianificatore territoriale deve, in qualsiasi dichiarazione o ogni messaggio pubblicitario, indicare il proprio nome ed il titolo professionale.

5.01.06 Il pianificatore territoriale, sia in forma individuale che in forma associata o socie-

taria, è sempre responsabile del rispetto delle norme relative alla pubblicità, a meno che il messaggio pubblicitario indichi chiaramente il nome del pianificatore territoriale che ne è direttamente responsabile.

5.01.07 Il pianificatore territoriale deve conservare una copia integrale di qualsiasi pubblicità nella sua forma originale, per un periodo non inferiore ad un anno decorrente dalla data dell'ultima diffusione o pubblicazione. A richiesta del Consiglio dell'Ordine di appartenenza la copia deve essere esibita.

§ 2. Simbolo grafico della professione

5.02.01 Il settore della pianificazione territoriale dell'Ordine è contraddistinto da un simbolo grafico conforme all'originale detenuto dal segretario del Consiglio Nazionale. Quando un pianificatore territoriale riproduce il simbolo grafico in una dichiarazione o un messaggio pubblicitario, deve assicurarsi che sia conforme all'originale detenuto dal segretario del Consiglio Nazionale.

5.02.02 Il simbolo grafico che contraddistingue il Settore della Pianificazione territoriale è costituito da un sole giallo, simbolo della luce e della creazione, somigliante ad una rosa dei venti per significare la capacità di posizionarsi nel tempo e nello spazio. Ciò prende ispirazione dalla Carta di Atene del 1928 che fu la prima presa di posizione ecologica e dello sviluppo sostenibile.

5.02.03 Il simbolo grafico che contraddistingue il Settore della Pianificazione territoriale è riprodotto nel timbro identificativo di ogni pianificatore territoriale.

Sezione VI - Sanzioni

6.01.01 La vigilanza del rispetto delle vigenti norme deontologiche e l'applicazione scrupolosa e tempestiva di quanto in esse previsto costituisce obbligo inderogabile per i componenti del Consiglio dell'Ordine.

6.01.02 Le sanzioni previste per le violazioni alle presenti norme sono, per analogia: l'avvertimento, la censura, la sospensione e la cancellazione ai sensi dell'art. 45 del R.D. 23.10.1925, n. 2537. Sono fatte salve, comunque, le sanzioni disposte dalle leggi dello Stato.

6.01.03 Ogni infrazione relativa ad incompatibilità, concorrenza sleale, partecipazione a concorsi diffidati, mancato rispetto dei principi generali di cui alla Sezione III, e comunque in grado di arrecare danno materiale o morale a terzi, comporta la sanzione della sospensione fino a tre mesi.

6.01.04 Le violazioni non previste all'articolo precedente comportano la sanzione dell'avvertimento o della censura.

6.01.05 Nei casi di recidività relativi ad infrazioni previste ai precedenti articoli sono comminabili sanzioni corrispondenti alla categoria di infrazione immediatamente superiore, e comunque, nei limiti della sospensione di mesi sei.

6.01.06 La sospensione per un periodo superiore ai sei mesi e la cancellazione saranno disposte nei casi previsti dalle Leggi e nei casi di recidività, o di perdita dei diritti necessari per l'iscrizione all'albo.



**ASSOCIAZIONE NAZIONALE URBANISTI
PIANIFICATORI TERRITORIALI E AMBIENTALI**

Membro effettivo del Consiglio Europeo degli Urbanisti
www.urbanisti.it

**La Coesione Territoriale:
nuova prospettiva europea
per la pianificazione. Ma cos'è?**

*Virna Bussadori**

Lo *Schema di Sviluppo dello Spazio Europeo* (SSSE/SDEC) ha indicato, circa 10 anni fa, la coesione economica e sociale come uno degli obiettivi più importanti per il futuro assetto territoriale europeo. La politica di coesione aveva come scopo principale quello di ridurre le disuguaglianze tra gli Stati, le Regioni, e gli individui in Europa, riducendo le differenze tra i livelli di sviluppo economico nelle diverse regioni ed occupandosi di esclusione sociale, disoccupazione, trend demografici, formazione, ecc. Nei territori e nelle regioni europee dovevano dunque essere garantiti pari livelli di qualità di vita e di lavoro. Nel 2001 il *Secondo Rapporto di Coesione* introduce il concetto di "coesione territoriale", ripreso poi dalla *Convenzione Europea*, mai giunta a ratifica definitiva.

Più recentemente il *Trattato di Lisbona* indica a sua volta la coesione territoriale come uno degli scopi principali dell'Unione Europea, nonché come uno dei fattori fondamentali per attuare le Strategie di Lisbona e Göteborg sulla competitività dello spazio europeo e sullo sviluppo sostenibile. Se il Trattato sarà ratificato da tutti gli Stati membri (e qui si presenta già il problema dell'Irlanda, il cui referendum non obbligatorio lo ha per ora fermato) ci saranno implicazioni importanti per quanto riguarda la pianificazione territoriale in Europa, soprattutto in termini di ridefinizione dei ruoli e delle competenze della Commissione Europea rispetto ai singoli Stati. Com'è noto la pianificazione territoriale è competenza degli Stati membri, ma sempre più si ritiene che ci sia la necessità di

"allargare" tale competenza a livello Europeo e questo in un'ottica di coordinamento delle politiche di sviluppo e per garantire una visione equilibrata dei futuri assetti territoriali. In questo contesto la Commissione Europea intende pubblicare un *Libro Verde sulla Coesione Territoriale* in autunno.

Altri recenti documenti come l'*Agenda Territoriale* dell'Unione Europea e la *Carta di Lipsia* sulle città europee sostenibili – approvate nel 2007 durante l'incontro dei ministri responsabili dello sviluppo urbano e della pianificazione e sviluppo territoriale allargato anche i rappresentanti del Parlamento europeo, della Commissione europea, del Comitato delle regioni, del Comitato economico e sociale, della Banca europea per gli investimenti, dei paesi candidati e dei paesi vicini e di alcune organizzazioni non governative – considerano la "dimensione territoriale" come un fattore base per la formazione delle politiche a livello comunitario, nazionale, regionale e locale, con una particolare attenzione alla scelta dei processi decisionali in cui tali politiche si sviluppano, rilevando la necessità di una pianificazione e di una politica di sviluppo urbana e territoriale integrate per contribuire al miglioramento della situazione dei cittadini europei e delle imprese nel loro contesto sociale, culturale e ambientale. La coesione territoriale costituisce, dunque, un aspetto specifico della coesione economica e

sociale e può contribuire ad identificare ed attivare il diverso potenziale delle città e regioni europee in relazione alla promozione della crescita economica sostenibile e alla creazione di nuovi posti di lavoro, nonché a favorire lo sviluppo sociale e ambientale in linea con gli obiettivi delle già citate Strategie di Lisbona e di Göteborg.

Ma che cosa si intende effettivamente con "coesione territoriale", o meglio quali saranno le implicazioni per la pianificazione (regionale e locale) che tale politica avrà?

Una definizione ufficiale e condivisa di "coesione territoriale" ancora non esiste.

È chiaro che con tale concetto si mira a sviluppare una visione equilibrata del territorio dell'UE, sostenendo le politiche di sviluppo in grado di supportare ed aumentare le risorse specifiche dei territori (anche dette "capitale territoriale"); garantendo in tal senso uno sviluppo sostenibile; sostenendo il valore aggiunto della diversità e delle risorse potenziali dei territori, collegandoli attraverso un sistema di reti efficienti ed attivando tali potenzialità attraverso l'implementazione di politiche coordinate e settoriali piuttosto che distribuire risorse. In tutte queste azioni intraprese a livello comunitario da tempo si è inserito l'ECTP-CEU (il Consiglio Europeo degli Urbanisti) con lo scopo dichiarato di proporre una definizione di "coesione

territoriale”, ma soprattutto di tradurre tale definizione in indicazioni specifiche per i pianificatori siano essi coinvolti in processi a livello regionale che locale. Nel 2005 l’ECTP-CEU ha dapprima creato un gruppo di lavoro e ha successivamente lanciato un dibattito online tra i suoi membri coinvolgendo anche altre personalità del mondo accademico e professionale. Il risultato è stato un primo documento che è stato via, via integrato e che è stato poi utilizzato per la redazione di documenti ufficiali a partire dalla presidenza tedesca dell’Unione Europea nel 2007. L’ECTP-CEU ha continuato la sua collaborazione durante la presidenza di turno portoghese, la quale ha dapprima ufficialmente riconosciuto all’ECTP-CEU lo status di soggetto interessato nell’implementazione dell’Agenda Territoriale chiedendone poi il coinvolgimento diretto nel primo Programma d’Azione. La collaborazione dell’ECTP-CEU con la Commissione Europea si è intensificata nel 2008 durante la presidenza di turno slovena. L’ECTP-CEU ha infatti contribuito alla definizione dei documenti sulla coesione territoriale, lo sviluppo urbano e le politiche architettoniche che la Slovenia ha di recente adottato e trasmesso ai colleghi francesi. In queste conclusioni si riconosce soprattutto il ruolo fondamentale della pianificazione territoriale e quindi il ruolo strategico dei pianificatori nella

definizione e nell’implementazione delle politiche di assetto del territorio dell’Unione Europea, quindi la necessità di formare professionisti e di garantire la loro presenza a tutte le scale di intervento. L’ECTP-CEU ha continuato in questi mesi a lavorare sulla definizione di “coesione territoriale”, organizzando tra l’altro due convegni internazionali nel 2008. Un terzo e conclusivo convegno sarà organizzato a Lubiana i prossimi 26-27 settembre. In quella sede saranno approvati i documenti finali: “*Strategic Planning towards Territorial Cohesion*” e “*Definition of Territorial Cohesion*” che serviranno a tutti i pianificatori europei per gestire e coordinare al meglio le loro azioni ed i loro interventi sia a livello locale, sia regionale che oltre.

**Presidente ECTP-CEU.*



ASSOCIAZIONE NAZIONALE URBANISTI PIANIFICATORI TERRITORIALI E AMBIENTALI

Membro effettivo del Consiglio Europeo degli Urbanisti
www.urbanisti.it

La professione del pianificatore è costituzionalmente rilevante

Giuseppe De Luca

Serve un percorso di studi autonomo

E' in corso una discussione sulla formazione di una specifica Facoltà di Pianificazione territoriale e urbanistica nell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, sul modello di quanto già avvenuto all'Istituto Universitario di Architettura di Venezia da tempo; e al contempo un dibattito sulla riorganizzazione del Politecnico di Milano con l'ipotesi di attivare una Scuola di Pianificazione. Saluto con molto favore questi dibattiti, e li rilancio a livello nazionale, per alcune intrinseche caratteristiche della figura di professionista che verrà formata - nell'uno o nell'altro sistema formativo, poco importa - inscrivibili in tre ordini di motivi:

a) perché i laureati in pianificazione territoriale e urbanistica hanno un ruolo costituzionalmente rilevante, perché il loro lavoro è destinato a prendere corpo

all'interno di una azione di livello istituzionale (art. 117, sia quando si richiamava l'urbanistica fino al 2001, sia quando si richiama dopo il governo del territorio);

b) perché i laureati in pianificazione territoriale e urbanistica, in virtù del primo assunto, esercitano la loro professione esclusivamente nel dominio pubblico, quindi il loro operare ha come fulcro di riferimento il patrimonio e i beni comuni;

c) perché i laureati in pianificazione territoriale e urbanistica, proprio per i due punti precedenti, hanno responsabilità dirette non solo verso la loro clientela istituzionale, quanto verso tutta la "gente" e, soprattutto, verso le generazioni future, per questo sono chiamati ad esercitare la professione in modo etico e molto responsabile. Bastano questi tre richiami per capire l'assoluta particolarità di questa figura di professionista rispetto

anche ai professionisti contigui, come gli architetti e gli ingegneri. Infatti, se architetti ed ingegneri sono adusi ad un rapporto principalmente, o quasi esclusivamente, con la committenza privata incentrato sulla dinamica dello scambio contrattuale; i pianificatori territoriali e urbanisti svolgono quasi esclusivamente un ruolo di supplenza *super partes* all'interno delle pubbliche amministrazioni, anche quando sono inseriti in team di progettazione. Il loro rapporto di lavoro non genera uno scambio contrattuale, quanto un disciplinare di incarico in nome e per conto della collettività per la quale sono chiamati a lavorare. Essi, difatti, possono lavorare solo con istituzioni, quindi il senso della *res publica* è interno al loro operare: è connaturato. Proprio per questo nell'esercizio professionale, i pianificatori territoriali e urbanisti sono obbligati a tenere in considerazione l'insieme delle eventuali e prevedibili conseguenze che il loro lavoro, fissato in scelte contenute in piani, programmi, studi, ricerche, atti di governo del territorio e lavori in genere, ha sull'intera società. Il loro lavoro è indirizzato esclusivamente nell'interesse generale della popolazione investita direttamente o indirettamente dalle loro prestazioni. L'attività professionale è volta a studiare, organizzare e definire lo sviluppo di regole per l'ambiente urbano e l'organizzazione del territorio, che deve essere salvaguardato per le

indubbie ricadute istituzionali e sociali che ha. Essi devono, pertanto, garantire l'equilibrio degli spazi umani, socio-economici e fisici, nonché l'integrità dell'ambiente naturale e di quello antropico nel rispetto di tutte le invariabili territoriali come risorse di interesse pubblico limitate, fragili e insostituibili da consegnare alle generazioni future. Per questi veloci richiamati motivi, architetti, ingegneri e pianificatori urbanisti tendono a coprire segmenti distinti, anche se in parte complementari, della pratica professionale e del mercato del lavoro. Ma soprattutto svolgono attività diversamente indirizzate: le prime verso una utenza sostanzialmente privata; gli altri verso una utenza esclusivamente pubblica. Perciò le prestazioni professionali del Pianificatore urbanista sono assai particolari e devono perciò essere di alto ed adeguato livello qualitativo. Non solo, ma i "servizi professionali" che questa figura assicura sono destinati a generare "beni comuni" che rappresentano, nella loro materialità, un valore per la società in generale. La distinzione si porta dietro anche una esigenza formativa del tutto particolare: più indirizzata al costruire, quella degli architetti e ingegneri; più indirizzata alla definizione delle regole e delle norme quella dei pianificatori. I due percorsi formativi sono in larga parte diversi. Fino ad ora questa diversità è stata affidata a soli Corsi di Laurea specifici (esistono

oramai 22 corsi di laurea triennali e 12 magistrali), con l'unica eccezione di Venezia dove esiste, come già ricordato, una apposita Facoltà. Ma è una strada insufficiente e parziale, che l'evoluzione costituzionale del concetto di "urbanistica" nell'odierno "governo del territorio" rende ormai non più adeguata. Il Corso di Laurea, infatti, non ha quella necessaria autorevolezza e quella autonomia didattica che solo una Facoltà (in una visione tradizionale) o una Scuola specifica (in una visione contemporanea) può avere e garantire per: forgiare un professionista particolarmente attento alle analisi delle strutture territoriali e del loro processo di trasformazione; all'elaborazione e alla gestione di piani territoriali e urbanistici; alla progettazione urbanistica ed attuativa; alla redazione di politiche di governo e di programmazione settoriale; alla valutazione integrata di programmi e piani, compresi quelli paesaggistici; alle responsabilità etiche nell'esercizio della professione; ed infine ad operare e tutelare esclusivamente l'interesse collettivo e generale.

Nuove lauree magistrali in pianificazione urbanistica

David Fanfani

L'offerta di Firenze/Empoli

Il corso di Laurea Magistrale in Progettazione e Pianificazione della Città e del Territorio della Facoltà di Architettura di Firenze esprime, come evidenziato anche da Patassini nel precedente n. 217 di UI, una specifica caratterizzazione - nel panorama italiano dei corsi di laurea in pianificazione - riferita alla valorizzazione della dimensione patrimoniale locale ed identitaria del territorio come paradigma disciplinare fondativo rispetto al quale leggere ed orientare i processi e le dinamiche di trasformazione del territorio.

Tale impostazione, che si evidenzia anche nella iniziativa di fondare un corso di laurea in stretto rapporto con il territorio e la società "ospite" del Circondario Empolese Valdelsa e non come decentramento funzionale da Firenze, si è rivelata con il tempo una scelta "di successo".

Malgrado la loro recente fondazione, infatti, i corsi di Laurea triennale e magistrale di Empoli hanno ampiamente evidenziato il superamento del "sospetto" di una possibile deriva "localistica" ed il riconoscimento della loro individualità e specificità disciplinare è testimoniato dal consistente numero di iscritti che, per una consistente parte, fanno

riferimento ad un bacino di utenza regionale, sovra regionale ed anche estero¹. La matrice scientifica e didattica comune ai due corsi di laurea è costituita dunque da una forte adesione al paradigma disciplinare territorialista da cui scaturiscono alcuni elementi centrali del progetto didattico e di ricerca della scuola di pianificazione empolesse. In particolare tale elementi fanno riferimento a:

- profilo multidisciplinare del percorso formativo finalizzato a cogliere la dimensione integrata e multisettoriale implicata dai processi di trasformazione e pianificazione territoriale. Ciò con particolare riferimento all'obiettivo di formare «laureato dotato di una competenza multidisciplinare capace di misurarsi con una varietà di temi complessi che riguardano in forma integrata città, territorio, paesaggio, ambiente e mondo rurale. Si intende in questo modo superare la storica dicotomia nella pianificazione del territorio fra spazi costruiti e spazi aperti, costruendo una integrazione teorica, metodologica e operativa fra *dominio dell'urbanistica e dominio della pianificazione degli spazi rurali*²;
- particolare attenzione formativa alla integrazione fra metodi e alle tecniche della descrizione, interpretazione e rappresentazione del patrimonio territoriale e la costruzione di scenari strategici di sviluppo sostenibile, basati sulla valorizzazione delle risorse peculiari dei diversi

ambienti insediativi. In questa prospettiva il patrimonio territoriale non viene colto in una dimensione statica ma come fondamento evolutivo per la costruzione di scenari strategici intesi come processi in grado di integrare produzione sociale e "costruzione esperta" del piano;

- il ruolo fondamentale, anche in relazione al punto precedente, che assumono due obiettivi formativi ulteriori. La capacità del laureato di gestire processi partecipativi e comunicativi della pianificazione, sia a scala urbana che territoriale e pertanto la conoscenza dei metodi e delle tecniche per la strutturazione del processo interattivo, come processo determinante nella formazione degli obiettivi di trasformazione del territorio e della città. La capacità di impiegare in maniera evoluta, davvero peculiare nel panorama nazionale, strumenti e metodi di cartografia digitale adeguati a produrre analisi, rappresentazioni del territorio e della città con forte profilo statutario e strategico-progettuale.

Tale matrice formativa viene articolata nei due livelli di laurea, oltre che attraverso i naturali livelli di propedeuticità fra gli insegnamenti, anche in ragione di una prevalente -ma non assoluta- formazione di *expertise* analitico-valutativa nella laurea di primo livello e di un più marcato approccio alle tecniche e agli strumenti del progetto urbano, territoriale ed ambientale nel secondo livello.

Il più recente percorso di riforma della classi di laurea in attuazione della normativa vigente (Dm 270/2004) non ha sostanzialmente modificato questo quadro di riferimento. Gli elementi di maggiore rilievo che sono scaturiti da tale processo e che sono già attivi, anche per la laurea magistrale, dall'anno accademico 2008-2009, riguardano in particolare:

- per quanto attiene la specialistica Lm 48, una maggiore *autonomia*, rispetto alla vecchia 54S, dalla L21 triennale rispetto agli accessi, cercando di far evolvere -almeno per Lauree triennali affini- il problema dei debiti formativi verso "crediti di ingresso" affrontabili nel primo semestre con sistemi di aggiornamento e di recupero;
- un conseguente "indebolimento" della filiera laurea triennale-laurea magistrale per favorire un maggiore accesso di laureati triennali da corsi di laurea di medesima classe al CdL magistrale e dei pianificatori "junior" verso la nuova laurea magistrale in Architettura del Paesaggio attivata dalla Facoltà di Architettura di Firenze dall'anno accademico 2008-09.

Nell'insieme il forte radicamento territoriale dei corsi, legato ad una significativa collaborazione e sostegno da parte del Circondario Empolese Valdelsa ed anche ad un intenso lavoro di didattica e ricerca sui temi del territorio locale, il pieno coinvolgimento delle Facoltà di Architettura, Agraria ed

Ingegneria dell'Università di Firenze nella costruzione dell'offerta formativa³, la "riconoscibilità" culturale della proposta della scuola di Empoli, hanno prodotto un efficiente e funzionante modello di decentramento della didattica e ricerca universitaria⁴. In

conclusione non si può tuttavia celare il fatto che, mentre si redigono queste note, gli sforzi progettuali, scientifici e sociali che hanno prodotto i risultati descritti, rischiano di essere vanificati dai perversi effetti - in particolare sulle sedi decentrate - della L. 133/2008 e dai tagli indiscriminati e provvedimenti draconiani che tale disposto normativo contiene.

Note

1. Nell' AA. 2006/07 dei 288 iscritti ai due corsi di laurea, il 56% proveniva da fuori provincia di Firenze, di questi il 12% da fuori regione Toscana. Le altre provenienze erano originate per il 22% dalla Provincia di Firenze e per il 22% dal Circondario Empolese Valdelsa (articolazione amministrativa della Provincia). Analoga comparazione per la Facoltà di Architettura di Firenze, per l'anno 2007/08 evidenzia un 71% di studenti provenienti da fuori provincia e un 33% di provenienze extraregionali.

2. Nota di Alberto Magnaghi al Documento preparatorio per il coordinamento nazionale dei Corsi di Laurea in Pianificazione urbanistica, giugno 2007.

3. Il corso di laurea triennale è dall'AA. 2008/09 un corso Interfacoltà che vede insieme Architettura e Agraria.

4. Tale affermazione non è ovviamente gratuita ma confortata, fra le altre cose, sia dai dati estremamente positivi del monitoraggio sulla occupazione dei laureati triennali e magistrali e sulla domanda che riguarda tali figure che, più in generale, dagli esiti del controllo del Rapporto di Autovalutazione relativo alla laurea triennale -effettuato da soggetto terzo- nell'ambito del Progetto *Campus One*, promosso dalla CRUI e sostenuto dal MIUR e cui il CdL triennale aderisce su base volontaria.



ManualINU n. 1

Una nuova collana di monografie multimediali dedicata a chi opera negli ambiti della pianificazione urbanistica, del territorio e dell'ambiente.

Volumi di piccolo formato destinati a diventare strumenti di lavoro nei quali trovare informazioni puntuali e affidabili sui temi più significativi e diffusi del settore.

Curati da autorevoli esperti, i **ManualINU** intendono fornire un contributo attento sia ai contenuti teorici che all'applicazione operativa per accompagnare il lavoro di professionisti, tecnici di enti pubblici e privati, amministratori.

N. 1 Commercio

Pianificazione e rivitalizzazione delle attività miste

A cura di Igino Rossi, Roberto Almagioni

La pianificazione commerciale attraverso una lettura scientifica e operativa mettendo a confronto le principali questioni con esempi di strumenti di settore.

Il cd-rom allegato contiene una raccolta ampia della legislazione nazionale e regionale.

Pagine 100, formato cm. 12,5 x 12,5 illustrazioni b/n, bibliografia, glossario

Cd-rom allegato contenente la normativa regionale con schede di pratiche

Prezzo di copertina €10

Per ordinare i nuovi volumi o richiedere un preventivo di stampa rivolgersi a:

INU Edizioni Srl, Piazza Farnese 44 - 00186 Roma
Tel 06 68195562 - Fax 06 68214773
E mail inuprom@inuedizioni.it



**ASSOCIAZIONE NAZIONALE URBANISTI
PIANIFICATORI TERRITORIALI E AMBIENTALI**

Membro effettivo del Consiglio Europeo degli Urbanisti
www.urbanisti.it

A cura di Daniele Rallo

**Il Premio Europeo di
Pianificazione Urbana & Regionale
e la Biennale delle Città
e degli Urbanisti**

Virna Bussatori* e Franco Migliorini**

L'ECTP-CEU (European Council of Spatial Planners – Conseil Européen des Urbanistes) l'unica istituzione europea che rappresenta i pianificatori urbani e territoriali, ha tra i suoi obiettivi principali la promozione della professione attraverso la divulgazione di esempi e di pratiche nei diversi paesi europei. È un dato di fatto che pur cambiando le normative di riferimento o il quadro istituzionale, simili sono i problemi e le sfide che riguardano le città e le regioni in Europa. La necessità di un coordinato sviluppo dei centri urbani, della salvaguardia delle eredità storiche o degli ambienti naturali, le trasformazioni sociali ed economiche, ma anche tecnologiche che sempre più rapidamente trasformano le strutture

urbane, così come le sfide dettate dai cambiamenti climatici e dall'esigenza non solo di mettere in sicurezza bensì di intervenire con azioni di prevenzione e di mitigazione e non ultimo il necessario coinvolgimento di soggetti diversi nei processi di piano, queste sono alcune tra le sfide più importanti che attualmente i pianificatori europei sono chiamati ad affrontare. A questo scopo risulta fondamentale lo scambio di informazioni e di esperienze per comprendere come poter affrontare e risolvere, spesso con approcci informali e flessibili, talvolta "eludendo" i ristretti confini amministrativi, tali sfide. L'ECTP da anni si impegna ad organizzare, alternandoli, due eventi che hanno come scopo

fondamentale quello di presentare le soluzioni e buone pratiche di pianificazione in Europa; si tratta del Premio Europeo di Pianificazione Urbana e Territoriale e della Biennale delle Città e degli Urbanisti.

Come detto questi due eventi hanno luogo ad anni alterni.

Nel 2008 si è svolta la settima edizione del *Premio Europeo di Pianificazione Urbana & Territoriale*, che ha visto per la prima volta l'assegnazione di premi a due categorie normalmente poco rappresentate, ovvero quella della pianificazione transfrontaliera & della coesione territoriale e quella della partecipazione pubblica con un doppio premio ex-aequo. La giuria internazionale non ha invece assegnato alcun premio, ma solo menzioni particolari, alla pianificazione urbana, solitamente la categoria che in passato ha conquistato più riconoscimenti sia con piani di recupero che con pianificazioni di nuove espansioni urbane. Non si tratta questa di un'inversione di tendenza, ma piuttosto della crescita di consapevolezza che la gestione delle trasformazioni territoriali necessita dell'elaborazione di visioni di sviluppo di scala regionale, ove per "regioni" non si intendono quelle definite dai limiti politico-amministrativi, ma piuttosto quelle che presentano problematiche simili ed offrono potenzialità comuni; inoltre la pianificazione sempre più richiede di coinvolgere

settori e attori pubblici e privati che contribuiscono alla definizione di visioni integrate e soprattutto condivise, ove la partecipazione pubblica diventa un prerequisito indispensabile nella definizione delle strategie e delle successive azioni di piano, perché partecipare non deve voler dire opporsi ma proporsi.

Gli esempi premiati dalla giuria internazionale sono stati: per la categoria "Pianificazione transfrontaliera / pianificazione regionale / coesione territoriale" il *Piano di sviluppo Green Metropolis* che coinvolge tre regioni tra loro confinanti in Germania, Belgio e Paesi Bassi. La giuria ha voluto premiare questo piano che prevede il recupero di vaste aree post-industriali integrando considerazioni di tipo economico, sociale e di tutela ambientale, ma che prevede soprattutto il coinvolgimento dei cittadini e delle amministrazioni locali nella definizione delle scelte strategiche, in un quadro di sviluppo sovra regionale. Sostanziale il ruolo dei pianificatori nella gestione dei processi decisionali che hanno necessariamente dovuto confrontarsi con più livelli, con quadri di riferimento normativo assolutamente diversi e che per questo hanno necessitato di approcci flessibili, orientati al risultato.

I due esempi per la categoria "Partecipazione Pubblica" premiati ex-aequo sono stati i piani di *Rombeek-Enschede* (Paesi Bassi) e di *Stonebridge-*

Londra (Regno Unito). Il piano di recupero della cittadina di Roombeek – Enschede trae le origini da un disastro avvenuto qualche anno fa quando un'esplosione ha completamente distrutto una fabbrica di fuochi d'artificio e con essa intere parti dei quartieri residenziali che la circondavano, causando anche diverse vittime. In questo caso eccezionale è stato il ruolo della popolazione locale che ha partecipato attivamente, attraverso il coinvolgimento di gruppi di discussione locale, a tutte le fasi di recupero delle aree disastrose e di definizione della futura pianificazione urbana. Nel caso di Stonebridge a Londra, la partecipazione pubblica era caratterizzata dalla sfida di coordinare gruppi con diverse estrazioni culturali e socio-economiche in un contesto di degrado urbano. Anche in questo caso l'approccio multidisciplinare è orientato alla soluzione dei problemi gestiti da un team di pianificatori nell'arco di un decennio ha contribuito ad aumentare la coesione sociale ed a realizzare le strutture necessarie per il miglioramento della qualità della vita nel quartiere. Gli altri due premiati dalla giuria sono stati per la categoria "Regione Urbana" il *Piano di Drammen* (Norvegia) e per la categoria "Sostenibilità Ambientale" il *Progetto Ecocity di Sarriquiren* (Spagna). Un'ultima considerazione degna di nota è che per

tutti i premiati non si è mai trattato del lavoro di un singolo, bensì dell'opera di un team, spesso multidisciplinare, all'interno del quale la figura del pianificatore è emersa come quella in grado di gestire la complessità dei processi, delle scelte e della tempistica. Tutti i gruppi che hanno ritirato i loro premi o le loro menzioni speciali hanno inoltre sottolineato che tale riconoscimento europeo rappresentava un ulteriore stimolo oltre che un contributo a proseguire con ancora più convinzione nel loro lavoro quotidiano. A dicembre 2009 avrà luogo l'ottava *Biennale delle Città e degli Urbanisti*. La FNAU, Federazione Nazionale delle Agenzie di Urbanistica francesi, a dicembre 2009 organizzerà l'8ª Biennale delle Città e degli Urbanisti europei a Nancy, città industriale della Lorena. Quattordici anni dopo la 1ª Biennale di Lione, del 1995, la manifestazione ritorna in Francia per un rilancio ed aggiornamento dell'iniziativa, con il sostegno organizzativo del gruppo permanente di lavoro per la Biennale (il PIWP) espresso dall'associazione degli urbanisti europei e l'ECTP, cui l'INU e l'AssUrb aderiscono. Quella che nel 1995 era stata un'iniziativa pioniera, oggi è diventata un appuntamento che s'inserisce nel quadro delle molteplici iniziative di scala europea che pongono al centro il tema della città

e dell'organizzazione spaziale del continente. Grazie ad un decennio di studi, programmi e progetti, in larga parte sostenuti dalla Commissione Europea con l'appoggio degli stati membri (ESDP, ESPON, Interreg), oggi la nozione di territorio europeo come spazio comune in cui una grande società, quella europea, persegue la finalità della coesione a livello territoriale rappresenta qualcosa di sempre più familiare per tutti: cittadini, amministratori e imprese. La Biennale di Nancy si colloca dunque nel solco di quello che possiamo considerare come uno dei grandi impegni europei: garantire un buon uso di quella risorsa comune che è il territorio, operando per selezionare problemi, soluzioni e protagonisti. La Biennale del 2009 richiama l'attenzione sulle medie e piccole città europee e sul loro ruolo nello sviluppo economico, accesso ai servizi, garantendo qualità della vita a tanta parte della popolazione dell'Unione. In una dinamica competitiva dell'economia mondiale che concentra molti investimenti nelle grandi città, il rischio è che tanta parte del sistema urbano europeo - quello che non rientra nei grandi sistemi - finisca risucchiato o emarginato dai processi metropolitani. Un'accezione che include tanta parte del tessuto urbano del continente. Quello dove i fattori competitivi operano ma ad una scala in cui la qualità

della vita appare ancora gestibile, e anzi crea proprio dei presidi per l'accesso ai servizi di tante zone periferiche o marginali rispetto ai maggiori sistemi urbani: là dove, assieme alla competitività più spinta, si pongono i maggiori problemi di sostenibilità ambientale e sociale. Le città medio-piccole come potenziali sistemi urbani regionali, interregionali e anche transfrontalieri, in cui si radica il valore del policentrismo urbano europeo come precondizione per uno sviluppo sostenibile e coeso del continente. L'intreccio degli argomenti a favore di questa scelta è piuttosto fitto. Da un lato la questione del rafforzamento delle identità, urbane e territoriali. Una somma di peculiarità culturali, artistiche e ambientali sedimentate dalla storia europea sotto la forma durevole di centri urbani, ben identificabili per tradizioni, specializzazioni, consuetudini, stili di vita, forme di paesaggio. Questo grande patrimonio frammentato e diffuso deve interagire coi grandi processi dell'economia moderna tramite specifici progetti e politiche mirate, aggiornando la propria capacità competitiva sia in termini di massa critica che di qualità. Sostegno allo sviluppo economico, accessibilità, rinnovo urbano, salvaguardia e valorizzazione delle peculiarità paesistico ambientali, qualità della

vita: tutti argomenti che ogni realtà medio-piccola si trova ormai a dover affrontare, spesso con un numero limitato di risorse e dunque con la necessità di nuove soluzioni.

Occorre dotarsi di modelli di marketing territoriale adatti ad interpretare le risorse per consentire loro di crearsi uno spazio e una visibilità grazie all'uso strategico delle stesse. Concetti come patrimonio storico e culturale, reti di città, collaborazione-competizione urbana, diversificazione della base economica, accessibilità - a scala continentale e regionale - qualità della vita, entrano a far parte del linguaggio di una nuova capacità di gestione urbana orientata all'innovazione competitiva di cui l'urbanistica è uno strumento importante, ma non il solo chiamato in causa.

Questa Biennale è una grande opportunità per molte città italiane che in questi anni hanno affrontato tematiche di questo genere, immettendo sempre maggiori contenuti strategici nei loro piani urbani, e con ciò diversificando sia il lessico che la sostanza del fare pianificazione urbanistica. Una buona occasione data agli urbanisti per confrontarsi tra loro. Ma ancor più un'occasione offerta agli amministratori locali di entrare in contatto con altre realtà analoghe e di misurare le proprie con le altrui capacità d'innovazione politica. Un'occasione dunque di arricchimento per tutti, amministratori e città.

L'impegno è a far sì che questa Biennale divenga per molte città italiane l'occasione di mostrarsi all'esterno e di allargare la rete dei contatti per acquisire nuovi stimoli e ipotesi di lavoro utili all'innovazione della politica urbana.

**Delegata AssUrb all'ECTP-CEU.*

***Delegato INU all'ECTP-CEU.*



ManualINU n. 1

Una nuova collana di monografie multimediali dedicata a chi opera negli ambiti della pianificazione urbanistica, del territorio e dell'ambiente.

Volumi di piccolo formato destinati a diventare strumenti di lavoro nei quali trovare informazioni puntuali e affidabili sui temi più significativi e diffusi del settore.

Curati da autorevoli esperti, i **ManualINU** intendono fornire un contributo attento sia ai contenuti teorici che all'applicazione operativa per accompagnare il lavoro di professionisti, tecnici di enti pubblici e privati, amministratori.

N. 1 Commercio

Pianificazione e rivitalizzazione delle attività miste

A cura di Igino Rossi, Roberto Almagioni

La pianificazione commerciale attraverso una lettura scientifica e operativa mettendo a confronto le principali questioni con esempi di strumenti di settore.

Il cd-rom allegato contiene una raccolta ampia della legislazione nazionale e regionale.

Pagine 100, formato cm. 12,5 x 12,5
illustrazioni b/n, bibliografia, glossario

Cd-rom allegato contenente la normativa regionale con schede di pratiche

Prezzo di copertina €10

Per ordinare i nuovi volumi o richiedere un preventivo di stampa rivolgersi a:

INU Edizioni Srl, Piazza Farnese 44 - 00186 Roma

Tel 06 68195562 - Fax 06 68214773

E mail inuprom@inuedizioni.it



**ASSOCIAZIONE NAZIONALE URBANISTI
PIANIFICATORI TERRITORIALI E AMBIENTALI**

Membro effettivo del Consiglio Europeo degli Urbanisti
www.urbanisti.it

a cura di Giuseppe De Luca

Pianificatore territoriale e urbanista: il valore legale del titolo di studio

Daniele Rallo

Due nuove sentenze del Tar Lazio e del Consiglio di Stato hanno dato ragione ai pianificatori territoriali e urbanisti sul valore legale del titolo di studio. Il contenzioso è nato da una interpretazione non corretta attuata da alcuni Ordini provinciali degli architetti (dal 2001 anche Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori). Alcuni loro iscritti, laureati in architettura, hanno richiesto l'iscrizione, all'interno dell'Albo, anche nei Settori specifici dedicati agli urbanisti, ai paesaggisti e ai conservatori. Tale possibilità è prevista dal DPR 328/01 che ha modificato l'Albo degli architetti ed ha introdotto i nuovi esami di Stato. I laureati in Architettura, nuovo e vecchio ordinamento, possono iscriversi agli altri Settori in cui è suddiviso l'Albo ma previo

superamento dello specifico esame.

Il DPR 328/01 prevede infatti (art. 17 e art. 18) che con la laurea della Classe 4S - Architettura e Ingegneria Edile (ora di nuovo riformata e riclassificata) e con quella triennale Classe 4, si possa essere ammessi a sostenere gli esami di Stato di tutti e quattro i Settori (Architettura, Pianificazione territoriale, Paesaggistica, Conservazione dei beni architettonici ed ambientali). Gli esami di Stato sono differenziati e articolati con prove diverse per ogni settore. Per gli architetti vi è come prima prova pratica «la progettazione di un'opera di edilizia civile». Per i pianificatori la prima prova scritta consiste nella «analisi tecnica dei fenomeni della città e del territorio o la valutazione di piani e programmi di trasformazione urbana,

territoriale ed ambientale». In coerenza con questa nuova suddivisione e con il percorso formativo di ogni singola laurea il DPR specifica che «i Settori istituiti nelle Sezioni degli Albi professionali corrispondono a circoscritte e individuate attività professionali» (art. 3, c. 1). Conseguentemente, ad ulteriore specificazione, si afferma che «gli iscritti in un Settore che (...) richiedano di essere iscritti in un diverso Settore della stessa Sezione, devono conseguire la relativa abilitazione a seguito di superamento di apposito esame di Stato» (art. 3, c. 4). Non convinti di tale prescrizione legislativa l'Ordine provinciale di Roma e il Consiglio Nazionale degli Architetti hanno chiesto una precisazione autentica direttamente al Ministero di Giustizia. Nella corrispondenza intercorsa il Ministero ha risposto definitivamente che sia per i laureati con il vecchio ordinamento sia per quelli del nuovo ordinamento è «prevista l'iscrizione dell'architetto esclusivamente nel Settore Architettura alla Sezione A del nuovo Albo, mentre l'iscrizione negli altri Settori è subordinata al superamento del relativo esame di Stato» (Ministero della Giustizia, 22.03.05, prot. 3/3836/05, firmato Direttore Generale, Francesco Mele e successiva 27.6.05 prot. 3/7148/05). Contro tale chiara ed esaustiva espressione l'Ordine della provincia di Roma ha ricorso al TAR del Lazio sostenendo la possibilità da parte degli

architetti della plurimaiscrizione senza ricorrere all'esame di Stato e chiedendo l'annullamento degli atti citati. L'Assurb, sempre attenta a sostenere i propri iscritti, è intervenuta in giudizio con atto ad opponendum con una sostanziale e sostanziosa memoria degli avv. Igor Janes e del prof. Roberto Nania, a sua volta richiedendo il rigetto dell'istanza. Il TAR Lazio (Sentenza n. 667/2006) si è espresso dando completamente ragione agli urbanisti e di conseguenza ai paesaggisti e ai conservatori. La conclusione è stata che «il ricorso [presentato dagli architetti] è inammissibile» e che la norma, qualora fosse lesiva per diritti soggettivi, dovrebbe essere soggetta al giudice di competenza. Contro la sentenza del TAR l'Ordine di Roma ha ricorso al Consiglio di Stato riproponendo le proprie interpretazioni chiedendo in ultima istanza la «censura di illegittimità del DPR 328/01». A sua volta il Consiglio di Stato ha posto fine alla questione (Sentenza n. 2676/2008) riaffermando quanto espresso dal Tar Lazio e respingendo il ricorso. In conclusione per gli architetti, anche quelli laureati con il vecchio ordinamento, è possibile l'iscrizione al Settore diverso da Architetto però solo ed esclusivamente con il superamento del relativo esame di Stato. La sentenza non entra nel merito delle competenze professionali ma vale la pena richiamare quanto affermato in

precedenza sempre dal Consiglio di Stato laddove scrive: «una volta esclusa l'esistenza di una privativa professionale per la pianificazione urbanistica, si può ritenere del tutto conforme a canoni di buona amministrazione rivolgersi a quei soggetti come gli urbanisti i quali, ancorché non titolati in via esclusiva, posseggono la più idonea competenza tecnica e la maggiore esperienza in materia. Va peraltro incidentalmente rilevato che con la creazione del corso di laurea in urbanistica si sono create professionalità tecniche le quali dimostrano il possesso di cognizioni idonee a svolgere attività di pianificazione urbanistica, trattandosi di un corso di laurea particolarmente specialistico ed approfondito, che fornisce un bagaglio culturale precipuamente specialistico» (Sentenza 8 ottobre 1996 n. 1087).

RAFFAELE SIRICA

Ci ha lasciato Raffaele Sirica, Professore universitario, Presidente del consiglio nazionale degli Architetti, e fino a qualche mese fa presidente del Consiglio Unitario delle Professioni. Dalla fine degli anni 90, aveva trasformato un sonnacchioso Consiglio Nazionale degli Architetti, in un soggetto politico e culturale completamente nuovo. Raffaele ha condotto, in difesa degli architetti e del rilancio dell'architettura, nel nostro paese, una politica intelligente e a tutto campo, bipartisan, tessendo proposte, correggendo leggi, favorendo la ripresa della storia dell'architettura moderna, ferma, in Italia, agli anni '50. Il suo impegno nazionale con gli architetti è iniziato con un ricorso, da molti considerato temerario e risibile, alla commissione europea, contro un decreto del governo, che equiparava il progetto d'architettura alla mera fornitura di servizi e l'attività di progettazione ad una semplice attività commerciale. La storia finì con una delle tante procedure d'infrazione inflitte all'Italia. Quando, anche per queste battaglie che avevano per avversari grandi gruppi del mondo delle costruzioni, interessati a "regalare" progetti in cambio d'appalti, era difficile fare uscire le posizioni degli architetti sui giornali, si fece promotore della "Festa dell'Architettura"; per una settimana, utilizzando la diffusione e la forza della rete degli Ordini Provinciali, in cento città si sono svolti eventi (dai convegni, alle targhe sui monumenti d'architettura moderna, presentati, a volte con un megafono, dagli architetti ai cittadini). Da allora l'architettura è ricomparsa sui quotidiani, sui settimanali, sulle riviste femminili e di moda. Quando ci dicevano che in Europa non c'erano gli Ordini, che il progetto d'architettura era un servizio come le pulizie o le fotocopie, l'intuizione di Sirica ci ha portato a creare un organismo informale: il Forum delle politiche architettoniche. Lì s'incontrano periodicamente rappresentanti dei ministeri della cultura dei vari paesi europei, degli Ordini professionali, delle istituzioni culturali più importanti d'Europa e anche di rappresentanti d'associazioni imprenditoriali del settore delle costruzioni. Da questo Forum informale è scaturita la Direttiva europea per "la qualità architettonica", riferimento per le leggi sull'architettura e sui concorsi d'architettura dei Paesi europei. Poi ci sono state le battaglie per la difesa degli Ordini, quelle sulle Tariffe. In qualche caso si è vinto, altre volte si è mediato. Ma Raffaele era sostanzialmente un uomo che faceva politica, nel senso più nobile del termine, cioè il perseguimento d'obiettivi d'interesse collettivo, praticando un riformismo che trovava la base nella sua formazione socialista. Aveva compreso il peso politico elettorale degli Ordini, certo, e quest'intuizione l'aveva portato a riorganizzare in una rete più forte le professioni; ma questo progetto, nella sua pratica, non era meramente corporativo. Sirica aveva intuito il ruolo nella società contemporanea dei "lavoratori della conoscenza" e la necessità di riscoprire e promuovere una componente "etica" della professione, al di là delle semplici leggi del mercato. Era anche un uomo generoso, maniacalmente attento al fatto, che non si potesse sospettare il minimo interesse personale, nelle sue azioni. I suoi avversari, e n'aveva, ne avrebbero subito approfittato.

Personalmente ho collaborato e con lui e il CNA, in molte battaglie di iniziative. Con noi Urbanisti aveva buoni rapporti, anche se non mancavano distinguo su questioni specifiche. Ora ci attendeva una battaglia sulla nuova legge urbanistica da condurre insieme. Ci mancherà la sua intelligenza, la sua intuizione politica, la sua capacità di tessere alleanze. A noi, suoi amici, mancheranno la sua simpatia e i suoi sogni realizzabili.

Fabrizio Mangoni



ASSOCIAZIONE NAZIONALE URBANISTI PIANIFICATORI TERRITORIALI E AMBIENTALI

Membro effettivo del Consiglio Europeo degli Urbanisti
www.urbanisti.it

a cura di Giuseppe De Luca

Nei numeri 217 e 218 di *UI* abbiamo cominciato a presentare l'offerta universitaria nel campo della pianificazione territoriale e urbanistica [classe di lauree LM48 e L21]. Continuiamo in questo numero, e in quelli che seguiranno, convinti che uno dei degradi della cattiva gestione del territorio italiano risiede proprio nell'esistenza di diversi percorsi formativi, che producono figure professionali più attente alla progettazione edilizia che non alla pianificazione e alla gestione del territorio. GDL

Nuove lauree magistrali in pianificazione urbanistica

Gabriele Pasqui

L'offerta del Politecnico di Milano

Riflettere sull'offerta formativa dell'Università italiana, oggi, significa interrogarsi sul senso e sul destino di una istituzione che attraversa una profonda crisi, sia in ragione di un attacco alla politica della ricerca che viene dalle scelte del Governo, sia delle criticità che l'Università stessa non è stata in grado di affrontare adeguatamente e che ha portato a un discredito pubblico non del tutto immeritato.

Se poi concentriamo l'attenzione sulle discipline legate all'urbanistica, alla

pianificazione e alle politiche del territorio dobbiamo riconoscere che le difficoltà sono acuite dalla sempre minore presenza dei temi del governo del territorio nell'arena pubblica, con la conseguenza di un meccanismo di "selezione avversa" degli studenti nelle lauree triennali e di difficoltà a identificare con chiarezza la specificità e le strategie possibili per i corsi di laurea magistrali.

In questo contesto si colloca l'orientamento della *facoltà di Architettura e Società del Politecnico di Milano*, con la sua proposta di Laurea Magistrale in *Pianificazione*

Urbana e Politiche Territoriali offerta in italiano e in inglese (*Master of Science in Urban Planning and Policy Design*).

Si tratta di un progetto formativo fortemente improntato alla discussione critica delle prospettive teoriche e operative della pianificazione urbanistica e delle politiche urbane e territoriali a scala internazionale, anche in ragione della presenza di un numero significativo di studenti stranieri (circa 40 sugli 80 previsti per il corso), che cerca di sostenere dal punto di vista formativo la prospettiva di un orientamento che fertilizzi la tradizione formativa dell'urbanistica italiana ed europea collocata nelle scuole di architettura con le più interessanti culture del *planning* e delle politiche pubbliche, secondo un approccio insieme progettuale e critico-interpretativo.

Il progetto formativo

La Laurea magistrale in Politiche Urbane e Pianificazione Territoriale (PUPT), attivata da sei anni nel quadro della riforma del 3+2 sulla base dell'esperienza avviata ormai tredici anni fa con il Corso di laurea quadriennale in Pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale, pur con alcuni limiti che saranno evidenziati più avanti, sta dunque cercando di collocarsi in modo credibile nell'ambito delle scuole europee di urbanistica e pianificazione.

Il corso di studi si propone il compito di formare laureati con un forte orientamento progettuale, impegnati anche

in ruoli di coordinamento di gruppi interdisciplinari nel campo della pianificazione urbanistica e della costruzione e gestione di politiche pubbliche del territorio, collocati nelle esperienze di maggiore interesse e di frontiera nel contesto italiano e internazionale.

Dal punto di vista culturale la prospettiva assunta nella costruzione del progetto formativo è riconducibile ad una interpretazione del modello del 3+2 che cerca di ovviare ai limiti del dispositivo costruendo al secondo livello un progetto formativo solido, alimentato da percorsi di ricerca d'eccellenza e aperto anche a studenti provenienti da altre esperienze, centrato su due filoni principali (progettazione di piani e progettazione di politiche urbane e territoriali) accomunati da una interpretazione originale della dimensione progettuale propria della tradizione politecnica.

Questo orientamento culturale di forte apertura culturale e disciplinare e insieme di radicamento nella tradizione italiana dell'urbanistica giustifica sia la scelta di una collocazione convinta in una scuola di architettura, con la quale appare sempre più necessario rafforzare una significativa integrazione; sia la decisione di non procedere alla costituzione di una facoltà specifica, che pure i numeri sembrerebbero permettere.

L'architettura dell'offerta formativa

Dal punto di vista dell'architettura del progetto

formativo il recente adeguamento al DM 270 era stato in parte anticipato negli anni precedenti, ed ha permesso di costruire un programma fondato sui seguenti aspetti:

- la forte centratura sull'esperienza di Laboratorio (ogni studente deve seguire tre laboratori di 16 crediti ciascuno nelle due annualità), accompagnate da un numero limitato di corsi obbligatori e da una offerta articolata di opzionali che permette di accrescere i margini di libertà;
- l'esistenza di due indirizzi (Progettazione di piani urbanistici e Progettazione di politiche pubbliche), tra i quali tuttavia sono possibili integrazioni e fertilizzazioni reciproche (è ad esempio possibile seguire due Laboratori di un indirizzo e uno dell'altro);
- l'apertura internazionale: oltre ai corsi obbligatori, i laboratori e gli opzionali di uno dei due indirizzi (quello in politiche) è offerto in lingua inglese.

Le dinamiche attuale degli accessi

Nella Laurea Specialistica offerta al Politecnico di Milano (80 posti, con possibilità di entrata sia al primo che al secondo semestre), è cresciuto negli ultimi tre anni per quantità e quantità il numero di stranieri (oltre 100 domande per l'anno accademico 2008/2009), oltre che la quota di domande provenienti da altre scuole di urbanistica o da altri corsi di studi, anche in aree disciplinari non contigue. La politica adottata dalla facoltà è quella di una valutazione curricolare per

permettere un accesso a eguali condizioni agli studenti provenienti dal Politecnico e in particolare dalla laurea triennale in Urbanistica rispetto a quelli provenienti da altre scuole. I requisiti minimi di accesso e i debiti formativi sono valutati in modo personalizzato, anche al fine di valorizzare percorsi interessanti per il Corso di Studi.

Il mercato e la professione

Una recente indagine del Politecnico ha evidenziato che i laureati in pianificazione lavorano quasi tutti entro un tempo ragionevole dalla laurea. Diversa è tuttavia la valutazione sia relativamente al grado di soddisfazione, sia relativamente alla congruenza tra offerta di mercato e competenze. In linea generale, anche se per ora è difficile dare giudizi compiuti, si può parlare di un corso di studi che è in grado di collocare laureati sia nell'ambito di studi professionali, sia nelle Amministrazioni pubbliche (non solo negli Uffici tecnici), sia in realtà meno familiari (agenzie di sviluppo, società del settore immobiliare, soggetti del terzo settore, associazioni di rappresentanza, etc..). Restano problematici sia il tema del rapporto con gli Ordini professionali (l'attivazione dell'Albo non risolve il problema in assenza di una obbligatorietà di iscrizione all'Albo dei pianificatori per chiunque svolga attività professionale nel campo), sia la questione della natura poco delineata delle figure

professionali "di frontiera", sul fronte delle politiche come su quello della progettazione.

Le criticità e le sfide

La collocazione del Corso di Laurea Magistrale in Pianificazione Urbana e Politiche Territoriali può essere valutata da prospettive diverse. Nell'ambito della Facoltà di Architettura e Società del Politecnico di Milano e dell'Ateneo il Corso di Studi magistrale in *planning* rappresenta una esperienza ormai consolidata, che sta attrezzandosi a giocare un ruolo importante in una più generale strategia di qualificazione e misurata articolazione dell'offerta formativa della scuola di architettura. In questi ultimi anni la Laurea Magistrale sta sperimentando una sempre più forte apertura sia verso studenti stranieri, sia verso laureati di primo livello provenienti sia da diversi corsi di studi, sia da altre scuole di urbanistica e pianificazione. D'altra parte, l'approccio proprio della scuola rappresenta un tentativo di costruire una offerta formativa capace di contendere il campo, più che alle altre offerte di formazione specialistica nella classe LM48, ad altre aree nell'ambito delle discipline geografiche, dell'ambiente e del territorio, delle scienze sociali che hanno in diverso modo praticato terreni vicini o sovrapposti a quelli propri della nostra scuola. In definitiva, la prospettiva per i prossimi anni è quella di radicalizzare alcune scelte (internazionalizzazione,

approccio progettuale e "politecnico", intreccio tra culture del progetto e scienze sociali) che possono permettere una più forte capacità di collocazione sulla scena internazionale e di apertura alle articolazioni del mercato professionale.

L'offerta formativa

Alessandro Dal Piaz

Facoltà di Architettura della "Federico II" di Napoli

L'offerta formativa in pianificazione territoriale e urbanistica nella facoltà di Architettura di Napoli si compone di un corso triennale di *Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale* (Upta), attivato nel 2002-03, e di un corso di laurea specialistica in *Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale* (Ptua) attivato nel 2005-06. Dopo il dm 270/2007, entrambi i corsi sono stati riorganizzati, in particolare incrementando la presenza delle tematiche del paesaggio, al punto che il corso di laurea magistrale (il "più 2") ha anche cambiato nome denominandosi *Pianificazione territoriale urbanistica e paesaggistico-ambientale* (Ptupa). Sulla base di un'articolata riflessione tanto sulle questioni del governo della città e del territorio e dei modi con i quali gli urbanisti vi possano svolgere compiti incisivi, quanto in riferimento ad un'analisi della domanda sociale e del mercato del lavoro connessi con tali ambiti di attività, il corso triennale Upta intende

formare tecnici intermedi dotati delle competenze utili a qualificarli come collaboratori nella consueta progettazione di piani urbanistici e territoriali, ma in possesso pure delle capacità che possano far loro svolgere un ruolo significativo, anche autonomo, all'interno degli innovativi processi di costruzione condivisa di politiche urbane. Lo spettro ampio ed articolato di insegnamenti offerti si propone infatti di formare professionisti che possano già collocarsi nei segmenti nuovi del mercato del lavoro in campo urbanistico (analisi territoriali, costruzione e utilizzazione di sistemi informativi, gestione di processi amministrativi, facilitazione di processi partecipativi) e che – ove vogliano accedere alla laurea magistrale – possano farlo sia in corsi di pianificazione, sia in corsi di progettazione del paesaggio. Il corso biennale specialistico ha sperimentato nei primi anni una impostazione consapevolmente peculiare declinando il modello CUN secondo due scelte rilevanti. La prima accentuava il carattere interdisciplinare della formazione offerta, organizzando gli insegnamenti quasi esclusivamente in “laboratori”, uno per semestre, nei quali confluivano come moduli coordinati le materie dei diversi settori scientifico-disciplinari presenti. La seconda scelta – nel quadro dell’indirizzo “progettuale” di fondo del CdL – assumeva come contenuto caratterizzante della

formazione offerta il riferimento costante al “progetto urbano” in ciascuno dei quattro laboratori, in modo da connotare identitariamente il Corso di laurea specialistica anche nel contesto nazionale come orientato a formare urbanisti specificamente addestrati a questa innovativa modalità di governo delle trasformazioni urbane, in ogni caso garantendo conoscenze sufficienti circa la redazione di piani urbanistici in un quadro dialogico-partecipativo e con adeguata sensibilità alla interazione con le discipline tecnico-scientifiche rilevanti in ordine ai problemi ambientali ed a quelli socio-economici. L’esperienza dei corsi attivati sulla base della legge 509/1999 ha consentito di valutare come i risultati concreti non siano stati complessivamente soddisfacenti. La difficoltà maggiore si è riscontrata in rapporto alla domanda di formazione, influenzata da orientamenti socio-culturali tradizionalmente prevalenti nell’ambiente meridionale e da condizioni oggettive della professione. La possibilità garantita all’architetto di svolgere anche attività in campo urbanistico, laddove l’urbanista può esercitare solo nell’ambito specifico della pianificazione, ha diminuito l’appetibilità del corso Upta al confronto del corso di laurea quinquennale in *Architettura*, sì che una quota rilevante degli immatricolati in Upta è stata per anni costituita da allievi non entrati in graduatoria per il quinquennale. Va in

proposito segnalato però che la novità nel 2008-09 di prove di accesso autonome e distinte ha portato per la prima volta alla saturazione dei cinquanta posti offerti per l’immatricolazione in Upta; secondo le prime valutazioni, ciò sembra denotare sia una più convinta scelta specifica di formazione professionale, sia l’attenzione ad una opportunità di qualificazione “specialistica” per tecnici non laureati già impegnati nella pubblica amministrazione. Ma anche sotto il profilo dei contenuti il bilancio dei corsi “509” non si è ritenuto sufficientemente positivo, con le conseguenti scelte di riorganizzazione, specialmente del biennale magistrale, approfittando del dm 270. Da un lato, si è ritenuto necessario consolidare la formazione del “pianificatore senior” ai fini dell’acquisizione delle competenze necessarie a progettare piani urbanistici e territoriali, senza rinunciare alla modalità innovativa del “progetto urbano”; e, dall’altro lato, si è voluta adeguare l’impostazione del corso magistrale inserendovi una più attenta considerazione delle tematiche del paesaggio, dopo il recepimento nella legislazione italiana della Convenzione europea sul paesaggio e l’entrata in vigore del *Codice dei beni culturali e del paesaggio* che hanno dato nuovamente alla pianificazione paesaggistica un ruolo cospicuo nelle odierne attività in campo urbanistico. Si sono pertanto riarticolati i quattro Laboratori

precedentemente convergenti sulle questioni del solo “progetto urbano” incentrandoli ora, rispettivamente, sul piano urbanistico comunale, sul piano di area vasta territoriale e paesaggistico, sul piano urbanistico attuativo e sul progetto urbano come modalità interscalare. Si è inoltre incrementata l’attività di stage, portata alla dimensione di 10 crediti formativi, collocandola al quarto semestre e collegandola con l’elaborazione della tesi di laurea. Quest’ultima scelta, in particolare, si propone non soltanto di caratterizzare l’elaborazione della prova finale sotto il profilo della concretezza e della attualità, ma anche e soprattutto di consolidare in termini non formali i rapporti complessi fra i corsi di laurea in pianificazione urbanistica e territoriale della facoltà di Architettura di Napoli e le istituzioni del governo locale (presso cui sono programmabili le attività di stage), che sono oggi chiamate ad innovare le forme ed i contenuti della pratica urbanistica anche per effetto della nuova legislazione regionale (leggi 16/2004 e 13/2008) e, finalmente, della prima stagione di pianificazione vasta in Campania, con l’approvazione del piano territoriale regionale (2008) e l’adozione dei piani territoriali di coordinamento delle province di Benevento (2004), Napoli (2007) e Salerno (2008).



ASSOCIAZIONE NAZIONALE URBANISTI PIANIFICATORI TERRITORIALI E AMBIENTALI

Membro effettivo del Consiglio Europeo degli Urbanisti
www.urbanisti.it

a cura di Giuseppe De Luca

Nei numeri 217 e 218 di *UI* abbiamo cominciato a presentare l'offerta universitaria nel campo della pianificazione territoriale e urbanistica [classe di lauree LM48 e L21]. Continuiamo in questo numero, e in quelli che seguiranno, convinti che uno dei degradi della cattiva gestione del territorio italiano risiede proprio nell'esistenza di diversi percorsi formativi, che producono figure professionali più attente alla progettazione edilizia che non alla pianificazione e alla gestione del territorio. GDL

Cosa resta del profilo del Project Manager?

L'esperienza del CdL e CdLS interfacoltà PGTA e PIVAT della "Sapienza" di Roma
Francesco Karrer, Bruno Monardo, Saverio Santangelo

Dal Dm 509 al Dm 270

Con l'attuazione piena del Dm 270/2004 dovrebbe realizzarsi dall'anno accademico 2009/2010 l'auspicata razionalizzazione del modello di offerta formativa che l'università italiana aveva avviato nel 2001 con il "3+2" ex Dm 509/1999. Razionalizzazione con differenze rilevanti circa il funzionamento della filiera triennale/biennale.

Ad oggi, intanto, come in passato era già avvenuto, un bilancio complessivo della parziale riforma che anche il

509 ha comportato difficilmente può essere positivo. Per la parzialità appunto delle misure, in generale per l'assenza di un disegno organico e realmente rifondativo, per la demagogia che ha caratterizzato gli stessi provvedimenti di sola razionalizzazione. L'Università – pubblica –, infatti, è stata vista soprattutto come un "problema", per molti versi riconducibile a quello più generale di una P.A. costosa e inefficiente. In misura irrilevante si è percorsa la

strada della sua valorizzazione. Diciamo subito che a fronte della scarsa significatività delle lauree triennali (sono pochi, infatti, i laureati di primo livello che non si iscrivono alla biennale specialistica), il "3 e 2" del Dm 270 potrebbe comunque migliorare le prestazioni del sistema formativo, ampliando l'accessibilità alle lauree specialistiche a prescindere dall'offerta propria di filiera. Nella logica triennio/biennio questo appare un approccio più convincente, ma a fronte di debiti formativi "sostanziali" che rischiano di costituire un forte disincentivo alla scelta più libera della laurea specialistica (soprattutto se debiti anche "formali"). Nell'insieme, dunque, la razionalizzazione quantitativa dell'offerta, i debiti formativi e la carenza di risorse dedicate, rischiano ancora una volta di compromettere l'ennesimo aggiustamento di sistema. Di tutto questo, del Dm 509 e del passaggio al Dm 270, ha risentito l'esperienza interfacoltà dei Corsi di Laurea in *Pianificazione e Gestione del Territorio e dall'Ambiente*, PGTA (VALGESTA l'acronimo originario), e in *Pianificazione e Valutazione Ambientale, Territoriale e Urbanistica*, PIVAT, attivati alla "Sapienza" Università di Roma; esperienza avviata nel 2001 appunto per cogliere l'opportunità di ripensare la formazione di urbanisti e pianificatori rispetto al modello tradizionale, e condotta tra le molte difficoltà che hanno caratterizzato la vita di tanti CCdL ex Dm 509: risorse

decrementi a fronte di esigenze ed obiettivi crescenti, politiche di spesa di ateneo da un lato di risparmio e dall'altro, di conseguenza, selettive secondo criteri e obiettivi orientati non proprio al miglioramento dell'offerta ed al posizionamento qualitativo, ma invece alla rispondenza a requisiti, pur comprensibili, di buona amministrazione (o, meglio, di amministrazione di fatto quasi "commissariata"). Come è evidente, la maggiore sperimentazione dovuta alla condizione interfacoltà ha comportato ulteriori difficoltà, non tanto del progetto formativo (scontata la rigidità del sistema "discipline di base, caratterizzanti, affini", era proprio questa la prerogativa costitutiva dei due CCdL!), quanto di natura organizzativa e derivanti dalla minore rappresentatività nell'offerta complessiva per il peso numerico di studenti iscritti ai due CCdL¹, considerato basso rispetto ai parametri di valutazione quantitativa assunti in sede ministeriale per CCdL/Facoltà/Atenei. Ciò nondimeno, il lavoro congiunto svolto in questi otto anni tra le due Facoltà della "Sapienza" di Roma, Architettura "Ludovico Quaroni" ed Economia, ha condotto ad esiti che oggi riteniamo di un certo interesse e che ci fanno pensare di avere speso bene il tempo e l'impegno profusi².

L'idea del profilo integrato

Il bilancio complessivo dell'esperienza rappresenta, dunque, un frammento significativo e in qualche

modo emblematicamente contraddittorio della complessa declinazione delle politiche di rinnovamento formativo di livello universitario concepite con grande enfasi alla fine degli anni novanta. L'idea del profilo formativo che un ristretto ma motivato manipolo di docenti delle Facoltà di Architettura "L. Quaroni" e di Economia ha inteso promuovere, nasceva dall'oggettivo ritardo con il quale le istituzioni universitarie si erano attivate per un'offerta specifica di esperti in grado di padroneggiare i temi della valutazione e gestione di piani, programmi, progetti di trasformazione della città e del territorio, a fronte di una crescente, esplicita domanda espressa in tale direzione già a partire dagli anni ottanta da pubbliche amministrazioni centrali, enti locali, imprese, società d'investimento private e miste, altri soggetti portatori d'interesse in grado di incidere sulla scena insediativa. In effetti, seguendo le fisiologiche specificità distintive tra il livello di base (triennale) e superiore (specialistico), il nuovo profilo ha disegnato un'identità ben precisa, caratterizzata dalla sinergia tra la consolidata formazione nelle discipline nel campo della Pianificazione urbana, territoriale e ambientale secondo gli stili della Scuola della Facoltà di Architettura "L. Quaroni" della «Sapienza» e il collaudato e robusto patrimonio di conoscenze della Scuola di Scienze Economiche dello stesso Ateneo. Al riguardo, fin dalle prime fasi di costruzione

dell'Ordinamento e dei Manifesti degli Studi, oltre che al campo tradizionale, veniva posta particolare attenzione al ruolo decisivo della preparazione in campo giuridico, gestionale-aziendale, storico e ambientale. Un laureato capace non solo, dunque, di operare o coordinare equipe di progettazione, pianificazione e gestione della città, del territorio e dell'ambiente (piani, programmi e progetti a scala urbana e territoriale, generali, attuativi e di settore, regolamenti e normative), ma in grado d'individuare strumenti di finanziamento per i progetti di investimento pubblici e privati e contribuire a costruire e valutare scenari alternativi di sviluppo e intervento in coerenza con principi, missioni e strategie di amministrazioni, istituzioni, imprese, soggetti emergenti e nuovi protagonisti delle comunità urbane e territoriali. In definitiva, una competenza in grado di fornire solide risposte all'esigenza di determinare gli impatti economici e finanziari derivanti dalla scelte di trasformazione del territorio, figure e capacità sempre più richieste dalle politiche di accessibilità selettiva e di competizione tra soggetti per i cofinanziamenti nel contesto dei programmi d'interesse nazionale e dell'Unione europea. Da qui, la necessità di equilibrare la dimensione teorica della conoscenza con i risvolti applicati, prevedendo nell'iter formativo la frequenza a laboratori specifici

(*Laboratori di progettazione urbanistica e simulazione economica e finanziaria dei piani e dei progetti*) e lo svolgimento di *stages* presso enti, amministrazioni pubbliche o private, organizzazioni professionali o di categoria, organizzazioni non governative e nel "terzo settore".

Risposte culturali e criticità organizzativo/gestionali

Di conseguenza è apparsa chiara la necessità di costruire nuovi segmenti di percorso formativo anche relativamente a insegnamenti già impartiti nelle rispettive aree tematiche, disegnando per quanto possibile programmi mirati in funzione della domanda espressa dal profilo del "*project manager*". La declinazione attuativa del progetto formativo dal punto di vista culturale, avendo presenti le perplessità espresse da alcuni sull'eccessiva specializzazione di un profilo interfacoltà di questo tipo, teoricamente poco compatibile, in particolare, con una semplice Laurea triennale, si è preoccupata di stabilire forme di collaborazione, sinergia e coordinamento nella costruzione e sviluppo dei programmi dei diversi insegnamenti non soltanto nei rispettivi, fisiologici domini di Facoltà, ma anche, per quanto possibile, in modo incrociato. Era palese infatti la necessità di evitare la creazione di un profilo "bifronte", dotato di elementi di base in campo economico-giuridico e urbanistico, ma privo d'identità precisa e della

capacità di stabilire un'organica integrazione tra i diversi contesti disciplinari. Le risposte in termini di livelli di maturazione da parte dei laureati, dopo una inevitabile fase iniziale di assestamento, hanno fornito tuttavia un quadro progressivamente più rassicurante. Obiettivamente si può affermare che il seme gettato con costanza dai diversi insegnamenti per affinare la capacità di stabilire ponti logici, connessioni e integrazioni tra le conoscenze acquisite in campo economico e urbanistico, ha contribuito a schiudere e consolidare un orizzonte aperto ad un approccio più interdisciplinare, tendenzialmente "olistico", pur attraverso passaggi caratterizzati da notevoli difficoltà per discenti e docenti. Anche se la tendenza dei laureati triennali è stata orientata alla prosecuzione del percorso verso il biennio specialistico "naturale", non sono stati infrequenti i casi di potenzialità di sbocco nel mondo del lavoro attraverso il superamento degli Esami di Stato per laureati triennali in Classe 7 (Ordine del Pianificatore junior).

Un esito inatteso e un po' ...amaro

Possiamo dunque valutare positivamente l'esperienza PGTA/PIVAT riferendoci soprattutto agli esiti finali del "3 + 2", quindi alle tesi della specialistica biennale, nelle quali si coglie il frutto dell'intero percorso. Mediamente, infatti, sono evidenti i caratteri distintivi dell'approccio interfacoltà "Urbanistica-Economia" e

soddisfacenti i livelli di preparazione raggiunti in ordine a: i) integrazione fra le principali componenti disciplinari, urbanistica e pianificazione, diritto urbanistico ed economia; ii) capacità, in questo senso, di analizzare e valutare progetti anche complessi di trasformazione urbana e territoriale; iii) estensione della copertura tematica sia dei percorsi formativi che delle tesi; iv) attenzione alle problematiche emergenti. In generale, nonostante la scarsità complessiva di mezzi a disposizione, la valutazione dei risultati dal punto di vista culturale mette in evidenza una forbice ristretta tra risultati conseguiti sul campo e obiettivi delineati a priori. Segnatamente i laureati specialistici rivelano una più matura assimilazione dell'approccio di tipo integrato che rappresenta la "conditio sine qua non" per la costruzione del moderno profilo del "project manager", un professionista le cui competenze siano facilmente spendibili tanto a livello di pubblica amministrazione, quanto nel mondo dell'imprenditoria privata. La stabile collocazione o la collaborazione di un discreto numero di laureati PGTA e PIVAT con Enti locali e società d'investimento e sviluppo urbano e territoriale misti o privati rappresenta la più indiscutibile cartina di tornasole della validità complessiva degli assunti del progetto formativo interfacoltà intrapreso all'inizio del duemila. Proprio per questo è ancora più singolare e un po' malinconico ratificare la definitiva conclusione (fatte

salve le fasi transitorie) dell'esperienza dei due Corsi di Studio che per decisione congiunta delle due Facoltà non sono programmati per "migrare" verso la nuova veste delineata dal Dm 270. Al di là degli aspetti, pur rilevanti ma meramente quantitativi della riforma Moratti (questione dei requisiti minimi), appare sorprendente la contraddizione tra quanto è stato sempre dichiarato dal contesto istituzionale – anche pubblicamente e ai massimi livelli – circa l'importanza e la sostanzialità del profilo formativo da un lato e la deludente mobilitazione "politica" per rimodulare il progetto didattico in funzione del decreto dall'altro, pur mantenendone caratterizzazione innovativa e distintività. Troppo rigide si sono rivelate, al riguardo, le visioni di porzioni non trascurabili dell'apparato accademico per disegnare e convergere su un percorso in sinergia con altri CdL da attivarsi nelle aree disciplinari comuni.

Note

1. Ad oggi, per l'anno accademico 2008/2009, gli immatricolati e frequentanti il primo anno della triennale sono una cinquantina, il secondo anno della biennale circa venti.
2. I due CCdL sono il frutto dell'attività di progettazione e gestione in particolare di Francesco Karrer, Bruno Monardo e Saverio Santangelo, della Facoltà di Architettura "Ludovico Quaroni", e di Claudio Cecchi e Pietro Valentino, della Facoltà di Economia. Questo gruppo di docenti si è anche fatto carico di un consistente impegno didattico volto a coprire le esigenze formative distintive del progetto ed a fronte della necessità di ricorrere il meno possibile ai contratti esterni. All'attività didattica hanno poi contribuito altri docenti strutturati delle due facoltà che in questi anni si sono riconosciuti nel progetto.



**ASSOCIAZIONE NAZIONALE URBANISTI
PIANIFICATORI TERRITORIALI E AMBIENTALI**

Membro effettivo del Consiglio Europeo degli Urbanisti
www.urbanisti.it

Il corso di laurea in PTUA di Palermo

Nicola Giuliano Leone

I Corsi di Laurea in Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale nascono in Italia come corsi fortemente innovativi perché centrati su di una cultura del progetto e del piano fortemente connessa ad una dimensione interdisciplinare. La storia delle origini nazionali è nota.

Il D.M. 31/12/1998 pubblicato sulla G.U.R.I. n° 304 con oggetto lo Statuto del Corso di Laurea in Pianificazione Territoriale, Urbanistica e Ambientale dell'Università di Palermo, consentì con D.R. n. 55 del 02/02/1999 di avviare il corso di laurea.

L'attivazione del corso di laurea in Ptua di Palermo consentì alcuni importati passi avanti nel contesto delle questioni che si agitavano in quel periodo. Una prima questione era propriamente accademica. Una incresciosa condizione vedeva divisa in due pezzi la scuola urbanistica palermitana. Dopo la

scomparsa di Edoardo Caracciolo (1962), personaggio di cultura aperta e generosa, si aprì una diaspora che vide da un lato Giuseppe Caronia e, successivamente, Vincenzo Cabianca e dall'altro Leonardo Urbani e Carlo Doglio avviare due percorsi culturali di differente natura e collocazione. Caronia, vincitore del concorso di Caratteri distributivi degli edifici, chiese di passare a ricoprire la cattedra di urbanistica lasciata vacante per la scomparsa di Caracciolo. Le cose si andarono complicando quando Leonardo Urbani, nuovo vincitore di cattedra, fu chiamato da Alberto Samonà, Gino Lo Giudice e Vittorio Gregotti a ricoprire un'altra cattedra di urbanistica in un differente Istituto.

Caronia chiamò Cabianca a ricoprire l'insegnamento di Pianificazione territoriale e qualche anno dopo anche Cabianca assunse gli oneri della cattedra. Caronia e Cabianca andavano alimentando un'attenzione tradizionale dell'urbanistica che attraverso Cabianca e in particolare i suoi assistenti (Pinzello) tendeva ad

incrociare i grandi temi dell'ambiente, Mentre Urbani e Doglio, attraverso un più diretto contatto con le progettazioni architettoniche (Samonà, De Carlo) incrociavano i temi dei centri storici e dello sviluppo locale con significativi testi alimentati da forti sguardi meridionalisti e di interpretazione progettuale del territorio siciliano anche con la partecipazione dei loro assistenti (Gangemi, Leone, Quartarone). Da allora le due scuole avevano avuto difficoltà di dialogo anche in ragione di questa difficile storia e di una non facile comprensione nelle prospettive di crescita della scuola. Già l'occasione del Dottorato di ricerca aveva consentito di rompere gli indugi e nelle generazioni più giovani aveva prodotto alcune necessarie integrazioni che avevano spinto a formulare un incontro delle due posizioni in una comune occasione di applicazione formativa per la ricerca. L'opportunità di costruire un apposito corso di laurea che vedeva, per l'ampiezza del tema, presenti e ricomposti tutti i vari filoni della scuola palermitana, consentiva necessariamente un dialogo e quindi una amalgama tra le differenti componenti. Tutto ciò ha giovato sicuramente alla scuola. Due figure hanno interpretato questo passaggio in modo abbastanza concorde, me stesso e Bernardo Rossi Doria. Per varie ragioni hanno rappresentato il primo un insieme di tensioni articolate verso l'eredità dello sviluppo centrato sulle risorse e la dimensione delle

economie locali, anche attraverso una intenzione di intreccio tra piano e progetto e il secondo l'allargamento ai temi dell'ambiente. La spinta alla integrazione dei temi e all'incontro tra le varie componenti credo che sia stata condotta da me in prima persona anche perché l'avvio del corso fu retto attraverso, caso unico in Italia, un finanziamento del Fondo Sociale Europeo (FSE) anche attraverso la formula di connettere lo sviluppo locale alle nuove occasioni delle progettazioni comunitarie, quindi con tutte le tecniche che già alla fine degli anni '90 privilegiavano la cultura della partecipazione pur se nei suoi più diretti contenuti tecnici.

In questo contesto la seconda questione era più direttamente connessa con le politiche urbanistiche e territoriali sviluppabili in una Regione come la Sicilia che potenzialmente possiede autonomia proprio in materia di governo del territorio. L'attivazione del Corso di Laurea in Ptua consentì di avviare alcuni significativi processi di pianificazione e di interloquire in modo diretto per una riconoscibilità complessiva del lavoro degli urbanisti. Si riuscì in quegli anni ad avere anche approvata una legge regionale che consentiva, nella Regione Siciliana, l'esercizio della professione di pianificatori ai laureati in Ptua. Fu avviata la formazione del Piano territoriale urbanistico regionale e furono avviate le procedure per la formazione della Legge urbanistica

regionale, sino alla formazione di un nuovo testo quale proposta di legge.

La presenza del nuovo corso di laurea consente di fatto alla Regione e ai vari Enti locali preposti al governo e alla pianificazione di poter contare su di una cultura del territorio che si va sempre più diffondendo anche se le più recenti vicissitudini regionali e il prevalere di una cultura del potere avverso una politica della democrazia e della partecipazione sembrano avere allontanato la consapevolezza dell'importanza dell'azione del pianificare alle varie scale.

In questo quadro il primo passaggio verso la riforma voluta dal D.M. 509/99 è stato agevolato dalla esistenza consolidata di una forte coesione dei componenti l'area della Pianificazione urbanistica e territoriale e da un riconoscimento ufficiale in sede regionale del ruolo della pianificazione che si è andato smorzando solo a partire dal 2007.

Ciò ha consentito di fare annoverare il nuovo corso di laurea in Ptua della Classe 7 (triennale) quale uno dei cinque corsi «Campus One» dell'ateneo di Palermo. A partire dall'a.a. 2001-2002, per i successivi tre anni, il corso riuscì ad essere sostenuto dai finanziamenti del progetto della CRUI sino al suo accreditamento positivo con apposito esame dei valutatori ministeriali. Il corso per la sua duplice componente centrata sullo sviluppo locale e sulla dimensione ambientale ha goduto per tutta la durata di

applicazione del D.M. 509/99, ovvero sino all'a.a. 2008/09 di una forte partecipazione multidisciplinare che ha visto presenze di docenti geografi, sociologi, economisti, agronomi, ecologi, biologi, geologi, appartenenti di altre facoltà dell'ateneo e quasi tutti ordinari delle varie discipline, carichi di grande interesse per un corso che aveva ed ha forti valenze applicative.

Gli immatricolati sono stati sempre intorno agli ottanta iscritti e gli abbandoni molto inferiori al venti per cento fisiologico. Superati i tre anni del primo corso, già a partire dall'a.a. 2003-2004 furono attivati due corsi di laurea specialistica (così allora nominati) uno in Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale della classe 54/S e uno in Ecologia e pianificazione del paesaggio (Epp) della classe 3/S. Già nell'a.a. 2006-07 ci si rese conto che il corso di laurea in Epp non poteva reggere nel tempo avendo un numero di iscritti non adeguato ad un corso universitario. Fu deciso pertanto di non riattivarlo per i futuri anni accademici. Nonostante il numero delle materie e quindi degli esami fosse molto alto sia nel corso triennale che nei due corsi specialistici si sono visti i frutti positivi attraverso laureati di grande capacità di applicazione ben utilizzati sia presso studi professionali che praticano la pianificazione territoriale e urbanistica, sia presso pubbliche amministrazioni, sia quale vincitori di borse di dottorato ed infine anche

in altre sedi nazionali come studenti di master universitari o di altro.

L'attivazione della riforma dovuta al D.lgs 270/04 e alle sue successive modifiche e integrazioni ha sicuramente prodotto una positiva riduzione delle materie e quindi degli esami, si spera con beneficio dei tempi di attraversamento del percorso di studi. Si è però verificata una riduzione della tensione multi disciplinare anche per la chiamata alle singole responsabilità presso le molteplici sedi delle facoltà universitarie dell'ateneo. È stato comunque possibile tenere in attività sia il corso triennale che il corso di laurea magistrale anche con i requisiti di qualità previsti in materia di autorevolezza dei docenti. Allo stato attuale si può persino dire che i due corsi hanno migliorato la loro capacità didattica e non perso le connotazioni di impegno con l'integrazione di altre discipline delle scienze sociali e delle scienze fisiche anche grazie ad una lungimirante apertura che in passato è stata fatta per l'assunzione di docenti giovani in questi settori afferenti al progetto di piano, anche se non sempre capita e non del tutto realizzata.

La questione più grave è rappresentata dalla futura andata in pensione di docenti della facoltà dell'area urbanistica e dalla improbabilità del ricambio se la prassi del rinvio e l'incertezza delle regole utili alla formazione dei docenti ed al ricambio generazionale continuano ad avere il trend di questi ultimi tre anni per giunta ulteriormente

peggiorati nell'anno in corso.

Se la spinta perseguita oramai da diversi lustri è quella di transitare da una prevalente università di Stato ad una prevalente università non statale sarebbe utile che venisse con chiarezza messa in evidenza quale assurdità si verranno a creare se questo tracciato si continua a perseguire solo con politiche di disincentivazione e di penalizzazione dell'università di Stato. Alcuni settori cardine dell'interesse del paese potrebbero scomparire perché poco remunerative per il privato. Alcune importanti Regioni del Paese potrebbero trovarsi con università declassate o del tutto prive di sedi universitarie.

L'urbanistica è una scienza sociale. Per questo serve non solo a fare i piani ma anche ad educare gli abitanti ai valori del territorio e del vivere civile. Non è dato di sapere ancora, con il trend in atto, se i suoi valori verranno conservati e messi in grado di evolversi attraverso lo studio, la ricerca e la trasmissione dei saperi. Per questo si ritiene che pur essendo i corsi di urbanistica ritenuti da alcuni dei corsi come costruiti per combattere specifiche battaglie, essi sono corsi di laurea necessari. Bisognerà passare, per questo, da una necessità tematica ad una obbiettiva necessità di confronto che, superando il racconto dei molteplici e singoli casi sappia costruire una confrontabile politica nazionale del territorio e delle sue risorse.



ASSOCIAZIONE NAZIONALE URBANISTI PIANIFICATORI TERRITORIALI E AMBIENTALI

Membro effettivo del Consiglio Europeo degli Urbanisti
www.urbanisti.it

A Reggio Calabria il CdL torna a chiamarsi “Urbanistica”

Enrico Costa

Credo che il lettore, che abbia già preso atto delle scelte compiute nelle diverse sedi, non si aspetti l'ennesimo contributo “di linea” sulla formazione dell'urbanista pianificatore così come la 270 ha indotto la comunità accademica a ripensare e delineare. Ne approfitto, vista anche la ristrettezza dello spazio a disposizione, per puntare sulla specificità del percorso seguito in questa occasione dall'Università “Mediterranea” di Reggio Calabria, dove è presente il più “antico” (dal 1974), dopo quello avviato nel 1971 a Venezia da Giovanni Astengo, dei “percorsi formativi direttamente finalizzati all'urbanistica”. Innanzi tutto il nome – sia del Corso di Laurea triennale L-21 che della Magistrale LM-48 –, rispetto al quale si è scelto con determinazione, e senza mezzi termini, il

ritorno alle origini: “Urbanistica”. E poi una figura di professionista “a tutto tondo”, radicata nella tradizione disciplinare, adeguata alla contemporaneità ed in grado sia di aggiornarsi che di affrontare con successo le sfide della globalità. E qui preferisco lasciare la parola a Raffaella Campanella la quale scrive che si tratta di una scelta “né nostalgica né strumentale, peraltro ben lungi dall'essere puramente nominale. Essa porta con se, infatti, un accurato processo di riprogettazione dell'offerta formativa fornita che, come può essere evinto dal Manifesto degli Studi relativo al nuovo ordinamento, mantiene e valorizza quegli apporti disciplinari che storicamente hanno concorso alla formazione di eccellenti “pianificatori” e, al contempo, li integra mediante il rafforzamento o l'introduzione ex novo di materie di studio più proprie della tradizionale formazione di architetto. Si rafforza così il ruolo delle “Storie” che sono la “Storia della Città e del Territorio”, anche e soprattutto quello di

appartenenza, ma sono, altresì, la “Storia dell'Architettura”, nonché la Storia “in senso stretto”, di grande rilevanza nel processo formativo, in quanto solo la comprensione delle sue dinamiche – politiche, sociali, economiche – rende possibile una corretta interpretazione delle trasformazioni territoriali e urbane. Si introduce il concetto di “Restauro Urbano”, così importante per i nostri territori, ricchi non tanto di emergenze monumentali quanto di un complesso ed interessantissimo sistema di centri storici minori, fortemente segnati dai fenomeni dell'abbandono e del degrado. Ed ancora troviamo nell'offerta formativa l'Architettura del Paesaggio, elemento cardine per la concretizzazione in un “progetto morfologico” delle strategie di recupero e/o trasformazione di territori ambientalmente sensibili. Infine, ma non ultima, l'introduzione della “Composizione Architettonica e Urbana”, a colmare quel “vuoto orribile” venutosi a creare tra il “macro piano urbanistico delle regole” ed il “micro progetto urbano delle architetture”, a ricostruire il senso di un “metodo compositivo urbanistico” che recuperi il valore della scala intermedia del Progetto della Città e della sua capacità di raccordarsi al macro ed al micro, alle regole e alle architetture”. Il contributo integrale della Campanella, interessante come quelli di altri Colleghi che partecipano a questa nuova sfida, può essere letto sul Quotidiano on-line

“Strill.it” che offre una “Sezione” a carattere non periodico dal titolo “Nuova Urbanistica Mediterranea”¹ curata dal Presidente del Corso di Laurea. Piuttosto che appoggiarsi ad un contenitore, sempre on-line, come può essere un sito ufficiale di Ateneo² necessariamente “ingessato”, si è preferito “accompagnare” il processo di profondo rinnovamento che sta segnando il passaggio dal “PTU&A” ad “Urbanistica” con una campagna di informazione sia sui giornali a stampa ed in televisione che sulle testate on-line alla quale hanno collaborato e stanno via via collaborando, oltre al Presidente del Corso di Laurea triennale e magistrale in “Urbanistica”, anche tutti gli altri Docenti. Questo confronto continuo con l'opinione pubblica sull'approccio delle varie aree disciplinari che fanno l'urbanistica si sta rivelando altrettanto, se non più utile dei lavori compiuti all'interno delle mura della cittadella universitaria: Consigli di Corso di Laurea, Commissioni di Facoltà, Consigli di Facoltà, Tavoli di confronto per la redazione degli ordinamenti, Assemblee ed incontri con gli studenti. “Il nuovo Corso di Laurea in Urbanistica spiegato agli studenti”, sapiente sintesi di Francesco Bonsinetto del progetto che è scaturito dal “tavolo” che ne ha curato la redazione e del quale è stato segretario, è anch'esso disponibile online³. Vi viene messa in luce la continuità fra quanto di originale è stato offerto agli studenti negli ultimi anni e le profonde innovazioni dell'attuazione a Reggio della

riforma degli ordinamenti. Sulla stampa, in televisione e sulle testate on-line da parte del Presidente e dell'intero corpo docente si è centrata l'informazione sull'innovazione che in questa fase caratterizza il Corso di Laurea in "Urbanistica" della "Mediterranea" e sono fornite agli studenti interessati ad intraprendere presso la "Mediterranea" gli appassionanti studi universitari per diventare Urbanisti e Pianificatori, oggi anche con marcate competenze in tema di ambiente e di paesaggio, tutte le informazioni sugli obiettivi e sui contenuti innovativi offerti da un progetto formativo importante e di grande tradizione ma profondamente rinnovato a partire dal 2009/10. Di fronte alla straordinaria occasione venutasi a creare con l'istituzione delle dieci Città Metropolitane e con l'inclusione fra queste anche di Reggio Calabria, circostanza che oltre alle numerose ed importanti opportunità di sviluppo ci mette a disposizione un vero e proprio "laboratorio a cielo aperto" di grande rilievo per lo studio e la sperimentazione "dal vivo" sui temi della città, del territorio, del paesaggio e dell'ambiente, si è ritenuto opportuno mettere al centro tematico della formazione di Urbanisti e Pianificatori il tema "Reggio Città Metropolitana", e questa scelta è stata annunciata in tempo reale dal Presidente del Corso di Laurea in "Urbanistica" con l'articolo "Ad "Urbanistica" per tre anni didattica e laurea

dedicate alla Città ed all'Area Metropolitana" (on-line sulla Sezione "Nuova Urbanistica Mediterranea" ospitata dalla Testata Strill.it.).

L'attenzione sui temi metropolitani è infine illustrata e sempre aggiornata attraverso la Rubrica settimanale "Urbanistica e Città Metropolitana"⁴, anch'essa curata dal Presidente del Corso di Laurea ed ospitata ogni giovedì dalla Testata Newz.it. La consultazione periodica dei materiali sempre nuovi offerti dalla Rubrica (si segnala la sintesi della prima Tesi di Laurea Specialistica dedicata a "Reggio Calabria Città Metropolitana" dopo la sua istituzione dal titolo "Il Porto di Reggio Calabria. Cuore e Porta della Città Metropolitana", a cura di Jusy Calabrò e Pasquale Pizzimenti) consente un continuo aggiornamento per tutti coloro che presso la "Mediterranea" studiano per diventare Urbanisti e Pianificatori. Pubblicamente stiamo illustrando le premesse, ed altrettanto faremo con i risultati.

Note

1. http://www.strill.it/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=52&Itemid=220
2. Che comunque si consiglia di consultare per quello che di nuovo offrirà dalle prossime settimane in poi: <http://www.unirc.it/>
3. <http://www.newz.it/wp-content/downloads/NUOVO-CDL-URBANISTICA.pdf>. Uno "spot" sul Corso di Laurea è ospitato dalla home page (settore "filmati") <http://www.newz.it/>
4. <http://www.newz.it/rubriche/> ed <http://www.newz.it/category/urbanistica/>

Biennale di Venezia: presentata la 12. Mostra Internazionale di Architettura

People meet in architecture è il titolo della 12. Mostra internazionale di architettura della Biennale di Venezia, che si terrà dal 29 agosto al 21 novembre 2010, presso i Giardini, l'Arsenale e in altri luoghi di Venezia. Il tema proposto dal direttore Kazuyo Sejima, architetto giapponese, premiata con il Leone d'Oro nel 2004 alla 9. Mostra Internazionale di Architettura della Biennale per l'opera più significativa, vuole evidenziare il ruolo dell'architettura come pratica che si mette al servizio della gente e che ha, quindi, come obiettivo, l'organizzazione degli spazi di vita dei cittadini. Secondo il Presidente della Biennale di Venezia, Kazuyo Sejima "rappresenta una sorta di nuova aurora di maestri dell'architettura dopo un periodo di *archistars*", dove l'architettura è intesa "come fresca disponibilità di un architetto a pensare ad un'architettura al servizio delle persone". L'architetto giapponese sta lavorando ad una Biennale che non sarà una mostra di oggetti, ma una dimostrazione di come le idee di un architetto di relazionano con lo spazio. All'interno delle strutture della Biennale, ogni architetto sarà invitato a pensare e a realizzare il proprio spazio, come modo per sottolineare l'importanza della creatività e di un'architettura in divenire. In altri termini, lo spazio di ogni architetto sarà funzionale all'architettura che si vuole mostrare. Durante la presentazione alla stampa della Mostra, Kazuyo Sejima, ha voluto precisare, inoltre, che "le partecipazioni includeranno tecnici e artisti e non solo architetti, perché l'architettura è un prodotto dell'intera società. Così come avviene nella società, alcune parti della Mostra saranno realizzate attraverso la collaborazione tra artisti e architetti, o tra architetti e visitatori".

La Mostra sarà accompagnata da una serie di incontri di approfondimento sul mondo dell'architettura, durante "i Sabati dell'Architettura" e attraverso il "Progetto Università".

Per l'intero periodo di apertura della Mostra, ogni sabato, ciascun direttore delle precedenti edizioni della Mostra organizzerà uno spazio di confronto e di discussione con architetti, critici e personalità sui temi dell'architettura.

Il Progetto Università mira invece a stimolare un dibattito con le scuole e gli istituti universitari, che saranno chiamati a proporre delle giornate seminariali dove sviluppare le loro attività di insegnamento in linea con i contenuti della Mostra.

Francesco Palazzo



ASSOCIAZIONE NAZIONALE URBANISTI PIANIFICATORI TERRITORIALI E AMBIENTALI

Membro effettivo del Consiglio Europeo degli Urbanisti
www.urbanisti.it

a cura di Giuseppe De Luca

Il corso di laurea triennale in Urbanistica e Sit

Cristina Imbroglini

Il corso di laurea triennale in *Urbanistica e Sistemi Informativi Territoriali* della Facoltà di Architettura Ludovico Quaroni Università Sapienza di Roma è stato attivato nell'a.a. 2001/2002. Nel 2005 è stato attivato anche il Corso di laurea magistrale in *Pianificazione della città, del territorio e dell'ambiente* al quale i laureati triennali possono accedere senza debiti formativi.

I laureati triennali, previo esame di stato, acquisiscono la qualifica professionale di *pianificatore junior* e possono iscriversi al Nuovo Albo professionale dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori. L'attività didattica, specialmente nei primi anni, è stata caratterizzata da una intensa sperimentazione in relazione non solo alla nuova articolazione temporale del corso di studi (laurea triennale + laurea specialistica) ma anche alla necessità di costruire un percorso

formativo dotato di una chiara identità didattica e disciplinare. Il confronto con Amministrazioni Pubbliche, Enti di ricerca e Ordine professionale, avviato in un Convegno pubblico nel maggio 2002¹ e mai interrotti nel corso degli anni, ha portato alla definizione e alla continua revisione del percorso formativo e dei contenuti della didattica.

Le linee di forza, che hanno caratterizzato il corso di laurea sin dalla sua istituzione sono sintetizzabili in tre punti:

- *la conoscenza come interpretazione contestuale*, intesa cioè come capacità di leggere i contesti attraverso il riconoscimento di molteplicità e singolarità, differenze e analogie, continuità e fratture, e di connettere saldamente le interpretazioni ai soggetti e ai territori "reali" di volta in volta osservati (evitando cioè genericità e astrazioni metodologiche);

- *l'interazione come principio fondativo dell'agire urbanistico*, da intendersi come attitudine costitutiva al dialogo trans-disciplinare e come capacità di ascolto, rilevazione e interlocuzione con i molteplici soggetti che

collaborano alle trasformazioni dei territori contemporanei;
- *la comunicazione* intesa non come ricerca di consenso ma come modalità di argomentazione sintetica delle scelte, indispensabile per far emergere conflitti e convergenze in tutte le fasi di costruzione del progetto. Le modificazioni apportate al Manifesto degli studi in questi anni, anche grazie al confronto con altri Corsi di laurea della stessa classe, ancora in atto, sono volte a realizzare una sempre più stretta interrelazione tra formazione teorica e sperimentazione pratica². Anche per questo dall'Anno Accademico in corso, non esiste più l'articolazione del corso in due distinti percorsi formativi finalizzati alla formazione di due profili professionali: quello di tecnico urbanista e quello di tecnico SIT.

L'obiettivo è quello di formare una figura professionale capace di inserirsi con competenza scientifica nell'analisi e monitoraggio delle trasformazioni e nel governo dei processi di sviluppo, nonché in grado di costruire e gestire sistemi informativi territoriali in rapporto a specifiche esigenze e finalità.

Strumenti e tecniche connesse all'innovazione informatica sono più che un valore aggiunto nel percorso formativo del pianificatore junior, esse sono intese come capacità essenziali per intervenire efficacemente e con competenza nei processi di trasformazione, conservazione e valorizzazione della città, del territorio, dell'ambiente e del paesaggio.

La capacità di confronto tra

Università e domanda esterna è stata facilitata in questi anni grazie all'esperienza del tirocinio. L'ultimo semestre del corso di laurea è infatti interamente dedicato al tirocinio (250 ore) da svolgersi presso amministrazioni pubbliche, enti di ricerca e società sia pubbliche che private, nazionali e internazionali³.

La scelta di inserire il tirocinio all'interno del progetto formativo è motivata, oltre che dall'esigenza di aggiornare costantemente il percorso e i contenuti della didattica anche dalla volontà di rendere il laureato triennale in grado di entrare con competenza nel mondo del lavoro, senza essere considerato un laureato di serie B in attesa della specialistica.

In questo il corso di laurea persegue alcuni obiettivi che sembrano più che mai essenziali al rinnovamento dell'università italiana: garantire una formazione qualificata ma anche differenziata a più livelli, favorire il processo di aggiornamento e interscambio con la società contemporanea, offrire la possibilità, agli studenti, di entrare e uscire dall'università dopo aver sperimentato nel mondo le proprie capacità.

All'esperienza di tirocinio è correlata anche la tesi di laurea. La prova finale presuppone infatti l'interpretazione e la valutazione critica dell'esperienza del tirocinio. Oltre alla preparazione complessiva degli studenti, viene infatti valutata la capacità di confrontarsi con uno o più strumenti urbanistici (piani territoriali, piani di settore, programmi

complessi, valutazioni di impatto); di analizzare e valutare criticamente gli strumenti stessi, dimostrando una più ampia capacità di riflessione teorica e disciplinare, di individuare limiti e potenzialità dell'esperienza svolta e delineare possibili proposte di miglioramento e implementazione.

La validità di questo specifico percorso formativo, è testimoniata dai numerosi casi in cui i laureati triennali hanno trovato occupazione presso le sedi del tirocinio e comunque in altre sedi subito dopo la laurea.

Il percorso formativo si apre con un Laboratorio di Ingresso che introduce alcuni temi particolarmente significativi della pianificazione urbanistica, sottolineandone i caratteri di sapere eminentemente contestuale, legato a specifiche situazioni problematiche; evidenziandone la natura trans-scalare e multidisciplinare. In tal senso il laboratorio di ingresso tende anche ad inquadrare il ruolo delle diverse discipline all'interno del percorso didattico triennale.

Il primo anno è dedicato alla formazione di base, finalizzata all'apprendimento degli elementi fondamentali che compongono le strutture territoriali, urbane e paesistiche.

Il secondo anno è caratterizzato dalla presenza di laboratori di sperimentazione operativa.

Il terzo anno è caratterizzato dalla presenza di un laboratorio di sperimentazione progettuale e di altre discipline con caratteri di approfondimento.

L'organizzazione della didattica è semestrale e si articola in una parte formativa, orientata all'apprendimento e alla conoscenza di teorie, metodi e discipline, e in una parte teorico-pratica orientata all'apprendimento e all'esercizio del "saper fare" nel campo dell'urbanistica e dei Sistemi informativi territoriali. Il percorso formativo si articola in Corsi Monodisciplinari, Corsi Integrati, Laboratori Progettuali⁴ all'interno dei quali sono presenti differenti seguenti aree disciplinari, tra cui le principali sono:

- *Pianificazione urbanistica, ambientale e paesistica*;

- *Storia*, intesa come analisi delle trasformazioni urbane e territoriali;

- *Fattibilità economica e finanziaria* come pratica che accompagna il processo di trasformazione della città e del territorio e del paesaggio ridisegnando l'esito in rapporto alle risorse, ai diversi soggetti e agli inevitabili conflitti e suggerisce possibili alternative;

- *Sistemi informativi territoriali* come strumento indispensabile in tutte le fasi di costruzione del progetto urbanistico dall'interpretazione del territorio e del paesaggio alle scelte di progetto, al monitoraggio degli esiti ed infine al governo del territorio;

- *Tecniche di telerilevamento*;

- *Sociologia* come studio delle relazioni che intercorrono tra spazi e individui, come studio della realtà nel suo divenire storico, delle variazioni dei bisogni e dei valori;

- *Archeologia* come disciplina con cui relazionarsi per costruire metodologie di

indagine e progetti di valorizzazione condivisi;

- *Sistemi delle reti di trasporto e delle reti ecologiche*.

Gli insegnamenti sono tenuti da docenti strutturati e riguardano i corsi principali e la direzione dei laboratori. Altri corsi sono tenuti da esperti provenienti dalla pubblica amministrazione, enti di ricerca e grandi aziende private. I contratti coprono perlopiù gli insegnamenti che si riferiscono a Settori scientifico disciplinari non reperibili all'interno della Facoltà.

La modalità di svolgimento della didattica è incentrata nella ricerca di una connessione orizzontale e verticale tra i diversi Corsi e in un costante impegno nella verifica dell'apprendimento. Il riscontro positivo del corso di laurea è testimoniato dall'andamento delle immatricolazioni. Se nei primi tre anni gli iscritti hanno oscillato tra i 32 studenti del primo anno (2001-02); i 42 del secondo anno (2002-03); i 32 del terzo anno (2003-04) negli anni successivi c'è stato un vero e proprio "decollo" in termini numerici con 248 immatricolati nel 2004-05 e 137 nel 2005-06 e intorno ai 100 negli anni successivi compreso il 2009-10.

Il tasso di abbandono degli studenti è stato molto basso con spostamenti a saldo nullo in ingresso da altri corsi di laurea e in uscita verso altri corsi di laurea; gli abbandoni si possono valutare intorno al 15%.

Tutto il corpo docente è fortemente impegnato affinché il corso triennale sia effettivamente svolto in tre anni e poco più.

Note

1. Convegno *Formazione Universitaria e Nuove competenze dell'Urbanista*, Facoltà di Architettura "L. Quaroni" Sapienza Università di Roma, Roma 9-10 maggio 2002.

2. Tale obiettivo appare inoltre coerente con le novità introdotte dal Dm 270/04 e dai successivi decreti applicativi. I criteri seguiti per l'adattamento del corso ex Dm 509/99 riguardano una maggiore integrazione tra i diversi settori scientifico disciplinari con una loro partecipazione congiunta nei laboratori di sperimentazione applicativa e l'inserimento di nuove discipline utili all'aggiornamento tecnico nel settore della pianificazione territoriale, ambientale e paesistica e dei Sistemi Informativi Territoriali.

3. I tirocini degli ultimi anni sono stati attivati, tra l'altro, presso: Ministero Infrastrutture - Dipartimento per il coordinamento e Sviluppo del Territorio; Anas C.S.S.C - Centro Sperimentale Stradale di Cesano; Regione Lazio - Direzione Regionale e Ambiente Area Valutazione di Impatto Ambientale; Direzione Ambiente S.I.R.A Sistema Informativo Regionale per l'Ambiente; Direzione Territorio; Regione Molise - Settore pianificazione ambiente e paesaggio; Litorale spa; Provincia di Roma - Settore sicurezza stradale; Agenzia Sviluppo Provincia - Società consortile a Capitale Pubblico; Columbia University N.Y.; Centro studi paesi in via di sviluppo (Istanbul); Sta - Società Trasporti Automobilistici; Ecosfera SpA - Studi di fattibilità per l'economia e la riqualificazione dell'ambiente; Mondo Gis S.r.l. - Sistemi Informativi Geografici; Italeco SpA; Telespazio; Apat - Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici; Enel; Comuni di Aprilia, Ardea, Ferrara, Isera, Monterotondo, Otranto, Riformido, Roma, Todi.

4. I Corsi Monodisciplinari, "frontali", sono costituiti da insegnamenti di uno specifico settore disciplinare, sono orientati all'apprendimento e alla conoscenza di teorie, metodi e strumenti disciplinari di base. I Corsi Integrati sono costituiti più moduli didattici svolti in forma coordinata, da più docenti che faranno parte della commissione d'esame presieduta dal docente del Corso Guida. L'integrazione può riguardare sia la stessa area disciplinare, che aree disciplinari differenti e si concludono con un unico esame di profitto. I Corsi Integrati possono essere a carattere metodologico strumentale ovvero destinati alla formazione orientata all'apprendimento e alla conoscenza di teorie, metodi e discipline, o possono essere a carattere sperimentale applicativo. I Laboratori Progettuali sono costituiti più moduli didattici svolti dallo stesso docente o, in forma coordinata, da più docenti che faranno parte della commissione d'esame presieduta dal docente del modulo guida.



ASSOCIAZIONE NAZIONALE URBANISTI PIANIFICATORI TERRITORIALI E AMBIENTALI

Membro effettivo del Consiglio Europeo degli Urbanisti
www.urbanisti.it

Pratica e norme nella professione

Giuseppe De Luca

“Paesaggista” o “Architetto del paesaggio”? Da questo amletico dilemma vorrei partire per proporre alcune riflessioni nomadi sull’attuale scenario professionale inerente il territorio e il suo governo e, di conseguenza, sui “confini” identificatori entro cui prendono corpo le pratiche progettuali che producono paesaggio. Prima di far questo, tuttavia, ho bisogno di fare una precisazione per meglio argomentare le mie riflessioni.

Considero il paesaggio un prodotto della storia, delle relazioni socio-economiche e soprattutto dei rapporti di potere che via via si sono instaurati in una comunità. Per questo, nella mia visione, paesaggio e territorio non possono essere scissi e interpretati come due entità autonome, ma reciprocamente si rispecchiano in un tutt’uno. Di questo paesaggio quello direttamente ed

intenzionalmente progettato dalle pratiche del Paesaggista e/o dell’Architetto del paesaggio è solo una minima parte. Certo importante, soprattutto per la capacità seminale di definire mode e icone, ma anche stili e scuole, ma pur sempre una minima parte. Tutto il resto è prodotto da pratiche individuali, da regole comuni che ne definiscono alcuni contenuti strutturali e da consuetudini e adattamenti che difficilmente si lasciano imbrigliare da piani, programmi e progetti appositamente indirizzati. Tuttavia, se – come spero – viene accettata l’idea che il paesaggio è l’esito dell’azione di fattori naturali e umani e della loro interrelazione – come afferma la *Convenzione europea del paesaggio* – significa che esiste anche un sistema territoriale che lo ha prodotto. Il paesaggio è quindi territorio, ed in quanto tale deve essere unico il governo del suo controllo e della sua trasformabilità ed unica la strada per definirne la disciplina regolativa, almeno per i principali

contenuti strutturali. Su questo secondo passaggio – sono sicuro – la condivisibilità comincia a scricchiolare e i distinguo, le differenze e gli “arrocamenti” sono probabilmente più numerosi degli elementi di unione. Circoscritti, almeno per me, i significati, interrogiamoci sinteticamente sull’amletico interrogativo iniziale. L’Architetto del paesaggio ha una tradizione molto antica. Non serve tornarci, basta leggere la recente ristampa del libro della Calcagno (*Architettura del paesaggio. Evoluzione storica*, Angeli 2010) per rendersene conto. Tuttavia, navigando nei siti dell’*International Federation of Landscape Architects* o dell’*Associazione italiana architettura del paesaggio* emerge come la tradizione abbia avuto una accelerazione ad inizio novecento per opera di Frederick Law Olmsted che, per la prima volta negli Stati Uniti, all’Università di Harvard, si fa portavoce di una nuova disciplina e di una conseguente nuova professione che si occupa prevalentemente di costruire e progettare il territorio nelle sue parti non edificate, valorizzando le risorse del paesaggio e conservando un corretto equilibrio ambientale. Sì ... avete letto proprio bene: “nelle sue parti non edificate”. Con ciò sancendo una distinzione tra qualcosa di pieno e qualcos’altro di vuoto che influenzerà e caratterizzerà molte pratiche di intervento sul territorio ed in modo particolare alcune pratiche “genitoriali”, come

l’urbanistica che tradizionalmente è nata per interessarsi e strutturare “i pieni”. Il termine paesaggista, nella declinazione dell’architetto del paesaggio, è dunque un professionista che progetta spazi aperti, quali parchi, giardini, aree verdi. La disciplina che si occupa di questa materia è, appunto, l’architettura del paesaggio. Ma non serve essere Architetto per coltivare questa disciplina, talché alcuni riconosciuti architetti del paesaggio, come Pietro Porcinai, provenivano da altri percorsi formativi. La figura del “Paesaggista” (*tout court*, e non già dell’Architetto Paesaggista, che nell’ordinamento vigente non esiste), almeno dal punto di vista normativo è molto recente. È stata introdotta nel nostro ordinamento solo nel 2001 con il Dpr 328 che ha modificato l’Albo professionale degli Architetti, rinominandolo in “Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti, conservatori (in sigla APPC); ed istituendo al suo interno due sezioni A e B, la prima riservata ai laureati magistrali e quelli laureati in un ciclo di studi quinquennale, la seconda ai laureati triennali. Il Paesaggista è presente solo nella sezione A. Si accede dopo aver superato l’apposito Esame di stato. Attenzione!! Esame che non è uguale a quello dell’Architetto, perché ognuno ha il suo. Il che significa che la formazione è di natura specialistica (solo il biennio magistrale) e che un percorso autonomo (3+2) non è

ammesso, almeno nel sistema ordinamentale universitario vigente. Mi rendo perfettamente conto che non è una disposizione legislativa che rende visibile e socialmente utile una professione, ma il fatto che esiste ... crea un "confine giuridico" che, a lungo andare, determina anche un "confine" nelle pratiche dell'agire e una sua riconoscibilità sociale. Quali sono le competenze che vi vengono attribuite per legge?

Così recita l'art. 16, c. 3: «Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A - settore "paesaggistica": a) la progettazione e la direzione relative a giardini e parchi; b) la redazione di piani paesistici; c) il restauro di parchi e giardini storici, contemplati dalla legge 20 giugno 1909, n. 364, ad esclusione delle loro componenti edilizie». Oltretutto è da sottolineare che lo stesso decreto impietosamente recita (art. 3, c. 3) che: «Il professionista iscritto in un settore non può esercitare le competenze di natura riservata attribuite agli iscritti ad uno o più altri settori della stessa sezione, ferma restando la possibilità di iscrizione a più settori della stessa sezione, previo superamento del relativo esame di Stato».

Non è questa la sede giusta per approfondire questi aspetti giuridici, né di discutere queste attribuzioni, oltretutto emanate subito dopo la firma della *Convenzione europea del paesaggio* del 2000 che ha posto rivelanti e nuovi argomenti sul

rapporto tra paesaggio e territorio che stanno modificando i punti di vista e le prospettive professionali. A me serve qui solo mettere in rilievo un nodo di natura deontologica che non solo non è stato scalfito da queste attribuzioni, quanto non è stato messo in rilievo da nessuno, in considerazione al ruolo di questa figura professionale rispetto alla committenza. Committenza che nel caso del Paesaggista è indirizzata verso l'istituzione pubblica quando questo è chiamato alla redazione dei Piani Paesistici (dizione ante Codice dei Beni culturali e Ambientali del 2004); e quasi esclusivamente privata in tutti gli altri casi. Qui vi è una demarcazione "orizzontale" che, a mio parere, andrebbe tenuta ben presente. Lavorare per una istituzione per una pratica di natura che prende corpo e si conclude nel solo dominio pubblico è ben diverso che lavorare per un soggetto privato o per pratiche che prendono corpo e si concludono nei domini della contrattazione privata. La prima ha finalità quasi esclusivamente sociali e interessi generali, che nella dizione comune sono classificati come "interessi pubblici"; il secondo ha finalità quasi esclusivamente individuali in una funzione utilitaristica e interessi strettamente privati. L'habitus mentale per le due pratiche non è lo stesso, né può essere lo stesso l'operatore professionale che li porta avanti e ciò, a mio modo di vedere, è il principale problema di

questa figura professionale. Come lo è per l'Architetto "generalista" ante decreto del 2001. Non si può lavorare per due differenti domini, come se nulla fosse. Le etiche di riferimento, le modalità argomentative, le valutazioni dell'incidenza delle pratiche, gli esiti attesi e quelli che realmente prendono forma sul territorio sono talmente differenti da richiedere apparati conoscitivi e comportamenti professionali ad hoc e in genere dissomiglianti.

Ma vi è al contempo una demarcazione "verticale" che è altrettanto pernicioso rispetto alla prima. Ha ancora senso predisporre dei Piani Paesistici (o Paesaggistici, dopo dal 2004) separati o autonomi rispetto alla pianificazione territoriale nel suo insieme? Siamo davvero convinti, specialmente dopo la *Convenzione Europea*, e la sua ratifica nel sistema legislativo italiano nel 2006, che separare paesaggio dal territorio sia utile e necessario? Ho molti dubbi e perplessità. Le due demarcazioni prima indicate, comunque, richiedono delle precisazioni che tenterò di argomentare nella loro essenzialità. Su UI nn. 221-222 ho sostenuto che la vera distinzione tra il Pianificatore territoriale (sempre istituito come professione regolamentata nel 2001) e l'Architetto (post 2001) risiede proprio nella committenza. Mentre il primo ha un ruolo costituzionalmente rilevante (il governo del territorio dal 2001 è citato nell'art. 117 della Carta costituzionale, e

prima vi era l'urbanistica, come materia concorrente della legislazione regionale per la quale si attiva il principio di pianificazione), esercitando la sua professione esclusivamente nel dominio pubblico (solo gli enti pubblici territoriali fanno Piani, variamente aggettivati). L'operare è destinato a prendere corpo all'interno di una azione di livello istituzionale. Perciò la prestazione professionale del Pianificatore territoriale è assai particolare e deve di conseguenza essere di alto livello qualitativo, perché depositaria dei *soli interessi generali*. Non a caso le principali competenze sono esclusivamente pubbliche: «pianificazione del territorio, del paesaggio, dell'ambiente e della città» (art. 16, c. 2).

Non solo, ma i "servizi professionali" che questa figura assicura, anche quando è inserita in team di progettazione esterno alla pubblica amministrazione, sono destinati a generare "beni comuni" che rappresentano, nella loro materialità, un valore per la società nel suo complesso. Il Pianificatore territoriale, difatti, può lavorare solo con istituzioni, quindi il senso della *res publica* è interno al suo operare: è connotato.

Al contrario il "tradizionale" Architetto (post ad ante 2001) è aduso ad un rapporto principalmente, o quasi esclusivamente, con la committenza privata incentrato sulla dinamica dello scambio contrattuale. Il suo lavoro è indirizzato al progetto e alla sua gestione; è raramente indirizzato alla

produzione di norme e regole che hanno nell'interesse generale la partenza e l'arrivo. O meglio lo è quando è incaricato (quello ante 2001) di produrre piani pubblici. Da tempo (e non solo io, per fortuna) sostengo l'assoluta necessità che i due mondi dal punto di vista professionale dovrebbero essere demarcati con più nettezza, se non proprio separati, così come il loro operare. Ma anche il percorso formativo universitario dovrebbe essere distinto, ed in parte (almeno dal 2001) lo è. Non lo è la pratica (almeno per i "vecchi" Architetti) e questo ha generato e genera non pochi problemi che stanno in parte alla base del disastro territoriale del nostro Paese.

Detto questo, ritorniamo al Paesaggista. Questa figura si pone a scavalco, almeno dal lato delle competenze professionali riconosciute dalla normativa attualmente vigente, tra un'anima pubblica legata alle istituzioni: per quelle che portano a predisporre i Piani paesistici/paesaggistici (sostanzialmente le Regioni) e in quelle pratiche pubbliche dove il tema del paesaggio è connotato (tutti i livelli della pianificazione territoriale e urbanistica), sempre di origine pubblica; e un'anima sostanzialmente privata: per quelle riferite alla progettazione di giardini, giardini storici e parchi. Anche quando questi ultimi sono di proprietà pubblica, infatti, il rapporto professionale è inevitabilmente incardinato

in un contratto di natura privata, non è normato cioè da un disciplinare di incarico.

Questo, a mio modo di vedere, rende la figura del Paesaggista incerta e professionalmente molto debole. Spero che qualcuno non liquidi queste sottolineature come problemi secondari o "di lana caprina" (come si dice in volgare popolare). Nel nostro Paese – incredibile, meraviglioso, ma schizofrenico – tendiamo a compattare, sovrapporre e miscelare, anche nelle discipline, ciò che invece altri distinguono, valorizzano come specificità e separano come identità. Dovremmo con serenità praticarlo anche noi, nelle nostre discipline e nei nostri percorsi formativi, se non vogliamo sentire (come spesso avviene) qualche oscuro giudice dei Tribunali italiani richiamarci all'ordine, sanzionandoci, per poi tracciare i confini e indicare le specificità professionali.

Una versione più estesa è stata pubblicata in Ri-vista on line, n. 12, magazine del Dottorato di ricerca in Progettazione Paesistica dell'Università di Firenze: <http://www.unifi.it/ri-vista/>

FA

FONDAZIONE
GIOVANNI ASTENGO

PUBBLICAZIONI CONTENENTI I MATERIALI E LE REGISTRAZIONI AUDIO DEGLI INTERVENTI DEI CORSI SVOLTI (CD-ROM)

E' disponibile il CD-rom anche in versione audio del Seminario:

"IL PROGETTO URBANO E IL PIANO NELL'ESPERIENZA ITALIANA"

BOLOGNA 30 APRILE 2010

Al costo di € 25,00 (IVA pari al 20% esclusa)

Per ordinarli inviare la richiesta tramite:
- e-mail a info@fondazioneastengo.com
- fax allo 06/68600070

L'importo dovuto potrà essere versato anticipatamente tramite bonifico bancario :
c.c. n. 000001079520 c/o la Banca Monte dei Paschi di Siena Ag. 105, Via Giulia 169 Roma, intestato a Fondazione Giovanni Astengo, Piazza Farnese 44 - 00186 Roma.

IBAN: IT 76 E 01030 03375 000001079520
causale: acquisto CD (titolo)

La spedizione avverrà contestualmente all'invio (e-mail o fax) della ricevuta di pagamento.

Per informazioni
Maria Antonietta Durante
Fondazione Giovanni Astengo



ASSOCIAZIONE NAZIONALE URBANISTI PIANIFICATORI TERRITORIALI E AMBIENTALI

Membro effettivo del Consiglio Europeo degli Urbanisti
www.urbanisti.it

Una nuova figura di professionista per il territorio è presente nel mercato del lavoro. È il geometra laureato. Presente dal 2001, a seguito del riordino delle professioni tecniche operato con DPR 328/01. Si chiude così una specificità italiana iniziata con il Programma ministeriale del corso quinquennale per geometri che ha affidato a diplomati di scuola media superiore competenze in materia edilizia che, di fatto, hanno prodotto buona parte del paesaggio urbano italiano di questo secondo dopoguerra. Rimangono tuttavia aperte troppe questioni sull'allineamento delle competenze e sui percorsi formativi. Una riflessione occorre (gdl).

Nuove figure professionali: il Pianificatore Junior e il Geometra laureato

Massimo Gronich

Una recente figura di professionista per il territorio è presente nel mercato del lavoro: il Geometra Laureato, nato nel 2001 a seguito del riordino delle professioni tecniche operato con Dpr 328/01. La figura del Geometra laureato è in parte professionalmente analoga a quella del Pianificatore junior, ma con competenze più ricche ed articolate: ciò in virtù del percorso formativo aggiuntivo che ha avuto nella scuola media

superiore, nel successivo biennio di pratica professionale con abilitazione conseguita mediante gli esami di Stato (se ed in quanto Professionista diplomato) oppure, se esclusivamente laureato, in possesso della laurea in Ingegneria, Architettura o Pianificazione Territoriale e dell'esito positivo degli esami di abilitazione alla professione. Pertanto il Geometra laureato è, secondo il percorso formativo,

specificatamente indirizzato ad una educazione già di per sé professionalizzante. Tale figura verrà a rafforzarsi a partire dal 2014, quando non si potrà esercitare nessuna professione (o quantomeno accedere) se non in possesso di una laurea.

L'art. 2 del Decreto n. 328 del 5/6/2001 attiene l'istituzione di sezioni negli albi professionali in relazione al diverso grado di capacità e competenza acquisita mediante il percorso formativo, tramite istituzione di due sezioni A e B a seconda del possesso, previo esame di Stato, del titolo di laurea specialistica o del titolo di laurea.

L'Art. 9 elenca le attività professionali, il Capo III l'attività i cui alla Professione di architetto, pianificatore paesaggista e conservatore. Di nostro interesse è pertanto la figura del Pianificatore di primo livello e anche magistrato, in comparazione con la professione del Geometra laureato; peraltro la suddivisione in due livelli pare essere transitoria.

Il Dpr 328/2001 ha fatto sì che, per quanto attiene agli Architetti e Pianificatori, la Sezione A venisse ripartita nei seguenti settori:

- a) architettura;
 - b) pianificazione territoriale;
 - c) paesaggistica;
 - d) conservazione dei beni architettonici ed ambientali.
- La Sezione B, a propria volta, nei seguenti settori:
- a) architettura;
 - b) pianificazione.

I titoli professionali sono quindi quelli di Pianificatore e Pianificatore Junior, aventi competenze rispettivamente come segue:

- a) pianificazione del territorio, del paesaggio, dell'ambiente e della città;
- b) svolgimento e il coordinamento di analisi complesse e specialistiche delle strutture urbane, territoriali, paesaggistiche e ambientali, il coordinamento e la gestione di attività di valutazione ambientale e di fattibilità dei piani e dei progetti urbani e territoriali; strategie, politiche e progetti di trasformazione urbana e territoriale.

5. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione B (Juniores), ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, per il settore "pianificazione":

- 1) le attività basate sull'applicazione delle scienze volte al concorso e alla collaborazione alle attività di pianificazione;
- 2) la costruzione e gestione di sistemi informativi per l'analisi e la gestione della città e del territorio;
- 3) l'analisi, il monitoraggio e la valutazione territoriale ed ambientale;
- 4) procedure di gestione e di valutazione di atti di pianificazione territoriale e relativi programmi complessi.

Organizzata pertanto la professione di Pianificatore in seno all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, risultano al Capo XI, art. 55, riorganizzate anche le professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario, perito industriale, ovvero le professioni fino ad allora riservate ai diplomati, seppur con ulteriore

elemento di specializzazione dato dal biennio di pratica professionale e dal superamento dell'esame di Stato (abilitazione professionale).

È infatti stabilito che gli esami di Stato per la professione di geometra oltre che con i titoli e tirocini previsti dalla normativa vigente e dalla attuazione della legge 10 febbraio 2000, n. 30, si accede con la laurea comprensiva di un tirocinio di sei mesi, ferme le attività professionali riservate o consentite e le prove attualmente previste per l'esame di Stato, per cui agli iscritti con il titolo di laurea spetta il titolo professionale di Geometra laureato, titolo "inedito" fino a tale momento. La classe 7 prevista all'epoca si riferisce esplicitamente all'Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale ed ambientale, cosicché, di fatto, qualora il Geometra Laureato sia tale in virtù di questo percorso accademico si potrà reputare sussistente una sorta di comune identità tra il Pianificatore e il Geometra Laureato medesimo. A riprova del ragionamento si ha che il Pianificatore Junior, previo esame di abilitazione e praticantato, possa decidere a quale dei due albi iscriversi. Paradossalmente, in quanto le competenze elencate per il Pianificatore Junior, che, si ribadisce, è un Tecnico laureato, appaiono carenti sotto l'elencazione di varie materie tipicamente territorialistiche quali edilizia, topografia, materie inscindibilmente connesse alle scienze del territorio e alle necessità di governo. Una svista? Forse, oppure la

necessità del legislatore di introdurre un percorso provvisorio, per quanto "ad ostacoli", nell'esercizio della professione del Pianificatore Junior, in attesa di un consolidamento anche numerico di tale funzione.

Il confronto, tuttavia, avviene esclusivamente per quanto attiene alle due figure laureate, escludendosi quindi una confusione tra diploma e laurea, che darebbe luogo ad un connubio contraddittorio, data peraltro l'imminente cessazione del diploma al fine dell'ingresso alla professione. Infatti si deve tener presente che dall'anno 2014 non si potrà più esercitare una professione (o quantomeno accedere) se non previo ottenimento di una laurea. È utile richiamare qui la Sentenza della Corte di Cassazione n. 19292/2009 che esclude possa esservi subordinazione di un laureato rispetto al diplomato, con ogni logica conseguenza a carico del diplomato rispetto al laureato e al laureato magistrale.

Al riguardo la tabella A (prevista dall'art. 8, comma 3) prevede che al Pianificatore tecnico (B) compete la stesura di sistemi informativi territoriali, misure ambientali, valutazione e controllo ambientale, mentre al Geometra (Laureato) competano edilizia, ingegneria delle infrastrutture e sistemi informativi territoriali; risulta quindi esplicita una comune anche se generica competenza in tema di sistemi informativi territoriali (Sit), ovvero nella più precisa delle accezioni

"complesso di uomini, strumenti e procedure (spesso informali) che permettono l'acquisizione e la distribuzione dei dati nell'ambito dell'organizzazione e che li rendono disponibili, validandoli, nel momento in cui sono richiesti a chi ne ha la necessità per svolgere una qualsivoglia attività".

A prescindere dall'ipotetica futura nascita dell'Ordine dei Tecnici dell'Ingegneria, incide a questo punto la riforma scolastica l'imminente applicazione della quale, a far data dal settembre 2010, dismette gli Istituti Tecnici per Geometri creando il Liceo Tecnologico con settore costruzioni, ambiente e territorio, dal terzo dedicato allo studio di progettazione, costruzioni e impianti, geopedologia, economia ed estimo, topografia, Gestione del cantiere e sicurezza dell'ambiente di lavoro. In conclusione le figure del Geometra laureato e del Pianificatore Junior hanno molto in comune, ma si ritiene di poter affermare che l'esercizio della professione di Pianificatore di primo livello sia certamente complementare, in termini di "valore aggiunto", rispetto alla Professione del Geometra Laureato e probabilmente, in futuro, anche comprensiva della medesima funzione nel caso di doppia iscrizione. Basterà questa evoluzione degli studi per cancellare un giudizio non sempre favorevole verso le vecchie figure professionali dei geometri nel governo del territorio?



ASSOCIAZIONE NAZIONALE URBANISTI PIANIFICATORI TERRITORIALI E AMBIENTALI

Membro effettivo del Consiglio Europeo degli Urbanisti
www.urbanisti.it

Venti anni fa Giovanni Astengo ci ha lasciati. L'Assurb vuole ricordarlo pubblicando il primo Programma del corso di Progettazione urbanistica III del 1° Corso di Laurea in Urbanistica, istituito con DPR n. 1009 del 17 dicembre 1970 all'Istituto Universitario di Architettura di Venezia. Nonostante il tempo trascorso, il testo – inserito nel primo Vademecum per gli studenti dell'anno accademico 1971-72 – ci sembra ancora attuale¹, quando afferma l'importanza della progettazione urbanistica quale "asse portante" della formazione di un pianificatore urbanista.

Programma del corso di Progettazione Urbanistica

Giovanni Astengo

1. Premessa

Nel disegno strutturale che il piano didattico del nuovo Corso di Laurea ha assunto con il DPR istitutivo appare evidente che l'insegnamento di "Progettazione urbanistica" assolve alla funzione di *asse portante* dell'intero arco di studi. La presenza, in ognuno dei 5 anni di questo insegnamento, lo qualifica, infatti, anno per anno, come fuoco di convergenza, diretta o indiretta, degli insegnamenti annuali, mentre la concatenazione

temporale dei successivi corsi lo abilita a realizzare concretamente, durante l'intero ciclo, il processo di crescita culturale-operativa dell'iscritto.

Questo disegno corrisponde per altro ad una intima esigenza delle discipline urbanistiche, poiché non può darsi in esse studio o ricerca, di carattere tanto conoscitivo quanto normativo, che non tenda al, o non si concluda nel, momento decisionale-progettuale in cui si esplicano gli obiettivi economici e sociali e

le caratteristiche fisiche ed anche formali degli interventi.

Sotto questo profilo la progettazione urbanistica, per fini, metodi e tecniche si differenzia sostanzialmente da altri tipi di progettazione. In Architettura, ad esempio, il progetto costituisce una fase di annotazione nel passaggio dall'invenzione all'oggetto, con cui si identifica necessariamente il prodotto architettonico; come tale, il progetto può essere espresso con le tecniche più differenti, unico essendo il rapporto di necessità: quello tra il progettista e l'oggetto ideato.

Ciò che caratterizza il progetto architettonico è quindi l'immagine mentale del prodotto che si vuole realizzare, ed è solo in fase di divisione e specializzazione del lavoro in cantiere che il progetto assume una effimera concretezza.

Nel processo del fare urbanistico, il progetto è invece un momento conclusivo di per sé e si identifica nel "piano": questo costituisce nella sua più genuina espressione, una penetrante interpretazione di una preesistente realtà territoriale socio-economica ed urbanistica, su cui si innesta l'invenzione trasformatrice del piano, il cui progettista è da intendere non solo come esperto di una particolare tecnica, ma anche e soprattutto come interprete, più o meno felice ed ascoltato, di particolari strati sociali e dei relativi gruppi politici.

Se il progetto diventa, come è suo sbocco naturale, norma attuativa per una intera collettività, esso apre la strada ad innumerevoli azioni atte a tradurre le indicazioni progettuali nella realtà concreta; in tal caso, il piano, oggettivandosi, costituisce, per un certo periodo di tempo, fonte di messaggi attuativi più o meno correttamente interpretati (o combattuti), ma resta comunque e costantemente paradigma di riferimento. Tra il primitivo progetto di Craig per Edimburgo e la città nuova di Edimburgo corrono sostanziali differenze: possiamo apprezzare concretamente di persona la città nuova, ma la lucida idea-forza che la sottende è e resta espressa nel disegno originale esposto al City Museum, a Huntly House. Ancora, le città si trasformano perennemente ed il progetto urbanistico non può quindi identificarsi con l'opera, salvo che per il momento iniziale e felice di alcune città nuove. Il progetto urbanistico definisce quindi in ogni caso una sezione temporale precisa nel processo di sviluppo urbano e territoriale e diventa tanto più significativo per la storia di tale sviluppo quanto più chiaramente esprime obiettivi e scelte che erano state ritenute in quel dato momento possibili, ed auspicabili. L'analisi critica di esso ha dunque significato solo in quanto verifica di coerenza fra lo stato e le aspirazioni di una specifica società che

vive in una determinata città o territorio e le possibilità ed aspirazioni che il progetto di piano prospetta per una svolta nello sviluppo di quella realtà socio-urbana. Come tale, il progetto di piano continua ad avere una sua vitalità e validità, indipendentemente dal fatto che sia stato, o no, realizzato. Esso infatti appartiene, in definitiva, più ai documenti storici che alla storia dei manufatti. Infine, la progettazione urbanistica, proprio per la sua complessità del reale cui si riferisce per trasformarlo, non può essere assimilata ad un procedimento tecnico di un particolare settore tecnologico, o tantomeno artistico, anche se dalle varie tecniche e metodologie deriva la sua struttura scientifica di procedimento logico ed ai processi creativi si accomuna per ricchezza di inventiva anche formale. Documento complesso, il progetto di piano urbanistico è il risultato di un procedimento integrato scientifico-creativo che si svolge a tappe obbligate, ma non necessariamente percorra, nei vari casi, binari pre-costruiti: la ricerca dei metodi e delle tecniche di questo procedimento costituisce quindi l'oggetto di studio del corso di progettazione urbanistica.

2. Obiettivi e temi del corso

Tenuto conto delle particolari caratteristiche dello speciale 3° corso

dell'anno 1971 in cui sono presenti iscritti culturalmente già formati secondo varie provenienze ed ai quali è stata riconosciuta una abbreviazione di carriera che riduce ad una prospettiva di soli tre anni la preparazione progettuale, il corso di Progettazione Urbanistica III dell'anno accademico 1971 deve necessariamente contenere in sé anche una sintesi dei primi due corsi normali oltre che sviluppare il corso normale: obiettivi e temi risultano pertanto necessariamente dilatati e più generici di quello che sarà un normale III corso di P.U. Essenzialmente, obiettivi e temi convergeranno su quattro grandi direttrici: un primo tentativo, di raccogliere elementi per una sintesi storica dell'urbanistica italiana degli ultimi trent'anni, essendo questa una piattaforma necessaria per inquadrare ogni discorso tanto generale quanto particolare; l'inizio dell'analisi di alcune tra le principali aree metropolitane dell'Italia Settentrionale, fra cui almeno quelle di Torino, Milano, Verona e Venezia; un primo approccio alla metodologia della progettazione urbanistica intesa come processo logico verificabile; alcune prime applicazioni progettuali sul campo delle aree metropolitane esaminate, quale avviamento di studi che saranno sviluppati nei due anni successivi e che potranno formare oggetto di tesi di laurea.

Dato l'ampio ventaglio dei temi prospettati, si rende necessario che tutti indistintamente i corsi attivati contribuiscano in qualche modo al loro approfondimento assumendo prioritariamente come campi di applicazione, in termini temporali e geografici, gli stessi campi del corso di progettazione. Così come, nell'ambito di questi potranno essere individuati temi, che costituiscano oggetto di ricerche da convenzionare con Enti pubblici e da sviluppare autonomamente mediante gruppi di lavoro, formati ad hoc, e compensati con specifiche borse di studio alimentate dalle convenzioni.

3. Articolazione interna del corso

I quattro filoni di ricerca sopra-indicati saranno sviluppati in parte mediante lezioni a tema, in parte mediante seminari con la partecipazione di personalità esterne, oltre che dei docenti dei vari corsi attivati. Le lezioni verteranno essenzialmente sull'interpretazione storica dell'urbanistica italiana degli ultimi 30 anni evidenziata a mezzo di alcuni episodi esemplari, sull'analisi delle situazioni specifiche delle aree metropolitane e sulla metodologia della progettazione urbanistica. Sono previste *mostre di documenti* di progettazione urbanistica, così come alcune *visite in loco* con viaggi di studi soprattutto nelle aree metropolitane esaminate.

4. Calendario e temi delle lezioni e dei seminari

La complessa articolazione prospettata e le considerevoli difficoltà organizzative da affrontare per ottenere la partecipazione di "esterni" e l'afflusso dei documenti non consentono la predisposizione di un rigido piano di lavoro: il programma preciso sarà quindi reso noto non appena andrà concretandosi con singoli accordi. In linea di massima, i contenuti saranno i seguenti:

A. lezioni e seminari relativi alla "storia dell'urbanistica italiana degli ultimi 30 anni". Si toccheranno essenzialmente i seguenti temi:

- l'evoluzione socio-economica ed urbanistica del paese in generale;
 - gli obiettivi politici a livello governativo e degli enti locali;
 - le politiche settoriali;
 - la situazione del paese reale: le tensioni, le forze, le lotte, le aspirazioni;
 - la politica dell'INU;
 - l'attività professionale degli urbanisti italiani, e la cultura urbanistica ufficiale;
 - lo sviluppo urbanistico in concreto: costi e benefici per la società;
 - 1 problemi aperti.
- Trattandosi di "storia viva", l'analisi si appoggerà sulla lettura critica di documenti originali e su testimonianze dirette di alcuni dei personaggi-chiave delle vicende urbanistiche italiane. Questi saranno chiamati, di

volta in volta, a fornire puntuali precisazioni su determinati argomenti:
1) *di carattere generale*, in seminari interni e temi prefissati fra cui:
- i “protagonisti” della progettazione urbanistica;
- i “protagonisti” della politica urbanistica nazionale e locale;
- gli interpreti dell’utenza nella progettazione urbanistica;
- le forze economiche e la pianificazione urbanistica.
2) *di carattere specifico*, in seminari dedicati alle specifiche aree metropolitane prese in esame ed alla cui analisi saranno chiamati a partecipare gli specifici protagonisti locali.

B. lezioni di carattere metodologico: esse saranno intercalate a lezioni storiche ed analitiche ed ai relativi seminari, e toccheranno essenzialmente i seguenti argomenti:
Lez. n. 1 - Il piano come procedimento integrato scientifico-creativo: razionalizzazione o trasformazione.
Lez. n. 2 - Analisi delle strutture urbane e territoriali ai fini della progettazione: ossatura portante, dotazione urbana, tessuto e tipologie, impianti e loro caratterizzazione.
Lez. n. 3 - Definizione degli obiettivi:
- per quali classi e per quale tipo di civiltà urbana;
- con quali costi e a spese di chi;
- per quali orizzonti temporali e con quali strumenti;
- chi decide e come.
Lez. n. 4 - Metodi per un

dimensionamento coerente di tesi a condotti.
Lez. n. 5 - L’invenzione del piano.
Lezz. nn. 6-7-8 - Metodi per l’ottimizzazione delle scelte:
a) per obiettivi di razionalizzazione
b) per obiettivi di trasformazione
Lez. n. 9 - Verificabilità delle scelte.
Lez. n. 10 - I piani di viabilità e trasporti.
Lez. n. 11 - Programmi operativi e normativa di piano.
Lez. n. 12 - L’organizzazione degli studi. La partecipazione popolare. I poteri decisionali.

In complesso, le lezioni del gruppo A e quelle del gruppo B costituiscono un “corpus” che, in prima approssimazione a pur con inevitabili grosse lacune, possa fornire all’iscritto, di qualunque formazione precedente, una indicazione panoramica dei problemi della progettazione urbanistica, che valga come primo orientamento e prima ipotesi di lavoro, ovviamente da discutere ed approfondire, ma da cui partire, al più presto, per specifiche ricerche, individuali o di gruppo, e per temi di progettazione urbanistica.

Nota
1. Da: *Vademecum per l’anno accademico 1971-72*, Corso di Laurea in Urbanistica dell’IUAV, sede di Preganziol.



ASSOCIAZIONE NAZIONALE URBANISTI PIANIFICATORI TERRITORIALI E AMBIENTALI

Membro effettivo del Consiglio Europeo degli Urbanisti
www.urbanisti.it

La pianificazione è una disciplina accademica?

Simin Davoudi*

Spesso è sostenuto che la pianificazione non può essere collegata in maniera ordinaria a nessuna specifica disciplina. Eppure nel corso degli anni essa si è fondata su diverse discipline. Nel Regno Unito la pianificazione ha preso corpo dall'architettura, dall'ingegneria e dalla topografia, le cosiddette professioni genitoriali. Il primo insegnamento di pianificazione, istituito a Liverpool nel 1909, aveva un'impronta dominata dal disegno e dalla cartografia. Nella metà degli anni '50, dopo la pubblicazione del Rapporto Shuster, l'impronta comincia a spostarsi da un nucleo basato sulla progettazione ad uno basato sulle scienze sociali. Negli anni '60 e '70 l'innesto della teoria dei sistemi modifica la percezione della pianificazione da quella di un'arte a quella di una scienza. L'irrompere delle questioni ambientali nel corso degli anni '80

aggiunge alla formazione del pianificatore anche le scienze naturali. Oggi, in risposta alle sfide dei cambiamenti climatici, anche le scienze fisiche e le discipline ingegneristiche stanno facendo irruzione nella pianificazione. L'esito di questo approccio multi-livello è che lo statuto disciplinare è ancora molto fluido ed ambiguo. Alcuni interpretano ciò come la vera natura interdisciplinare della pianificazione; ma è difficile sostenere l'interdisciplinarietà senza chiarire cosa costituisce una disciplina.

Che cos'è una disciplina?

La risposta a questa domanda non è diretta e certamente non generalizzabile a tutte le discipline. Un utile punto di partenza è quello di approfondire l'etimologia della parola. Questa deriva dai termini latini *discipulus* (allievo) e *disciplina* (insegnamento). Quindi il suo significato incorpora

non solo quello di «addestrare qualcuno a seguire un rigoroso insieme di istruzioni», ma anche quello di «rispettarne l'applicazione» (Krishnan, 2009:8). L'espressione "disciplina accademica" contiene in sé diversi elementi di questi passaggi, ma la sua definizione esatta varia a seconda del tipo di prospettiva che adottiamo. Secondo Krishnan (2009), ci sono almeno sei prospettive "ideal-tipiche" che forniscono diversi sfondi per capire una disciplina. Da una prospettiva *filosofica*, le discipline accademiche prospettano essenzialmente problemi di epistemologia: p.e com'è organizzata la conoscenza e come si lega alla realtà. Ciò implica che la caratteristica distintiva di una disciplina è il nucleo di valori, definiti dai campi di indagine, dalle teorie, dai concetti e dalle modalità di validazione dei risultati ottenuti. Per gli *antropologi* è la pratica che gioca un ruolo importante nella definizione delle discipline piuttosto che l'esistenza di un unico paradigma. Infatti, enfatizzano le pratiche culturali distinguendole in "famiglie accademiche" secondo i tipi dei linguaggi prodotti (gerghi tecnici compresi), dei valori, della vita sociale e delle altre pratiche culturali. I *sociologi* distinguono le discipline soprattutto in termini di sociologia del lavoro, una forma di divisione sociale del lavoro letta attraverso la professionalizzazione. Le discipline accademiche sono quindi viste come un importante aspetto della professionalizzazione della

scienza. La prospettiva *educativa* si concentra sugli aspetti pedagogici legati ai contenuti dei programmi e del metodo di insegnamento. Le discipline si distinguono per quello che offrono in termini di verità, apprendimento e morale. Da una prospettiva *amministrativa*, sovente dominante nelle università, prevale una articolazione in dipartimenti di ricerca che raggruppa aree disciplinari, così da allineare in modo efficiente e razionale l'offerta conoscitiva con la possibile domanda. Per i responsabili delle università, le strutture disciplinari sono definite secondo nodi amministrativi: un problema di quanto conoscere per il mercato. Quindi prevale il controllo del bilancio dipartimentale, il carico di lavoro del personale, dei crediti degli studenti, e via discorrendo. Infine, la prospettiva *storica* si concentra sul più ampio contesto sociale, economico e politico che ha portato alla nascita di una disciplina accademica e al suo sviluppo. Dunque, ci sono prospettive diverse su che ciò che costituisce una disciplina. Per riassumere, le discipline possono essere definite come costrutti sociali che si sono evolute attraverso processi storici. Mentre esse sono socialmente e storicamente contingenti, dovrebbero anche essere, dal punto di vista epistemologico, efficienti nella produzione e valutazione di nuova conoscenza, con un certo grado di coerenza in termini di teorie, metodi e concetti. Quando parliamo di una

disciplina accademica individuiamo non già una particolare disciplina universitaria, ma soprattutto un sistema di disciplina con un certo numero di dimensioni epistemologiche, sociali e istituzionali. *Epistemologicamente*, le discipline hanno distinti campi di indagine, anche quando rompono con le altre discipline; hanno un corpo di conoscenze specialistiche accumulato che è collegato ai loro campi di ricerca; hanno teorie e concetti per organizzare le proprie conoscenze in modo efficace; infine presentano specifici metodi di investigazione adatti alle loro ricerche. Esse forniscono un insieme di regole per: ciò che costituisce un 'problema'; ciò che conta come prova; e quello che è considerato accettabile nei metodi di produzione, valutazione e scambio dei risultati. *Socialmente*, le discipline hanno specifiche terminologie e modalità di comunicazione dei loro prodotti di ricerca. Esse forniscono linguaggi, identità, generi e sviluppi comuni. Infine, le discipline hanno la capacità di riprodurre se stesse da una generazione all'altra tale da diventare istituzionalizzate in forma di: corsi universitari, dipartimenti universitari, associazioni nazionali ed internazionali come AESOP, e produrre dibattiti in riviste e conferenze. Non tutte queste caratteristiche si applicano a tutte le discipline, ma un coerente nucleo epistemologico è essenziale

se una materia insegnata nelle università ha la pretesa di essere riconosciuta anche come disciplina accademica.

Il problema del "qualcosa di più"

L'argomento che si vuol sostenere è che, sebbene la pianificazione in Gran Bretagna si sia evoluta in una disciplina accademica in termini sociali e istituzionali, la sua posizione epistemologica è rimasta ambigua. Questa ambiguità ha contribuito alla cronica crisi di identità della pianificazione, o quello che qui si chiama il problema del "qualcosa di più". Lo chiamo così, perché coglie l'essenza di come la pianificazione viene spesso definita in relazione alle altre discipline. Ciò richiama la riflessione fatta da Gordon Cherry a valle della Conferenza di pianificazione organizzata dal RIBA nel 1910. Egli suggerì che la Conferenza portò ad un cambiamento di atteggiamento «sottolineando che non era più adeguato considerare l'urbanistica come prerogativa dell'architetto, (...) urbanistica era *qualcosa di più*» (Cherry, 1974:45, corsivo nostro). Da allora scoprire che cosa esattamente possa essere questo "qualcosa di più" è diventato un periodico e tipico interrogativo dei pianificatori alla ricerca dell'identità disciplinare. Di volta in volta, i pianificatori si sono confrontati con domande come: qual è la competenza esclusiva dei pianificatori che nessun'altra disciplina può legittimamente rivendicare

come propria (Friedmann, 1998)? Che cosa distingue i pianificatori dai geografi, dagli architetti, dagli scienziati ambientali o dai mediatori professionali? Oggi, che i corsi universitari dei pianificatori britannici festeggiano il centenario, la questione del "di più" è diventato un "santo graal" per la disciplina della pianificazione. Ma interessa? Dopo tutto, dalle sue umili origini come coadiuvante dell'architettura e dell'ingegneria, la pianificazione si è evoluta in una disciplina indipendente e altamente considerata nelle scienze sociali, non solo nel mondo anglosassone ma anche in altre parti d'Europa. Tuttavia, se la pianificazione è confortevolmente qualificata come disciplina accademica in termini sociali ed istituzionali, perché insistere su come affrontare il problema di "qualcosa di più"? Il motivo sta nella doppia natura del processo di evoluzione disciplinare. Negli ultimi 100 anni, la base curriculare della pianificazione è stata via via adattata e ampliata per rispondere alle crescenti aspettative che su di essa si sono riversate. Questo ha contribuito a trovare nuove motivazioni e rinnovato sostegno pubblico alla pianificazione. Tuttavia, questo approccio flessibile ha avuto un doppio costo: la vaghezza definitoria; e una diluizione dello statuto disciplinare. Le basi delle conoscenze della pianificazione si sono così ampliate tanto da coprire multipli campi scientifici,

ciascuno dei quali mantiene una propria concezione filosofica ed epistemologica di base. Il pericolo, quindi, è quello che l'approccio multi-livello può condurre a ulteriori sovrapposizioni, alla diluizione e alla frammentazione della pianificazione come disciplina.

Affrontare il problema del "qualcosa di più"

Cosa dovremmo mettere a fuoco se vogliamo affrontare la questione del "qualcosa di più" a livello epistemico? Ci sono almeno tre fondamentali aree chiave per chiarire la posizione epistemica della disciplina della pianificazione. La prima è legata allo "spazio" come oggetto sostanziale degli obiettivi disciplinari. Questa ruota intorno alla domanda *che cosa* ricade nella pianificazione. È fondamentale che una parte importante delle ricerche disciplinari possa essere concentrata sulla natura delle relazioni spaziali e sull'articolazione dello spazio non-euclideo (per una discussione sullo spazio e luogo, rimando a Davoudi e Strange, 2009). La seconda è relativa alla caratterizzazione interdisciplinare. Anche se questo termine è spesso usato in modo intercambiabile con multidisciplinarietà, che veicola un diverso significato, un approccio *multi-disciplinare* comporta che una serie di discipline collaborino insieme, anche se ciascuna lavora in modo indipendente all'interno dei propri statuti e metodi di riferimento. Alcuni chiamano

questo approccio “*scienza della interazione*” (Hunt e Shackley 1999) secondo cui le discipline possono coesistere in un contesto particolare, pur mantenendo i loro confini.

Interdisciplinarietà, tuttavia, comporta che esse occupino anche gli spazi tra le varie discipline tale che possano generare nuove conoscenze. Alcuni chiamano questo secondo aspetto “*scienza della integrazione*” (Hunt e Shackley 1999) secondo cui la coerenza tra le conoscenze è cercata e prodotta dalle diverse discipline (per una definizione di trans-disciplinarietà, rimando al contributo più lungo).

Tuttavia, nonostante nel corso degli anni l’aggiunta di nuovi temi per i percorsi formativi della pianificazione sia stato giustificato sulla base dell’interdisciplinarietà e dell’integrazione delle conoscenze, quello che la pianificazione ha davvero offerto è stata la multidisciplinarietà. Nel migliore dei casi, questo ha permesso di guardare ai problemi da diverse prospettive coltivando diverse modalità collaborative nei processi di pianificazione. Nel peggiore dei casi, è stata poco più che una raccolta acritica di informazioni provenienti da diverse comunità epistemiche per soddisfare, a volte superficialmente, l’espansione delle domande formative.

La terza ruota intorno all’interfaccia tra conoscenza e azione. Un aspetto importante della distinzione tra pianificazione e, p.e., geografia è che la pianificazione presuppone

un intervento cosciente nei processi socio-spaziali. Questo significa che i pianificatori non solo hanno bisogno di capire questi processi, ma hanno anche bisogno di sapere come intervenire efficacemente al fine di comporre un piano cosciente. Quindi, un tratto distintivo della pianificazione è la sfida nel collegare le forme della conoscenza con le forme dell’azione. Nonostante le questioni normative sul “tipo di azione” da intraprendere sono state ampiamente discusse, la natura del legame in sé non ancora. La comprensione convenzionale del collegamento tra conoscenza e azione è profondamente strumentale e considera le azioni come conoscenza applicata, mentre una comprensione pragmatica di questo interfaccia considera l’azione come una forma di conoscenza. Tali sfumature epistemologiche raramente sono state discusse e articolate.

Fare luce su queste tre aree è cruciale per dimostrare la fondatezza della pretesa della pianificazione di offrire “qualcosa di più” della somma delle semplici discipline. Sono il fondamento per comprendere il nesso tra teoria e pratica.

Se la comunità dei pianificatori non si impegna significativamente e ampiamente in un dibattito intorno alle questioni epistemiche della pianificazione, in relazione a queste tre aree indicate, vi è il reale pericolo che la pianificazione sia ridotta a una semplice materia di

insegnamento presso le università al solo fine di soddisfare esigenze di natura professionale, piuttosto che essere una vera e propria disciplina accademica. Finora, il dibattito su contenuti e struttura dei percorsi formativi della pianificazione si è spesso concentrato sulle materie necessarie alla pianificazione piuttosto che sulla natura delle conoscenze indispensabili (Healey, 1991:185) e sul metodo con il quale validarle. Se concordiamo che il percorso formativo della pianificazione debba ruotare intorno al: «pensiero critico dell’interpretazione dello spazio e del luogo come momento centrale per l’azione e il progetto» (RTPI 2004:1), ci deve essere una certa chiarezza su ciò che questo comporta. Senza una base di apprendimenti coerenti, l’attuale entusiasmo strumentale per l’interdisciplinarietà, accoppiata alla logica gestionale universitaria di dar vita a strutture dipartimentali più grandi, renderanno sempre più difficile difendere e riconoscere la pianificazione come disciplina accademica distinta e autonoma.

(traduzione
Giuseppe De Luca)

* Professore di Environmental Policy and Planning, School of Architecture, Planning & Landscape, Newcastle University. Trascrizione dell’intervento fatto alla 24ª Conferenza annuale dell’Aesop, Helsinki 7-10 luglio 2010. Una versione molto più lunga (scritta insieme a J. Pendlebury) è stata accettata dal *Journal of Town Planning Review*, come parte del numero monografico sul centenario della rivista.

Note bibliografiche

- Cherry G.E., 1974, *The evolution of British town planning*, Leonard Hill Books, Bedfordshire.
- Davoudi S. and Strange I., 2009, «Space and place in the twentieth century planning: An Analytical Framework and an historical review», in Idem (eds.), *Conceptions of Space and Place in Strategic Spatial Planning*, Routledge, London.
- Friedmann J., 1998, «Planning Theory Revisited», *European Planning Studies*, 6(3).
- Healey P. 1991, «The content of planning education programmes: some comments from recent British experience», *Environment and Planning B: Planning and Design*, 18.
- Hunt J. and Shackley S., 1999, «Reconceiving science and policy: academic, fiducial and bureaucratic knowledge», *Minerva*, 37.
- Krishnan A., 2009, *What are academic disciplines? Some observations on the disciplinarity vs interdisciplinarity debate*, Southampton: University of Southampton, ESRC National Centre for Research Methods Working paper Series 03/09.
- RTPI, 2004, *Policy Statement on Initial Planning Education*, RTPI, London.



Silvia Saccomani

La formazione universitaria del “tecnico del territorio” a Torino

Il Corso di laurea in Pianificazione Territoriale, Urbanistica e Ambientale del Politecnico di Torino è nato nel 2001-02, seguito nel 2004-05 dall'omologo Corso di laurea Specialistica. Entrambi i corsi, in occasione della loro riorganizzazione nel 2010-11 in base al DL 270/04, hanno cambiato nome in Pianificazione Territoriale, Urbanistica e Paesaggistico-Ambientale. Il cambiamento non è puramente nominale, ma è conseguente ad una maggior accentuazione nel percorso formativo delle tematiche paesaggistiche: l'affermarsi anche a livello internazionale, per effetto della Convenzione Europea del Paesaggio, dell'importanza, ma soprattutto della pervasività della nozione di paesaggio ne è la premessa. L'obiettivo del Corso di laurea è quello di formare un “tecnico del territorio”, una figura in grado di collaborare a tutte le attività connesse alla pianificazione a scale diverse ed alla gestione di piani e programmi in ambito pubblico e privato. Alla base della proposta ci sono due assunti: il primo è che esistano, soprattutto negli enti locali, numerose mansioni che richiedono una competenza tecnica e nel contempo una formazione culturale ampia di livello universitario; il secondo è che gli ambiti di attività relativi alla pianificazione della città e del territorio, del paesaggio e dell'ambiente si sono molto ampliati nel tempo, e chiedono da un lato maggior “specializzazione”, ma dall'altro lato un approccio “culturale” che superi le separatezze disciplinari. Al “tecnico del territorio” il corso triennale cerca quindi di dare una formazione multidisciplinare che gli consenta di cooperare con specialisti diversi, ma anche una predisposizione al “fare”, ad applicare le conoscenze acquisite in attività di analisi, progettazione e valutazione a cui nella pratica professionale potrà collaborare. Per questo il percorso formativo offre un ampio spettro

di conoscenze, comporta una struttura sostanzialmente interdisciplinare di molte delle attività proposte e insiste su esperienze concrete, ovvero sul carattere professionalizzante della formazione. Si snoda lungo tre filiere fra loro integrate: la filiera centrata sui temi del governo del territorio e della pianificazione urbanistica e territoriale, quella centrata sui temi del paesaggio e dell'ambiente, quella a carattere maggiormente strumentale centrata sui Sistemi Informativi Territoriali. L'insistenza sull'applicazione delle conoscenze acquisite attraverso i corsi trova concretizzazione nelle quattro unità didattiche di laboratorio multidisciplinare, in cui vengono svolte, su situazioni territoriali reali, attività di analisi e progettazione, e nel tirocinio obbligatorio di 200 ore. Nell'esperienza finora svolta il tirocinio, presso enti locali, studi professionali e associazioni, si è dimostrato un momento realmente formativo, sia sul versante delle conoscenze tecniche, sia su quello di una più generale maturazione personale. Da questo ultimo punto di vista un ruolo rilevante svolge anche la prova finale, una sorta di “tesi” in tono minore, svolta approfondendo un tema trattato nel corso del tirocinio, che consente al laureando di mettere alla prova la propria autonomia di elaborazione e di giudizio.

L'obiettivo del corso di Laurea Magistrale è a sua volta quello di formare un “pianificatore”, ovvero un soggetto in grado di assumere in prospettiva il ruolo di coordinatore di équipe progettuali che svolgono attività di pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica, strategica ed ambientale.

All'assunto di base di una necessaria “specializzazione”, si aggiunge qui la consapevolezza di una rinnovata centralità della pianificazione, le cui responsabilità oggi vanno al cuore dei rapporti della società contemporanea con la na-

tura, l'ambiente, il paesaggio, il territorio: gran parte delle questioni cruciali concernenti la vita della popolazione e le sue prospettive di sviluppo chiamano in causa la pianificazione e la sua capacità di rispondere, da un lato, alle criticità strutturali dell'ambiente e, dall'altro lato, alla crescente importanza, dettata dai processi di globalizzazione, di modelli di sviluppo fondati anche sulla valorizzazione dell'identità locali.

Il percorso formativo cerca, quindi, da un lato di rispondere all'esigenza di una approfondita formazione tecnica multidisciplinare, che pone particolare attenzione alle innovazioni negli assetti istituzionali e legislativi che regolano le attività di governo del territorio nel contesto nazionale e comunitario, ed alla conseguente ridefinizione dei processi e degli strumenti di piano e della loro relazione con programmi di sviluppo locale; dall'altro lato cerca di accrescere negli studenti la consapevolezza della necessità di una visione olistica e complessiva nel concreto operare dei processi di pianificazione. A questo rispondono in particolare due esperienze formative centrali che simulano, attraverso gli apporti di discipline diverse, l'integrazione di una pluralità di punti di vista, propria delle équipe di pianificazione: la prima incentrata sulla pianificazione a livello locale, la seconda sulla pianificazione paesaggistica e territoriale. Anche nel caso della laurea magistrale viene riproposta la possibilità di svolgere un tirocinio, che nell'esperienza di molti laureati si è dimostrato un punto di ingresso per l'attività lavorativa post laurea.

Gli iscritti ad entrambi i corsi sono molto cresciuti nel tempo: gli iscritti al primo anno della laurea triennale sono passati dai 36 del 2001-02 ai 134 del 2010-11, mentre gli iscritti al corso di laurea specialistica sono passati da poche unità nel 2004-05 ai 42 iscritti al Corso magistrale nel 2010-11, in entrambi i casi con un significativo ampliamento del bacino di provenienza geografica (da fuori Regione e dall'estero). È cresciuto anche il

numero di coloro che si iscrivono alla Laurea magistrale provenendo da altre classi di laurea, secondo una logica coerente con il passaggio dal "3+2" al "3 e 2"; per essi i requisiti minimi di accesso e i debiti formativi vengono valutati in forma personalizzata.

Criticità e questioni su cui riflettere

Da un'inchiesta svolta tramite questionario nel marzo 2010 da alcuni laureati specialisti presso i loro colleghi laureati, triennali e specialisti, è emerso che fra i laureati triennali non iscritti al secondo livello il 64% ha un lavoro a tempo indeterminato, abbastanza equamente distribuito fra settore pubblico e privato. Fra i laureati specialisti, di cui il 70% circa ha un'occupazione, sono invece pochi (8%) coloro che hanno un contratto a tempo indeterminato, mentre la maggioranza dichiara di avere un'occupazione a tempo determinato, e di svolgere attività autonome o di consulenza e collaborazione, per le quali le competenze acquisite all'Università si dimostrano utili. I risultati dell'inchiesta dimostrano che esiste un mercato del lavoro interessato a questa figura professionale, anche se si tratta di un mercato di nicchia che fornisce prevalentemente sbocchi con un buon livello di precarietà.

Dal punto di vista dei possibili sbocchi occupazionali uno dei problemi è che in molti, in particolare negli enti locali, sembrano ancora ignorare sia l'esistenza dei laureati triennali, sia l'esistenza di laureati di primo e di secondo livello con competenze specifiche nel campo della pianificazione urbanistica e territoriale. La conseguenza è che pochi fra i laureati triennali non si iscrivono al II livello: nel caso del Corso di Torino si tratta del 20% circa, percentuale, peraltro, più alta, che nel resto dei corsi di Laurea del Politecnico. La questione degli sbocchi occupazionali per i laureati triennali non riguarda solo quelli in "classe pianificazione", anche se è più rilevante per i corsi che, come quello di Torino, cercano di dare nel triennio una formazione professiona-

lizzante indirizzata allo svolgimento di mansioni ed attività che richiedono una competenza tecnica e nel contempo una formazione culturale di livello universitario, capace anche di favorire successivi processi di apprendimento del tipo *long life learning*, formazione che un diploma di scuola superiore non può fornire.

Per quanto riguarda la persistente ignoranza dell'esistenza di laureati, triennali o specialisti, con competenze specifiche nel campo della pianificazione, spesso i bandi emanati da enti pubblici per lo svolgimento di attività (anche solo di collaborazioni a termine) che richiedono competenze assolutamente congruenti con quelle acquisite dai laureati in pianificazione e, in alcuni casi, praticamente solo da loro, non riportano fra i titoli universitari richiesti quello di "pianificatore". In genere in questi casi si chiede una laurea in "architettura" o in "ingegneria". Questo non è solo problematico per i laureati in classe pianificazione, ma lo è anche sempre più proprio per le competenze nel campo dell'urbanistica, della pianificazione e del paesaggio possedute da "architetti" ed "ingegneri", competenze che, in particolare a valle della revisione dei corsi dopo il DL 270/04, sono sempre più ridotte. Proprio per questo motivo parrebbe a questo punto ragionevole una revisione del Dpr 28/01, che ha istituito l'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, e che dà ai laureati in Architettura la possibilità di svolgere anche le attività previste da tutte le altre sezioni dell'albo professionale. Al di là di questa questione quasi "corporativa", il tema è quello del ruolo della figura del "pianificatore" nel contesto attuale. A metà dicembre 2010 l'Inu ha organizzato a Torino un convegno nel ventennale della morte di Giovanni Astengo in cui si è anche molto parlato dell'Astengo professore, della sua idea, alla base della costituzione del primo corso di Pianificazione in Italia, di formare un soggetto specializzato in grado di innovare profondamente l'azione pubblica nel campo dell'urbanistica. Molte cose

sono cambiate da allora, e non si può certo parlare oggi di una più efficace azione pubblica nella gestione del territorio. Ma è convinzione di chi ha lavorato alla definizione dei due Corsi che, come detto in precedenza, oggi esista una rinnovata centralità dei processi di pianificazione ed una pressante necessità dell'azione del soggetto pubblico in essi, anche se in un contesto profondamente modificato. Oggi il numero di Corsi universitari in classe pianificazione in Italia è elevato; in passato ci sono stati anche tentativi di coordinare i percorsi formativi, sempre più pesantemente condizionati dalla burocrazia ministeriale, e verificare le complementarità. Oggi i tagli finanziari all'Università e la nuova legge di riforma rischiano di incidere maggiormente sull'esistenza di questi corsi, più specializzati, meno "di massa" di altri. Anche per contrastare questo possibile esito forse sarebbe il caso di riavviare una riflessione collettiva proprio sul tema della centralità dei processi di pianificazione e sull'articolata domanda di formazione che questa propone.





Francesco Domenico Moccia I corsi di laurea in urbanistica e pianificazione falciati da Gelmini

L'incontro convocato a Venezia da Matelda Reho, preside dell'unica facoltà di Pianificazione italiana, è servito per riprendere lo scambio di informazione tra i corsi di laurea e rilanciare un coordinamento dei loro presidenti. La prima esplorazione che si è riusciti a condurre presenta un quadro peggiore dell'assetto ufficiale dell'insegnamento delle materie della pianificazione urbanistica e territoriale di quanto appare dalle tabelle ufficiali per due motivi principali: 1) alcuni corsi di laurea, anche se istituiti, non saranno attivati nel prossimo anno accademico; 2) si registra una riduzione dei settori scientifici disciplinari ICAR 20 (tecnica urbanistica) e 21 (urbanistica) negli altri corsi di laurea in cui tradizionalmente erano presenti. Il panorama degli studi urbanistici in Italia è molto variegato. Lo "sfocciamento" dal ceppo degli architetti e degli ingegneri ha trovato varie direzioni per esplorare i rapporti interdisciplinari alla ricerca di una formazione in grado di completare le competenze di un tecnico in sintonia con la complessità dei fenomeni territoriali. In questa direzione si sono sviluppate anche relazioni con facoltà di agraria, scienze naturali, economia e giurisprudenza che tuttavia appaiono fragili, in molti casi, nonostante la grande promessa formativa, e incapaci di resistere alla mannaia ministeriale ed all'arroccamento dei settori scientifici disciplinari. I corsi si trovano penalizzati da una forbice che vede crescere il numero degli studenti, ma ridursi le risorse in special modo per effetto del blocco del turn-over dei docenti. Così quando un corso chiude non si sta tagliando un ramo secco, improduttivo, dove non c'è domanda, ma si sta solamente prendendo atto che, nonostante tutti gli sforzi dei volenterosi che si sobbarcano di orari di lavoro crescenti, bisogna applicare le dettagliatissime e contraddittorie norme ministeriali sulle numerosità¹.

L'analisi della domanda mette in luce setto-

ri nuovi, a cui si riesce a dare una risposta ancora più carente. Si tratta degli studenti lavoratori per i quali raramente vengono determinate condizioni di orario, e di curricula adatti alle loro disponibilità; oppure della formazione continua, per l'aggiornamento di professionisti e funzionari di enti pubblici sulle innovazioni tecniche e normative. La riunione ha considerato le opportunità fornite dalle nuove tecnologie di comunicazione quale ulteriore strumento per mantenere in contatto tra di loro i diversi corsi e potenziarne l'offerta formativa.

Per altri versi, alle nuove tecnologie bisogna dare uno spazio sempre maggiore nell'insegnamento, restando sempre attenti ed informati sulla loro rapida evoluzione. Come i Sistemi Informativi Territoriali hanno avuto grande e rapida diffusione negli enti locali contribuendo decisamente al governo del territorio e creando una domanda di tecnici esperti in quel settore, si affacciano sempre di più nuove tecnologie in grado di aumentare le conoscenze, rendere i rilevamenti sempre più sofisticati, razionalizzare e sostenere con maggiore consapevolezza i processi decisionali, costruire scenari complessi e previsionali. Per far fronte alle crescenti difficoltà, si esplorano le più diverse possibilità e risultati incoraggianti provengono dalle potenzialità delle relazioni tra corsi ed atenei, anche in reti internazionali. Per questa strada, si riesce ad ottimizzare risorse scarse specialmente se altamente specializzate, utilizzando la mobilità degli allievi tra diverse sedi. La soluzione è funzionale anche al radicamento in aree con limitata domanda non sufficienti a sostenere una dotazione completa dell'offerta formativa. Il gradimento degli allievi per un percorso accademico itinerante è certamente presumibile, come la concentrazione più perimetrata su aree di ricerca ed insegnamento ha tutti i suoi ben noti pregi e difetti certamente contribuenti a rafforzare il profilo delle identità delle scuole, comunque fattore di ricchezza per la libertà di scelta degli immatricolandi.

Tuttavia non va sottovalutato come le scuole hanno operato un radicamento territoriale rivelatosi uno dei fattori da innescare nello sviluppo sostenibile locale in grado di evidenziare le risorse territoriali, suscitare atto-

ri e promuovere processi di apprendimento e di proposta. Questa funzione di radicamento non ha mancato di riflettersi nelle conoscenze e negli stili didattici rivelandosi quanto mai fertile per gli avanzamenti disciplinari. In termini più elementarmente istituzionali non si può trascurare come, aver reso il governo del territorio materia di competenza regionale concorrente, abbia ampiamente diversificato non solamente la normativa, ma anche le pratiche urbanistiche e perfino il lessico. I benefici di riflettere, in qualche sua parte, nell'Università questa regionalizzazione, non si riferiscono solamente alla preparazione di professionisti tecnicamente competenti, ma anche alla possibilità di uno sviluppo dell'autonomia attraverso l'apporto della ricerca appuntata sulle singolarità ed esperienze locali. A valle di una rapida esplorazione della situazione, di cui ho riportato alcuni tratti, per me, salienti, si è dovuto necessariamente convenire sulla gravi difficoltà in cui è stata costretta l'attività universitaria del nostro settore ed il grave danno che da tutto ciò può derivare. Le condizioni di ristrettezza e di condizionamento son tali che non appare sufficiente nessuna modalità di adattamento e il massimo sforzo ed impegno del personale universitario all'interno del presente quadro risulterebbe del tutto insufficiente a dare quel minimo di risposte che il paese si attende. D'altra parte, la stessa attuazione della legge Gelmini dovrebbe rendere logicamente obsoleto la griglia normativa centralizzata che controlla i corsi di laurea in quanto rinnova la governance degli Atenei e ad essi dovrebbe coerentemente riconoscere l'autonomia di gestione perlomeno di una quota di quei dettagli attualmente stabiliti a livello nazionale. Perciò in questa fase attuativa è necessario che si senta anche la voce di pianificatori e a questo scopo è chiamato il coordinamento dei presidenti dei corsi di laurea il quale programma in ottobre la sua costituzione ufficiale ma che già da subito richiede la presenza nel coordinamento dei presidi delle facoltà di architettura della preside della facoltà di pianificazione. Il coordinamento si rivolge alle associazioni ed agli istituti degli urbanisti: ad AssUrb, INU, SIU, UrbIng ed ai SSD Icar 20 e 21 affinché si uniscano nella rivendicazione della funzione

essenziale che ricerca e didattica dei corsi di laurea svolgono per il governo del territorio e coinvolgono le altre associazioni che hanno a cuore questo tema quali le associazioni ambientaliste, ACI ed UPI.

I corsi di laurea si impegnano a delineare quel profilo professionale a cui hanno dato vita negli ultimi anni della loro attività esplicitandone le qualità e documentando il contributo che ha fornito nelle istituzioni e nella professione. Questo manifesto dell'urbanista e del pianificatore non vuole essere solamente una difesa della sua utilità sociale, ma un momento di confronto e verifica sull'operato svolto con la sincera determinazione a valutarne i lati positivi e negativi; in un momento di svolta, quando il lavoro accademico deve necessariamente essere sottoposto al giudizio severo di un bilancio ed ad un nuovo indirizzo. I parametri di performance che provengono dalla domanda degli enti locali come da quella più in generale di una società a confronto con fondamentali sfide ambientali, costituiscono la misura dei contenuti minimi della formazione. Questo circuito virtuoso è stato, per un certo tempo, trascurato, lasciando il campo ai paletti della burocrazia ministeriale, senza confronto con gli esponenti della disciplina. La chiusura in 5 anni di 10 corsi di laurea triennale (circa la metà di quelli esistenti nel 2006) e la riduzione a 10, nel paese dei corsi di laurea magistrale è solo uno dei molteplici attacchi che sono stati condotti al governo del territorio, alla cura dei beni comuni. L'orgoglio del nostro impegno chiede di non continuare a subire passivamente, ma di reagire, in primo luogo con l'informazione di quanto è stato realizzato e con il dialogo, poi, di tutte quei soggetti che si sentono coinvolti nelle medesime finalità.

1. Si rimanda alla recente pubblicazione di Emanuela Stefani e Vincenzo Zara, *Dentro il labirinto. La sostenibilità dei corsi di studio alla luce della recente normativa (DM 17/10 e DM 50/10)*, pubblicata a cura della CRUI, Roma 2011, dove si conduce una analisi dettagliata delle norme e delle loro contraddizioni e lacune.

L'offerta formativa in Pianificazione Territoriale, Urbanistica e Ambientale in Italia (a.a. 2005/06, 2010/11 e sviluppi per il 2011/12.)

Sede	Facoltà	2005/06		2010/11	
		LT	LM	LT	LM
Bologna sede di Ravenna	Ingegneria	*			
della Calabria	Economia Ingegneria Scienze MM.FF.NN.	*			
Camerino	Architettura Scienze e tecnologie	*			
Camerino	Scienze e Tecnologie				*
Catania	Agraria Scienze MM.FF.NN.	*		*(1)	
Chieti - Pescara	Architettura Scienze MM.FF.NN.	*		*(2)(3)	*(3)
Firenze sede di Empoli	Architettura	*	*		*(4)
Firenze sede di Empoli	Architettura Agraria				*
Genova	Architettura	*		*(5)	
Milano Politecnico	Architettura e Società	*	*	*	*
Napoli Federico II	Architettura	*	*	*	*
Padova sede di Legnaro	Agraria	*		*	
Palermo	Architettura	*	*	*	*
Palermo	Architettura Ingegneria	*			
Reggio Calabria	Architettura	*	*	*(2)	*
Roma La Sapienza L. Quaroni	Architettura	*	*	*(2)*(2)	*(2)
Roma La Sapienza Valle Giulia	Architettura	*			
Roma La Sapienza L. Quaroni	Architettura Economia	*	*		
Roma La Sapienza	Sociologia				*(6)
Sassari Sede di Alghero	Architettura	*		*	(7)
Sassari	Agraria		*		
Torino Politecnico	Architettura II	*	*	*	*
Torino	Agraria			*	
Trieste sede di Gorizia	Scienze Formazione	*			
della Tuscia sede di Viterbo	Agraria	**			
Urbino	Giurisprudenza Scienze Ambientali	*			
Venezia, IUAV	Pianificazione	**	**	*	*(8)*(8)
Telematica Marconi	Scienze e Tecnologie applicate	*		*	*

Fonte: nostra elaborazione su dati MIUR. Ogni punto corrisponde ad un corso di Laurea.

(1) Dall'a.a. 2011/12 il Corso di Laurea sarà incardinato solo nella Facoltà di Agraria

(2) Per l'a.a. 2011/12 è stata sospesa l'iscrizione al Primo anno del corso

(3) Dall'a.a. 2011/12 sia la Triennale che la Magistrale saranno incardinate solo nella Facoltà di Architettura

(4) Dall'a.a. 2011/12 il Corso di Laurea Magistrale sarà interfacoltà con Agraria

(5) Dall'a.a. 2011/12 il Corso di Laurea non sarà più attivato

(6) Corso di Laurea Magistrale interclasse LM48 + LM88

(7) Dall'a.a. 2011/12 sarà attivato anche un Corso di Laurea Magistrale in Pianificazione e Politiche per la Città, l'Ambiente e il Paesaggio e Master Europeo con lo stesso nome, in consorzio con lo IUAV, l'Universitat Autònoma de Barcelona, l'Universitat de Girona e la Faculdade de Arquitectura dell'Universidade Técnica de Lisboa

(8) Dall'a.a. 2011/12 ci sarà un solo Corso di Laurea Magistrale in Pianificazione e Politiche per la Città, il Territorio e l'Ambiente, con tre indirizzi: a) Pianificazione per la città e il territorio; b) Pianificazione e politiche per l'ambiente; e c) Pianificazione territoriale e nuove tecnologie

sul sito www.urbinform.it si trova la tabella completa delle diciture dei corsi di laurea



Giuseppe De Luca, Daniele Rallo Chi è abilitato a coordinare la Vas?

La Valutazione ambientale strategica (Vas) riguarda i piani e i programmi di intervento sul territorio ed è preordinata a garantire che gli effetti sull'ambiente derivante dall'attuazione di detti piani e programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione. La Vas è quindi molto più ragionevolmente circoscritta al processo di formazione di una decisione pubblica che genera effetti trasformativi sul territorio. Ciò significa che le "valutazioni ambientali strategiche" altro non sono che "considerazioni ambientali". Le quali, sotto forma di valutazioni, devono fare riferimento e rapportarsi al processo interno di costruzione di ogni piano e programma che abbiano ricadute territoriali: non possono essere quindi né separate, né posticipate, ma connesse e – appunto – integrate nel processo di costruzione di quell'atto. Qui si apre un problema di competenze che, come spesso accade nel nostro Paese, non è trattato chiaramente. In questo caso, invece, il legislatore è stato assai chiaro ed esplicito. Anche se nella prassi concreta i comportamenti sono tutt'altro che soddisfacenti.

Analizziamola brevemente insieme. Chi può seguire, redigere e coordinare, dal lato professionale, un procedimento Vas? E qual è il migliore percorso formativo universitario che pre/abilita a questo?

Il punto di partenza è, necessariamente, il Dpr 328/01 che ha fissato le regole per l'esame di stato e per le competenze per le professioni tecniche. Se leggiamo integralmente quanto qui disposto sulle competenze tra le varie figure professionali, regolate da appositi Ordini, scopriamo che la Vas è riconosciuta come competenza (quasi) esclusiva del Pianificatore territoriale; o comunque questo deve averne il coordinamento generale, perché il solo abilitato a coordinarla e gestirla. Infatti, l'art. 16 sulle competenze professionali, c. 2, lettera b) così elenca le competenze del Pianificatore territoriale: «lo svolgimento e il coordinamento di analisi complesse e specialistiche

delle strutture urbane, territoriali, paesaggistiche e ambientali, il coordinamento e la gestione di attività di valutazione ambientale e di fattibilità dei piani e dei progetti urbani e territoriali».

Ora, se analizziamo l'intero Dpr 328/01 possiamo facilmente capirne la portata innovativa ed anche la "riserva" che sottace. Vediamo le altre figure che, secondo, il Dpr possono svolgere parti di valutazione ambientale, o meglio alcuni segmenti molto specialistici:

- i *biologi* (art. 31, c. 1, lettera i) devono circoscrivere la loro attività «valutazione di impatto ambientale, relativamente agli aspetti biologici»;
- i *geologi* (art. 41, c. 1, lettera h) possono effettuare «gli studi d'impatto ambientale per la Valutazione d'impatto ambientale (Via) e per la Valutazione ambientale strategica (Vas) limitatamente agli aspetti geologici»;
- gli *agronomi* non hanno nessuna competenza legata alla Vas, la competenza specifica non è citata nel Dpr, né in quelle attribuite precedentemente (legge 152/92, che modifica l'ordinamento della professione di Dottore Agronomo e di Dottore Forestale). Solo per similitudine si può estendere una loro competenza, ma comunque limitata agli aspetti agricoli, o meglio per dirla con la lettera g) art. 2 della legge 152/92 «per quanto attiene alle componenti agricolo-forestali ed ai rapporti città campagna». La stessa Via, esplicitamente citata come competenza, è molto ristretta. Così recita la lettera r) della stessa legge «la valutazione di impatto ambientale ed il successivo monitoraggio per quanto attiene agli effetti sulla flora e la fauna»;
- gli *ingegneri (sezione Ingegneria civile e ambientale)* non hanno una competenza piena nella Vas, ma molto settoriale; il Dpr art. 46, c. 1, lettera a) gli affida «la valutazione di impatto ambientale di opere edili e strutture, infrastrutture, territoriali e di trasporto, di opere per la difesa del suolo e per il disinquinamento e la depurazione, di opere geotecniche, di sistemi e impianti civili e per l'ambiente e il territorio»;
- gli *ingegneri (sezione industriale)* non hanno una competenza ampia Vas, ma solo

molto parziale su un segmento preciso; infatti il Dpr art. 46, c. 1, lettera b) affida loro: «la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di macchine, impianti industriali, di impianti per la produzione, trasformazione e la distribuzione dell'energia, di sistemi e processi industriali e tecnologici, di apparati e di strumentazioni per la diagnostica e per la terapia medico-chirurgica»;

- gli *architetti* nel Dpr 328/01 non ne hanno esplicitamente alcuna, né si trova traccia specifica in altre disposizioni nazionali, né nella direttiva europea. La generica (e coprente) formula che usa il Dpr all'art. 16, c. 1 «le attività già stabilite dalle disposizioni vigenti nazionali ed europee per la professione di architetto, ed in particolare quelle che implicano l'uso di metodologie avanzate, innovative o sperimentali» non sono state mai oggetto indicazione ministeriale o regolamentare specifica. Proprio su questa generica formulazione poggia e si estende la competenza degli architetti sulla Vas.

La competenza per il Pianificatore territoriale sulla Vas, sia come coordinatore che come gestore, può essere intesa come una vera e propria "riserva" professionale. Riserva resa ancora più solida per la cancellazione della precedente Laurea in Scienza Ambientali (DM 509/1999, elenco delle nuove classe di laurea) dal nuovo ordinamento delle lauree (DM 207/2004) italiane. Questi laureati, in ogni caso, per svolgere attività professionale, dovevano superare l'esame di stato in Pianificazione e poi iscriversi all'Ordine APPC, settore Pianificazione. L'iscrizione li assimilava ai Pianificatori territoriali.

Approfondendo ancora di più questo argomento, spostiamo l'attenzione sulla formazione universitaria. Proviamo a verificare, cioè, gli obiettivi formativi che le Classi di Laurea Magistrale dichiarano di avere¹ abbiamo una ulteriore conferma di quanto qui sostenuto.

Tra gli obiettivi formativi qualificanti, quelli legati alla Valutazione Ambientali li troviamo solo nella laurea LM74, Scienze e tecnologie geologiche, ma come abbiamo visto prima la competenza è ristretta solo agli aspetti geologici.

Novità editoriali

Per le altre lauree magistrali, comprese quelle di pianificazione, gli obiettivi formativi sono questi:

- «l'analisi e la valutazione paesistica e gli studi di impatto ambientale» per la laurea LM3, *Architettura del paesaggio*;
- la «valutazione degli impatti e della compatibilità ambientale di piani e opere» per la laurea LM35, *Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio*;
- la «valutazione d'impatto, recupero e di gestione dell'ambiente naturale» nonché «quegli aspetti della legislazione ambientale che richiedono competenze naturalistiche, con particolare riferimento agli studi di impatto (comparto flora-fauna) e alla valutazione di incidenza» per la laurea LM60, *Scienze della natura*;
- «analisi e valutazione di impatto ambientale in aree montane e forestali» per la laurea LM73, *Scienze e tecnologie forestali ed ambientali*;
- il «coordinamento e gestione delle attività di valutazione di progetti, programmi, piani e politiche urbane, territoriali e ambientali» per la laurea LM48, *Pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale*.

Anche da questa lettura, dunque, abbiamo la conferma che l'unica laurea che dichiara di avere obiettivi formativi robusti è quella in Pianificazione territoriale, Urbanistica e Ambientale. Non poteva essere diversamente, stante la riserva contenuta nel DPR 328/01. Nei bandi di gara pubblici per la redazione dello strumento urbanistico è spesso collegato anche l'incarico parallelo della Vas. Ma di questa distinzione non vi è traccia. Né il dibattito tecnico e amministrativo sembra aver preso coscienza di questi temi professionali e dei possibili rilievi giurisprudenziali che potrebbero essere innescati sugli atti approvati.

1. Sostanzialmente se studiamo gli ordinamenti universitari, così come questi sono stati approvati dal Ministero competente con il DM 270/04 e relativi regolamenti.



#02
Astengo
Editoriali di urbanistica dal 1949 al 1975
a cura di Marisa Fantin e Laura Fregolent




#03
Praticare il PIANO?
di Paolo Galuzzi e Piergiorgio Vitillo



#04
STU: quali, come, perchè?
di Daniela Mello



Rapporto dal territorio 2010
a cura di Pierluigi Properzi



Rapporto 2010 del Centro di ricerca sul consumo di suolo
a cura di Andrea Arcidiacono, Damiano di Simine, Federico Oliva, Stefano Pareglio, Paolo Pileri, Stefano Salata



Adriano Olivetti: il lascito
Urbanistica, Architettura, Design, Industria.
a cura di Mario Piccinini



Daniele Rallo 1971-2011 Quarantennale del percorso formativo universitario

Paolo Avarello ha titolato l'editoriale del numero 146 di *Urbanistica* (aprile-giugno 2011): *Il Piano è morto, Viva il Piano*. Sono passati quaranta anni dal 1971, quando Giovanni Astengo inaugurava con un terzo anno sperimentale il primo *Corso di Laurea in Urbanistica* all'interno dell'Istituto Universitario di Venezia Iuav nella sede distaccata di Villa Albrizzi Franchetti a Preganziol (vedi UI 233/234). Tra gli "urbanisti ortodossi" come li definisce Avarello penso possano rientrare, a pieno titolo, anche i laureati in urbanistica, che hanno "invaso" il territorio e – posso testimoniarlo di persona – lo "presidiano". Forse esagero un po', ma non troppo. È vero che la classe degli studenti di quei primi 10-15 anni¹, che oggi si avvicina ai sessant'anni, ricopre posti di lavoro o ha incarichi amministrativi ai massimi livelli. Diversi sono liberi professionisti e "fanno" piani in giro per la Penisola², diversi sono docenti universitari, alcuni di una certa levatura, particolarmente addensati nei classici settori disciplinari dell'urbanistica (Icar 20 e 21); moltissimi sono entrati a tutti i livelli della pubblica amministrazione, e diversi con cariche dirigenziali; altri, proprio quasi a copiare uno degli insegnamenti del maestro, sono attivi nella gestione della cosa pubblica, come assessori (due sono attualmente assessori regionali all'urbanistica) o Sindaci in diversi comuni.

Il progetto di Astengo "militante"³ è stato di una lungimiranza tale che difficilmente ha dei paragoni nella storia italiana del dopoguerra. Era dagli inizi degli anni '60 che Astengo si propone di introdurre in Italia un corso specialistico in Urbanistica. In quegli anni Astengo lavora alla stesura della nuova legge urbanistica nazionale presso il Ministero dei Lavori Pubblici, ricordata come Legge Sullo⁴. "Rivoluzio-

naria" in quanto introduceva il concetto di diritto di superficie per tutte le aree di nuova espansione, ma mai approvata dai governi di centro-sinistra e non abbastanza appoggiata dalla sinistra. Quella legge doveva anche sanare una situazione paradossale: nonostante fin dal 1942 la legge nazionale urbanistica richiamasse la professione dell'urbanista, questa non era stata ancora attivata⁵. Sempre in quegli anni Astengo, professore allo Iuav, cercava di "razionalizzare l'insegnamento dell'urbanistica all'interno dei corsi della facoltà di architettura veneziana"⁶. Nel 1967 lo Iuav prende una posizione precisa sull'argomento: «non si può immaginare di giungere a livello di diploma di laurea nelle facoltà di architettura, ad una compiuta preparazione culturale e professionale del pianificatore e ricercatore urbanista, che ad un certo momento non potrà più, per formazione di applicazione, identificarsi con l'architetto. (...) Riteniamo che una corretta e completa soluzione potrebbe avvenire attraverso la creazione di specifiche facoltà per il conseguimento del diploma di laurea in Urbanistica»⁷. Sempre nel 1967 in un documento Iuav si riportava «la dimensione urbana determina e caratterizza i problemi della vita sociale, economica e politica. Vi è il rischio di sottovalutare i problemi dell'uso del suolo: uno studio frammentario, inadeguato rispetto alla loro natura, affrontato con superficialità, può avere conseguenze politiche e sociali estremamente gravi, mentre sempre crescente è l'interesse collettivo per questi argomenti. ... indilazionabile appare l'esigenza di un'istituzione universitaria in grado di affrontare con strumenti culturali e tecnici i problemi dell'assetto territoriale»; per poi finire: «L'assenza di una specializzazione (...) ha già troppo danneggiato il Paese (... e) risulta insopportabile per le pubbliche amministrazioni al cui interno la presenza del tecnico Urbanista diviene necessaria anche per le dimensioni medio-basse (... e) contribuisce a perpetuare e a giustificare la non utilizzazione dello strumento della pianificazione da parte degli enti pubblici»⁸. La proposta dello Iuav per la creazio-

ne di un corso di laurea in Urbanistica, spedita per la vidimazione al Ministero viene approvata. Il 14 ottobre 1970 è sottoscritto dal Presidente della Repubblica, Giuseppe Saragat, e dal Ministro della Pubblica Istruzione, Riccardo Misasi, il Dpr 1009/70 recante *Modificazioni allo Statuto dell'Istituto Universitario di Architettura di Venezia*. Due mesi dopo Astengo apre il CdL in forza dell'art. 2 del Dpr che recita «A decorrere dall'Anno Accademico 1970-1971 è istituito presso la facoltà di architettura dello Iuav il Corso di Laurea in Urbanistica». Questo prevede il conseguimento della laurea in Urbanistica, secondo l'ordinamento introdotto dalla Tabella XXXbis allegata allo stesso. La durata del corso è di cinque anni e lo studente «per essere ammesso all'esame di laurea deve aver seguito le lezioni e le esercitazioni e deve aver superato tutti gli esami degli insegnamenti obbligatori e almeno sei insegnamenti complementari della durata di un anno (o equivalenti) da lui scelti fra i corsi attivati». In complesso si trattava di un minimo di 24 esami ad un massimo di 30, oltre all'esame di una lingua straniera e la tesi di laurea.

La Tabella allegata al Dpr istituisce 60 insegnamenti suddivisi tra "fondamentali" (18) e "facoltativi" (42). La *Progettazione urbanistica* segue lo studente per tutti i cinque anni, le "teorie" e le "analisi" per i primi tre. Le materie di insegnamento, secondo la visione astenghiana, erano suddivise in tre filoni principali facenti capo all'*analisi urbanistica*, alla *progettazione urbanistica* e, infine, alla *gestione urbanistica*. Tra gli insegnamenti vi sono le materie connesse al disegno della disciplina: disegno e comunicazioni visive, tecnica della comunicazione con elementi di tecnica fotografica, cinematografica, auditiva, tecniche di rappresentazione, fondamenti di aerofotogrammetria, cartografia tematica. Vi sono insegnamenti relativi alle discipline dell'economia, della ecologia, della idro-geologia, della viabilità e trasporti, della regolamentazione edilizia, della normativa urbanistica, del diritto pubblico e amministrativo, della sociologia urbana, della economia agraria, della

geografia, della storia urbanistica. Oltre gli insegnamenti “classici” di statistica, demografia, matematica e informatica. In sostanza tutte materie che contribuiscono alla conoscenza e alla progettazione dei fenomeni che avvengono sul territorio. Al suo interno la classe dei docenti si divide in due “correnti”, gli “analisti” e i “progettisti”, che influenzano anche il corso studiorum della classe degli studenti, fortemente motivati in quanto si trattava di un nuovo corso di laurea dagli sbocchi incerti ma di sicuro interesse interdisciplinare. I primi si concentrano sostanzialmente intorno alle “politiche” urbane e territoriali, i secondi si indirizzano prevalentemente sulla “progettazione urbana e territoriale”. In effetti si tratta di due facce della stessa medaglia: la sintesi la faranno successivamente i laureati entrando, in forze, nel mondo del lavoro attraverso pratica dell’agire quotidiano.

Astengo tiene gli insegnamenti della progettazione urbanistica prima al terzo anno sperimentale, poi al quinto anno. Considera questo il perno centrale dell’offerta formativa: «Nel disegno strutturale che il piano didattico del nuovo corso di laurea ha assunto con il Dpr istitutivo appare evi-

dente che l’insegnamento di Progettazione urbanistica assolve alla funzione di asse portante dell’intero arco di studi. La presenza, in ognuno dei 5 anni di questo insegnamento, lo qualifica infatti, anno per anno, come fuoco di convergenza, diretta o indiretta, degli insegnamenti annuali, mentre la concatenazione temporale dei successivi corsi lo abilita a realizzare concretamente, durante l’intero ciclo, il processo di crescita culturale-operativa dell’iscritto»¹⁰.

Ma Astengo si è prodigato anche per il riconoscimento legale del titolo di studio all’interno dell’ordinamento professionale italiano. Profondamente convinto della inutilità degli Ordini professionali, dei relativi Albi e dell’Esame di Stato, da Assessore all’Urbanistica della Regione Piemonte fa approvare un articolo specifico all’interno della nuova legge urbanistica del 1977, n. 56. L’art. 79 dedicato alla “progettazione degli strumenti urbanistici” così recita: «Gli incarichi esterni per la progettazione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi sono conferiti dai Comuni ad esperti che siano laureati in urbanistica, nonché in architettura ed in ingegneria con specifica competenza

nella disciplina urbanistica». Ma è solo una “mosca” all’interno delle istituzioni, fortemente ancorate ancora alla visione dell’organizzazione professionale nata negli anni Venti. Sarà solo l’Associazione dei laureati in Urbanistica (meglio conosciuta con l’acronimo Assurb) che a livello nazionale innescherà una forte opposizione al sistema corporativo fondato negli anni ’20, richiedendo l’applicazione delle nuove regole dell’Unione europea fondate sul libero mercato, portando a termine un contenzioso futile ed inutile durato trent’anni¹¹.

Il progetto tecnico-politico di Astengo, nonostante tutti gli attacchi frontali e trasversali, ha tenuto per tutti questi lunghi anni e a livello europeo ci è invidiato dallo stesso *European Council of Spatial Planners*. L’urbanistica, cioè l’analisi, il progetto e la gestione del territorio rappresenta un fondamento della società civile. L’urbanista, purtroppo, rimane una figura d’élite nel panorama delle professioni italiane. Impensabile e inimmaginabile la sua sostituzione con l’architetto “tuttofare” o con l’ingegnere “civile-edile”.

1. Tanto per avere un punto di riferimento, fino a quando Astengo non andò in pensione: il 1985.
2. Basta monitorare le risposte ai bandi di gara per rilevarlo subito, oppure sfogliare il Registro unico del Consiglio nazionale dell’Ordine APPC dove dal 2001 è possibile iscriversi.
3. Cfr. L. Ciacci, B. Dolcetta, A. Marin, *Giovanni Astengo, urbanista militante*, Marsilio, Venezia, 2009.
4. Cfr. il recente convegno nazionale dell’Accademia Galileiana di Scienze Lettere e Arti di Padova, *La disciplina urbanistica. Dalla legge Sullo ad oggi*, Padova 20 ottobre 2010.
5. Per ferrea opposizione da parte degli Ordini di Ingegneri e Architetti. Nonostante l’art. 3 della legge del 1942, c. 2, così recitasse «Nella sede degli ispettorati del Genio civile e degli uffici decentrati del Ministero dei Lpp sono istituite le sezioni urbanistiche rette da funzionari del ruolo architetti ingegneri urbanisti del Genio Civile». Nelle piante organiche, in attesa di un regolamento mai emanato, la figura dell’urbanista (richiesta dalla legge) è stata diluita temporaneamente e in

- maniera indifferente in quella dell’ingegnere o dell’architetto. La situazione è stata sanata solo nel 2001 (Dpr 328) che modifica l’Ordine degli Architetti inserendo anche la figura del pianificatore urbanista, tanto che l’attuale ordine è così ridenominato: *Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori*.
6. Cfr. P. Di Biagi, «Giovanni Astengo. Un metodo per dare rigore scientifico e morale all’urbanistica», in P. Di Biagi, P. Gabellini, a cura di, *Urbanisti italiani*, Laterza, Roma-Bari 1992; e G. De Luca, F. Sbeti, a cura di, *Giovanni Astengo*, Inu Edizioni, Roma (in corsa di stampa).
7. Istituto Universitario di Architettura di Venezia, *Vademecum del Corso di Laurea in Urbanistica*. Presentazione del Corso di Laurea in Urbanistica, a cura di Giovanni Astengo, Venezia, 1971. Per una breve storia della scuola cfr. F. Indovina, «La scuola per i pianificatori territoriali, in Id., *La ragione del piano. Giovanni Astengo e l’urbanistica italiana*, F. Angeli, Milano 1991.
8. *Idem*.
9. Cfr. E. Salzano, *Memorie di un urbanista, l’Italia che ho vissuto*, Corte del Fontego, Venezia 2010, p. 147.

10. G. Astengo, «Premessa al Corso di Progettazione Urbanistica», in *Vademecum*, cit. ora anche in UI 233/234, 2010.
11. L’Assurb nasce nel 1976, ad opera dei primi laureati in Urbanistica, per difendere la figura professionale e per far valere il titolo di studio. Nello svariato contenzioso proposto contro gli urbanisti dagli ordini degli Ingegneri e degli Architetti, ha avuto un ruolo fondamentale nella difesa dei singoli laureati annoverando numerose sentenze a favore da diversi Tar fino alla rilevante Sentenza del Consiglio di Stato n. 1086 del 1996, che ha sancito il riconoscimento ufficiale. È questa sentenza che costituisce la base per il Dpr 328/01 che ha introdotto l’esame di stato anche per gli urbanisti e il conseguente inserimento nel rinnovato Albo, rinnovato e ridenominato, degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (APPC). Per una breve storia si rimanda a R. Rallo, «Il ruolo e gli obiettivi dell’Assurb», in Consiglio Europeo degli Urbanisti, *La nuova Carta di Atene 1998*, Alinea, Firenze 2000, pp. 13-19.



Daniele Rallo, Luca Rampado Ingegnere-Urbanista (?)

Alla Associazione degli Urbanisti si rivolgono, con sempre più frequenza, iscritti agli ordini (architetti e ingegneri, ma non solo) con domande sulle competenze dei laureati in pianificazione. Ma si rivolgono anche iscritti ad altri settori, chiedendo se possono sottoscrivere strumenti urbanistici. Si tratta in prevalenza di giovani laureati - nuovo ordinamento - che non trovano risposte soddisfacenti dagli ordini di appartenenza né dalle università. L'AssUrb si trova ad assolvere un ruolo "sindacale" che, seppur implicito nel proprio Statuto, dovrebbe essere svolto proprio dagli Ordini. Con il presente articolo l'AssUrb vuole iniziare una serie di considerazioni che derivano da un dibattito interno al Consiglio Nazionale ma che non hanno alcuna pretesa di essere esaustive. Lo stesso rappresenta un contributo per iniziare una discussione pacata ma anche per aprire un tavolo del confronto senza pregiudizi.

Il problema delle competenze in materia urbanistica viene posto con insistenza dopo l'introduzione del Dpr 328/01. Il Decreto non modifica quelle che per legge erano le attività riservate ex-ante alle figure professionali pre-esistenti, tra cui quella di ingegnere, ma ha evidenziato che per occuparsi di pianificazione il professionista deve necessariamente iscriversi nella Sezione e nel Settore di appartenenza entro l'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori.

Il Dpr ha regolamentato, per la prima volta conseguentemente alla riforma universitaria, la professione di urbanista attribuendogli specificità e caratterizzazioni professionali. Per la professione di ingegnere, ha provveduto non tanto ad istituire nuove figure (come nel caso dei Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori inseriti nell'Ordine degli architetti), bensì a redistribuire le competenze che la normativa già ad esso assegnava, dal Rd n. 2537 del 1925. Viceversa la professione di Pianificatore è stata "regolamentata", cioè è stata assegnata ad una definita figura professionale che deve superare un apposito esame

di stato e deve essere iscritta ad un Ordine. Più precisamente l'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, Sezione A, Settore «Pianificazione territoriale» (per i laureati quinquennali e/o magistrali) o Sezione B, Settore «Pianificazione» (per i laureati triennali). Tale riforma tuttavia non ha creato una esclusiva "forte" ma sicuramente "tendenziale", in quanto lo stesso decreto ha previsto la salvaguardia delle posizioni precedentemente assunte o dei cd diritti acquisiti.

Per quanto riguarda le competenze attribuite al pianificatore la norma recita che esse sono le seguenti:

- la pianificazione del territorio, del paesaggio, dell'ambiente e della città;
- lo svolgimento e il coordinamento di analisi complesse e specialistiche delle strutture urbane, territoriali, paesaggistiche e ambientali, il coordinamento e la gestione di attività di valutazione ambientale e di fattibilità dei piani e dei progetti urbani e territoriali;
- strategie, politiche e progetti di trasformazione urbana e territoriale.

Tale elencazioni non sono riportate nelle elencazioni delle competenze né di Architetti né di Ingegneri. Una tale posizione è confermata dallo stesso Ordine degli Ingegneri (cfr. Firenze) che alla voce "Oggetto e limiti della professione di Ingegnere" afferma che il riferimento esclusivo rimane il Regio Decreto a cui rimanda: Gli artt. 51 e 52 non hanno alcun riferimento alla pianificazione territoriale o all'urbanistica. L'art. 51 specifica: "Sono di spettanza della professione di ingegnere il progetto, la condotta e la stima dei lavori per estrarre, trasformare ed utilizzare i materiali direttamente od indirettamente occorrenti per le costruzioni e per le industrie, dei lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione, alle costruzioni di ogni specie, alle macchine ed agli impianti industriali, nonché in generale alle applicazioni della fisica, i rilievi geometrici e le operazioni di estimo.": L'art.52 recita: "Formano oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative. Tuttavia le opere di edilizia civile, che

presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla legge 20 Giugno 1909, n. 364, per l'antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di architetto; ma la parte tecnica può essere compiuta tanto dall'architetto quanto dall'ingegnere."

Non vi è nella norma fondante la professione di ingegnere alcun riferimento alla disciplina urbanistica. Lo stesso concetto è ribadito nel Dpr 328/2001 i cui contenuti non hanno alcun riferimento alla pianificazione territoriale e all'urbanistica. Il Dpr ha istituito due Sezioni dell'Albo, cui si accede con Esami di Stato distinti (la Sezione A per i laureati quinquennali e la B per i triennali) e tre Settori, cui sono attribuite le diverse competenze. Al settore "ingegneria civile e ambientale (sono attribuite) la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di opere edili e strutture, infrastrutture, territoriali e di trasporto, di opere per la difesa del suolo e per il disinquinamento e la depurazione, di opere geotecniche, di sistemi e impianti civili e per l'ambiente e il territorio."

Non si vi è alcun riferimento alla pianificazione territoriale, mentre si introduce il concetto di pianificazione limitatamente alle opere edili ed infrastrutturali. Inoltre si precisa che restano immutate le riserve e le attribuzioni previgenti. Non essendo la pianificazione territoriale e urbanistica presente nelle attività professionali dell'ingegnere, (né tantomeno esclusiva come in più occasioni ribadito dalla Giurisprudenza del Consiglio di Stato), è ovvio che le attività assegnate agli ingegneri, ed ad essi riservate, siano esclusivamente quelle derivanti dalla norma fondante, E cioè quelle riferentesi alle opere edili, alle infrastrutture, agli impianti, ecc.

Tutto ciò che prima del Dpr non era espressamente assegnato ma che ora è attribuito ad altre figure, cioè al Pianificatore Territoriale, non può, per coerenza, che essere assegnato alle nuove figure professionali. La stessa offerta formativa proposta dalle Università di Ingegneria per il settore civile ambientale non contempla le discipline urbanistiche al suo interno, se non in rari casi.

In conclusione:

- visto che la pianificazione non era espressamente assegnata prima del Dpr 328/01 quale materia riservata all'ingegnere né ad altra professione, ma per buona prassi si poteva rivolgere in primis agli urbanisti, quali tecnici specificatamente competenti in materia secondo quanto espresso dalla sentenza del Consiglio di Stato 1087/1996;
- visto che il Dpr 328/01 ha solo redistribuito ciò che prima era esplicitamente

assegnato alle professioni protette (ivi compresa quella dell'ingegnere);


- visto che dopo l'approvazione del Dpr 328/01 la pianificazione è specifica competenza dell'iscritto al Settore Pianificazione Territoriale dell'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori;

appare evidente che l'attività di pianificazione territoriale e urbanistica sia esclusa dalle competenze dell'ingegnere iscritto alla sezione civile-ambientale per i laureati post Dpr

328/01.

Va inoltre considerato, ad ulteriore supporto di tale tesi, che la laurea in ingegneria civile-ambientale non consente l'iscrizione al Settore Pianificazione Territoriale dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori. La possibilità è invece lasciata al laureato in architettura (classe 4S e successive modifiche) previo però superamento del relativo esame di stato.

Novità editoriali




Rapporto 2012

a cura di Andrea Arcidiacono, Damiano Di Simine, Federico Oliva, Stefano Pareglio, Paolo Pileri, Stefano Salata



Gateways: atti della IX Biennale delle Città e degli Urbanisti Europei

a cura di Andrea Vergano, Alessandro Caruana



(In)certezze di Ricerca: atti del IX Convegno Nazionale della Rete Interdottorato in Urbanistica e Pianificazione Territoriale e Ambientale

a cura di Federica Benelli, Emanuela Biscotto, Sveva Brunetti, Daniela De Ioris, Maria Guida, Alessandra Nguyen Xuan

INU
Edizioni

rapporti

volumi



Daniele Rallo, Luca Rampado Architetto-Urbanista o Architetto e Urbanista?

La figura giuridica dell'architetto (e dell'ingegnere) nascono in Italia durante il ventennio quando viene emanata la Legge 24 giugno 1923, n. 1395 ed il successivo Regolamento di attuazione n. 2537 del 1925

Per rimanere agli architetti, il Regio Decreto esplica le competenze professionali del laureato in architettura ed in ingegneria, ed istituisce i relativi albi e l'Esame di Stato. L'Ordine, organo di Magistratura Amministrativa a sotto la vigilanza del Ministero di Grazie e Giustizia, ha come obbligo principale quello di mantenere, controllare e aggiornare annualmente l'elenco degli iscritti, cioè l'Albo degli architetti abilitati che hanno superato l'Esame di Stato.

Le competenze professionali assegnate all'architetto sono le seguenti: "Formano oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative. Tuttavia le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla L.20 giugno 1909, n. 364 (5), per l'antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di architetto; ma la parte tecnica ne può essere compiuta tanto dall'architetto quanto dall'ingegnere". Art 52 del Rd n. 2537/1925.

Tra le competenze non è compresa la materia urbanistica né la pianificazione territoriale e ambientale, né la progettazione di città o di parti di essa. Non è dato sapere se il legislatore ha attuato una scelta o ha fatto una dimenticanza. In quegli anni il dibattito culturale sulla materia era forse più sviluppato nei paesi anglosassoni e dell'europa del nord. In Inghilterra già dal 1914 era stato istituito il *Royal Town Planning Institute* che certificava i percorsi formativi con i quali ci si poteva iscrivere allo stesso istituto ed essere riconosciuti come "pianificatori". In Italia il Primo convegno nazionale di

urbanistica si tiene a Torino nel 1926. Mentre solo nel 1929 viene ospitato in Italia il 12° Congresso internazionale dell'abitazione e dei piani regolatori, dal quale prende poi corpo l'idea di un Istituto nazionale di urbanistica, che sarà attivato l'anno dopo a Roma.

Un vero dibattito sull'urbanistica si svolge in Italia sono negli anni Trenta, ad opera soprattutto della rivista "Urbanistica", organo dell'Inu. La maggior parte degli interventi sulle città, tuttavia, avevano come principale motore di avvio l'inserimento di monumenti, la rettificazione di strade, l'ingrandimento delle città, ecc.

L'approvazione di una normativa nazionale specifica per l'urbanistica, così come quella paesaggistica e di tutela del territorio, tardò a venire. Per l'urbanistica si dovette aspettare il 1942, con la legge 1150, tra l'altro tutt'ora in vigore, nonostante modifiche e aggiornamenti.

L'urbanistica fascista fu attuata con progetti di piazze per l'inserimento degli edifici del regime (da Varese a Nuoro, da Padova a Roma), da "sventramenti" e demolizioni, dalle "città nuove" a seguito della bonifica integrale (da Arborea all'agro romano). Tutte queste opere furono "firmate" da architetti ed ingegneri, la maggior parte dei quali "vicini" al regime.

Sempre in regime fascista fu istituito l'Istituto Nazionale di Urbanistica e fu approvata la legge urbanistica nazionale n.1150 tutt'ora vigente. Il primo doveva rappresentare il luogo deputato a riconoscere la valenza pubblica e importante della materia e selezionare gli appartenenti alla stessa.

La seconda dà valenza giuridica alla materia per la prima volta a livello nazionale. La legge introduce (tra l'altro) il concetto di Piano regolatore comunale e quello di Piano particolareggiato esecutivo.

È negli anni '60 che a seguito della riforma urbanistica mancata (la cd Legge Sullo) e a seguito delle calamità naturali (Vajont, alluvione di Firenze e Venezia, frana di Agrigento, ecc.) che si apre un dibattito sulla necessità di un Ministero per la Pianificazione territoriale (proposta Astengo del 1966) e conseguentemente di una figura di professionista - l'urbanista - che svolgesse

il proprio lavoro all'interno delle pubbliche amministrazioni come dipendente o come consulente esclusivo. Rilanciando così un'idea presente nel dibattito italiano fin dal 1926 (proposta Ardy), ma non contemplata nel Rd sulle professioni tecniche emanato nel 1925. Dibattito che si conclude con il riconoscimento della stessa attraverso l'istituzione di un corso di laurea specifico.

Artefice di tutto ciò è Giovanni Astengo che partecipa alla Commissione ministeriale per la stesura della legge Sullo, che è direttore della rivista *Urbanistica*, professore presso l'Istituto Universitario di Architettura di Venezia, consulente al Ministero dei Lavori pubblici fin dal 1951, e che diventerà Assessore all'Urbanistica in Regione Piemonte, direttore del nuovo corso di laurea in Urbanistica, oltre che riconosciuto e autorevole maestro dell'urbanistica italiana.

Dal 1970 la figura dell'urbanista entra a far parte effettivamente del mercato del lavoro italiano a seguito dell'istituzione del corso di Laurea. Giuridicamente c'era già fin dal 1942, solo che il previsto regolamento di esecuzione della legge, che avrebbe dovuto regolare anche le competenze, non fu mai emanato.

Il Dpr 328/2001

Nella impossibilità di eliminare gli Ordini come suggerito dalle regole europee (il più convinto assertore di ciò fu proprio il prof. Mario Monti quando ricoprì la carica di Presidente della Commissione europea), il legislatore ha "regolamentato" la figura professionale dell'urbanista nel 2001 con il Decreto 328 che modifica l'Ordine e l'Albo degli Architetti introducendo la figura del Pianificatore, inserendo l'obbligo dell'Esame di Stato e specificandone le competenze. Il Dpr ri-specifica e di conseguenza entra nel merito delle attività professionali dell'architetto e dell'ingegnere.

"Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella Sezione A, Settore "architettura", ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, le attività già stabilite dalle disposizioni vigenti nazionali ed europee per la professione di architetto, ed

in particolare quelle che implicano l'uso di metodologie avanzate, innovative o sperimentali." (art. 16). Si tratta delle attività già specificate nel Regio Decreto del 1925.

Il comma 2, dell'art. 1 stabilisce che "Le norme contenute nel presente regolamento non modificano l'ambito stabilito dalla normativa vigente in ordine alle attività attribuite o riservate, in via esclusiva o meno, a ciascuna professione."

L'urbanistica non è quindi né attribuita né riservata, tantomeno in via esclusiva, prima dell'emanazione del Dpr 328. Il Dpr non fa altro che ri-confermare quanto già stabilito implicitamente dal Regio Decreto ed esplicitamente dai provvedimenti ministeriali, dalle sentenze dei vari Tar e, in ultima, dalle Sentenze del Consiglio di Stato del 1996-98. L'urbanistica è materia specialistica

L'art. 3 del Dpr introducendo le Sezioni (A e B) ed i Settori specifica che gli stessi "corrispondono a circoscrizioni ed individuate attività professionali", e a precisi percorsi formativi, differenziando "architetti" da "pianificatori territoriali". Introduce quindi una nuova riserva. Il comma 3 in modo risolutivo specifica che "Il professionista iscritto in un settore non può, esercitare le competenze di natura riservata attribuite agli iscritti ad uno o più altri settori della stessa sezione".

In altri termini l'architetto ha le sue competenze riservate, l'urbanista ha le sue competenze riservate. All'architetto è data però una possibilità aggiuntiva: lo stesso può iscriversi agli altri settori in cui è suddivisa la sezione "previo superamento del relativo esame di Stato".

Il comma 4 ulteriormente prevede che "Gli iscritti in un settore che, in possesso del necessario titolo di studio, richiedano di essere iscritti in un diverso settore della stessa sezione, devono conseguire la relativa abilitazione a seguito del superamento di apposito esame di Stato ...".

In un successivo articolo relativo agli esami di Stato (art.17) viene nominato il corso di laurea corrispondente per l'iscrizione al settore "architettura": "Classe 4/S ... corso di laurea corrispondente alla direttiva 85/384/CEE".

Spesso dai rappresentanti degli Ordini vie-

ne richiamata questa norma europea per sostenere che l'architetto è a tutto abilitato. In effetti la direttiva reca il "riconoscimento dei diplomi, delle certificazioni ed altri titoli nel settore dell'architettura" ma non entra nel campo dell'attività professionale. Né tantomeno esplica la professionalità dell'urbanista che dovrebbe far parte di una ulteriore direttiva per la cui stesura è attivo il Consiglio Europeo degli Urbanisti.

In conclusione si può affermare che la pianificazione territoriale, comunale, particolareggiata ecc. è "riservata" ai laureati iscritti all'Albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori nella Sezione A nel Settore "Pianificazione territoriale" perlomeno dopo il Dpr, mentre in precedenza non era in "esclusiva" alcuna.

Gli Architetti possono però iscriversi a tale Settore "previo superamento dell'esame di Stato", e di conseguenza esercitare la professione. I laureati ante Dpr mantengono i precedenti diritti ma se vogliono fregiarsi del titolo di pianificatore devono a loro volta superare l'esame di stato specialistico. La precisazione è stata ribadita anche da una sentenza del Tar Lazio (vedi UI n. 224/2009).

Riviste

urbanistica INFORMAZIONI
on-line
www.urbinfo.it

URBANISTICA

semestrale

149 (gennaio - giugno 2012)

urbanistica INFORMAZIONI

bimestrale

242 (marzo - aprile 2012)

urbanistica DOSSIER

127

Linee guida per l'aggiornamento o la redazione di nuovi regolamenti edilizi comunali

INU
Edizioni



Daniele Rallo, Luca Rampado Geometri/architetti, pianificatori territoriali e junior

Quale sia la competenza del geometra e, oggi, del geometra-laureato non è definito in modo univoco ed inequivocabile. Le sentenze della giustizia amministrativa che a riguardo si susseguono da decenni non fanno altro che ri-proporre il problema senza che il legislatore intervenga però successivamente, come sarebbe opportuno. I riferimenti normativi rimangono ancora le obsolete leggi del regio decreto degli anni Venti, anche se il più recente Dpr 328 del 2001 ha comunque posto le basi, per tutte le professioni tecniche, per nuove e più concrete interpretazioni.

Da una recente sentenza della giustizia amministrativa, che riguarda le competenze dei Geometri per la redazione di un piano di lottizzazione, si possono trarre delle interessanti conclusioni anche per le competenze di architetti e urbanisti in campo pianificatorio attuativo. Il contenzioso è stato rivolto dall'Ordine degli APPC di Padova contro un geometra reo di aver sottoscritto una mini-lottizzazione di quattro lotti per complessivi 5mila mc.

La sentenza (Tribunale di Padova, Sez. Este, n. 33/II, depositata 13.12.2011) condanna il geometra per abuso di professione con risarcimento del danno a favore dell'Ordine (5.000 Euro).

Al di là del fatto specifico, è interessante soffermarsi sulle argomentazioni espresse dai giudici.

Secondo la tesi dell'Ordine APPC ai Geometri risultano preclusi interventi che hanno ad oggetto la pianificazione del territorio in quanto competenza riservata agli architetti. Il piano di lottizzazione non rientra nelle competenze del geometra in quanto questa figura non possiede quella visione d'insieme tale da risolvere problemi di carattere programmatico, che postulano valutazione non rientranti nella competenza professionale come definita dall'art. 16 del Rd n. 274/1929.

La tesi sostenuta dalla Sentenza, pur accogliendo il ricorso, è molto diversa e, argomentata in modo opposto: vi si deduce che la "riserva" per gli atti pianificatori è invece dei Pianificatori Urbanisti. La sentenza infatti introduce un chiaro argomento (ancorché ovvio, a nostro avviso): per progettare e sottoscrivere un atto urbanistico si devono avere le competenze professionali idonee quantunque non supportate chiaramente per legge.

La Sentenza afferma che i testi normativi di riferimento "che disciplinano i limiti della competenza dei geometri e degli architetti/ingegneri, ossia il Rd n. 274 del 11.2.1929 ed il Rd n. 2537 del 23.10.1925, nulla prevedono in merito". Il Giudice ricorda chiaramente che "gli artt. 51 e 52 del Rd 2537 del 1925 'non contengono una espressa riserva' a favore degli architetti e degli ingegneri per quanto riguarda la progettazione dei piani in questione". Viceversa il "Rd del 1929 (art. 16) attribuisce alle competenze dei geometri le operazioni topografiche di rilevamento, le misure e divisioni di aree urbane e di modeste costruzioni vicinali, le operazioni di tracciamento di strade pederali e quelle di minore importanza".

Ne consegue che per il Tribunale di Padova è consentita ai geometri solo: "la redazione dei piani di lottizzazione di modesta entità nei casi in cui il piano di lottizzazione non preveda una vera e propria attività di pianificazione quale soluzione organica ai molteplici problemi urbanistici, quando dettagliatamente risolti dai piani regolatori generali".

Nella fattispecie il Piano in questione, pur di modeste dimensioni, è stato (a parere del Giudice) notevolmente rimaneggiato rispetto alle previsioni originarie del Piano Regolatore Generale, essendo stato modificato nella composizione urbanistica e nella tipologia edilizia di riferimento.

Per il Tribunale di Padova i Regi Decreti del 1925 non hanno nessuna attinenza con l'attività urbanistica, perché non la richiamano, nonostante già allora attività normale delle pubbliche amministrazioni. Per questo l'unico riferimento utile in rapporto alle competenze urbanistiche è il recente Dpr 328 del 2001. È questo che

entra nella materia e, per la prima volta nel panorama giurisprudenziale italiano, esplicita le "riserve" attribuite ai pianificatori territoriali e urbanisti. Tale figura è l'unica – secondo il citato Dpr – che ha come "oggetto dell'attività professionale (...) la pianificazione del territorio, del paesaggio, dell'ambiente e della città, (...) il coordinamento e la gestione di attività di valutazione ambientale e di fattibilità dei piani e dei progetti urbani e territoriali, (...) le strategie, politiche e progetti di trasformazione urbana e territoriale".

Il Dpr declina anche le competenze del pianificatore con laurea triennale, che sono invece:

1. le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di pianificazione,
2. la costruzione e la gestione di sistemi informativi per l'analisi e la gestione della città e del territorio,
3. l'analisi ed il monitoraggio e la valutazione territoriale e ambientale,
4. procedure di gestione e di valutazione di atti di pianificazione territoriale e relativi programmi complessi.

Qui nasce una palese contraddizione tra questa figura di laureato triennale e il geometra. Il laureato triennale, dopo aver superato un esame di stato ad hoc ed aver fatto un corso studiorum ovviamente più avanzato del diplomato, ha attribuito delle competenze inferiori a quelle del diplomato geometra. Ciò richiama non solo un allineamento professionale attraverso una chiarificazione legislativa, doverosa dopo oltre un decennio dalla applicazione del Dpr del 2001. Chiarificazione che nasca da un tavolo di discussione tra Università, Ordine APPC, Collegio dei Geometri, organi ministeriali, e istituti e associazioni che curano da anni gli interessi della pianificazione pubblica, come l'Inu e l'Assurb.

Ciò al fine di aiutare lo stesso Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori ad uscire dallo "imbarazzo" nel prendere posizione sia per gli architetti iunior sia per i pianificatori iunior. Nella Circolare esplicativa delle competenze per i professionisti con lau-

rea triennale, i cosiddetti junior (Circolare n. 68 del 28.5.2009): non ha fatto altro che riportare il testo del DPR, limitandosi ad affermare che al laureato triennale è attribuita la: “funzione di supporto e collaborazione nelle attività professionali rivolte alla pianificazione”; e specificando solo che nel campo professionale dello junior non è inclusa “la pianificazione (...) compresi i piani attuativi di qualsiasi natura ed entità”.

In sintesi il Tribunale di Padova afferma che i Geometri diplomati non possono progettare le lottizzazioni, oltre le modeste dimensioni, poiché non sono esplicitamente citate tra le loro competenze (Rd n° 274/1929) e in quanto non hanno competenze professionali specifiche in materia urbanistica, derivanti da curriculum studiorum. Mentre Architetti ed Ingegneri non hanno alcuna riserva in tal senso. Ne consegue che solo la legge può attribuire competenze riservate ad una data professione, come fa il Dpr 328/01, che, attribuendo a una specifica figura professionale (e non ad altre) una specifica competenza, essa si deve intendere “riserva” di quella professione.



Daniele Rallo, Luca Rampado Riforma degli Ordini?

Ai primi di agosto 2012 è stato emanato il Regolamento recante la riforma degli ordinamenti professionali (Dpr 7.8.2012 n. 137). Il Decreto entra nel merito di alcune tematiche come l'accesso alla professione, il tirocinio e la formazione permanente, l'assicurazione professionale fissando degli adempimenti obbligatori che renderanno ancora più pesante la struttura *no-core-business* di un qualsiasi studio tecnico. Parallelamente si individuano nuovi tematismi per mantenere in vita la complessa, quanto anacronistica, macchina degli Ordini professionali che conta (solo per gli architetti) 100 sedi, 300-350 dipendenti, 1.000 consiglieri e che ogni iscritto mantiene con una quota annuale (media) compresa tra 200-300 Euro, per complessivi 50 milioni di Euro (stima approx). Cifra che deve essere decuplicata se si comprendono gli Ordini ed i Collegi delle altre professioni tecniche.

Il Dpr definisce in primis che cosa si intende per "professione regolamentata": le attività «riservate per espressa disposizione di legge o non riservate, il cui esercizio è consentito solo a seguito d'iscrizione in ordini o collegi subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità». In questo modo si continua a perpetuare la dualità del sistema professionistico (ordini vs associazioni), senza entrare nel merito della definizione di lavoro intellettuale o legando la definizione al reale percorso formativo. Il caso più eclatante rimane quello dei laureati informatici, specialisti del settore, che l'Ordine degli Ingegneri non vuole inserire all'interno del rispettivo Settore dell'Albo (introdotto con il Dpr 328/01).

Il decreto ribadisce che l'accesso alla professione "è libero", ma rimane ferma l'istituzione dell'anacronistico Esame di Stato ancorché non certificante, citato all'art.33 della Costituzione e ripreso nel Dpr (art. 2) su richiesta insistente degli Ordini.

L'art. 3 introduce l'"Albo Unico Nazionale" delle singole professioni. È questo l'unico aspetto cogente che sin dagli anni '20 spetta agli Ordini. Sinora questo è tenuto dai singoli Ordini provinciali e rinnovato annualmente. L'ipotesi che sia nazionale fa ben sperare che, in un tempo breve, lo stesso possa essere tenuto direttamente da un organo statale, il Ministero competente nel caso delle professioni tecniche. Ma soprattutto che l'iscrizione sia regolamentata non solo con il superamento dell'Esame di Stato ma anche da regole economiche e di mercato. Per esempio la riserva al lavoratore autonomo che esercita la professione in modo prevalente e continuativo o la differenziazione dal lavoratore impegnato nella pubblica amministrazione. Se l'elenco diventa di competenza ministeriale (o di altro organo come la Camera di Commercio) l'iscrizione all'Albo non diventerebbe più obbligatoria ma rappresenterebbe un vantaggio di immagine che lo stesso Ordine dovrebbe conquistarsi nel libero mercato. È il caso dei Royal Institutes inglesi di architetti o di urbanisti, la cui iscrizione non è obbligatoria ma essere inserito nello stesso è un requisito di appartenenza certificante. In Italia analogamente nella professione di urbanista l'Istituto Nazionale di Urbanistica nacque con il medesimo scopo, quello di aggregare professionisti specialisti nel settore oltre ad avere un "profilo alto" per lo sviluppo ed il consolidamento della materia e per interloquire direttamente con le istituzioni.

L'Albo Unico Nazionale può, a tutti gli effetti, sostituire la pletora degli albi provinciali e rendere facoltativa l'iscrizione agli stessi. Gli Ordini provinciali potrebbero continuare a vivere su base volontaria e, secondo le regole del mercato, a seconda dei servizi che gli stessi potrebbero offrire o del grado di rappresentatività che potrebbero assumere localmente. Già oggi tra il corpo elettorale che ha il diritto di votare e quello che esprime il voto vi è una differenza abissale.

La legge degli anni '50 fissa infatti tre tipi di quorum per rendere valide le votazioni. Al primo turno il 50% più uno degli iscritti; al secondo almeno 1/3; al terzo va bene

qualsiasi percentuale. Ne consegue che alle votazioni per i singoli consigli provinciali si esercita il voto solamente al terzo turno e che la percentuale dei votanti sia attorno al 10-15%. Viceversa il 90% dei non-votanti "esprime" il disagio di questa situazione e l'indifferenza verso questo istituto. Ancora più "strana" è la votazione dei rappresentanti del Consiglio Nazionale.

I rappresentanti dei consigli provinciali riuniti congiuntamente presso la sede di appartenenza eleggono le persone che hanno presentato la loro candidatura. Tutti gli iscritti possono presentare la candidatura ma de facto vi è una sorta di "listino chiuso" deciso preventivamente ancorché assolutamente ufficioso. Ovviamente il tutto avviene nella massima legittimità anche se la regolarità delle operazioni di voto è demandata agli stessi Ordini in autotutela.

La "riforma" entra nel merito di tre questioni probabilmente significative ma che, se non adeguatamente calate nel mondo reale [delle professioni], rischiano di diventare banali quanto inutili rendendole però obbligatorie e quindi col rischio di appesantire ulteriormente i carichi economici dei singoli professionisti:

- l'obbligo di stipulare una assicurazione obbligatoria,
- l'obbligo del tirocinio solamente per le professioni che già lo prevedono,
- la formazione continua obbligatoria.

L'Assicurazione per i danni provocati al cliente nell'esercizio dell'attività professionale ha una sua ragion d'essere qualora questo sia chiaramente evidente. Il crollo di un edificio perché l'ingegnere non ha fatto i corretti calcoli oppure l'architetto che nella direzione lavori non ha controllato il giusto apporto di cemento ad una struttura. Questa è la responsabilità civile e penale del professionista. Ma l'architetto che presenta una pratica edilizia in comune e questa viene approvata in un lasso di tempo di due anni invece che di sessanta (o centoventi a seconda dei casi) giorni per via della pastoie burocratiche o per le interpretazioni soggettive date dal valutatore della legge e dei vari provvedimenti? Si

può identificare come danno al cliente che nel frattempo a stipulato mutui per finanziare l'opera? È facile precedere contenziosi inutili quanto dannosi. Già vi sono contenziosi aperti, anche con quantificazione e risarcimento del danno, per provvedimenti assunti dopo la scadenza di un determinato finanziamento pubblico.

Nel campo urbanistico quando scatta il danno al cliente? Il Piano è, in ultima analisi, un allegato ad una delibera consiliare approvato successivamente da un altro organo politico, regionale o provinciale nonché previa acquisizione di numerosi pareri da parte di altri soggetti (Genio Civile, Consorzi di Bonifica, ecc.). Nei contratti con la pubblica amministrazione è comunque già prevista la polizza fidejussoria che garantisce il Comune ed eventuali danni al cliente.

Il Tirocinio professionale (art. 6) «è obbligatorio ove previsto dai singoli ordinamenti professionali», cioè solo per le professioni che già lo prevedono. A tutt'oggi il "praticantato" è obbligatorio, tra i laureati, solo per talune professioni (avvocati, dottori commercialisti). Lo stesso ha creato delle grosse difficoltà nell'entrare nel mondo del lavoro da parte dei giovani neo-laureati.

Per le professioni tecniche, per l'accesso alla Sezione A, non vi è obbligatorietà. Il Dpr 328/01 che ha disciplinato l'esame di stato non prevede infatti che il certificato di compiuta pratica sia un elemento necessario per accedere all'esame per l'iscrizione alla Sezione A; resta l'obbligo invece di un tirocinio di 6 mesi per l'accesso all'esame per la sezione B.

Molto più proficuo risulta essere invece il "tirocinio" previsto all'interno dello stesso periodo del corso di laurea (di solito all'ultimo anno) che mette in contatto lo studente con il mondo del lavoro privato o pubblico. L'esperienza del Corso di laurea in Urbanistica di Venezia, che dura da oltre un quarantennio è altamente qualificante. Lo studente inserito con apposita convenzione stipulata tra università e studio professionale o ente pubblico permette allo

stesso di capire lo svolgimento della professione o del mestiere, valutare sia il settore privato, che quello pubblico, prefigurarsi una possibilità lavorativa post-laurea da conseguire o attraverso esame di stato o attraverso concorso pubblico.

La Formazione continua (art. 7) è prevista al «fine di garantire la qualità e la efficienza delle prestazioni professionali, nel miglior interesse dell'utente e della collettività». L'aggiornamento professionale che tutti i professionisti praticano per non essere esclusi dal mercato diventa ora "obbligatorio". La violazione di tale obbligo costituisce "illecito disciplinare" (sic!). Spetta al Consiglio Nazionale dell'Ordine regolamentare entro un anno (agosto 2013) la materia previo parere favorevole vincolante del Ministro vigilante. La regolamentazione riguarda: a) le modalità per l'assolvimento dell'obbligo; b) i requisiti minimi dei corsi di aggiornamento; c) il valore del credito formativo. I corsi di formazione possono essere organizzati oltre che dall'Ordine «anche da associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti, autorizzati dai consigli nazionali degli ordini». In questo caso l'Istituto nazionale di urbanistica con la Fondazione Astengo è sicuramente l'ente che, in materia urbanistica, rappresenta la maggior esperienza e professionalità. La formazione continua non è invece obbligatoria per il dipendente pubblico. Lo stesso però può partecipare a spese dell'ente a convegni e corsi di aggiornamento in orario lavorativo. Il professionista, è facile prevedere, dovrà diversamente farsi carico di una nuova spesa, vera e propria "tassa obbligatoria", decurtando il tempo dal proprio lavoro.



Daniele Rallo, Luca Rampado Aiutare i giovani alla professione di urbanista

Entrare nel mondo della professione è per un giovane urbanista molto difficile. Le strade principali sono prevalentemente due: il lavoro all'interno della pubblica amministrazione o la libera professione. Nel primo caso si accede attraverso pubblico concorso, nel secondo si intraprende un percorso che inizia come collaborazione in uno studio già presente sul mercato e si evolve (non sempre) verso l'apertura di uno studio proprio o in associazione. In entrambi i casi l'ingresso nel mondo del lavoro si scontra con le difficoltà oggettive date dal mercato soprattutto in questa fase storica di transizione infinita e di incertezza globale. Per i laureati in Pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale vi è un ostacolo aggiuntivo: la "non-conoscenza" (nel 2012!) di questa tipologia di laurea altamente qualificante da parte delle amministrazioni in genere e il "boicottaggio" espresso spesso dagli stessi ordini professionali. Eppure la laurea in urbanistica è sempre stata una laurea "specialistica" sin dalla sua creazione nel 1970 grazie al deciso impegno di un gruppo di professori, docenti presso l'Istituto Universitario di Architettura di Venezia con a capo Giovanni Astengo, "urbanista militante". Laurea che ha addirittura ottenuto una formale equiparazione alle lauree in architetture ed in ingegneri civile per l'accesso ai pubblici concorsi (Dm 11/02/2000). I laureati in urbanistica hanno sempre rappresentato una elite nel panorama professionale nazionale, prodotto di un corso studiorum altamente qualificato e qualificante, invidiato a livello europeo dallo stesso Consiglio Europeo degli Urbanisti (CeU-Ectp). Sollecitare la ulteriore diffusione della conoscenza di questa laurea deve rappresentare un imperativo sia del mondo accademico sia del mondo professionale cd regolamentato.

Concorsi pubblici

Ancora oggi, seppur sempre più raramente, è possibile incrociare bandi per concorsi pubblici per la copertura di un posto di urbanista o comunque responsabile di Settori variamente denominati Governo del territorio, Edilizia privata e urbanistica, Ambiente, ecc. presso la pubblica amministrazione "riservato" genericamente ad architetti o ingegneri (nessuno escluso quindi ivi compresi meccanici, aeronautici, elettronici, ecc) iscritti all'Albo. Se questo era già inaccettabile attorno agli anni 70-80, a seguito dell'apertura del corso di laurea, diventa oggi intollerabile dopo la approvazione del Dpr 328 del 2001. Questo provvedimento legislativo nazionale ha finalmente sancito la decadenza dei vecchi ed anacronistici ordini di architetti e di ingegneri sostituendoli con una nuova "disciplina dei relativi ordinamenti" e con nuovi "requisiti per l'ammissione all'esame di stato" e con l'individuazione di specifici e riservati ambiti professionali per i rispettivi iscritti.

Il Dpr ha istituito all'interno degli Albi le "Sezioni" (laurea triennale o specialistica) e i "Settori". Nel nuovo albo degli architetti sono inseriti a fianco dell'originario settore "Architettura" i Settori della "Pianificazione territoriale", della "Paesaggistica" e della "Conservazione dei beni architettonici e ambientali" (art.15). L'albo degli ingegneri ha i Settori "Civile-Ambientale", "Industriale", e "dell'Informazione". (art.45). Per ogni figura vi è percorso formativo diverso, un diverso "titolo professionale", un diverso esame di stato e soprattutto assegnate e riservate specifiche attività.

Qualsiasi bando di gara che non tiene conto di questa differenziazione è inficiato alla base e, come tale, rischia di essere annullato. L'ignoranza della legge non è ammessa, ancor più dalla Pubblica Amministrazione. Come detto il Dpr ha inoltre specificato per ogni figura professionale l'attività professionale riservata. Ai Pianificatori territoriali (e solo a loro) è attribuita "a) la pianificazione del territorio, del paesaggio, dell'ambiente e della città, b) lo svolgimento ed il coordinamento di analisi complesse e specialistiche delle strutture urbane,

territoriali, paesaggistiche e ambientali, il coordinamento e la gestione di attività di valutazione ambientale e di fattibilità dei piani e dei progetti urbani e territoriali, c) strategie, politiche e progetti di trasformazione urbana e territoriale" (art.16).

Ai laureati in architettura (vecchio e nuovo ordinamento) è possibile accedere al Settore della Pianificazione territoriale previo il superamento dello specifico esame di stato.

Ai laureati in ingegneria civile e ambientale (che diversamente dagli architetti non possono accedere all'esame di stato per la professione di Pianificatore territoriale) è riservata la progettazione, lo sviluppo e la direzione lavori, ecc. "di opere edili" e di "strutture e infrastrutture ..." (art.46).

Nei concorsi pubblici deve quindi essere data priorità alla figura professionale del Pianificatore territoriale.

Gare per i piani

Ai giovani laureati Pianificatori territoriali viene riconosciuta dalla legge una opportunità aggiuntiva. Il Codice degli Appalti (DLgs n° 163/2006) regola anche i Servizi attinenti all'urbanistica e alla paesaggistica (Allegato IIA categoria 12). In caso di Bando di gara per l'affidamento di un progetto di piano urbanistico "lo stesso deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali ... con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali (art.90, c.7). Lo stesso articolo specifica che deve essere promossa la presenza anche di giovani professionisti "nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di idee." Per "giovani professionisti" si intende i laureati con meno di cinque anni di iscrizione all'albo. Ne consegue, anche se non sempre è esplicitato e soprattutto scontato, che per le gare relative alla progettazione di piani urbanistici i giovani laureati sono quelli del nuovo ordinamento post-Dpr328, e cioè i Pianificatori territoriali della Sezione A o i triennali iunior.

Appare evidente che tutti i componenti di ogni soggetto affidatario (gruppo, rag-

gruppamento temporaneo, ecc.) partecipano con pari dignità, con pari obblighi e con pari diritti già in sede di presentazione dell'offerta al bando di gara. Pertanto, tutta la documentazione prodotta dal concorrente (ivi compresa l'istanza, l'offerta tecnica, l'offerta economica, ecc.) deve essere sottoscritta da tutti i componenti, e quindi anche dal giovane professionista, che se ne assume la responsabilità anche in ordine all'aspetto economico e fiscale essendo richiesta la regolarità contributiva anche allo stesso giovane professionista (Durc).

A maggiore sostegno di quanto affermato, si rileva che il Legislatore ha voluto incentivare la presenza di giovani professionisti nell'ambito di gruppi o raggruppamenti, attribuendo un incremento di punteggio al concorrente e, in caso di Raggruppamenti Temporanei di Professionisti, rendendone addirittura obbligatoria la presenza. Non sempre questa normativa viene rispettata.

In entrambe i casi è compito della Pubblica Amministrazione adeguarsi per non incorrere in errore sia nella formulazione del bando sia nella sua esplicitazione. È compito dell'Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti, conservatori, a cui gli urbanisti sono iscritti, in qualità di organo di magistratura conferitogli dalla legge, vigilare e intervenire.

È compito dell'AssUrb, ma anche dell'Inu e delle scuole di pianificazione contribuire affinché queste norme siano osservate e rispettate.

1. La definizione assolutamente calzante è di Leonardo Ciacci. Cfr. il suo libro dal titolo omonimo: L.Ciacci, B.Dolcetta, A.Marin, *Giovanni Astengo. Urbanista militante*, Iuav-Marsilio ed., 2009, con inserito il DVD-film di L.Ciacci.

Novità editoriali




**Masterplan:
nè piano nè progetto**
di Marco Ardielli



**Campos Venuti
Amministrare
l'urbanistica oggi**
a cura di Marisa Fantin e
Francesco Sbeti



Le eredità di Astengo
a cura di Giuseppe De Luca e
Francesco Sbeti



**L'Aquila, ripensare per
ricostruire**
di Federico Oliva, Giuseppe Campos
Venuti, Carlo Gasparrini



La città fuori dalla città
a cura di Marisa Fantin, Maurizio
Morandi, Maurizio Piazzini e
Lorenzo Ranzato

INU
Edizioni

parole chiave

volumi



Daniele Rallo, Luca Rampado Tariffe professionali: massimo ribasso vs giusto compenso

In linea con la politica delle cosiddette liberalizzazioni, portata avanti sia dai governi di centro destra che di centro sinistra, anche le tariffe per le prestazioni professionali di tipo urbanistico sono state abrogate (DL 1/2012, art. 12). La parcella è stata lasciata alla libera contrattazione tra professionista e "cliente". Nella pratica legata alla redazione degli strumenti urbanistici, però, il Committente è esclusivamente rappresentato da un Ente Locale che, come tale, è soggetto alla normativa degli appalti di servizi e di conseguenza deve agire attraverso gara pubblica. La stazione appaltante, nel momento in cui deve procedere ad un bando, si trova nella oggettiva difficoltà di porre un valore "a base d'asta" da inserire nei criteri di valutazione/aggiudicazione della gara. La conseguenza è che la cifra di riferimento viene assunta in modo soggettivo senza alcun riferimento di legge. In una fase di mancanza di risorse (patto di stabilità, *spending review*, ecc.) la scelta viene assunta in riferimento alle disponibilità di bilancio e, in sostanza, ad un valore di molto inferiore a quello precedente in cui erano in vigore il tariffario. Per i professionisti partecipanti alle gare ciò si traduce nel proporre un ulteriore ribasso che mediamente si aggira attorno al 30%, con punte sino al 50%.

A fronte di questi "minimi" il lavoro per la stesura di un piano è notevolmente aumentata comprendendo analisi e valutazioni specifiche e di settore che talvolta (anzi spesso) sono ricomprese nell'incarico principale di progettazione: la Valutazione Ambientale Strategica, la Valutazione di Incidenza, la Compatibilità Idraulica, l'adeguamento al Piano di Assetto Idrogeologico (parte frane e parte idrica), la Compatibilità al rischio sismico, la valutazione dei beni storici o archeologici, la Partecipazione e la Concertazione, l'informatizzazione secondo canoni prestabiliti,

ecc. Ognuno di questi documenti allegati al piano necessitano per essere redatti di professionalità adeguate e sono diversi in ogni regione o provincia. Vi è poi l'aspetto legato ai tempi della valutazione del "piano-burocratico" da parte degli enti ed uffici delegati: Servizio geologia, Servizio idrico integrato, servizio sismico, ufficio Vas, ufficio Vinca, Sovrintendenza/e, Quadro conoscitivo e Cartografia informatizzata, e, per ultimo, ufficio Urbanistica. Il professionista deve interloquire con tutti questi uffici e riformulare proposte e documenti in una sorta di "co-pianificazione".

Il Decreto legge di liberalizzazione ha, però, introdotto al suo interno delle "deroghe". Ha previsto cioè che il compenso professionale venga determinato in base a parametri stabiliti con Decreto del Ministero della Giustizia (che sovrintende agli Ordini) per due casi:

- a. nel "caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale";
- b. nel caso di gare di progettazione.

Il primo ha lo scopo di derimere le controversie sorte in occasioni di contenziosi. Il secondo per fissare dei "minimi" che diventeranno di riferimento per la stazione appaltante. Questi ultimi devono essere concordati con un Decreto interministeriale cioè "di concerto con il ministero delle Infrastrutture".

In agosto 2012 è stato emanato il primo Decreto (Dm 140/2012), in novembre è stato approntato il secondo che però non ha concluso l'iter a causa della chiusura anticipata della legislatura. Entrambi i provvedimenti si basano sui medesimi parametri e permettono di avere un termine di paragone per le gare future.

Il "Regolamento recante la determinazione per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate" specifica tra le professioni di "area tecnica" la professione di "Pianificatore" e di conseguenza fissa i parametri per il calcolo delle prestazioni urbanistiche. I parametri generali per la liquidazione del compenso sono quattro (art.34):

- a. il parametro "V", cioè il "costo economico delle singole categorie componenti l'opera",
- a. il parametro "P", cioè il parametro base che si applica al "costo economico delle singole categorie componenti l'opera",
- a. il parametro "G" che definisce la "complessità della prestazione",
- a. il parametro "Q" che definisce la "specificità della prestazione".

Il costo economico dell'opera è individuato "tenendo conto del suo valore determinato, di regola, con riferimento al mercato". Nel caso di prestazioni relative "alla pianificazione e alla programmazione di tipo generale il Valore dell'opera è determinato sulla base del Pil complessivo relativo al contesto territoriale interessato" (nota 2, tav.Z1). Per la redazione dei piani regolatori generali, comunque denominati nelle normative regionali, il parametro di riferimento diventa il valore del Pil di quel particolare contesto territoriale. Il valore del PIL è legato alle dinamiche di mercato e sostituisce il precedente parametro di riferimento che era il numero degli abitanti dettato dalla Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici del 1969 (Circ. n.6679 del 1.6.1969). Il Pil pro capite deve essere moltiplicato per il numero degli abitanti reali o nel caso di comuni turistici per il numero di "abitanti teorici" dato dalle presenze massime giornaliere.

Per quanto riguarda la strumentazione urbanistica attuativa il valore da prendere in considerazione è quello "determinato sulla base del valore delle volumetrie esistenti e di progetto". In questo caso si riconferma il parametro volumetrico come nella precedente Circolare Ministeriale senza però legare il dato ad un parametro fisso (15 lire al mc. indicizzato Istat, di cui alla Circolare del 1969) ma ai costi reali di costruzione rapportati al metro cubo o al metro quadro, cioè ai valori di mercato.

Partendo dal PIL attraverso una equazione pre-fissata si stabilisce il parametro base (P). Tale valore può essere incrementato o diminuito in base alla "complessità dell'o-

pera (G)", e varia tra 0,8 a 1,5 ed è a discrezione. Infine il parametro Q è un indice pre-fissato dal decreto e corrisponde alla prestazione da eseguire: per es. per la Pianificazione è pari a 0.006.

La determinazione del compenso complessivo è dato dal prodotto di tutti i parametri (art.39).

La criticità più evidente del Dm 140 è data dal fatto che viene attribuita al Giudice la facoltà di abbattere o aumentare i compensi del 60% (art.36) in maniera completamente discrezionale.

Nella bozza del secondo decreto per il "corrispettivo a base di gara" i parametri sono stati ulteriormente specificati suddividendo la "pianificazione urbanistica" rispetto al numero degli abitanti della città in cui si interviene e sono state inserite nuove "voci" quali la relazione paesaggistica, la Via, la Vas, il monitoraggio, gli studi di compatibilità. E' stato inoltre fissato un compenso orario per le prestazioni non ricomprese e sono state inserite le spese degli oneri accessori che variano tra il 10 ed il 25%. Tutti elementi migliorativi rispetto al primo decreto.

Ad una prima valutazione sommaria con il secondo decreto (non ancora approvato) il compenso per un piano ritorna a valori economici più aderenti ai reali costi di produzione anche se la discrezionalità da parte della stazione appaltante rimane determinante, come il ribasso proposto dal concorrente in una situazione di libero mercato, salvo poi incorrere nel contenzioso ed avere come riferimento il primo decreto.

Per avere un termine di paragone rispetto al lavoratore dipendente si può azzardare un confronto con le retribuzioni "minime" sindacali fissate per i contratti dei dipendenti pubblici di livello dirigenziale. Per la categoria dei Dirigenti è prevista sia una retribuzione da posizione che una da risultato. I contratti dirigenziali si aggirano tra gli 85.000 Euro ed i 120.000 Euro lordi annuali. A queste cifre si deve aggiungere per avere confronto alla pari il "costo" di una postazione di lavoro (affitto, software/hardware, utenze, cancelleria, ecc.) che si aggira attorno ai 10.000-20.000 Euro/anno. Per il lavoratore autonomo ciò rappresenta una spesa da recuperare mentre per il di-

pendente è un costo che ricade sulla collettività. In sostanza un posto di lavoro dirigenziale paragonabile a quello di un libero professionista è valutabile intorno ai 100.000-150.000 Euro lordi/anno.

Il "giusto compenso" per il professionista dovrebbe almeno corrispondere al "costo" di un dirigente pubblico, debitamente parametrato al tempo impiegato per la redazione del piano. Gli eventuali "sconti" ammessi in fase di gara non dovrebbero essere applicati a questo "minimo sindacale" ma piuttosto agli eventuali bonus aggiuntivi, collegati per esempio alla consegna del lavoro in tempi rapidi, alla maggior qualità del prodotto finale, ecc. In questo modo è forse auspicabile un miglioramento del prodotto finito consegnato alla pubblica amministrazione. Assegnando l'incarico prevalentemente sulla base del "maggior ribasso", si assiste al progressivo decadimento della qualità del lavoro.

Calcolo prestazioni urbanistiche DM Ministero Giustizia 140/2012

PIANO URBANISTICO COMUNALE					
CP=V*G*Q*P					
	V	G	Q	P	CP
	Valore Piano	grado di complessità max	0,006 (pianificazione)		TOTALE COMPENSO
abitanti					euro
5.000	144.448.050	1,5	0,006	0,03545	46.082
7.000	202.227.270	1,5	0,006	0,03476	63.266
10.000	288.896.100	1,5	0,006	0,03413	88.734
20.000	577.792.200	1,5	0,006	0,03313	172.271
30.000	866.688.300	1,5	0,006	0,03266	254.753
50.000	1.444.480.500	1,5	0,006	0,03217	418.198
100.000	2.888.961.000	1,5	0,006	0,03164	822.745



Daniele Rallo, Luca Rampado Trasformare il territorio: dalla valutazione edilizia a quella urbanistico- ambientale

Presentare un permesso di costruire in Comune per ottenere la validazione del progetto è (oggi) una pratica molto complessa e complicata. Non sono più sufficienti, infatti, gli elaborati riportanti l'ultimo stato legittimato, lo stato di fatto, quelli di progetto, quelli comparativi, con planimetrie, sezioni e prospetti. A corredo del progetto vengono richieste valutazioni sui terreni (quantitative e qualitative), sulla compatibilità ed invarianza idraulica, sulla valutazione e coerenza paesaggistica, sull'impatto acustico, sulla efficienza energetica, sull'impiantistica e l'impiego di energie rinnovabili, sull'accessibilità per i portatori di handicap, sull'impatto ambientale, ecc. Se si tratta di un edificio produttivo bisogna inoltre rispettare la copiosa normativa sulle emissioni in atmosfera e sugli scarichi dei reflui. Bisogna controllare gli allacciamenti alle reti, calcolare il grado di permeabilità, saper calcolare gli oneri di urbanizzazione tabellari, dimensionare la dotazione di parcheggio privato. Oltre alle valutazioni per la sicurezza sanitaria, per il nulla osta dei vigili del fuoco, per la staticità dell'edificio, che si complica in caso di territori con grado sismico elevato. Inoltre un progetto edilizio deve essere corredato dalla Valutazione di Incidenza Ambientale o almeno dallo *screening* (siti Rete Natura 2000 SIC/ZPS). Se è inserito in una parte di territorio tutelato deve essere corredato da una relazione paesaggistica. Ed ancora se è collocato nei pressi di una fascia di rispetto elettromagnetica o di un allevamento intensivo o di una fabbrica RIR (a rischio rilevante) deve essere corredato da una relazione specifica di compatibilità.

Progetti più importanti vengono risolti attraverso progetti complessi che presuppongono accordi pubblico-privato, fattibilità economica, perequazione, compensazione,

crediti edilizi, SUAP, ecc. Il progettista ma anche il valutatore (che in questa fase devono lavorare a stretto contatto con ruoli spesso difficilmente scindibili) devono avere una preparazione multi-disciplinare che gli permetta di sopperire a tutte le richieste o perlomeno di saper interloquire con diverse figure professionali a vario titolo coinvolte.

Il progetto deve essere inoltre inserito in un contesto della città costruita o del territorio che lo circonda. Il progetto deve essere contestualizzato. Troppo spesso il progettista de-contestualizza il progetto complice anche l'insegnamento ricevuto dal corso di studi universitario.

Lo stesso concetto giuridico di progetto ha subito una evoluzione nel corso degli anni: si è passati dalla licenza edilizia a costruire degli anni 40-60 (L 1150/42) alla concessione edilizia a costruire introdotta dalla legge Bucalossi nel 1977 (L 10/77), al permesso di costruire del Testo Unico per l'Edilizia (Dpr 328/01). La licenza di costruire è legata allo sviluppo edilizio dei Piani di Fabbricazione con annesso Regolamento Edilizio, disciplinando le mere costruzioni edilizie. La concessione ha invece introdotto la possibilità di costruire solo in presenza delle opere di urbanizzazione e corrispondendo all'amministrazione comunale gli oneri necessari (teoricamente) alla loro realizzazione o, nel caso di loro assenza, subordinando l'intervento all'obbligo di eseguirle o ancora prevedendone la monetizzare come oneri per la costruzione della città pubblica. Il permesso di costruire ha introdotto il concetto di trasformazione del territorio o meglio di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio legando le due pratiche ma dando una valenza prioritaria alla prima sulla seconda¹. Non è solo una questione terminologica. È un approccio molto diverso, ancorché scarsamente riconosciuto in quanto la trasformazione non è più solo edilizia ma coinvolge tutti gli aspetti del territorio.

Ciò porta a ri-considerare la preparazione che devono avere i tecnici che affrontano la tematica progettuale sia dal punto di vista dell'oggetto edilizio sia da quello

dell'inserimento urbanistico, cioè della trasformazione di una parte del territorio, in un contesto costruito definito da pieni e da vuoti. Anche la produzione edilizia assume il valore di una trasformazione territoriale, di un inserimento in una parte di territorio. Ne consegue che il progetto edilizio deve sottostare ad una serie di regole sul ben-costruire ma ancor prima sulla coerenza ambientale-urbanistica. Ogni progetto deve contribuire alla costruzione di una porzione della città pubblica o, come minimo, deve inserirsi in maniera armoniosa seguendo il principio insediativo ivi presente.

Seppur non si possa alzare la qualità estetica degli edifici attraverso la legge è pur vero che tutti i provvedimenti legislativi in materia sono orientati a certificare il materiale dell'architettura attraverso la prioritaria attenzione al progetto urbanistico.

Gli esempi significativi sono molteplici, oltre a quelle già citate. Dalla Convenzione europea sul paesaggio (sottoscritta a Firenze il 20.10.2000) al Codice Urbani dei Beni Culturali e del Paesaggio che ha re-introdotto i piani paesistici già presenti sia nella legge 1497/39 che nella legge urbanistica quadro del 1942 ma scarsamente attuati. Anche perché la stessa viene interpretata come un inutile ulteriore appesantimento nella consueta "cascata" di piani; il concetto di paesaggio dovrebbe essere presente all'interno di tutta la strumentazione urbanistica e della progettazione edilizia. Un esempio significativo è rappresentato dalla legislazione della Regione Lombardia che ha definito delle "Linee Guida per l'esame paesistico dei progetti" (Dgr 8.11.2002, n.7/11045 e Dgr 29.12.2005 n.8/1681) indipendentemente dall'inserimento del contenuto paesaggistico nella strumentazione urbanistica comunale, cioè anche in assenza del Piano generale del territorio (Pgt che è formato contemporaneamente da tre piani: il Documento di Piano, ovvero delle strategie, il Piano dei Servizi, ovvero degli standard, il Piano delle Regole, ovvero dello *zoning*). Le Linee Guida partono dal concetto che la qualità paesistica costituisce un

bene collettivo, culturale ed economico, e che tutelare il paesaggio riguarda il governo delle sue trasformazioni ed arrivano a definire i "criteri per la determinazione della classe di sensibilità del sito". Il giudizio sulla sensibilità di un paesaggio tiene conto di tre differenti modi di valutazione: la valutazione morfologico-strutturale, la valutazione vedutistica e la valutazione simbolica. Incrociando tali valutazioni si arriva alla determinazione dell'impatto paesistico dei progetti edilizi attraverso un punteggio sul grado di incidenza rapportato alla classe di sensibilità del sito. Pur riconoscendo a priori che è "da escludere che si possa trovare una formula capace di estrarre da questa molteplicità di fattori un giudizio univoco e oggettivo" data anche la molteplicità di soggetti rappresentati nella società che interagiscono tra loro in forme complesse e spesso conflittuali.

Altri esempi ne sono l'incentivo per promuovere e agevolare la riqualificazione di aree urbane degradate (cd Decreto Sviluppo art. 5 c. 9 L 106/2011), la legge per lo sviluppo ed il recupero delle spazi verdi urbani (L 10/2013) ed il progetto di legge per il blocco del consumo di suolo.

Infine il progetto edilizio e urbanistico è sempre maggiormente legato al concetto di sostenibilità collettiva. Il miglior progetto non è quello del progettista ma quello condiviso dalla collettività, dalla comunità locale.

Per poter operare e valutare la trasformazione urbanistico-territoriale vi è quindi la necessità di una preparazione multidisciplinare che gli urbanisti e pianificatori territoriali e ambientali, per il particolare corso studiorum, hanno forse più di altri tecnici operanti sul territorio.

1. Su questo tema cfr. Luca Rampado Daniele Rallo "Progetti di trasformazione urbana e territoriale: compiti e responsabilità del Pianificatore Territoriale e Urbanista" ma anche Giuseppe De Luca "Progettazione urbanistica e Progetti di trasformazione urbana e territoriale" in www.urbanisti.it



Daniele Rallo, Luca Rampado La nuova legge urbanistica del Piemonte. Una conferma del progetto di Astengo

La legge urbanistica della regione Piemonte è conosciuta e denominata anche come "legge Astengo".

Nel 1977, anno di approvazione della legge, Giovanni Astengo è Assessore all'Urbanistica della regione e contemporaneamente direttore del corso di laurea in urbanistica di Venezia dove insegnava "progettazione urbanistica" agli studenti del quinto anno¹. Sempre in quell'anno escono i primi laureati che si possono fregiare del titolo di "urbanista". Astengo, alle proclamazioni delle prime lauree, convinto oppositore degli ordini professionali annuncia che si sarebbe auto-sospeso dall'Albo degli Architetti, di cui si attendeva lo smantellamento per l'entrata in vigore del mercato europeo, per poter condividere la posizione dei laureati urbanisti "senza albo"². Astengo, "urbanista militante"³, profondamente convinto che la progettazione urbanistica è materia diversa da quella della architettura o della ingegneria civile si prodiga per il riconoscimento della figura del laureato in urbanistica nel panorama nazionale delle professioni. Le prese di posizioni su tale argomento sono diverse ancorché inascoltate dall'accademia ma portate avanti con orgoglio dalla piccola e giovane Associazione nazionale degli urbanisti. Nella presentazione del Vademecum per l'Anno accademico 1981-1982 denuncia che a dieci anni dalla istituzione del corso di laurea "alcuni nodi condizionano dall'esterno la vita e l'operatività del cdl e dei suoi laureati". Il primo nodo esterno riguarda "la mancata istituzione ... dell'esame di stato per i nostri laureati che, privi di questo riconoscimento, si trovano sguarniti di fronte alla concorrenza professionale degli architetti. Questi, infatti, attraverso l'azione degli Ordini professionali, difendono ad oltranza il diritto nell'esercizio della

professione di urbanista e pianificatore territoriale che nessuna legge dello Stato ha finora regolato, nè, tantomeno, ha loro conferito in esclusiva."⁴. E ancora nell'anno 1983 quando in contrasto con il nuovo corso assunto con la riforma del cdl lascia la guida dello stesso⁵ ritorna sul "riconoscimento del titolo dei nostri laureati e della furibonda e acrimoniosa battaglia sferrata dalla pletorica corporazione dei 100mila architetti contro quella che viene considerata una invasione di campo ..."⁵.

In attesa della eliminazione degli Ordini, Astengo "militante" propone la nuova legge urbanistica della regione Piemonte e al suo interno interviene anche sulla questione degli incarichi professionali. L'art. 79 della legge sulla "Tutela ed uso del suolo" (Lr 5.12.1977, n. 56) detta disposizioni sulla "progettazione degli strumenti urbanistici" ed in maniera chiara ed inequivocabile recita: "Gli incarichi esterni per la progettazione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi sono conferiti dai Comuni ad esperti che siano laureati in urbanistica, nonché in architettura ed in ingegneria con specifica competenza nella disciplina urbanistica.

La deliberazione di conferimento dell'incarico deve contenere la illustrazione dell'attività scientifica e professionale svolta in campo urbanistico dall'incaricato.

Per l'intera durata dell'incarico di progettazione dei piani generali e fino alla loro approvazione i progettisti non possono assumere incarichi di progettazione da parte di privati nell'ambito dei Comuni interessati."

Non essendo la materia urbanistica esclusiva dei laureati architetti o ingegneri ed essendo la materia urbanistica delegata dallo Stato alle Regioni, Astengo è convinto che si possa legiferare anche in materia di indirizzo professionale. Infatti tale articolo non sarà mai oggetto di contenzioso. Anzi la storia successiva confermerà tale pronunciamento con la sentenza del Consiglio di Stato del 1998 e con il definitivo Dpr 328 del 2001⁶. La legge specifica che *in primis* gli incarichi devono essere conferiti agli urbanisti e, secondariamente, ai laureati in architettura o ingegneria che

abbiano però "specifico competenza nella disciplina urbanistica". La competenza deve essere comprovata dal curriculum che deve essere richiamata esplicitamente nella delibera di incarico. Infine per essere ancora più espliciti viene ribadita la norma deontologica già inserita nella legge urbanistica nazionale del 1942 che prevede che durante la stesura del piano e sino alla sua approvazione i progettisti non possono assumere incarichi di progettazione da parte dei privati. Ribadire in questa sede la norma sembra più un monito/suggerimento agli architetti e agli ingegneri di occuparsi della loro materia e a lasciare agli urbanisti la loro specializzazione.

L'articolo in questione viene modificato nel 1984⁷ introducendo una ulteriore specificazione. I laureati in urbanistica sono i diretti interessati alle analisi tecniche specifiche (di cui all'art 14, 2a e dell'art.29, comma 2).

A marzo 2013 la Regione Piemonte (a maggioranza centro-destra) approva ulteriori modifiche alla legge di tutela del suolo del 1977 che viene riconosciuta come "nuova legge urbanistica"⁸. L'art. 79 viene aggiornato prendendo atto delle nuove denominazioni delle lauree a seguito dell'entrata in vigore della riforma universitaria ma viene confermata in toto la filosofia di del 1977 dettata da Astengo. Si introduce infatti la laurea magistrale in pianificazione territoriale urbanistica e paesaggistico ambientale⁹ (oltre a quella urbanistica) ma non quella magistrale in architettura o ingegneria. Ad una lettura "giuridico-letteraria" la legge introduce una separazione tra le lauree ante e post Dpr 328/01. Gli incarichi per i piani possono essere dati ai laureati vecchio ordinamento, ovvero agli urbanisti o agli architetti/ingegneri con "con specifica competenza urbanistica" purché "iscritti ai rispettivi Albi". Oppure ai laureati quinquennali magistrali in "pianificazione territoriale urbanistica e paesaggistico-ambientale". Vengono esclusi i laureati magistrali architetti o ingegneri post Dpr 328/01. Spingendo oltre la interpretazione alla lettera la legge favorisce anche il percorso formativo in quanto sembra escludere anche i laureati architetti o i laureati in

scienze ambientali che, superato l'apposito esame di stato, possono iscriversi al Settore "Pianificatori" dell'Albo. Infatti gli stessi non sono citati.

1. Di Biagi P. (1992), *Giovanni Astengo*, in *Urbanisti Italiani* (a cura di Di Biagi P., Gabellini P.), ed. Laterza
2. Testimonianza diretta. Non risulta però che poi sia stato portato avanti tale proposito anche perché impegnato in diversi incarichi di progettazione.
3. Ciacci L., Dolcetta B., Marin A. (2009), *Giovanni Astengo. Urbanista militante*, Marsilio editore.
4. IUAV, CdL Urbanistica, Vademecum 1981-1982, Presentazione, de Il Presidente del Consiglio di Corso di Laurea, prof. Giovanni Astengo
5. Comunicazione del prof. G.Astengo al Consiglio del CdL dell'11.1.1983, riportato integralmente in "Il Giornale degli Urbanisti", organo dell'AssUrb, novembre 1983
6. CdS 1087/1996, Dpr 328/2001 che sancisce definitivamente il riconoscimento ordinistico dell'urbanista o pianificatore all'interno del nuovo Ordine rifondato e ridenominato Ordine degli Architetti, dei Pianificatori, dei Paesaggisti e dei Conservatori (APPC). Con questi provvedimenti si sancisce il disegno strategico di Astengo anche se ciò avviene dieci anni dopo la sua scomparsa. Giovanni Astengo muore il 26 luglio 1990 in treno mentre da Pisa, città per la quale stava preparando il piano, stava ritornando a Venezia.
7. Regione Piemonte, Legge regionale n. 61 del 6-12-1984 Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 56/77 e successive modificazioni, Art. 62 "L'art. 79 della L. R. 56/77 è soppresso e sostituito dal seguente: Art. 79 - Progettazione degli Strumenti Urbanistici. Gli incarichi esterni per la progettazione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi sono conferiti dai Comuni ad esperti laureati in urbanistica, in architettura ed in ingegneria, con specifica

competenza nella disciplina urbanistica. Per l'intera durata dell'incarico di progettazione dei piani generali e fino alla loro approvazione i progettisti non possono assumere incarichi di progettazione da parte di privati nell'ambito dei Comuni interessati. Per la redazione degli allegati tecnici di cui all'art. 14, punti 2a e 2b per gli accertamenti di cui al 2° comma dell'art. 29, gli incarichi debbono essere conferiti a laureati in urbanistica e ad esperti con specifica competenza iscritti ai rispettivi albi professionali, ed in particolare, per gli allegati di cui al punto 2b di cui all'art. 14, a laureati in geologia o ingegneria."

8. Legge regionale 25 marzo 2013, n. 3 Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) e ad altre disposizioni regionali in materia di urbanistica ed edilizia.
9. Art. 76.(Modifiche all'articolo 79 della l.r. 56/1977)
 1. Il comma 1 dell'articolo 79 della Lr 56/1977 è sostituito dal seguente: "1. Gli incarichi esterni per la redazione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi sono conferiti dai comuni ad esperti con laurea magistrale in pianificazione territoriale urbanistica e paesaggistico-ambientale, in urbanistica, in architettura e in ingegneria, con specifica competenza urbanistica, eventualmente integrati da esperti nelle discipline coinvolte nella predisposizione degli stessi.".
 - " 2. Il comma 2 dell'articolo 79 della l.r. 56/1977 è sostituito dal seguente: "2. Per l'intera durata dell'incarico di redazione dei piani generali o delle loro varianti e fino alla loro approvazione, i professionisti non possono assumere incarichi da parte di privati nell'ambito dei comuni interessati.".
 - Il comma 3 non viene modificato.

urbanistica **INFORMAZIONI**
on-line
www.urbinfo.it

URBANISTICA
semestrale

150-151
(luglio - dicembre 2012
gennaio - giugno 2013)

urbanistica **INFORMAZIONI**
bimestrale

249-250
(maggio - giugno 2013
luglio - agosto 2013)

urbanistica **DOSSIER**
130

Strategie di mitigazione del rischio sismico e pianificazione CLE: condizione limite per l'emergenza

INU
Edizioni



Daniele Rallo, Luca Rampado Urbanisti vs edilizia

Con l'istituzione del nuovo Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori dopo l'approvazione del DPR 328/01 anche gli urbanisti sono entrati nell'Albo omonimo con la denominazione di "pianificatori territoriali e pianificatori junior" acquisendo de iure nuove opportunità professionali. Anche se alcune di queste erano loro attribuite anche prima del 2001.

In modo particolare si tratta delle nuove professioni che richiedono, oltre una cultura generale, uno specifico approfondimento nel campo edilizio. Si tratta delle professionalità legate a particolari operazioni della filiera edilizia: gli accatastamenti ed i frazionamenti, le stime, le perizie e le expertise, la certificazione energetica dei complessi edilizi, la certificazione ambientale dei quartieri, ecc.

Uno dei più recenti riconoscimenti, in tale ottica, è rappresentato proprio dal "Regolamento recante la disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici" approvato con DPR n. 75 il 16 aprile 2013 ed entrato in vigore il 12 luglio ultimo scorso.

Il Regolamento porta in attuazione il decreto legislativo del 2005 (art. 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192) che prevedeva l'emanazione di uno o più decreti del Presidente della Repubblica al fine di definire i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici e l'ispezione degli impianti di climatizzazione. Il Regolamento esce con notevole ritardo rispetto alla Direttiva Europea (2002/91/CE, art. 7) tanto che l'Italia era già stata messa in mora dalla stessa Unione.

Il Regolamento ha come finalità la definizione dei "requisiti professionali e i criteri di ac-

creditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione energetica" anche per "una applicazione omogenea, coordinata e ... operativa ... su tutto il territorio nazionale." (art. 1).

Il Regolamento individua esattamente i requisiti che devono essere posseduti per poter svolgere la mansione di certificatore energetico. Il tecnico per essere definito competente deve essere in possesso di uno dei titoli citati nell'elenco allegato, iscritto ai relativi ordini e collegi professionali e abilitato contemporaneamente all'esercizio della professione in materia di progettazione di edifici ed impianti ad essi connessi (art. 2 c. 3).

Nel lungo elenco inserito all'art. 2 c. 4 compaiono tra l'altro la Laurea Magistrale LM 48, la Laurea Specialistica 54/S e la Laurea (triennale) L7 ed L21 che sono quelle corrispondenti alla figura del Pianificatore urbanista, territoriale e ambientale.

Precisa inoltre il Decreto che il tecnico abilitato ed iscritto all'Ordine competente, laddove non fosse competente nella "progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi" (art. 2 lett. b) c. 3) [...] "o nel caso che alcuni di essi esulino dal proprio ambito di competenza" [...] dovrà "operare in collaborazione con altro tecnico abilitato in modo che il gruppo costituito copra tutti gli ambiti professionali su cui è richiesta la competenza.

L'alternativa è "sanare" questa lacuna con la frequenza e superamento del corso corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici (art. 5).

Interessante a tal proposito il contenuto del comma 4 lett. a) dell'art. 2 che precisa come tra i titoli necessari per potere esercitare in veste di certificatore energetico previa frequenza di corso e superamento di apposito esame vi siano anche i "titoli di cui al comma 3, ove non corredati della abilitazione professionale in tutti i campi concernenti la progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi".

Ciò significa, di fatto, che qualcuno tra quei titoli (art. 2 c. 3) sicuramente non ha tutte le competenze richieste e che pertanto tutti quei tecnici abilitati ed iscritti al rispetto Ordine e/o Collegio che non dimostrino di possedere le competenze per progettare edifici ed im-

pianti ad essi connessi dovranno comunque conseguire un attestato di frequenza, con superamento dell'esame finale, relativo a specifici corsi di formazione per la certificazione energetica.

Il legislatore non fa, in questo caso, alcuna differenza tra la laurea di provenienza, mettendo tutti sullo stesso piano ed "obbligandoli" a seguire un apposito corso di formazione post-laurea laddove appunto non si dimostrasse il possesso dei requisiti sopraccitati.

Le caratteristiche del corso sono specificate dallo stesso decreto. Il corso deve avere una durata minima di 64 ore suddiviso in otto moduli con informazioni sulla legislazione, sul bilancio del sistema edificio-impianto, sull'analisi tecnico-economica degli investimenti, sull'involucro edilizio, sugli impianti termici, sull'utilizzo delle fonti rinnovabili, ecc.

E' interessante notare la sola preparazione universitaria di tecnici che "normalmente" si occupano di edilizia (architetti, ingegneri, agronomi, geometri laureati), seppur concentrata sull'involucro edilizio, non potrebbe essere sic et simpliciter ritenuta idonea ai fini della certificazione energetica (art. 2 c. 4 lett a)). Gli stessi dovranno infatti, laddove non possedessero i requisiti richiesti, anche dopo il superamento dell'esame di stato, procedere attraverso la partecipazione ed il superamento di un corso specifico professionalizzante, alla stessa stregua delle altre figure previste dal Decreto.

L'Associazione Nazionale degli Urbanisti ha sempre precisato ed ha sempre portato avanti la linea della diversità delle figure professionali di architetto e di urbanista. I primi operano nell'edilizia, i secondi nella città e nel territorio. Ma il legislatore in questo caso ha ritenuto di dare una interpretazione più allargata, più in linea con le direttive europee del libero mercato che più che una mera iscrizione ad un ordine/collegi o richiedono la dimostrazione del possesso di determinati requisiti derivanti dal percorso studiorum e professionale oltre che dal superamento di corsi specifici post laurea (è il caso dei redattori della valutazione di incidenza ambientale, dei coordinatori per la sicurezza nei cantieri, dei tecnici competenti in acustica ambientale, dei mediatori civili o conciliatori, ecc.). In questo

cado la certificazione è “riservata” ad un ampio elenco di laureati e diplomati (nel Decreto sono citate circa una ventina di titoli tra lauree e diplomi) subordinando però l’esercizio della professione al superamento di un apposito corso di formazione ed esame finale.

Analogamente per le pratiche catastali che oggi avvengono esclusivamente in via informatica il format (Dofca, Pregeo, ecc.) previsto dal Ministero competente alla domanda “professione” richiede la sola iscrizione all’Ordine (o collegio) senza ulteriori precisazioni (si pensi al caso degli ingegneri, tutti raggruppati sotto la medesima dicitura “ingegnere” senza precisare se trattasi di ingegnere civile ambientale o industriale).

Analogamente, di nuovo, il Giudice di un Tribunale, nella sua piena autonomia, può assegnare il compito di CTU ad una figura tecnica specialistica. Non vi è dubbio che in molte ditte riferentesi alle valutazioni edilizio/urbanistiche il miglior esperto in perizie è proprio il laureato in pianificazione.

Così (a maggior ragione) anche per le valutazioni e le expertise che sono necessarie, con le nuove leggi urbanistiche regionali, per l’introduzione dei concetti di perequazione, compensazione, credito edilizio, accordo pubblico-privato, ecc..

Le pratiche anzidette offrono un campo di lavoro relativamente vasto per i giovani laureati in urbanistica e pianificazione territoriale e ambientale dove trovano però altre figure con più storia e ben più consolidate nel mercato. L’anello debole della catena è rappresentato ancora dalla scarsa conoscenza che la figura dell’urbanista – pianificatore territoriale ha nel mercato delle professioni. E, in alcuni casi, dalla stessa poca pubblicizzazione fatta dagli ordini professionali a cui gli stessi sono iscritti. L’aiuto delle università è in questo caso fondamentale. La pubblicità data ai corsi universitari deve essere fatta ex-ante (per le iscrizioni) ma anche ex-post, presso enti, istituzioni (e consigli degli ordini) per meglio far conoscere ed apprezzare la laurea in urbanistica e pianificazione territoriale e ambientale.



Daniele Rallo, Luca Rampado Urbanisti e perizie

Il campo di lavoro degli urbanisti e dei pianificatori territoriali e ambientali iscritti all'albo professionale è in continua evoluzione e si sta delineando sempre più ampio.

Il vocabolario giuridico dell'urbanistica si è incrementato negli ultimi decenni di nuove terminologie che hanno introdotto e codificato nuovi concetti già presenti nel dibattito disciplinare accademico e sviluppati prioritariamente dall'Inu.

Le nuove leggi urbanistiche regionali o le modifiche (inserite come monconi nelle leggi "sviluppo" o "del fare") alla legislazione nazionale hanno iniziato ad inserire nel testo normativo i concetti di perequazione, compensazione, credito edilizio, accordo pubblico-privato, ecc..

In una fase storica di risorse scarse la costruzione della città pubblica viene sempre di più sollecitata e attuata con l'apporto della finanza privata. Gli investimenti per la realizzazione delle opere pubbliche, degli standard, viene demandata al developer edilizio che ha il maggior ricavo dall'operazione immobiliare.

L'ente locale, che (assieme a regione e città metropolitane) ha la prerogativa costituzionale del "governo del territorio", decide attraverso il piano regolatore l'individuazione delle aree di trasformazione. Al tempo stesso però decide l'imposizione della quantità di quota parte del surplus che deriva dall'operazione immobiliare che deve ritornare alla collettività, attraverso la costruzione di parcheggi, verde, impianti sportivi, ecc. (E' un controllo della rendita di posizione, avremmo detto anni addietro).

Per attuare queste politiche il legislatore ha messo a disposizione dell'urbanista la possibilità di utilizzare i nuovi strumenti di negoziazione per addivenire a degli accordi tra attore pubblico e attore privato.

In realtà la partecipazione del privato alla costruzione della città pubblica è una politica

che ha una lunga storia nello sviluppo dell'urbanistica italiana.

Parte dalle leggi sull'esproprio post unità della seconda metà dell'800 e arriva alla legge Bucalossi del 1977 che dà a regioni e comuni il diritto di fissare il quantum in termini di contributo concessorio. Oneri primari, oneri secondari e contributo costo di costruzione secondo tabelle parametriche, con riferimento al metro cubo o al metro quadro edificabile, fissate da legge regionale e da delibera consiliare. Purtroppo i valori che dovevano essere parametrati ai reali costi di realizzazione da troppe amministrazioni sono state sempre tenute molto al di sotto. Il risultato è stato un minor introito, una minore capacità di spesa, un sottodimensionamento nella realizzazione degli standard, una città pubblica con servizi non adeguati.

La perequazione, la compensazione o i crediti edilizi a seconda delle leggi regionali possono essere inseriti sia nel piano strutturale che nel piano operativo. In altri casi sono fissati attraverso accordi pubblico-privato *ad hoc* piegati successivamente allo strumento urbanistico più idoneo. I fattori indispensabili per la realizzazione degli stessi sono la trasparenza e la pubblica utilità.

La professionalità dell'urbanista

Per attuare queste politiche diventa necessaria una nuova professionalità, quella del "valutatore" e quella del "facilitatore" che sia in grado di gestire il "tavolo del confronto" ed il "tavolo della negoziazione". Che sia, cioè, in grado di assumere un ruolo di terzietà per addivenire all'accordo tra le parti, che abbia presenti il raggiungimento degli interessi pubblici ma che sappia tener presente il giusto ristoro degli interessi privati.

Si tratta di una figura che abbia la giusta preparazione in campo urbanistico, economico e giuridico per mettere assieme tutti gli elementi per chiudere l'accordo tra le parti o per scrivere la normativa tecnica del piano regolatore.

La fattibilità economica del progetto, l'*expertise*, la *due-diligence* quali evoluzione della vecchia perizia di stima, sono gli elaborati che vengono richiesti in questi in casi.

Spesso il piano operativo deve essere collegato alla programmazione economica dell'ente locale, al Piano Triennale delle opere pubbliche, al Piano delle Alienazioni, al piano di valorizzazione dei beni demaniali.

La relazione di fattibilità economica come l'applicazione della perequazione è da diversi anni un elaborato del piano urbanistico in regione Toscana ancor prima dell'entrata in vigore della legge¹. Nel Veneto invece il piano operativo, denominato Piano degli Interventi, che viene adottato e approvato solo dal Consiglio Comunale e ha una valenza quinquennale, deve essere corredato da una relazione Programmatica con l'indicazione del quadro economico, dei tempi e delle priorità operative per la sua attuazione (Lr Veneto 11/2004).

Ordine e perizie

Dal punto di vista ordinistico la competenza degli urbanisti in materia di perizie è sancita da quando è comparsa tale figura negli anni settanta ed è stata ulteriormente specificata dopo il rinnovo degli ordini conseguente alla riforma universitaria e al decreto di riordino degli stessi (Dpr 328/2001).

Il Giudice del Tribunale che ha ampia facoltà di nominare il CTU ha fatto riferimento alla figura dell'urbanista appena questa è entrata nel libero mercato. In alcuni casi l'iscrizione alla Associazione degli Urbanisti ha fatto fede su richiesta degli stessi Tribunali provinciali. Ma l'importanza ulteriore è richiamata negli ultimi provvedimenti post Dpr 328.

Per es. la rivalutazione dei terreni agricoli ed edificabili (L. 27/2003 e legge finanziaria 2010) deve essere stimata attraverso la redazione di una perizia ai fini del versamento delle imposte sostitutive. La legge afferma che agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze del testo unico delle imposte sui redditi, per i terreni edificabili e con destinazione agricola può essere assunto il valore determinato sulla base di una perizia giurata di stima redatta da soggetti iscritti all'albo degli architetti, ridenominato APPC, oltre che degli ingegneri, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari e dei periti industriali edili.

Cosa analoga vale per l'acquisto di terreni non edificati nelle operazioni cofinanziate dal Fondo europeo di sviluppo regionale (art.5 del Dpr 196/2008) in cui deve essere presentata una perizia giurata di stima redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti (ora A.PianificatoriP.C.), dei geometri, dei dottori agronomi, dei periti agrari, degli agrotecnici o dei periti industriali edili che attestino il valore di mercato del bene.

Un'ulteriore specificazione si ritrova nella legge sulla rateizzazione delle somme dovute per le procedure di liquidazione, riscossione e accertamento. La legge stabilisce che il valore dell'immobile può essere, in alternativa, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti (ora A.PianificatoriP.C.), dei geometri, dei dottori agronomi, dei periti agrari o dei periti industriali edili.

In base sia al *curriculum studiorum* che alla normativa vigente l'urbanista - pianificatore territoriale si dimostra essere la figura professionale centrale nei processi di trasformazione del territorio che necessitano di azioni valutative di tipo economico-finanziario ma che al tempo stesso siano particolarmente attente all'aspetto pubblico dell'operazione.

1. Per es. i piani di Siena e Prato di Bernardo Secchi o successivamente il piano di Arezzo di Antonio Mugnai o il piano di Montevarchi con responsabile del procedimento Stefania Fanfani e progetto di Bruno Gabrielli.
2. art.3 bis della L 462/1997 "Unificazione ai fini fiscali e contributivi delle procedure di liquidazione, riscossione e accertamento, a norma dell'articolo 3, comma 134, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662" aggiunto dalla L. 244/2007 art.1, comma 144.

L'architettura degli spazi del lavoro. Nuovi compiti e nuovi luoghi del progetto

Marini S., Bertagna A. e Gastaldi F. (a cura di), Quodlibet, Macerata, 2012, pagg. 144, 24,00 Euro.



Il volume raccoglie alcuni contributi sul tema del progetto degli spazi del lavoro presentati in occasione di un convegno tenutosi a Venezia nel novembre del 2012, e affronta una serie di questioni di assoluto rilievo per le attività progettuali alle diverse scale: da quella del singolo edificio, sino a quella urbana, paesaggistica e territoriale. L'attuale crisi economica, sommandosi a processi di de-industrializzazione già in corso, pone infatti rinnovate questioni anche per le discipline che si occupano, nello specifico, dei luoghi dedicati al lavoro, intesi in senso onnicomprensivo.

Il volume è organizzato in tre parti. Le considerazioni richiamate nelle prime due, coordinate da Sara Marini e Alberto Bertagna, guardano al tema del progetto e alla trasformazione dei modelli architettonici dettata dal mutamento occorso al modello economico e all'organizzazione del lavoro; quelle proposte nella terza parte si focalizzano invece proprio su questioni di governo del territorio, assumendo come specifico campo di riflessione il Nord Est italiano. La crisi ha infatti avuto delle ripercussioni anche su quello che, per diversi anni, è stato considerato un sistema vincente di piccola-media impresa organizzato in forma distrettuale e diffusa. Paradossalmente, se lo sviluppo di tale contesto è sorto in forma spontanea, frutto spesso di "non deci-

sioni" dei diversi livelli istituzionali che lo hanno di fatto assecondato, la drammaticità della crisi attuale pone nuove questioni di regolazione, sostegno e indirizzo proprio alle attività di pianificazione pubblica del territorio.

Per Francesco Gastaldi, la crisi avrebbe effettivamente generato una nuova domanda di governo del territorio legata a questioni di dismissione di capannoni e destinazioni d'uso obsolete, riconoscendo tuttavia una certa difficoltà, da parte della cultura e della pratica urbanistica locale, a ripensare complessivamente il modello di sviluppo prevalente. Anche dal punto di vista della competitività del sistema, è più che mai indispensabile un indirizzo pubblico che sappia sostenere le imprese nelle sfide poste dall'internazionalizzazione e dalla competizione globale.

Michelangelo Savino sostiene come il "malfunzionamento" del modello Nord Est sia in realtà l'esito di una più generale (ma assolutamente non recente) incapacità di riconoscere, trattare e gestire i problemi e le dinamiche di sistema. Gli effetti sono facilmente osservabili, con crescenti costi economici, ambientali e sociali prodotti dagli insediamenti produttivi disseminati sul territorio, dalla diffusione di residenze e servizi, dalla congestione del traffico e dal deficit infrastrutturale. In linea con quanto riportato da Gastaldi, anche per Savino è la cultura urbanistica locale a dimostrare una certa inerzia al cambiamento. Nonostante infatti le retoriche politiche e le evidenze di un preoccupante sottoutilizzo di volumi e superfici, la strumentazione urbanistica continua a riproporre, in molti casi, vecchie logiche di sviluppo fondate sull'incremento quantitativo di nuove costruzioni.

Ai fini di un concreto cambio di direzione, le misure auspicabili sono di diverso tipo: la riduzione delle espansioni quantitative degli insediamenti, la ri-organizzazione del costruito in connessione al potenziamento del sistema infrastrutturale, la messa in sicurezza del territorio e la valorizzazione delle risorse paesaggistico-ambientali.



Daniele Rallo, Luca Rampado Suap: una ulteriore opportunità per i pianificatori

Lo Sportello Unico per le Attività Produttive rappresenta una best-practice per procedere all'apertura di una attività imprenditoriale o all'ampliamento di una esistente in tempi brevi e certi. L'aspetto fondamentale del SUAP è che il progetto edilizio può essere presentato anche in deroga allo strumento urbanistico vigente. La pratica SUAP è composta da due parti principali: il progetto edilizio ed il progetto urbanistico. Questa seconda diventa fondamentale e, ovviamente, propedeutica per la prima.

Lo Sportello unico per le attività produttive nasce da lontano. A cavallo tra il Governo Prodi ed il Governo D'Alema quando al Ministero delle Attività Produttive vi era Bersani. Nel 1998 viene approvato su proposta del Consiglio dei Ministri e dei Ministri per la funzione pubblica e gli affari regionali di concerto con i Ministri dell'industria del commercio e dell'artigianato dei Lavori pubblici, dei Beni culturali e ambientali, della Sanità, il Decreto del Presidente della Repubblica n.447. Il DPR introduce un "Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi". Finalità del Regolamento è quella di accelerare i processi "burocratici" per la approvazione dei progetti concernente attività produttive di beni e servizi. Constatato che per l'apertura di una attività produttiva sono necessari una decina di pareri e nulla-osta da parte dei vari Enti a cui il progetto deve essere sottoposto che necessitava di un tempo medio stimabile in 12-18 mesi. il legislatore si è giustamente preoccupato di avvantaggiare il settore produttivo nell'espletamento delle pratiche autorizzative. La "liberalizzazione" non è avvenuta però a discapito del governo del territorio, né ha rap-

presentato una "semplificazione" per togliere "lacci e laccioli". La riforma ha riguardato l'assunzione di responsabilità da parte degli Enti da esercitare in tempi certi per l'operatore economico. La semplificazione avviene con l'introduzione nel procedimento della Conferenza di Servizi di cui alla Legge 241/1990 più volte modificata e aggiornata.

Il Regolamento, modificato nel 2000 con un altro DPR (n. 440) ma che ne ha mantenuto la sostanza, prevede che il progetto presentato per la realizzazione di una nuova impresa o per l'ampliamento della esistente qualora sia in contrasto con lo strumento urbanistico sia "rigettato" dando facoltà al Sindaco di "convocare una conferenza di servizi ... per le conseguenti decisioni dandone contestualmente pubblico avviso" (art. 5). Il progetto deve essere comunque conforme alle norme vigenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza del lavoro.

Alla conferenza di servizi possono intervenire, oltre ai proponenti, tutti i portatori di interessi pubblici e privati "individuali o collettivi nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati" ai quali possa derivare "un pregiudizio dalla realizzazione del progetto dell'impianto industriale." Con questa modalità è assicurata la massima trasparenza e partecipazione. Ma la Conferenza di Servizi "obbliga" tutti gli enti interessati alla vidimazione del progetto ad esprimersi nella medesima seduta e a dare un parere positivo ovvero una richiesta di modifica e aggiornamento qualora il progetto lo necessiti. Le modifiche devono essere presentate dopo un congruo tempo con la convocazione di una seconda Conferenza di Servizio che diventa "decisoria".

I tempi della CdS non devono superare i 90 giorni.

La novità più importante è però rappresentata dal fatto che la pratica SUAP può essere in deroga al piano urbanistico comunale e la variante viene discussa, valutata e vidimata sempre all'interno della CdS. In Conferenza devono essere convocati i rappresentanti di tutti gli Enti che devono esprimersi sul progetto edilizio (Comune, Provincia ufficio viabilità, Provincia ufficio ecologia, Vigili del

Fuoco, Azienda Sanitaria, Sovrintendenza al paesaggio, ecc.) ma anche tutti gli Enti che devono esprimersi sul progetto urbanistico, cioè sulla Variante al Piano (Regione o Provincia settore Urbanistica, Regione o Provincia settore Ambiente, Regione Genio Civile, Consorzio di Bonifica, Ufficio valutazione SIC, Ufficio valutazione VAS o VIA, ecc.). Qualora il progetto interessi infrastrutture tecniche o stradali devono inoltre essere convocati gli uffici ANAS o Regionale, Ferrovie, ENEL/Terna, municipalizzate delle reti sotterranee, ecc.

La approvazione in CdS del progetto in variante allo strumento urbanistico costituisce "proposta di variante ... sulla quale si pronuncia definitivamente entro 60 giorni il Consiglio comunale" tenuto conto delle osservazioni e opposizioni "formulate dagli aventi titolo ai sensi della legge 17 agosto 1942, n.1150." Ancorchè in CdS possano intervenire chiunque, per maggiore trasparenza, è stato ri-proposto il procedimento della pubblicazione-osservazioni-controdeduzioni per dare a tutti i cittadini la possibilità di avanzare le eventuali critiche e perplessità.

Il progetto si compone quindi di una importante parte che equivale ad una Variante di Piano per cui devono essere allegati tutti gli elaborati richiesti dalla legislazione nazionale e/o regionale. In modo particolare deve essere prodotta una Compatibilità Idraulica per verificare il principio di invarianza idraulica. Deve essere prodotta la Relazione di Valutazione di Incidenza o la assoggettabilità per le implicazioni con i Siti Natura 2000. Deve essere prodotta la Relazione Paesaggistica qualora ci si trovi in prossimità di aree di cui al Decreto Beni Ambientali. Deve essere prodotta una Relazione tecnica sui flussi di traffico attesi. Deve essere prodotta una tavola di Variante e una tavola Comparativa. Deve essere prodotta una Scheda Norma o Scheda Progetto con le prescrizioni urbanistico-edilizie riguardanti i parametri edificatori e la soluzione per le aree a standard, verde e parcheggi. In alcune Regioni la pratica Suap è inoltre incrociata con la legislazione locale per cui oltre agli oneri di urbanizzazione viene richiesta una compensazione o perequazione per la trasformazione territoriale. Ciò comporta una negoziazione

Pubblico/Privato per addivenire al giusto equilibrio tra benefici pubblici e ristoro privato.

Tutto ciò è materia di competenza privilegiata per gli urbanisti e i pianificatori territoriali e ambientali, mentre gli architetti si concentrano sulla progettazione del volume e gli ingegneri sugli impianti e sul lay-out.

La normativa è stata dopo un decennio aggiornata (Governo Berlusconi, Ministro Brunetta) con l'introduzione di un nuovo Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sul SUAP che ha abrogato il precedente senza incidere però sulla finalità e filosofia della norma. Il nuovo DPR (n.160/2010) introduce infatti la "semplificazione" di presentare il progetto solo ed esclusivamente attraverso la procedura informatica. A tale scopo istituisce il portale "impresa_in_un_giorno" a livello nazionale di accesso con gli uffici periferici dello Stato secondo format e linguaggi prestabiliti. Il procedimento è quindi tutto automatizzato e centralizzato anche se, alla fine, la Conferenza di Servizio rimane in capo al Comune e al Sindaco per il principio di sussidiarietà e quale Ente referente per il governo del territorio. Il nuovo Decreto conferma comunque la possibilità di presentare il progetto in Variante di Piano dando facoltà "all'interessato" di "richiedere al responsabile SUAP la convocazione della conferenza di servizi" (art.8) senza aspettare il "rigetto" previsto dal precedente DPR.

Rosario Manzo Il Patrimonio immobiliare pubblico tra esigenze di cassa e sostegno allo sviluppo

Nella legge di stabilità 2014 è previsto un piano di dismissione immobiliare triennale, di circa 500 ml€ per anno, che dovrà essere proposto dal Governo sentita la InVimit SGR, le Commissioni parlamentari competenti e, infine, la Conferenza Unificata. Se l'obiettivo è quello di incassare la cifra anzidetta entro ciascun anno di riferimento, si pongono alcune questioni preliminari. La prima è una evidente contrazione del mercato immobiliare con una sensibile riduzione degli investitori "corporate". In tre anni il settore non residenziale è passato da un volume totale di circa 25 mld€ a soli 14 mld€; quello "corporate" nel 2013 non raggiunge i 4 mld€. La seconda riguarda l'"appetibilità" degli immobili pubblici, rispetto ai potenziali acquirenti, in questo momento di congiuntura particolare. Molte aste di vendita di immobili di proprietà pubblica sono andate deserte anche nel caso di edifici di pregio o che, sulla carta, presentano interessanti caratteristiche di sviluppo potenziale. La terza, date le due condizioni precedenti, è relativa alla possibilità materiale di collocare sul mercato immobili pubblici entro il termine di un anno, al massimo valore possibile e con ipotesi di trasformazione sostenibili. Questi sono alcuni dei problemi con i quali confrontarsi per garantire che vengano realizzati gli obiettivi proposti dalla legge di stabilità 2014. Ma sono anche questioni che si innestano sul "rischio normativo e fiscale", su quello "amministrativo-urbanistico" che caratterizzano l'Italia da molto tempo e che condizionano, in particolare, quei mercati immobiliari non considerati "prime location" dagli investitori internazionali.

Altre questioni critiche di carattere più generale interferiscono con la valorizzazione

degli immobili pubblici. Un primo tema è l'indefinita o disomogenea distinzione, a livello regionale - a dire il vero anche tra Comune e Comune - delle regole di trasformazione territoriale e delle modalità di valutazione economica, sociale e ambientale degli impatti e degli effetti della trasformazione stessa; Un secondo aspetto di rilievo è la questione della certezza dei tempi della decisione della PA e, in particolare, da parte dell'Amministrazione comunale che possiede la leva urbanistica e quindi, in definitiva, la possibilità di espressione del valore degli immobili pubblici di proprietà anche di altre Amministrazioni, prima fra tutte lo Stato, ma anche delle Regioni e degli altri soggetti pubblici. Infine, è determinante la certezza, a valle della definizione delle nuove destinazioni d'uso, degli ulteriori tempi di definizione urbanistica attuativa e di autorizzazione edilizia che condizionano il *Business Plan* del privato.

Appare evidente il difficile dialogo delle varie PA coinvolte in un processo di autorizzazione complesso che si pongono, rispetto al privato, con un fronte disomogeneo; sotto questo aspetto, sarebbe utile ragionare a monte sulle modalità di inserimento delle decisioni e degli indirizzi, anche degli Organi nazionali, all'interno di un unico documento di riferimento (attraverso una norma di principio generale che prescriva un obbligo di copianificazione?) e, a valle, su di un processo certo e trasparente di coinvolgimento dei vari soggetti pubblici che autorizzano. E' necessario proporre schemi di partenariato pubblico-privato (PPP) o di finanza di progetto (PF) anche per le dismissioni immobiliari pubbliche - che comportano alcune peculiarità rispetto al mondo dei contratti pubblici - con l'obbligo delle PA di proporre con chiarezza cosa sia possibile fare, ovvero quanto sia assolutamente vietato, d'intesa con il Comune competente; sono condizioni che possono consentire di svolgere una gara tra vari soggetti dotati dei requisiti prevedendo che l'esito sia vincolante per la PA sia per la cessione o la messa a reddito dell'immobile, sia per le trasformazioni assentite. Tutto questo per ga-



Daniele Rallo, Luca Rampado Urbanisti e “riserve”

Il vocabolario on line della Treccani.it alla parola “riserva” specifica:

“L’azione e il fatto di riservare esclusivamente per sé o per determinate persone e finalità un diritto, un bene o una facoltà: r. dell’esercizio di un’attività” e ne declina diversi significati ed usi. Tra le altre: “r. di legge, attribuzione alla legge della normativa di determinate materie, disposta a tutela di particolari libertà e diritti.”

Oppure il più usato “giocare in r. o come r., nell’atletica, nel ciclismo, nel calcio e negli sport a squadre in genere, ogni singolo atleta che è convocato per partecipare a una gara o a una serie di gare solo in caso d’indisponibilità o infortunio di un titolare”.

Ecco. Tra questi due corni del problema si è sviluppata la figura del laureato in urbanistica dalla sua istituzione alla fine degli anni ’60 ad oggi. Da una parte gli è sempre stato attribuito il ruolo di “riserva” rispetto ai “cugini” architetti ed ingegneri. Dall’altra invece emerge sempre di più il ruolo assegnato dalla legislazione alla professione “riservata”.

Il legislatore nazionale, dopo anni di incertezze e nella “impossibilità” di abolire le “corporazioni”, nonostante il confronto europeo, nel 2001 (Dpr 328/01) ha fissato dei precisi confini riformando gli Ordini professionali a seguito, anche, della riforma dell’ordinamento universitario. Ordine degli Architetti e Ordine degli Ingegneri (ma anche agronomi, geologi, avvocati, ecc.) sono stati trasformati inserendo le Sezioni ed i Settori ed introducendo Esami di Stato mirati per ogni professione. L’urbanistica è diventata una materia “riservata”. Il Dpr ha specificato il campo d’azione della professione di urbanista, di architetto, di ingegnere, di agronomo, ecc. Con la vischiosità della macchina burocratica nostrana questa “riserva” da latente sta lentamente ma progressivamente emergendo.

I bandi di gara per l’assegnazione della re-

dazione dei piani regolatori ed attuativi ed i concorsi pubblici per ricoprire posti in pianta organica nel settore dell’urbanistica, ma anche del Sit o della valutazione ambientale, sono, in linea di tendenza, “riservati” prioritariamente (ancorché non esclusivamente) alla figura specifica del pianificatore territoriale abilitato ed iscritto all’Ordine.

Diverse sono le prese di posizione chiarificatrici assunte negli ultimi mesi da alcuni enti locali e dallo stesso Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori. Particolarmente due sono significative: la prima riguarda la redazione della Valutazione Ambientale Strategica, la seconda la redazione di uno strumento urbanistico comunale.

La VAS

L’area legale del CNAPPC (prot.1639 del 18 dicembre 2013, risposta ad un quesito posto dal Consiglio provinciale di Pordenone) ha diramato un parere, che ha valore di circolare per tutti gli ordini provinciali, in cui si ribadisce che “la prestazione riguardante la Vas appare chiaramente appannaggio privilegiato del Pianificatore Territoriale”. Il parere è stato redatto dando la giusta lettura ed interpretazione del Dpr 328.

Il Consiglio specifica puntualmente:

- a. secondo il Dpr “la competenza del pianificatore è essenzialmente rivolta alla pianificazione territoriale ed urbanistica con particolare riferimento alle attività di coordinamento ed alle analisi complesse legate alla pianificazione ed alle strategie di trasformazione urbana e territoriale”
- b. la Direttiva Europea (2001/42/CE) individua come obbligatoria la pratica Vas per piani e programmi “elaborati nei settori agricolo, forestale, ... della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli ...” (cfr. Direttiva 2001/42/CE art.3, Direttiva 85/337/CEE, Direttiva 92/43/CEE).

Di conseguenza afferma il CNAPPC che nel Dpr “è possibile riscontrare i limiti di competenza per la stesura di una Vas da parte di altre categorie professionali” quali biologi,

geologi, agronomi (solo per gli effetti sulla flora e sulla fauna) e ingegneri (solo per la valutazione di impatto ambientale di impianti e processi industriali). Ne consegue che per tutte queste figure la prestazione riguardante la Vas “non può essere svolta in forma piena ed esclusiva” mentre è riservata ai pianificatori territoriali e in subordine agli architetti che, avendo superato il relativo esame di stato (per pianificatore), si possono qualificare anche come urbanisti. Per questa specifica competenza non si può infatti fare riferimento alla pre-vigente normativa (i cd diritti acquisiti) in quanto la materia è successiva alla data di entrata in vigore del Decreto.

Il Piano regolatore

In un bando di gara per la redazione del piano regolatore di un comune della Toscana veniva specificato che tra i requisiti per la partecipazione era il possesso della laurea in Pianificazione e l’iscrizione all’Albo professionale da almeno 10 anni. Più precisamente il Bando richiedeva che “il professionista indicato dal concorrente quale progettista della Variante Generale al Ru e responsabile del gruppo di lavoro ovvero il professionista che redigerà la variante generale, svolgendo, al contempo, il ruolo di responsabile della direzione e del coordinamento delle prestazioni professionali oggetto del contratto e di referente dell’Amministrazione, dovrà essere in possesso di laurea in Architettura (con però l’iscrizione nella Sezione A del Settore Pianificatore territoriale) o in Pianificazione urbanistica e territoriale o in Ingegneria civile, corso di laurea di 5 anni (o titolo equipollente in ambito europeo) e dovrà essere iscritto al rispettivo ordine professionale e dovrà avere esercitato la professione di Pianificatore da oltre 10 anni, [...]”

In modo particolare il Bando richiedeva il possesso della Laurea in Architettura o in Pianificazione Territoriale - Urbanistica (o ingegneria civile) con un corso di anni quinquennale e la dimostrazione dell’esercizio della professione da almeno una decina d’anni. L’estensore del Bando giustamente metteva in evidenza come un incarico così specifico e delicato dovesse essere ricoperto

da un specialista nella materia con comprovata esperienza decennale. Sulla questione è stata posta una Faq che rammentava che "il Titolo di Architetto - Sezione A - Laurea Magistrale di 5 anni, da sempre (??) è abilitato all'esecuzione degli strumenti urbanistici e di pianificazione del territorio". E dopo questa affermazione faceva seguire l'assioma che "tale titolo (laurea in architettura) non può pertanto essere dimenticato nei titoli di studio ritenuti obbligatori alla partecipazione della gara".

In effetti il Bando non escludeva la laurea quinquennale in architettura ma specificava che la stessa doveva essere accompagnata dalla iscrizione all'apposito settore dell'Albo, cioè a quello del Pianificatore Territoriale. Per i laureati in ingegneria civile (vecchio ordinamento) si doveva comunque dimostrare l'esperienza decennale. Mentre per gli ingegneri laureati con il nuovo ordinamento e post-Dpr non era ammessa la partecipazione. Si tratta nient'altro di una corretta e coerente lettura del Dpr 328².

Ma il Dpr ha fatto salvo, come succede in questi casi, i cd diritti acquisiti affermando che i "vecchi" laureati mantengono le possibilità *ex-ante*. Ciò significa che architetti ed ingegneri (vecchio ordinamento) possono sottoscrivere gli strumenti urbanistici ancorché senza alcuna formazione derivante dal *curriculum studiorum*.

Per ovviare a questa anomalia la Stazione appaltante, giustamente, per un incarico così importante e specifico, ha ristretto la platea ai soli "ingegneri civili" che si presume abbiano un percorso formativo adeguato anche nella materia urbanistica, e agli architetti che possano dimostrare comunque di aver esercitato la professione di Urbanista da almeno un decennio.

Ancora più esplicito il bando di un comune della Sardegna³ per la redazione del Piano particolareggiato del Centro Storico e della Vas in adeguamento al Piano Paesistico e al Pai regionale⁴.

La Determina del Responsabile del procedimento specificava che "l'incarico non è scindibile nelle sue due componenti, essendo unitario e destinato ad un unico professioni-

sta e che, pertanto, l'unica figura professionale che dispone di entrambe le competenze richieste dall'incarico in oggetto appare essere quella del Pianificatore Territoriale, iscritto nell'Albo tenuto dall'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, Sezione A, Settore B): Pianificazione Territoriale".

E concludeva "il conferimento dell'incarico (...) ad un soggetto (...) in possesso dell'iscrizione all'Albo, tenuto dal seguente Ordine Professionale, nell'ambito delle competenze professionali definite dall'ordinamento giuridico vigente, ovvero equivalente posizione giuridica nell'ambito della Comunità Europea: Ordine degli "Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori", Sezione A, con iscrizione nel Settore - Pianificazione Territoriale".

Dopo anni dalla istituzione del primo corso di laurea in urbanistica (1970) il disegno tecnico-politico e strategico di Giovanni Astengo trova conferma finalmente anche nella banale (e buona) prassi della quotidianità.

1. Si tratta del comune di Carrara che doveva assegnare l'incarico per la redazione del Regolamento Urbanistico.
2. Tale linea interpretativa è stata inoltre ribadita:
 - a. dal Tar Lazio, con la sentenza 667/2006 che specifica quanto evidenziato dal Dpr 328/01, cioè l'obbligo di sostenere l'esame di stato per coloro i quali vogliono fregiarsi del titolo di Pianificatore, come espresso anche dal Ministero competente su precisa richiesta dell'Ordine APPC di Roma;
 - b. dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Servizio Affari Istituzionali e Autonomie Locali, Parere del 22.9.2010 - Redazione strumenti urbanistici riservati a soggetti muniti di idoneo titolo di laurea (parere in merito alla competenza necessaria per la redazione di atti di pianificazione);
 - c. dalla Regione Piemonte che, all'articolo 76 della Lr 3/2013 prevede la possibilità di redazione degli atti di pianificazione solo per urbanisti, architetti ed ingegneri ante Dpr 328/01 e laureati magistrali in pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale post Dpr.
3. Si tratta del Comune di Romana (Sassari) – Determina n.321 del 9.9.013 del Responsabile del Servizio (un ingegnere) per conferimento incarico professionale per la progettazione del Piano particolareggiato Centro Storico e il coordinamento e la gestione di attività di valutazione ambientale e di fattibilità del Piano Urbanistico Comunale in adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale e al Pai
4. In Regione Sardegna un forte impulso alla corretta interpretazione dei Bandi di Gara si ha anche per la attenta posizione assunta dall'Università di Alghero. Cfr. lettera 5.5.2010 Il Preside Giovanni Maciocco, Il presidente del Corso di laurea in Urbanistica Arnaldo Cecchini, Il presidente del Corso di laurea in Architettura Maurizio Minchilli in <http://www.architettura.uniss.it/ita/la-Scuola/Notizie-e-segnalazioni/Lettera-difesa-laureati>



Daniele Rallo, Luca Rampado I Bandi di Gara per l'urbanistica

Dopo l'entrata in vigore della Direttiva Appalti e Servizi (D.Lsg. 12 aprile 2006 n° 163) anche gli incarichi per la progettazione urbanistica devono essere messi a gara pubblica. La procedura di riferimento prevede diverse soglie e altrettante modalità di attuazione. La base comune è comunque l'evidenza pubblica che deve sempre essere garantita nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, con la procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara. Sino ad certa soglia (ma le soglie sono state modificate diverse volte) la stazione appaltante può invitare direttamente tre o cinque professionisti a presentare una offerta e scegliere quella ritenuta più idonea prefissando i criteri di valutazione. La scelta deve avvenire prelevando da un apposito elenco di professionisti che è stato formato con precedente avviso pubblico. O, in alternativa, dopo aver effettuato una apposita ricerca di mercato. Sotto una certa soglia (40.000 Euro) l'incarico può essere diretto ma sempre prelevando dall'elenco pre-definito.

Oltre la soglia superiore deve essere espletata una gara aperta a tutti.

La legge ha definito in linea di massima anche i criteri prestazionali che devono essere seguiti per l'individuazione dei partecipanti. I criteri principali sono due: il curriculum che deve qualificare i partecipanti e l'offerta economica. A questi si aggiunge solitamente la relazione metodologica nella quale i partecipanti devono descrivere come svolgeranno il lavoro e in quali tempi. Mentre i primi due possono essere considerati elementi oggettivi in quanto sono valutabili con delle quantità prestabilite, il terzo (la relazione metodologica) è qualitativo e la valutazione della stessa non può essere che soggettiva.

Recentemente una nuova normativa nell'ottica della spending review ha introdotto an-

che la possibilità/obbligatorietà di avere una unica stazione appaltante di livello sovra-comunale per ridurre i costi di gestione della gara e ottimizzare le procedure.

La stazione appaltante, soprattutto i piccoli e medi comuni, si trova in una oggettiva difficoltà in quanto le gare sulla tematica urbanistica non sono frequenti e non hanno quindi una casistica di riferimento.

L'incarico urbanistico presenta anche ulteriori difficoltà. Lo stesso è ancora considerato da molti un incarico di tipo fiduciario in quanto legato a decisioni che vengono assunte con l'ausilio della parte "politica", cioè una maggioranza, e perciò deve rispettare certe valutazioni programmatiche date da una Amministrazione. Purtroppo questo aspetto non è ancora stato superato completamente anche se la trasparenza che si deve tenere sia per l'espletamento delle gare sia per la redazione del progetto di piano, *in primis* grazie alla introduzione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica, ne riduce notevolmente il peso specifico che era abnorme prima dell'introduzione della Direttiva servizi.

Ma la stazione appaltante si trova a fronteggiare anche un altro problema legato ai costi dell'incarico. L'Ente Locale è sottoposto alla rigida prassi contabile del "patto di stabilità" e alla reale mancanza di risorse. Ne consegue che l'offerta più economica, che normalmente si aggiudica la gara, è considerata quella al massimo ribasso. Dalla parte opposta il partecipante alla gara per ottenere un punteggio maggiore è costretto ad offrire sconti ben oltre la ragionevolezza, con inevitabili ripercussioni negative sulla qualità del prodotto finale fornito e sullo sviluppo di un contenzioso inutile e dannoso.

Se da una parte le tariffe minime di riferimento sono state eliminate, due provvedimenti governativi recenti le hanno *de facto* reintrodotti. Il primo riguarda il contenzioso che potrebbe crearsi tra committente e professionista (DM 140/2012). Il secondo (DM 143/2013) riguarda le cifre minime di riferimento per gli incarichi di architettura-ingegneria e urbanistica che devono essere messe a bando dalla stazione appaltante.

I due provvedimenti hanno inserito una stes-

sa procedura di calcolo per i vari incarichi che oltre alla stazione appaltante diventano di riferimento in sede giurisdizionale, dando la facoltà al giudice di valutare direttamente (anche senza il ricorso ad un CTU) la "parcella" da liquidare. La base di partenza per gli incarichi urbanistici è fissata nel PIL (normalmente su base Regionale) del territorio cui fa riferimento l'ente locale. Il calcolo deve inoltre essere suddiviso tra le varie prestazioni richieste: il progetto di piano (strutturale ed operativo), la valutazione ambientale strategica, la compatibilità idraulica, le fattibilità economiche per i processi di perequazione-compensazione, ecc..

Infine l'ultima difficoltà, ma in realtà dovrebbe essere al primo posto, riguarda la figura professionale a cui affidare l'incarico. Si tratta infatti di un incarico che abbisogna di una alta professionalità tecnica specifica. Il riferimento nell'ordinamento giuridico nazionale è il decreto ministeriale (D.P.R. n° 328/01) che ha fissato le competenze professionali corrispondenti ai vari percorsi formativi a seguito della riforma universitaria e del riordino delle Classi di Laurea.

E' ovvio che la figura maggiormente preparata in materia urbanistica, pianificazione territoriale e valutazione ambientale è il laureato nelle classi afferenti l'urbanistica e/o pianificazione territoriale e ambientale.

Il percorso *studiorum* ha infatti preparato un tecnico specialistico in materia. La laurea quinquennale (oggi 3+2) la si ottiene dopo un percorso formativo che comprende tre filoni principali: la progettazione urbanistica-ambientale, le analisi territoriali, ambientali, sociali ed economiche, la gestione normativa e prescrittiva. Gli esami da superare comprendono inoltre le materie legate a viabilità e trasporti, alla ecologia, alla economia, alla sociologia, alla geologia, all'idraulica, al diritto e alla legislazione, sempre nell'ottica urbanistico-territoriale e paesaggistico-ambientale. Altre materie sono quelle di disegno e rappresentazione grafica, di cartografia e aerofotogrammetria, di comunicazione e partecipazione, ecc.

A conclusione del percorso formativo il pianificatore deve inoltre superare un mirato

Novità editoriali

esame di stato concentrato nelle materie urbanistiche, con due prove scritte e una orale. L'Urbanista e il Pianificatore Territoriale iscritto all'Ordine (obbligatorio per poter esercitare dopo l'entrata in vigore del Dpr n° 328/01), rappresenta quindi la figura che più risponde alle caratteristiche del bando di gara in questione.

Ma la legislazione ha anche fatti salvi i cd diritti acquisiti.

L'Urbanista non è infatti l'unica figura presente sul mercato. Dagli anni '20 l'urbanistica, con l'istituzione dell'Ordine professionale, è stata svolta anche dagli architetti e dagli ingegneri. Queste figure, pur non detentrici di alcuna riserva nelle materia (come più volte ribadito dalla giurisprudenza), se laureate prima del 2001, possono infatti ancora esercitare la professione di Urbanista anche senza aver superato lo specifico esame di stato introdotto dal Dpr.

La stazione appaltante dovrà comunque obbligatoriamente accertarsi che vi sia uno specifico curriculum vitae comprovante la effettiva professionalità in campo urbanistico (anche alla luce delle diverse normative regionali che lo prevedono, come nel caso del Piemonte. Cfr. UI 249-250). Per i laureati architetti ed ingegneri iscritti all'Albo dopo il 2001 il superamento dell'esame e l'iscrizione al Settore Pianificazione sono invece obbligatori per poter esercitare la professione.

Diverso è l'incarico per la redazione della valutazione ambientale strategica che il Dpr n° 328/01 "riserva" al solo all'iscritto alla Sezione A – settore Pianificazione dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (cfr. UI 255). Senza voler creare nessuna posizione di monopolio né di esclusiva, di nuovo, il percorso *studiorum* di un laureato in pianificazione è senza dubbio superiore, per lo meno come numero di esami (oggi crediti) a quello dell'architetto o dell'ingegnere nuovo ordinamento. Il Dpr, correttamente, ne dà atto.



SMART CITIES AND COMMUNITY-BASED PLANNING

di Gianluca Cristoforetti
collana Parole Chiave



SPAZIO PUBBLICO FRA SEMIOTICA E PROGETTO

a cura di Isabella Pezzini e Nicolò Savarese



ADRIANO OLIVETTI: IL LASCITO

a cura di Mario Piccinini



URBANISTICA

semestrale

152

(luglio - dicembre 2013)



urbanistica INFORMAZIONI

bimestrale

256

(luglio-agosto 2014)

INU
Edizioni

libri

riviste



Daniele Rallo, Luca Rampado Chi sono gli urbanisti?

L'Associazione Nazionale degli Urbanisti per sapere chi sono e cosa fanno i laureati in pianificazione ha indetto un monitoraggio attraverso la somministrazione di un questionario anonimo raggiungibile dal sito web dell'associazione (www.urbanisti.it).

Al censimento possono accedere solo i laureati in urbanistica e pianificazione territoriale (vecchio e nuovo ordinamento) iscritti e non alla Associazione. Nell'anno compreso tra luglio 2013 e luglio 2014 hanno risposto circa 300 laureati (302) che rappresentano un campione significativo dell'universo.

In assenza di statistiche ufficiali o parziali, spesso i pianificatori sono confusi e anegati nel *mare magnum* degli architetti, l'Associazione stima che i laureati dall'inizio degli anni '70 con l'istituzione del primo corso di urbanistica, siano compresi tra i 3.000 ed i 4.000. Bisogna tener presente infatti che per vent'anni gli unici corsi attivi sono stati quelli di Venezia e di Reggio Calabria a cui si sono aggiunti quelli di Milano, Firenze-Empoli, Sassari-Alghero negli anni 90. Solo dopo il 2000 con la riforma universitaria dei 3+2 si sono attivati un'altra decina di corsi presso altre università pubbliche (Torino, Roma, Padova-Agraria, Viterbo, Palermo, ecc.).

A Roma ha preso avvio anche un corso telematico con l'Università Marconi dove accedono prevalentemente pubblici dipendenti in quanto gli vengono riconosciuti dei crediti formativi anche per il lavoro che svolgono presso le pubbliche amministrazioni. Si tratta in prevalenza di diplomati geometri che devono laurearsi per poter accedere a posti di lavoro di livelli superiori secondo la pianta organica che richiede un titolo di laurea. La laurea telematica è infatti una opportunità in quanto permette di seguire i corsi a distanza e con il minimo di sottrazione di orario di lavoro retribuito.

Al questionario hanno risposto prevalentemente i giovani che hanno maggior dimestichezza con internet e sono maggiormente connessi alla rete.

Il tipo di laurea

La maggioranza dei laureati, 78,5%, possiede la laurea quinquennale. La laurea triennale è posseduta solo dal 21,5%. Una buona parte di questi comunque sta già frequentando i corsi per aggiungere anche la quinquennale. La motivazione principale è che la laurea triennale stenta a farsi ri-conoscere nel mercato del lavoro sia della libera professione che del pubblico impiego. I limiti posti sulle competenze dal decreto modifica-ordini (DPR 328/01) conseguente alla riforma universitaria sono notevoli e restringono il campo d'azione professionale. Il laureato triennale può solamente collaborare alla stesura del progetto e/o piano e non può esserne il responsabile. Ciò ha comportato notevole confusione soprattutto per i laureati anche diplomati geometri o periti che, secondo una restrittiva e incomprensibile interpretazione degli Ordini professionali, "perdono" le competenze acquisite a meno che non mantengano entrambe le iscrizioni all'Ordine e al Collegio, con conseguente aggravio delle spese sostenute per l'attività. Fermo restando che ciò stride con la normale prassi che il titolo superiore non può inficiare quello inferiore, nella prassi giuridica italiana però la logica ragionevolezza deve sempre essere sancita e confermata da un atto interpretativo del MIUR o del Ministero di Giustizia.

Sede universitaria

Rispetto alla sede universitaria in cui si è conseguita la laurea si nota che la maggioranza (20,3%) ha svolto i propri studi presso la Facoltà di Venezia. Con pochi punti percentuali inferiori seguono Palermo (17,9) e Roma (17,2). Quest'ultimo dato conferma la "preferenza" data al corso di laurea telematico. Venezia rimane però ancora la sede più prestigiosa e riconosciuta a livello nazionale.

Provenienza

La provenienza dei laureati prevalente è quella del Sud, con il 41,7%. Mentre Nord e Centro si aggirano attorno al 30%. Anche in questo caso è il corso di laurea attivato a Roma che probabilmente fa alzare i valori. Il dato viene in parte confermato anche dalle regioni maggiormente rappresentate. Sicilia e Lazio assieme hanno quasi il 35% contro il 13,6 del Veneto e l'11,7 della Toscana.

Iscrizione Ordine

La maggior parte dei laureati (68,5) è iscritto all'Ordine rinnovato degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori. Vi è però un 6% che pur essendo laureato preferisce rimanere iscritto al Collegio dei Geometri (o dei Periti) stante le difficoltà interpretative sulle competenze. Il 10% non si iscrive a nessun Albo. Si tratta in prevalenza di coloro che lavorano o trovano lavoro presso la pubblica amministrazione. Nella maggioranza dei casi l'iscrizione ad un Ordine per un pubblico dipendente non è necessaria, in altri è addirittura proibita.

Tipo di occupazione

Il dato sull'occupazione è "abbastanza" confortante. Il 70% dei laureati ha trovato lavoro anche se un 14% alla domanda risponde "altro". La maggioranza il 29% intraprende la libera professione mentre il 20% entra nel pubblico impiego e uno 0,8% rimane all'università. Un 10,8% entra nel settore pubblico legato alla ricerca territoriale.

I laureati che non hanno ancora trovato lavoro dopo tre anni dalla laurea sono solamente il 5%. Si tratta di un dato fisiologico nel mercato italiano ma notevolmente inferiore a quello dei "cugini" architetti.

I neo laureati, cioè usciti dall'università da meno di tre anni, alla ricerca di occupazione sono il 25,8%. Si tratta di un valore ancora molto elevato che colpisce anche i laureati in pianificazione ma che è strutturale del panorama italiano.

Le cause sono ascrivibili, come già sottolineato dalla Associazione, alla relativa non-conoscenza del tipo di laurea nel mercato e alle resistenze ordinistiche. Anche se dopo l'entrata in vigore della riforma degli Ordini nel 2001 (DPR 328) la "non-conoscenza" laddove vi sono bandi pubblici o concorsi per la pianta organica pubblica diventa ingiustificabile per gli Enti banditori. Ciò conferma che il lavoro da fare sia per l'Accademia che per l'Istituto nazionale di urbanistica, che per la stessa Associazione, per far conoscere tale figura altamente specializzata è ancora molto. La riforma universitaria fa infatti esplicito riferimento alla attenzione che deve essere prestata alla formazione "professionalizzante" e alla condivisione con soggetti ed enti territoriali per l'incontro tra domanda e offerta tecnica specifica.

i. <http://www.urbanisti.it/lavori-in-corso/182-lic12007censimento-urbanisti-e-pianificatori>

Tipo di Laurea conseguita	
Laurea quinquennale	78,5
Laurea triennale	21,5
Laurea Urbanistica	6,4
Laurea PTU	4,1
Laurea PTUA	27,2
Laurea Specialistica 54S	17,4
Laurea Specialistica 48LM	23,5
Laurea triennale Classe 7	11,7
Laurea triennale Classe 21L	9,7
Sede universitaria in cui si è conseguita la Laurea	
Venezia	20,3
Palermo	17,9
Roma	17,2
altre	44,6
Sede di residenza dei laureati	
Nord	30,3
Centro	28,0
Sud	41,7
Regioni maggiormente rappresentate	
Sicilia	22,7
Toscana	11,7
Veneto	13,6
Lazio	11,4
Altre	40,6
Iscrizione all'Ordine professionale	
APPC	68,5
Nessuno	10,2
Collegio Geometri	6,0
Altri	15,3
Tipo di occupazione	
Libera professione	28,8
Pubblico impiego	19,6
Settore privato	10,8
Università	0,8
altro	14,2
temporaneamente non occupato	25,8
non occupato laureato da più di tre anni	5,2



Daniele Rallo, Luca Rampado Urbanista e pubblico impiego

Con una serie di provvedimenti legislativi il Governo sta promuovendo una nuova architettura istituzionale: la eliminazione delle Province, la costituzione delle Città Metropolitane, l'accorpamento dei Comuni. Ma nel dibattito dell'agenda politica viene messo in discussione anche il ruolo delle Regioni: troppo sperequante è il confronto con le Regioni (e le Province) a Statuto Autonomo. Il tutto condito anche dalla revisione della carta costituzionale nell'ottica del federalismo "obbligato" dalla scarsità di risorse e da "una crisi mai vista"¹.

La legge 122/2010 ha preso in considerazione l'unione dei comuni con popolazione sino a 5000 abitanti, o 3000 se riferentesi a comunità montane. La legge "obbliga" ad esercitare alcune funzioni fondamentali degli stessi comuni attraverso il ricorso ad una forma "associata" o "mediante unione di comuni" o attraverso l'utilizzo di apposite "convenzioni". Ma se le funzioni richiamate "sono legate alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione" i comuni le devono esercitare "obbligatoriamente in forma associata". Ormai quasi tutte le funzioni vengono esercitate informaticamente, il riferimento sembra pleonastico.

L'obbligo introdotto dalla legge corrisponde perciò ad una nuova architettura istituzionale che, in linea di tendenza, cerca di ridurre il numero dei comuni piccoli attraverso una pseudo-riforma tecnica. Non potendo imporre direttamente gli accorpamenti per la vischiosità del sistema, la riforma parte da requisiti tecnici per approdare in modo strisciante all'unione politico-amministrativa. Essendo impossibile trovare delle regole condivise, vedasi per es. il fallimento dell'ente intermedio individuato negli anni '80 nel "comprensorio", l'unione dei comuni avviene così con modalità "volontaristica" ancorché "obbligatorio".

I comuni interessati sono quasi il 70% del

totale. (vedi tab.). Le aggregazioni devono avvenire tra comuni con un limite minimo di popolazione di 10.000 abitanti.

Le "funzioni fondamentali" a cui la legge si riferisce sono quelle specificate nella Costituzione all'art. 117 come modificato nel 2012 (L. 135/012). Queste, come si legge dall'elencazione, sono in pratica tutte quelle di norma esercitate dagli enti locali e sono le seguenti:

- a. organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
- b. organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
- c. catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- d. la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
- e. attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- f. l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
- g. progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini;
- h. edilizia scolastica, per la parte non attribuita alla competenza delle province (in via di dismissione!), organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
- i. polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- j. tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale.

Il governo del territorio cioè la pianificazione urbanistica ed il controllo dell'edilizia diventa uno dei cardini delle funzioni che devono essere esercitate dal "nuovo" comune. La concentrazione in un unico ente dovrebbe produrre delle economie di scala e, si presume, una maggiore attenzione e valorizzazione, per quello che interessa in questa sede,

alla tematica legata all'urbanistica.

Sinora nei comuni di piccole dimensioni l'ufficio delegato assomma(va) sia il controllo e la vidimazione delle pratiche edilizie, sia la pianificazione generale ed attuativa, sia i lavori pubblici (ed in certi casi anche l'ambiente/ecologia).

La figura professionale che ricopre l'incarico di responsabile dell'ufficio è l'architetto o l'ingegnere "vecchio ordinamento" ma molto spesso risulta essere un diplomato geometra. Non essendo presenti alcune professionalità con competenze specifiche il Comune si vede costretto ad affidare contratti a termine o contratti di tipo professionale esterni.

Il ricorso al professionista esterno per la redazione della strumentazione urbanistica, generale e attuativa, diventa in questo modo obbligatoria, sia per l'oggettivo carico di lavoro sia per complessità della materia sia per mancanza di competenze.

La pianificazione urbanistica ma anche il controllo del processo edilizio sono diventate operazioni complesse e complicate per cui il tecnico delegato deve avere una preparazione di base tecnica specifica non sempre fornita dal percorso studiorum.

La laurea, a differenza dei politecnici di altri paesi europei, soprattutto quelli dei paesi dell'est, difficilmente sono "professionalizzanti" anche se tale obiettivo è dichiarato esplicitamente nella legge di riforma universitaria già dalla fine degli anni '90 e ribadito dal provvedimento che ha riorganizzato gli ordini professionali di architetto e di ingegnere (D.P.R. n° 328/01).

Per valutare un progetto edilizio bisogna avere competenze anche in materia urbanistica, ambientale-paesaggistica, di compatibilità idraulica e geologica, di impiantistica, di valutazione ambientale strategica, di valutazione di incidenza, di vincolistica ecc.. Ma anche di valutazione economico-finanziaria per poter stare al tavolo del confronto e delle trattative per l'applicazione della perequazione, della compensazione, del credito edilizio per i programmi di rigenerazione urbana, di recupero delle aree dismesse, ecc..

Sono tutte competenze specifiche del percorso degli studi che svolge il laureato in urbanistica o in pianificazione territoriale e ambientale².

La riorganizzazione degli uffici deve quindi passare anche attraverso la riorganizzazione del personale. Il settore edilizia e lavori pubblici deve essere staccato dal settore pianificazione urbanistica e ambientale, come già avviene nei comuni di medie e grosse dimensioni, e la figura di responsabile deve essere distinta valorizzando le competenze acquisite nel percorso formativo. E' anche con questa motivazione che alla fine degli anni '60 viene creato il primo corso di laurea in urbanistica per poter immettere sul mercato una figura professionale specialistica e settoriale³.

1. V.Parlato, Una crisi mai vista, 2014
2. Sull'argomento vedi anche <http://www.urbanisti.it/2013/attachments/article/80/uio213.pdf>
3. L.Ciacci, B.Dolcetta, A.Marin, Giovanni Astengo. Urbanista militante, 2009

Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti per Regione 2014			
Regione	Totale Comuni	di cui inferiore 5000 abitanti	
		numero	%
Valle d'Aosta	74	73	98,65
Molise	136	125	91,91
Piemonte	1206	1070	88,72
Trentino Alto Adige	326	289	88,65
Sardegna	377	314	83,29
Abruzzo	305	249	81,64
Calabria	409	323	78,97
Liguria	235	183	77,87
Basilicata	131	99	75,57
Marche	236	170	72,03
Friuli Venezia Giulia	216	153	70,83
Lombardia	1531	1064	69,50
Lazio	378	252	66,67
Umbria	92	60	65,22
Campania	550	335	60,91
Veneto	579	308	53,20
Sicilia	390	204	52,31
Toscana	279	126	45,16
Emilia Romagna	340	148	43,53
Puglia	258	85	32,95
Totale	8048	5630	69,96

Fonte: ns elabor. su dati Istat



Daniele Rallo, Luca Rampado AUA AIA SIN e urbanisti

Il Testo Unico Ambiente (D.Lgs. n. 152/2006) introduce, tra i tanti argomenti (318 articoli e sei allegati) per il controllo della salvaguardia dell'ambiente alcune importanti procedure autorizzative che hanno un diretto riferimento alla pratica urbanistica. E di conseguenza alla specifica professionalità degli urbanisti o, come indicati nella terminologia delle professioni ordinistiche (Dpr 328/01), dei Pianificatori territoriali e ambientali.

L'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) ha per oggetto la prevenzione e la riduzione degli impatti negativi sull'ambiente prodotti dalle attività produttive, sia per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, nell'acqua e nel suolo, sia in relazione alla gestione dei rifiuti e al consumo delle risorse naturali.

L'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) è un provvedimento che incorpora in un unico atto diverse autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di settore ed è improntato al principio di proporzionalità degli adempimenti amministrativi in relazione alla dimensione dell'impresa e al settore di attività, e all'esigenza di tutela degli interessi pubblici. Si applica a tutte le categorie di piccole e medie imprese, nonché agli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e a valutazione d'impatto ambientale (VIA).

I Siti di Interesse Nazionale (SIN) ed in genere i siti contaminati sono territori individuati come tali e soggetti ad una procedura amministrativa accelerata per poter procedere alla bonifica in tempi rapidi.

Si tratta di autorizzazioni e di iter procedurali complessi che racchiudono in un unico provvedimento diverse valenze tecniche e che, per la loro strategicità, possono essere anche rilasciate in deroga alla strumentazione urbanistica, o meglio in Variante al piano regolatore generale. Da qui la difficoltà oggettiva che si presenta ai tecnici valutatori come ai professionisti di parte, spesso ingegneri o architetti senza idonea preparazione.

La filosofia di riferimento del Testo Unico è esplicitamente quella della salvaguardia dell'ambiente quale bene primario non riproducibile.

Il principio dello sviluppo sostenibile (art. 3, quater) stabilisce che "ogni attività umana giuridicamente rilevante deve conformarsi allo stesso, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future." Ruolo riconosciuto fondamentale è quello della pubblica amministrazione la cui attività "deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità gli interessi alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione".

Data la complessità delle relazioni e delle interferenze tra natura e attività umane, il principio dello sviluppo sostenibile deve consentire di individuare un equilibrato rapporto, nell'ambito delle risorse ereditate, tra quelle da risparmiare e quelle da trasmettere, affinché nell'ambito delle dinamiche della produzione e del consumo si inserisca altresì il principio di solidarietà per salvaguardare e per migliorare la qualità dell'ambiente anche futuro (comma 3).

L'autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero rifiuti (art. 208) deve essere presentata con apposita domanda alla regione competente per territorio, allegando il progetto definitivo dell'impianto e la documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto stesso dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica. Il progetto viene valutato in Conferenza di Servizi e la sua "approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori."

Per gli impianti di incenerimento e coincenerimento devono essere adottate misure particolari (art. 237 octies) affinché le attrezzature utilizzate per la ricezione, gli stoccaggi, i trattamenti e la movimentazione dei rifiuti, e

dei residui prodotti, siano progettate e gestite in modo da ridurre le emissioni e gli odori, secondo le migliori tecniche disponibili. Al fine di ridurre l'impatto dei trasporti di rifiuti in fase progettuale dovrebbe essere prevista anche la realizzazione di appositi collegamenti ferroviari con oneri a carico dei soggetti gestori di impianti. L'approvazione di tale elemento progettuale nell'ambito della procedura di autorizzazione, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico comunale e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

Gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati (art. 239) devono avvenire secondo procedure definite per eliminare le sorgenti di inquinamento o comunque per la riduzione delle concentrazioni di sostanze inquinanti, in armonia con i principi e le norme comunitari, con particolare riferimento al principio "chi inquina paga". Gli interventi di bonifica e ripristino ambientale per le aree caratterizzate da inquinamento diffuso sono disciplinati dalle regioni con appositi piani. La regione, acquisito il parere del comune e della provincia interessati mediante apposita conferenza di servizi e sentito il soggetto responsabile, approva il progetto, con eventuali prescrizioni ed integrazioni entro sessanta giorni dal suo ricevimento. L'autorizzazione regionale costituisce, altresì, variante urbanistica e comporta dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità dei lavori.

I siti di interesse nazionale, ai fini della bonifica, sono quelli individuati dal Ministero competente in relazione alle sue caratteristiche, alle quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, al rilievo dell'impatto sull'ambiente circostante in termini di rischio sanitario ed ecologico, nonché di pregiudizio per i beni culturali ed ambientali (art.252). L'autorizzazione del progetto sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente. L'autorizzazione costituisce, altresì, variante urbanistica e comporta dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

Il Testo Unico ambiente definisce anche l'organizzazione territoriale del servizio idrico integrato attribuendo alle regioni la potestà

di individuare gli Ambiti territoriali ottimali. Per tali Ambiti deve essere redatto un apposito piano costituito da una ricognizione delle infrastrutture, da un programma degli interventi, da un modello gestionale ed organizzativo e da un piano economico finanziario. Anche tale piano può essere in deroga allo strumento urbanistico generale. Infatti i progetti definitivi delle opere e degli interventi sono approvati dagli enti di governo degli ambiti attraverso apposita conferenza di servizi. L'approvazione comporta dichiarazione di pubblica utilità e costituisce titolo abilitativo e, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, esclusi i piani paesaggistici. Qualora l'approvazione costituisca variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, tale variante deve essere coordinata con il piano di protezione civile (L. 225/92, art. 3, c. 6). Per la redazione di tutti questi progetti complessi, ma anche per la valutazione degli stessi da parte degli organi competenti e delegati, è necessaria una preparazione multidisciplinare e soprattutto una visione complessiva di tutte le problematiche. In tutti i casi la frase chiave è rappresentata dalla "dichiarazione di pubblica utilità in variante alla strumentazione urbanistica".

L'unica figura professionale che in Italia ha una competenza così vasta e interdisciplinare, sia per formazione che per attribuzione normativa, è quella del Pianificatore territoriale e ambientale. Lo stesso può colloquiare con le professioni di altre discipline assumendo, nella maggior parte dei casi, la valenza di "cabina di regia" del provvedimento. Tale ruolo è definito anche giuridicamente dal regolamento delle professioni ordinistiche (Dpr n. 328/01) e riconosciuto dalle prese di posizione del Consiglio Nazionale degli Architetti, pianificatori, Paesaggisti e conservatori (vedi UI nn. 238 e 255 per es. sulle "Riserve" in campo VAS).

Occorre ricordare infine che, trattandosi comunque di interventi comportanti variante ad uno strumento urbanistico, la competenza in tale materia [urbanistica e pianificazione] è riservata, per i laureati post 2001, esclusivamente agli iscritti al Settore Pianificazione dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (vedi UI n. 255 per es. sulle "Riserve" in campo Urbanistico).



Daniele Rallo, Luca Rampado Urbanisti e consumo di suolo

Uno dei principi fondamentali che è stato alla base degli insegnamenti della Scuola di Preganziol, cioè del Corso di Laurea in Urbanistica fondato dal prof. Giovanni Astengo alla fine degli anni '60, è stato proprio quello riferito alla limitazione e/o al controllo del "consumo di suolo". Tale principio basilare nella costruzione di una qualsiasi politica urbanistica è stato portato avanti da tutta una serie di discipline che hanno caratterizzato (e tuttora caratterizzano) il percorso formativo dell'urbanista. Dalle materie economiche (Indovina, Secchi, Ceccarelli) alle materie ecologiche e di principi di geologia (Bettini, Berbenni), alle materie legate al settore agricolo (Cannata, Reho) sino alla analisi e alla progettazione urbanistica (Dolcetta, Romano, Gabrielli, Astengo, Salzano, Airaldi, Vittorini) e alle materie giuridiche (Sernini, Di Giovine, Dugado) se non anche quelle legate ai trasporti e alle infrastrutture (G. Zambrini, Ciurnelli).

Il principio di base era semplice e facilmente condivisibile. Il territorio rappresenta un bene finito, e non infinito, per cui deve essere tutelato, salvaguardato e, soprattutto, non sprecato. Una volta consumato non può essere sostituito. Non ve n'è un altro a disposizione, lo stesso deve essere trasferito alle generazioni future nella migliore condizione possibile. I testi su cui una generazione di urbanisti si è formata sono stati, tra gli altri, P.A. Odum, *Principi di ecologia* (1973), MIT-Club di Roma, *I limiti dello sviluppo* (1972), M. Roubault *Le catastrofi naturali sono prevedibili* (1973), B. Secchi, *Squilibri regionali e sviluppo economico* (1976), ecc. Tutto ciò dai primi anni 70 in avanti.

Nell'agenda della politica il tema dello *stop* al consumo di suolo è entrato solo da alcuni anni, cioè 40 anni dopo da tali insegnamenti. Un ritardo e un *gap* culturale incolmabile che ha portato alla continua erosione di suolo agricolo, a trasformazioni territoriali spes-

so incontrollate, a fenomeni di criticità idrogeologica, ecc. Il ritardo con cui la politica ha iniziato a rendersi conto che tale tematismo era ed è un problema fondamentale dello sviluppo sostenibile è inconcepibile. Emblematico poi è che tale consapevolezza sia partita prima dai piccoli comuni per poi approdare nei disegni di legge regionali o statali. Ma nonostante i proclami nessuna proposta è ancora entrata nella fase di discussione parlamentare o consiliare regionale. Nessuna è diventata legge. Gli ultimi timidi tentativi riguardano le proposte di legge degli ultimi governi (Monti, Letta, Renzi) o di alcune regioni (Veneto, Emilia Romagna, Sardegna, ecc.). Nessuna di queste propone un limite perentorio e cogente come se il problema non avesse ancora raggiunto una soglia di non-ritorno. Tutte propongono una enunciazione generale e generica ma nessun limite fisico né un inizio temporale immediato, ma sempre posticipato.

Per esempio le proposte governative del 2013 e il disegno di legge Lupi del Governo Renzi sino l'ultima veneta del governatore Zaia¹.

Gli studenti di allora, una volta laureatisi in Urbanistica ovvero Pianificazione Territoriale, Urbanistica e Ambientale sono entrati nel mondo del lavoro e della professione. Alcuni di questi sono anche entrati nel mondo della politica assumendo ruoli importanti: sindaco di piccoli e grandi comuni, assessore all'urbanistica in comune, provincia o regione, funzionario di nomina ministeriale, ecc. Altri hanno continuato la carriera accademica sino a diventare professori ordinari. L'impegno su tali temi è rimasto immutato.

La ricerca finalizzata a mantenere alta l'attenzione su tale tema è stata portata avanti da tutta una serie di studi e ricerche. Vedasi per es. il progetto finalizzato IPRA-CNR della fine degli anni 80 "I consumi di suolo: metodi ed esperienze di analisi" a cura di Matelda Reho e Paolo Santacroce². Così chi ha avuto responsabilità politiche di assessorato ha cercato di sviluppare tali temi o nelle nuove leggi urbanistiche proposte o nei piani paesaggistici regionali. Si veda i casi del Piano Paesaggistico della Toscana e anche la legge regionale sul governo del territorio del 2015 o il Piano paesaggistico della Regione Puglia.

Il Piano paesaggistico della Regione Puglia ha inserito all'interno di un approfondito e originale apparato normativo uno specifico articolo intitolato simbolicamente "Il Patto Città-Campagna" che identifica un preciso progetto strategico. Tale progetto risponde "all'esigenza di elevare la qualità dell'abitare, sia urbana che rurale, attraverso l'integrazione fra politiche insediative urbane e politiche agro-silvo-pastorali ridefinite nella loro valenza multifunzionale." Tale progetto ha per oggetto "la riqualificazione dei paesaggi degradati delle periferie e delle urbanizzazioni diffuse, la ricostruzione dei margini urbani, la realizzazione di cinture verdi periurbane e di parchi agricoli multifunzionali, nonché la riforestazione urbana anche al fine di ridefinire con chiarezza il reticolo urbano, i suoi confini "verdi" e le sue relazioni di reciprocità con il territorio rurale"³.

Il Piano paesaggistico toscano ha cercato di controllare le trasformazioni antropiche nel territorio agricolo dandole le preoccupazioni dei viticoltori locali e perciò fortemente criticato ed avversato⁴. Il Piano Paesaggistico e la legge di governo del territorio della Toscana (Lr 65/2014) cerca di reinterpretare il carattere urbano del territorio toscano assumendo anche come condizione fondamentale "che si smetta di distruggere il territorio rurale di riferimento di ciascun sistema urbano, inteso in senso lato, attraverso i noti fenomeni di consumo di suolo. In questa direzione la recente legge..., nel tutelare il territorio rurale dalle urbanizzazioni non necessarie ha costruito il presupposto necessario per riscoprire il complesso sistema insediativo esistente, contribuendo ad evitare che parti consistenti ne vengano abbandonate per sostenere artificialmente speculazioni fondiarie a breve termine, e promuovendo così un migliore impiego dei finanziamenti anche pubblici in investimenti più produttivi"⁵.

La formazione culturale degli urbanisti della scuola di Preganziol è stata a questo riguardo fondamentale per elevare la cultura territoriale e ambientale generale del Paese ancorché fortemente (e stupidamente) avversata dagli ordini professionali di architetti e ingegneri.

1. Il Progetto di legge “Principi in materia di politiche pubbliche territoriali e trasformazione urbana” presentato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nel 2014 con l’obiettivo mirante ad “un razionale uso del suolo” vd anche Assurb – Governo del Territorio <http://www.urbanisti.it/rubriche/governo-del-territorio-a-cura-di-assurb/416-principi-in-materia-di-politiche-pubbliche-territoriali-e-trasformazione-urbana>. La Proposta di legge “Disposizioni per il contenimento del consumo del suolo e la tutela del paesaggio” Presentata il 24 maggio 2013 dal Gruppo misto SEL M5S ecc. La Legge Regionale n.14/2015 presentata dai consiglieri Zaia, Finco, Rizzotto “Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo” che specifica all’art.1 di “ridurre progressivamente il consumo di suolo non ancora urbanizzato con l’obiettivo europeo di azzerarlo entro il 2050...”, cioè fra 35 anni (!).
2. M.Reho, P.Santacroce, I consumi di suolo: metodi ed esperienze di analisi, Franco Angeli ed. 1990. Vol 10 – di Sistema agricolo italiano, (prof.ssa Reho laureatasi alla Scuola di Preganziol_IUAV è da diversi anni Preside della Facoltà)
3. PPTR approvato con Delibera GR del 16.2.2015 n.176 Assessore all’urbanistica Angela Barbanente (prof.ssa di urbanistica, laureata alla Scuola di Preganziol_IUAV) vedasi in particolare Elaborati 4.2.2 e Linee guida 4.4.3.
4. Piano Territoriale Paesaggistico della Regione Toscana, Assessore all’Urbanistica Anna Marson (prof.ssa di urbanistica, laureata alla Scuola di Preganziol_IUAV) e la legge sul Governo del Territorio n.65/2015. Su tale polemica vedasi articolo sulla Rivista on-line EyesReg, Vol.5, N.4, Luglio 2015, Ferdinando Semboloni, Toscana: un Piano paesaggistico per il nuovo mondo.
5. Irpet, Rapporto sul Territorio, 2015, a cura di C.Agnoletti, S.Iommi, P.Lattarulo, dalla Presentazione di Anna Marson.



Daniele Rallo, Luca Rampado Perequazione VS Contributo Straordinario?

Dal novembre del 2014 è entrato in vigore un importante principio di regolamentazione della “rendita fondiaria” introdotto dalla legge n.164/14. La legge sulla scia dei cd “sblocca Italia” denominata “misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive” introduce una modifica al Testo Unico per l’Edilizia (DPR 380/2001) riguardante l’art. 16 sul “Contributo per il rilascio del permesso di costruire”. L’articolo in questione specifica che “il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione”. Non è nulla di più della riproposizione del testo della “vecchia” legge Bucalossi del 1977. In quegli anni a seguito delle manifestazioni sul diritto alla casa e ad un dibattito molto attento ai temi dell’urbanistica e della gestione del territorio vennero approvate a poca distanza tra loro tre leggi fondamentali conseguenti al dibattito di allora sui temi contro lo spreco edilizio e il consumo di suolo. La legge per l’edilizia residenziale (L.457/78) che conteneva importanti norme generali per il recupero del patrimonio edilizio e urbanistico esistenti. La legge per l’edificabilità dei suoli (L.10/77) con l’introduzione della concessione ad edificare soggetta al pagamento degli oneri di urbanizzazione per contribuire alla realizzazione della città pubblica operatore immobiliare. La legge sull’equo canone che per la prima volta nel Paese fissava dei parametri oggettivi per il calcolo valore dell’affitto. La sommatoria dei tre provvedimenti fu interpretata anche come una riforma complessiva in mancanza della nuova legge urbanistica in sostituzione di quella del

1942. A distanza di un quarantennio si può affermare che tale riforma è stata in gran parte “tradita”¹. I valori degli affitti sono stati liberalizzati, il consumo di suolo attraverso la politica del recupero edilizio è stato attuato in piccola parte, la Bucalossi è stata disattesa. Nella maggior parte dei casi la sua attuazione è stata fatta coincidere, soprattutto nella fase iniziale, con i valori minimi che la legge (comunque) permetteva in applicazione dei vari parametri. In questo modo le “entrate” incamerate per oneri sono state sottostimate. Gli investimenti per servizi pubblici sono stati inferiori. Le città hanno continuato ad avere un sottodimensionamento di standard.

Il testo della Bucalossi, però, era chiaro ed esplicito: “la concessione comporta la corresponsione di un contributo commisurato alla incidenza delle spese di urbanizzazione nonché al costo di costruzione” (art.3). Non solo ma la destinazione dei proventi doveva essere accantonato in un conto corrente “vincolato” e destinato alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, al recupero dei centri storici e all’acquisizione delle aree per esproprio (art.12). Ciò è avvenuto molto parzialmente.

Evidente è stato l’abisso tra le tariffe “tabellari” quelli che erano e sono gli effettivi costi di urbanizzazione primaria e secondaria. Stessa considerazione vale per l’applicazione della percentuale sul costo di costruzione. La legge consentiva un range tra il 5% ed il 20% applicato ai valori di mercato come da computo metrico allegato al progetto. La maggior parte dei comuni lo ha applicato al minimo (e tuttora viene applicato). E’ facile presumere che se la legge 10/77 fosse stata applicata con i reali valori di mercato non si sarebbe reso necessario alcun ricorso a forme “aggiuntive” di contributo sulla trasformazione urbana e territoriale.

Nel frattempo, a partire dagli anni 90 si è aperto un dibattito sulla “perequazione, compensazione, sui crediti edilizi, sulle premialità volumetriche”. In mancanza di una legge nazionale di riferimento i comuni hanno iniziato a sperimentare procedure e metodologie per far versare

maggiori contributi all’operatore privato beneficiario dell’operazione immobiliare. Sia attraverso formule inserite nei “piani perequativi”², sia applicando una nuova contribuzione su progetti e programmi complessi. La mancanza di un riferimento a livello nazionale ha però dato adito a diversi contenziosi e, come accade spesso in questi casi, ci sono state sentenze della giustizia amministrativa sia a favore che contrarie. Non ultimo il caso del Piano regolatore di Roma in cui sono state contestate e andate a giudizio le zone omogenee in cui venivano applicate le norme relative alla perequazione. Alcune Regioni hanno quindi introdotto tali principi nella propria legislazione con le leggi urbanistiche o di “governo del territorio” di seconda generazione³.

Per cercare di ovviare a tale presunto inconveniente si è cercato di inserire il principio della perequazione nei vari tentativi di riforma urbanistica mai andati a buon fine. L’ultimo del 2014, che ha preso il nome di “riforma Lupi”, aveva inserito diversi articoli a tal riguardo⁴, sulla fiscalità immobiliare, sulla perequazione, sulla compensazione, sulla trasferibilità e commercializzazione dei diritti edificatori, sulle premialità⁵. Nella versione precedente alla definitiva era inserito anche un articolo sul “contributo straordinario per le trasformazioni urbane” che in modo esplicito fissava le regole per le operazioni di maggiore valorizzazione immobiliare. La percentuale da devolvere all’Ente Locale era stata individuata nel 66% tra il valore ex post e quello ex ante l’inserimento della modifica nello strumento urbanistico⁶.

Con il “decreto Renzi” si cerca di attuare una perequazione attraverso un contributo straordinario. Il provvedimento è stato inserito nella legge di conversione del Decreto corrispondente attraverso un emendamento proposto da Roberto Morassut. L’on. del PD che era stato assessore all’urbanistica nella Giunta del Sindaco Walter Veltroni e aveva seguito la lunga fase dell’approvazione del Nuovo Piano Regolatore del Comune di Roma, attraverso varie delibere consiliari tra il 2003 e il 2008.



Enrico Sisi

Per l'Istituzione di una facoltà di urbanistica e di pianificazione territoriale ed economica

Nel fervore del dibattito alla fine degli anni Sessanta su come e in che direzione riorganizzare l'alta formazione universitaria un posto centrale lo occupa la questione urbanistica. In quel dibattito nasce la proposta di una vera e propria Facoltà di urbanistica di Enrico Sisi che qui presentiamo. Certo non ha lo spessore di quella che portò all'istituzione del primo Corso di laurea in urbanistica nel 1970 all'Istituto universitario di architettura di Venezia, ma merita attenzione.

La pubblichiamo ora che l'autore, quasi centenario, ci ha lasciato come testimonianza di un'attenzione non così diffusa come potrebbe oggi apparire'.

Enrico Sisi (Vicenza 1915, Arezzo 2015), laureato in Ingegneria civile nel 1939 a Roma, aveva ottenuto la libera docenza in Urbanistica nel 1961, ed era stato dichiarato Commendatore al Merito della Repubblica nel 1975. Ha insegnato per qualche anno alla Facoltà di Architettura di Firenze, dove maturò l'idea (1969) di istituire una Facoltà di Urbanistica, ma non riuscì a trovare il giusto consenso. Per questo si dedicò all'insegnamento tecnico-compositivo all'Itis di Arezzo, dove fu Preside dal 1969 al 1974.

Aveva combattuto in Africa nella Seconda Guerra Mondiale. Socialista-liberale, molto attento al risvolto sociale delle pratiche pubbliche, aveva individuato nella formazione scolastica e in quella universitaria il senso di riscatto dopo la grande guerra.
(a cura di Giuseppe De Luca)

Le battaglie, che oggi si combattono in Italia per l'accaparramento dei corsi universitari, si impernano generalmente sulla istituzione di facoltà di tipo classico. Hanno perfettamente ragione gli studenti e l'opinione pubblica, quando individuano nel nostro mondo politico una mancanza di fantasia che sconcerta.

Manca assolutamente ogni aderenza ai bisogni reali del mondo in evoluzione. Con la proposta di istituzione di una facoltà di urbanistica e di pianificazione territoriale ed economica non si vuol certo dare una soluzione definitiva alla totalità dei quesiti che il mondo moderno pone: si vuole solo offrire una parziale soluzione di essi, in campo pur sempre limitato per quanto amplissimo.

L'istituzione di questa facoltà troverà senza dubbio immediati ed acerrimi oppositori. Troverà oppositori negli ambienti delle facoltà istituzionalizzate, come ingegneria ed architettura, che finora sono state le depositarie dello scibile urbanistico; troverà opposizione negli ambienti economici ed intellettuali, che per lungo tempo hanno tenuto ad opporre una preconcepita opposizione all'urbanistica dapprima e quindi alla pianificazione territoriale. Sembrerà strano, ma, tutto sommato, minore resistenza psicologica ha incontrato la programmazione economica: forse per il suo carattere meno pressante, meno urgente. La pianificazione urbanistica ha avuto un'opposizione fortissima proprio per la sua continua presenza su interessi specifici precostituiti.

Per lungo tempo la figura dell'urbanista fu sostenuta esclusivamente dall'ingegnere, cui si è sostituito da due decenni circa l'architetto. Con questa sostituzione, che del resto già di per se stessa denotava una significativa diversa posizione dinanzi alla disciplina, l'architetto diveniva – in Italia – il propulsore primo e veramente accanito della globalità urbanistica.

L'architetto però, che con la propria personalità ed il proprio fervore domina il consiglio comunale e perfino organismi molto più ampi, è una figura che di necessità deve essere sostituito dalla figura completa dell'urbanista. Questi è un laureato che, pur avendo molto dell'ingegnere e dell'architetto, è in grado, per preparazione specifica, di tenere, con piena conoscenza di causa, le fila della tessitura urbanistica ormai divenuta vastissima, con precisi ed ampi addentellati su numerose discipline.

L'architetto e l'ingegnere, che si specializzano in aspetti particolari dell'urbanistica, non verranno affatto a scomparire, come non scompariranno il geografo o il sociologo,

che studiano i fenomeni applicati agli enti urbani. Ma tutte queste figure rimarranno come specialisti, che applicheranno le loro conoscenze limitate, per quanto profonde, sul ritmo delineato dall'urbanista. Per questo non c'è ragione che i relativi insegnamenti specifici vengano aboliti nelle facoltà tradizionali. Tutt'altro. A proposito di insegnamenti sia chiaro fin da ora che il programma che presento non è affatto da considerarsi come una infarinatura delle attuali possibilità offerte dal sapere. Attraverso una precisa setacciatura dei temi e degli argomenti esso invece offre specifiche e profonde conoscenze su materie e discipline del tutto nuove. E di quelle già oggetto di insegnamento offre sempre una visione moderna, attuale, adatta allo scopo che la facoltà si propone.

Deve infine cadere l'opposizione psicologica all'urbanistica, che così a lungo ha fatto da sgabello alla speculazione delle aree, che per tanti decenni ha dominato – e domina imperterrita – la vita delle nostre città.

Non vi è movimento politico che oggi non accetti i principi informativi dell'urbanistica; si tratterà di penetrare più o meno profondamente nel vivo del concetto di pianificazione a seconda dei propri presupposti politici, ma nel complesso i benefici e le necessità dell'urbanistica sono unanimemente accettati.

Questo in teoria.

Ben diversa è la situazione pratica: le circolari ministeriali, gli impulsi legislativi e gli accanimenti dei teorici non hanno portato a notevoli cambiamenti rispetto alla tanto deprecata situazione dei primi anni di questo dopoguerra. I piani urbanistici sono diventati più numerosi, ma rimangono sempre sfasati nel tempo, coprono una superficie modestissima del territorio nazionale, vengono facilmente superati, spesso sono disattesi.

Liberato il campo dai pregiudizi, sentito il bisogno della costituzione di una realtà urbanistica, si rende evidente la necessità di organi umani non solo preparati ma soprattutto elastici, facilmente penetranti nella materia e nei suoi messi, che sappiano trattare la disciplina non quali specialisti in singoli settori ma come normali applicatori di un lavoro corrente, per quanto altamente interessante e impegnativo.

Questo lavoro è utilissimo, anzi fondamentale, quale componente il rinnovamento della società italiana.

Sorge quindi il problema se il fabbisogno italiano di un tale prodotto umano può giustificare l'istituzione di una specifica facoltà.

A questo proposito si pensi a tutti gli uffici urbanistici comunali, ai liberi professionisti, alle necessità degli uffici del Genio Civile e del Ministero dei lavori pubblici in genere, ai comitati di programmazione regionale per il settore urbanistico territoriale. Per il ramo economico territoriale si pensi invece alle necessità della programmazione economica, sia nazionale sia regionale, a quella degli organismi statali e degli enti pubblici e privati legati per tante vie ai bisogni di una organizzazione, che sappia porre comunque correlazioni tra problemi così interdipendenti come sono oggi quelli della vita di una nazione.

Certo, se le necessità della vita presuppongono un dato numero di uomini atti a risolverle, la presenza di uomini preparati a questo scopo amplia il campo per cui il loro uso si rende opportuno. Il fabbisogno crea il mezzo, ma la disponibilità del mezzo incrementa il fabbisogno.

D'altra parte non dovrebbe sfuggire la risonanza internazionale, almeno per quanto riguarda il Mediterraneo, che una tale facoltà potrebbe assumere.

La facoltà è scissa in due specializzazioni. Di ambedue presento qui uno schema per il corso degli studi. Devo premettere però che, mentre per la specializzazione urbanistico-territoriale l'indicazione delle materie è abbastanza precisa, in quanto quella specializzazione mi è più congeniale, per il ramo economico-territoriale la stessa indicazione ha valore di massima. Tengo infine a precisare che intenzionalmente non ho apportato alcuna distinzione tra discipline fondamentali e materie complementari.

1. Enrico Sisi, Per l'istituzione di una facoltà di urbanistica e di pianificazione territoriale ed economica, Zelli Editore.

Facoltà di urbanistica e di pianificazione territoriale ed economica.

- Specializzazione in urbanistica e pianificazione territoriale
- Specializzazione in pianificazione territoriale ed economica.

Corso di studi per la specializzazione in urbanistica e di pianificazione territoriale.

- Analisi matematica e calcolo infinitesimale
- Geometrie teoriche ed operative
- Statistica metodologica
- Fondamenti di fisica e chimica
- Scienze naturali dell'ambiente
- Storia degli insediamenti umani
- Geografia urbana

- Tecniche operative per la matematica e la statistica
- Tecniche dell'analisi dell'ambiente naturale
- Fondamenti di scienza delle costruzioni e delle tecniche costruttive
- Tecnica delle costruzioni stradali
- Storia dell'architettura delle opere e degli insediamenti
- Igiene dei gruppi organizzati

- Sociologia
- Demografia
- Fondamenti di economia politica
- Analisi delle attività umane nei settori economici
- Essenza e storia del paesaggio naturale ed umano
- Architettura tecnica e tecnica degli impianti sociali
- Tecnica urbanistica I

- Storia dell'urbanistica e del pensiero urbanistico
- Tecnica urbanistica II
- Tecnica dei modelli di progettazione e programmazione
- Principi di diritto e legislazione urbanistica
- Principi di estimo urbano
- Composizione architettonica
- Composizione urbanistica a livello comunale I

- Composizione urbanistica a livello comunale II
- Composizione urbanistica a livello territoriale
- Composizione urbanistica a livello particolareggiato

Corso di studi per la specializzazione in pianificazione territoriale ed economica

- Analisi matematica
- Analisi infinitesimale
- Geometrie teoriche ed operative
- Fondamenti di fisica e chimica
- Fisica dell'ambiente naturale
- Lingua straniera I

- Tecniche dell'analisi dell'ambiente naturale
- Statistica metodologica
- Matematica finanziaria
- Economia politica
- Tecniche operative per la matematica e la statistica
- Lingua straniera II

- Statistica economica
- Statistica dell'edilizia e dei servizi collettivi
- Scienza delle finanze I
- Analisi dei fattori influenti sulla programmazione I
- Geografia economica
- Demografia regionale
- Sociologia

- Analisi delle attività umane applicate all'economia
- Tecnica dei trasporti e delle strade
- Tecniche dello sfruttamento delle energie naturali e derivate
- Scienze delle finanze II
- Analisi dei fattori influenti sulla programmazione II
- Econometria
- Le regioni e le subregioni umane e naturali

- Tecniche operative per la programmazione
- Composizione urbanistica a livello territoriale



Daniele Rallo, Luca Rampado Il DPR 328 e la professione di urbanista

Sono passati ormai 15 anni dall'entrata in vigore del DPR 328/01 che ha stabilito le competenze professionali per i laureati del vecchio e nuovo ordinamento universitario (3+2), per lo svolgimento degli esami di Stato e per il completo rinnovo dell'ordinamento ordinistico. In prima battuta si può affermare che la riforma (se tale la vogliamo chiamare) ha tenuto. Pochi sono stati infatti gli attacchi giurisprudenziali e tutte le sentenze hanno mantenuta inalterata la stabilità della legge. Ancorché la stessa avesse creato molti malumori e diverse critiche, soprattutto dagli Ordini delle professioni storiche poco propense al cambiamento. Critiche sia dagli architetti ma anche dagli urbanisti storici della scuola di Preganziol. I primi mal hanno digerito l'inserimento di altre figure professionali al loro interno, i secondi non hanno sopportato la ingerenza dell'Esame di Stato, considerato inutile da tutti ma soprattutto da chi aveva già un curriculum professionale ventennale e che aveva lottato per l'abolizione del sistema ordinistico.

Il DPR ha comunque contribuito a fissare i limiti della professione e le differenze sostanziali tra "pianificatori territoriali", architetti e ingegneri. Questi ultimi sono stati completamente esautorati dal campo urbanistico forse in modo troppo brusco e sbrigativo.

Formano oggetto dell'attività professionale del pianificatore territoriale quinquennale "la pianificazione del territorio, del paesaggio, dell'ambiente e della città" (art. 16). In altri termini sono riservati ai pianificatori tutti i piani regolatori, territoriali, ambientali e particolareggiati o di attuazione dello strumento principale con qualsiasi dizione richiamati dalla legislazione regionale o nazionale. Sono inoltre riservati "lo svolgimento ed il coordinamento di analisi complesse e specialistiche delle strutture urbane, territoriali, paesaggistiche e ambientali" nonché "il coordinamento e la gestione di attività di va-

lutazione ambientale e di fattibilità dei piani e dei progetti urbani e territoriali." Oltre gli studi di analisi che precedono qualsiasi progettazione urbana e territoriale la norma stabilisce con precisione anche le attività di valutazione ambientale e di fattibilità di piani e progetti. Tale chiarezza ha fatto sì che lo stesso Ordine ha emanato un parere per cui la valutazione ambientale strategica è stata riconosciuta come competenza esclusiva della figura del pianificatore (vedi UI n. 255). Al pianificatore è anche riconosciuto un ambito professionale di valore specialistico molto elevato in quanto stabilisce che oggetto della professione è la redazione di "strategie, politiche e progetti di trasformazione urbana e territoriale". In sostanza l'urbanista è la figura professionale più idonea per progettare a tutte le scale dall'urbano al territoriale. Anche se la complessità del titolo ablativo per un progetto edilizio o per la valutazione dello stesso ha bisogno spesso di una conoscenza preventiva della norma urbanistica. Nonché la redazione di accompagnamento di un progetto edilizio complesso che spesso richiede una competenza diversa da quella del semplice architetto. La valutazione ambientale strategica o la valutazione di incidenza dei siti SIC e ZPS o la valutazione di compatibilità idraulica e geologica, o la valutazione paesaggistica, ne sono un esempio. Viceversa la attività professionale dell'architetto è rivolta alla costruzione del progetto edilizio ed "in particolare quelli che implicano l'uso di metodologie avanzate, innovative o sperimentali." All'ingegnere "civile ed ambientale" è riservata "la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo di opere edili e strutture, infrastrutture, territoriali e di trasporto, di opere per la difesa del suolo e per il disinquinamento e la depurazione" (art. 45). La laurea in ingegneria anche quella specifica del settore di ingegneria civile ed ambientale esclude la abilitazione alla professione di urbanista.

Naturalmente queste attività sono riservate a chi si laurea con il nuovo ordinamento mentre rimangono valide le competenze urbanistiche per i laureati del vecchio ordinamento. I laureati in architettura hanno riconosciuta

anche una chance in più. Possono cioè iscriversi al Settore Pianificazione Territoriale previo superamento dell'apposito esame di stato, come confermato da una sentenza del Tribunale Amministrativo del Lazio (vedi UI n. 255). Il DPR ha infatti stabilito e specificato i diversi esami di stato a seconda del tipo di laurea cioè di formazione universitaria.

Dopo quindici anni si può affermare che la riforma ha avuto il suo effetto anche se le conseguenze non ancora sono state inserite pacificamente nella prassi quotidiana. E' il caso per es. dei Bandi di Gara per la stesura dei piani urbanistici o dei Concorsi per ricoprire la figura del tecnico urbanista all'interno della Pubblica Amministrazione. Non tutte le Gare segnalano la differenza tra un Settore e l'altro dell'Ordine, Ancora genericamente si fa riferimento alla figura dell'architetto o dell'ingegnere senza tener conto delle specifiche del DPR e della suddivisione in Sezioni e Settori dell'Albo. Potrebbe e dovrebbe diventare qualificante l'iscrizione all'Istituto Nazionale di Urbanistica ancorché non riconosciuto come ente certificatore professionale ma "solo" di alta cultura. In Inghilterra l'omologo Royal Town Planner Institute certifica prima di tutto i percorsi formativi per chi può svolgere la professione di planner. L'iscrizione allo stesso non è obbligatoria per legge ma per prassi riconosciuta. Nella riforma (conseguente al DPR) alcune lacune riscontrate non sono ancora state risolte. Per es. la rappresentatività all'interno dei Consigli degli Ordini provinciali e della Federazione nazionale. La riforma si è preoccupata che all'interno degli Ordini vi siano i rappresentanti anche del livello iunior, cioè dei laureati triennali, ma non delle altre professioni. Forse perché si pensava che il numero dei laureati triennali giustificasse tale decisione oppure perché la categoria maggiore (gli architetti) rappresentasse e portasse avanti le istanze di tutte le altre. Le cose sono andate diversamente. I laureati triennali sono molto minori di quelli delle altre professioni. La minoranza è quindi (giustamente) rappresentata mentre le altre categorie che sono quantitativamente più rilevanti, non sono rappresentate.

Per quanto riguarda la rappresentatività reale, cioè quanto porti avanti le istanze della base, anche degli architetti, questa è assolutamente carente o inesistente. La maggior parte degli iscritti non ritiene più valido il sistema dell'Ordine e il suo mantenimento. La controprova si ha al momento delle elezioni. Solo un risicato 10-20% sono gli iscritti che vanno a votare. Lo stesso avviene per la approvazione dei Bilanci annuali. I presenti/votanti sono poche decine. Sembra più rappresentativo il "non-voto". Se si applicasse un quorum minimo, per es. quello dei referendum, o la soglia minima dei partiti per l'ingresso nelle istituzioni democratiche, non avremmo più alcun Ordine provinciale (A questo punto sarebbe più corretto ritornare alla originaria dizione di "corporazione" ancorché incapace di fare lobby).

Gli Ordini rimangono quindi in funzione solo perché l'iscrizione all'esercizio della "libera" professione è "obbligatoria" ed il pagamento della quota annuale è anch'essa "obbligatoria". Lo stesso dicasi per la iscrizione alla Cassa di previdenza. Un laureato che ha scelto di fare la "libera" professione non è "libero" di iscriversi alla Cassa di previdenza nazionale ma è "obbligato" ad iscriversi a quella di categoria. Perché?

Novità editoriali



LA PIANIFICAZIONE COMUNALE NEL MEZZOGIORNO

a cura di Emanuela Coppola
collana Accademia




UNA POLITICA PER LE CITTÀ ITALIANE

a cura di Francesco Domenico Moccia e Marichela Sepe
collana Accademia



PROGETTI PER IL PAESAGGIO

a cura di Angioletta Voghera
collana Accademia
(prossima uscita)



BOLZANO

masterplan della città

#01

collana Piani&Progetti



RURBANCE

rural urban governance

#02

collana Piani&Progetti

urbanistica

INFORMAZIONI



Enrica Papa, *Hotel cinque stelle Faralda NDSM Crane, Amsterdam*